



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 26 MAGGIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 288:

IPAB - Asilo Infantile "Regina Margherita" di Sulmona (AQ) – Surroga componente Consiglio di amministrazione. Pag. 7

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 290:

Indirizzi per il riordino degli Enti d'Ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della l.r. del 21 novembre 2007 n. 37, per l'approvazione del bilancio degli Enti d'Ambito commissariati..... Pag. 8

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 308:

Preso d'atto della proposta di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente le linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE n. 852, 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva. Pag. 11

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 342:

Approvazione indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali..... Pag. 95

DELIBERAZIONE 10.05.2010, n. 380:

Contributi ai Comuni rivieraschi per interventi utili alla difesa, tutela e salvaguardia della fascia costiera. Annualità 2010.....

..... Pag. 109

DECRETI

COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE - PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO

DECRETO 12.04.2010, n. 7:

Costituzione della Commissione Tecnico Scientifica di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 - Avvalimento del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009..... Pag. 113

DECRETO 06.05.2010, n. 8:

Modifiche al decreto commissariale n. 7 del 12 aprile 2010..... Pag. 116

DECRETO 06.05.2010, n. 9:

Norme di organizzazione della Struttura Tecnica di Missione. Pag. 118

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO A.I.A. 16.03.2010, n. 155/119:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 – Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Honda Italia Industriale S.p.A.. Sede impianto: Z. I. Piazzano di Atesa (CH). Attività svolta: Produzione scooter e

moto, produzione di motori; Codice IPPC 6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire e impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o a 200 ton/anno. Pag. 121

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO A.I.A. 04.05.2010, n. 6/10:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. Variante non sostanziale ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 77/33 del 29 Dicembre 2008, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 59/05 e s.m.i.. Ditta: ADRIASEBINA S.r.l. – Società con Unico Socio. Sede Legale: Viale Villa Massimo, 47 – 00161 Roma. Sede Amministrativa: Via Sanremo, 9 – 20133 Milano. Sede impianto: Via Raiale, 32 - 65128 Pescara. Attività svolta: Produzione di cemento con connessa attività di coincenerimento. Pag. 172

Dirigenziali

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI – DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DC15/36:

Ordinanza di istruttoria della domanda 14/11/2007 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese con sede in Via Ciccarone 98/E del Comune di Vasto (CH), per il rilascio della concessione in sanatoria per derivare mediante cunicolo drenante dalla falda subalvea del fiume Sinello, in agro del comune di Gissi, l/sec. 15,00 di ac-

qua, per uso industriale, con restituzione delle acque al corpo idrico del fiume. Pag. 175

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DH7/315/Usi Civici:
L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre civiche. Comune di ROCCARASO (AQ). Pag. 176

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.05.2010, n. DH7/316/Usi Civici:
L.R. n. 25/88. Comune di Avezzano (AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013-..... Pag. 178

DETERMINAZIONE 04.05.2010, n. DH7/318/Usi Civici:
L.R. n. 25/88. Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-..... Pag. 180

DETERMINAZIONE 04.05.2010, n. DH7/319/Usi Civici:
L.R. n. 25/88. Comune di COLLELON- GO (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche a pascolo per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-..... Pag. 181

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DH4/48:
Violazione dell’art. 24 del Reg. (CE) n.

595/2004, della Legge n. 119/2003 - art. 8, comma 3 e del D.M. 31/07/2003, art. 13, "Obbligo di corretta tenuta della contabilità" Ditta ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI D'ABRUZZO (A.PRO.ZOO) - Chieti - Campagne 2005/2006 e 2006/2007. Annullamento determinazioni dirigenziali n. DH4/31 e DH4/32 del 31.01.2009 e nuova rideterminazione..... Pag. 182

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

DETERMINAZIONE 05.05.2010, n. DH3/41:
Regione Abruzzo – Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013. Misura 1.1.1. Azione A) Formazione – Verifica rendiconti e liquidazione beneficiari – corsi: CIPAT ABRUZZO..... Pag. 184

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 29.04.2010, n. DG11/51:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare "ITTICA 2006 S.R.L." sede legale e stabilimento in S.S. n. 16, Km 396,200, n. 107 – comune di Martinsicuro (TE)..... Pag. 193

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DG11/53:
PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA REGIONE ABRUZZO..... Pag. 193

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 28.04.2010, n. DR4/66:
Ditta PACIFICI Emidio e Figli S.n.c. – Via Fortunato Federici n. 11 – 67010 BARETE (AQ). Autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 208, comma 15, avente i seguenti identificativi: Frantoio ad urto R900 – N. di serie 89132-90132. Pag. 210

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DR4/68:
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Ditta C.S.Q. di Mammarella Monica - Sede Legale: Via Reno, n. 3 - 65010 Spoltore (PE) – Proroga autorizzazione regionale N. DF3/43 del 20.05.2004 per l'esercizio di un impianto di recupero di materiale dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori suo non contenenti sostanze lesive dell'ozono e provenienti dalla propria attività e da terzi, ubicato nel Comune di Spoltore in Via Circolare PIP n. 6. Pag. 216

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 06.05.2010, n. DB8/33:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 218

DETERMINAZIONE 07.05.2010, n. DB8/34:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale..... Pag. 221

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DE10/5:

Attuazione D.G.R. n. 76 del 25/02/09 avente ad oggetto "Ristrutturazione autolinea società Paolibus S.r.l. Linea Scanno – Sulmona - Roma (AQ/04/08)". Approvazione differimento sperimentazione..... Pag. 223

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Piano Particolareggiato i variante convenzionato – ZONA "I" – sottozona A/R per il recupero di un'area degradata in località Le Vallocchie. Ditta PENTA Srl. Approvazione. Pag. 224

COMUNE DI CHIETI (CH)

Deposito della "Bozza di Rapporto Ambientale" inerente: Modifiche cartografiche e riarticolazione delle funzioni del PRUSST "La Città lineare della Costa". Attuazione dell'intervento da realizzarsi in Chieti e Cepagatti finalizzato alla realizzazione di aree per insediamenti produttivi e di servizio zona "C" del Progetto individuato con i nn. 8-94". Ditta proponente: Pinti Carmen ed altri. Autorità precedente: Comune di Chieti..... Pag. 225

COMUNE DI PESCINA (AQ)

Graduatoria definitiva Bando 2002..... Pag. 226

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (CH)

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al Bando di concorso del 01.12.2008. Pag. 228

COMUNE DI SCAFA (PE)

Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2010 – Costruzione fabbricato ad

uso artigianale con annessa abitazione in C.da Collemulino n. 31 in variante allo strumento urbanistico - Ditta Marangoni Manuela – D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000 Art. 5. Pag. 229

COMUNE DI SILVI (TE)

PIANO di LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA – COMPARTO EDIFICATORIO - SUB COMPARTO A "Panorama Costruzioni"..... Pag. 230

COMUNE DI TOLLO (CH)

Bando di concorso generale n. 2 per l'assegnazione di alloggi E.R.P.. Graduatoria definitiva..... Pag. 231

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

- Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,370 Km in località Passo Pinciero, tra il Comune di Atessa (CH) e Scerni (CH), rif. pratica DNI/CH/180220..... Pag. 232

- Costruzione linea elettrica MT a 20 kV in cavo aereo e interrato per allaccio nuova cabina elettrica MT/BT denominata "Monte TRE C" in loc. Aremogna nel Comune di Roccaraso (AQ). Pratica n. 230/D – iter 140240. Pag. 232

RENIT D S.R.L. - GIULIANOVA (TE)

Realizzazione di elettrodotto a servizio del campo fotovoltaico denominato "Di Luca" nel territorio di Montenerodomo (CH). Pag. 233

JER-06 S.R.L. (BZ)

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 5.016 kW in località Monteverde Basso, comune di "Cellino Attanasio" (TE)..... Pag. 233

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 288:

IPAB - Asilo Infantile “Regina Margherita” di Sulmona (AQ) – Surroga componente Consiglio di amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

- a) prendere atto che il Comune di Sulmona (AQ) ha trasmesso copia della deliberazione n. 15/C del 01.03.2010, concernente le dimissioni della *Sig.ra Gentile Barbara* da Presidente e componente dell’Organo di amministrazione della **IPAB - Asilo Infantile “Regina Margherita” di Sulmona (AQ)**, provvedendo, con contestuale surroga, alla nomina del **Sig. Concezio De Luca** in sostituzione del componente dimissionario;
- b) procedere, secondo le indicazioni del Comune di Sulmona (AQ), alla sostituzione del componente dimissionario del predetto Consiglio di Amministrazione, formalmente ricostituito, ai sensi della L.R. 97/99, per il triennio 2009-2012, con deliberazione della

Giunta Regionale n. 602 del 26.10.2009;

- c) dichiarare rideterminato il Consiglio di amministrazione della IPAb *de qua*, nella seguente composizione:

- **Sig. Concezio De Luca - componente;**
- **Cafarelli Lucio – componente;**
- **Sig. Cardinale Ezio - componente;**
- **Sig. Cortese Giuseppe - componente**
- **Sig.ra Di Placido Daniela – componente;**
- **Sig.ra Farina Floriana - componente;**
- **Sig. Gizzi Salvatore - componente;**
- **Sig.ra Leombruni Silvia - componente;**
- **Sig.ra Strizzi Adelaide- componente;**

- d) precisare che l’Organo di amministrazione della IPAB sopra citata è tenuto comunque ad **osservare le seguenti prescrizioni:**

- procedere, nel corso della prima riunione utile del reintegrato Organo di amministrazione, ai sensi dell’art. 10 del vigente statuto, alla elezione **a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti**, del Presidente, da scegliere tra i membri costituenti l’Organo stesso;
- dare attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs 29/1993, modificato dal D.lgs 165/2001, per quanto attiene alla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di verifica dei risultati, riservate agli organi di governo, e quelle attribuite ai dirigenti e/o ai segretari/direttori degli enti in materia di gestione tecnico-amministrativa della struttura;
- proporre la decadenza del membro che, senza giustificato motivo, non interviene a **tre** sedute consecutive, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i

- conseguenti adempimenti di competenza;
- accertare, per ciascun componente, **cause e situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e cointeressenza**, preesistenti o intervenute in epoca successiva alla nomina, con **proposta di decadenza** dalla carica del membro che non provvede a rimuovere le incompatibilità entro quindici giorni, a norma dell'art. 6 del Regolamento amministrativo di attuazione della L. 17/07/1890, n. 6972, dandone comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - assoggettare a procedimento di **decadenza** le situazioni di **incompatibilità** determinate dalle nomine di **consiglieri comunali e provinciali** disposte dalle rispettive amministrazioni, non costituendo le nomine stesse espressione di rappresentanza istituzionale degli enti designanti in seno alla IPAB;
 - trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo copia del verbale di elezione del Presidente;
- e) dare atto che l'organo di amministrazione resta in carica per la durata del mandato triennale, statutariamente prevista, con decorrenza dal 12.10.09, data di primo insediamento dell'Organo stesso;
- f) ribadire che non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B. dalla Regione, né dai Comuni, né dalle Province, per cui le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. stesse, ancorché disposte dalla Giunta Regionale, ovvero dagli altri enti locali, secondo la previsione statutaria di ciascuna IPAB, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27;

- g) demandare al competente Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale" gli adempimenti amministrativi connessi all'adozione della presente deliberazione;
- h) disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 290:

Indirizzi per il riordino degli Enti d'Ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della l.r. del 21 novembre 2007 n. 37, per l'approvazione del bilancio degli Enti d'Ambito commissariati.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 "Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 novembre 2007 n. 145, pubblicato sul *BURA* n. 68 Ordinario del 7 dicembre 2007, con il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 10 dell'art. 1 della L. R. del 21 novembre 2007 n. 37, sono stati nominati i Commissari Straordinari presso gli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che dalla pubblicazione del D.P.G.R.A. n. 145 del 30/11/2007 sul *BURA* n. 68 ordinario avvenuta in data 7 dicembre 2007 i Commissari Straordinari svolgono le funzioni degli organi di Amministrazione e controllo decaduti: Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dell'Ente d'Ambito Commissariato, come definiti dalla legge e dagli statuti;

Considerato che i compiti attribuiti ai Commissari Straordinari comprendono sia la gestione ordinaria che quella straordinaria degli Enti, nonché la liquidazione degli Enti d'Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione come pure la ricostituzione degli Enti stessi che subiscono modifiche a seguito della nuova delimitazione territoriale;

Vista la delibera G.R.A. del 21 gennaio 2008 n. 39, pubblicata sul *BURA* n. 8 ordinario del 6 febbraio 2008, con la quale la Giunta Regionale ha emanato le linee di indirizzo per la riforma del Servizio Ciclo Idrico Integrato ed il riordino degli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali;

Considerato che la delibera di cui al precedente punto ha specificato che i Commissari svolgono le funzioni degli organi amministrativi decaduti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dell'Ente d'Ambito Commissariato, come definite dalla legge e dagli statuti;

Considerato che la delibera n. 39 del 2008 prevede che i Commissari straordinari compiono ogni altro atto previsto dalla legge e necessario per il buon andamento dell'Ente e della riforma del Servizio Idrico Integrato;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale assegna ai Commissari Straordinari la competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008 n. 600 di rettifica della G.R.A. 39/08;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594 contenente indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2008, n. 98, pubblicato sul *BURA* ordinario del 27 agosto 2008 N. 49

che ha nominato Commissario Unico Straordinario, per la durata di mesi sei, l'avv. Stefania Valeri, dirigente del Servizio Assistenza legale, consulenza e attività amministrative per l'ambiente ed il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la delibera G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 856 sul Regime transitorio per i Comuni entrati a far parte di un nuovo ATO a seguito della nuova perimetrazione;

Vista la delibera G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 857 sulla verifica della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale del Servizio Idrico Integrato c.d. Due Diligence;

Vista la delibera G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 febbraio 2009 n. 9 contenente la proroga dell'attività commissariale per un periodo di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione del decreto;

Visto che la delibera di G.R.A. n.126 del 23.03.2009 (*BURA* n. 44 del 26.08.2009) prevede che l'incarico assegnato al Commissario Unico Straordinario Commissario ricomprende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio consuntivo 2008 e di previsione del 2009, nonché dei documenti per l'eventuale successivo assestamento, le funzioni e gli atti inerenti al completamento delle procedure di affidamento ai Soggetti gestori in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali, l'aggiornamento dei Piano d'Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato, nonché gli atti e le funzioni inerenti all'attuazione del controllo analogo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08 febbraio 2010 n. 10 contenente la proroga dell'attività commissariale per un periodo di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione

del decreto;

Considerato che il decreto di cui al precedente punto prevede che il Commissario Unico Straordinario ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli Enti commissariati a far data dalla sottoscrizione del decreto di proroga e agisce sulla base della delibera di indirizzo della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 e delle successive integrazioni e modifiche nonché della delibera della G.R.A. del 23 marzo 2009 n. 126;

Considerato che la riforma è attualmente in corso e non sono ancora state costituite le nuove assemblee degli Enti d'Ambito, secondo la nuova delimitazione;

Considerato che ciò pone evidenti problematiche riguardo all'approvazione del bilancio consuntivo 2009 e per il bilancio preventivo 2010, nonché per il successivo assestamento – quest'ultimo documento dovrebbe tener conto della nuova configurazione degli ATO – con possibili conseguenze negative circa il buon andamento della gestione nonché sul rispetto degli obblighi e dei termini sanciti dalla legge;

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. N. 4911 PA27/08 del 29 maggio 2008, con il quale la stessa ha precisato che data l'urgenza l'incarico assegnato ai Commissari straordinari può ricomprendere sulla base di un apposito atto della Giunta, anche l'approvazione dei Bilanci degli Enti commissariati;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato ai Commissari Straordinari la competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali;

Vista la delibera G.R.A. del 26 marzo 2009 n. 126 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato al Commissario Straordinario la competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009 degli Enti

d'Ambito Territoriali Ottimali;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2009 e con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 è stato differito al 30 aprile 2010;

Visto il comma 186 bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 inserito con Legge del 26 marzo 2010 n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 27.03.2010 che prevede la soppressione degli Enti d'Ambito a far data dal 1 gennaio 2011;

Dato atto dell'urgenza di procedere all'approvazione dei bilanci degli Enti d'Ambito commissariati per consentire il buon andamento delle gestioni;

Considerata la necessità che il Commissario Unico Straordinario per il buon andamento degli Enti commissariati e per il rispetto degli obblighi di legge provveda all'approvazione del bilancio consuntivo 2009, del bilancio previsionale del 2010 nonché dell'eventuale successivo assestamento previsto per legge;

Dato atto che la legittimità del presente provvedimento è attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di fornire le seguenti direttive, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77, al Commissario Unico Straordinario per la riforma del Servizio Idrico Integrato:

- che il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli Enti commissariati assegnato al Commissario Unico Straordinario ricomprende la predisposizione dei documenti di bilancio consuntivo 2009 e di previsione del 2010 nonché dei documenti per l'eventuale successivo assestamento ed anche l'approvazione degli stessi;
- di demandare al Dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione agli Enti d'Ambito, ai gestori e all'Ufficio *B.U.R.A.* per la relativa pubblicazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 308:

Preso d'atto della proposta di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente le linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE n. 852, 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nei modi legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di prendere atto della proposta di intesa tra il

Ministero della Salute, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente le linee guida per l'applicazione del reg. CE n. 854/2004 e dei Reg. CE n. 852 e 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (*intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*), il cui schema viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo e la Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva, come da documento allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare dei prelievi previsti dal predetto Piano di Monitoraggio i Medici-Veterinari e i Tecnici delle AA.SS.LL. regionali competenti territorialmente opportunamente assistiti per essere condotti sui transetti oggetto di prelievo, dalle marinerie e dalle Cooperative abruzzesi di pesca dei molluschi le quali si sono dichiarate disponibili in tal senso;
4. di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo delle analisi microbiologiche e chimiche dei campioni prelevati dalle AA.SS.LL. regionali;
5. di incaricare il Dirigente del Servizio Veterinario della G.R.A. per gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A.* (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).

Seguono allegati

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **308** del **19 APR. 2010**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Geronzi)

(F. Lanone)



ALLEGATO B

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche della Salute

Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**PIANO DI MONITORAGGIO DEI MOLLUSCHI
MARINI DELLA REGIONE ABRUZZO**

Con il presente documento si dà atto della realizzazione di un piano di campionamento di molluschi marini e di acqua per la sorveglianza delle zone classificate idonee alla raccolta di Molluschi bivalvi, oltre che di gasteropodi marini e, ad un piano di campionamento di molluschi e di acqua entro le 0,3 miglia nautiche (555,6 metri) dalla costa ai fini della classificazione dell'area.

Sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- 1- esecuzione del piano di sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e raccolta molluschi bivalvi;
- 2- campionamento di molluschi bivalvi vivi per la classificazione di nuove aree idonee alla produzione e raccolta dei molluschi bivalvi (in caso di nuove richieste);
- 3- effettuazione dei campionamenti di molluschi bivalvi vivi e di acqua, per il monitoraggio delle zone di produzione come previsto dal D.lgs. 152/06, attraverso i servizi veterinari delle asl e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" (TE);
- 4- effettuazione di campionamenti di bivalvi vivi in distinte stazioni per la ricerca di *Marteilia refringens*, *Bonamia ostreae* e *Perkinsus sp.* Come previsto dal D.lgs. 148/08.
- 5- effettuare campioni aggiuntivi di molluschi bivalvi vivi da inviare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" (TE) per l'analisi del rischio virologico e di vibriosi.
- 6- effettuazione di campionamenti di gasteropodi marini per esecuzione di analisi chimiche.





INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO

AREA D'INTERVENTO: comprende la zona marina costiera abruzzese da Martinsicuro a San Salvo.

Area α (Alfa) comprende la zona marina già classificata (oltre le ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita all'allevamento di mitili (*Mytilus spp.*).

Area β (Beta) comprende la zona marina già classificata (oltre le ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita alla raccolta di banchi naturali di Molluschi.

Area γ (Gamma) include l'area marina antistante il territorio regionale entro le ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa, caratterizzate dalla presenza di banchi naturali di vongole ed altri molluschi.

Si precisa che il piano di campionamento indicato in seguito potrebbe subire delle modifiche ed adattamenti in base alla presenza del prodotto, nel rispetto della classificazione già effettuata dalla Regione Abruzzo negli anni precedenti. Tali modifiche dovranno essere validate dal Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

DESCRIZIONE ZONE D'INTERVENTO:

AREA α (ALFA)

AREA α la zona marina già classificata (oltre le ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita all'allevamento di mitili (*Mytilus spp.*) sulla costa da Martinsicuro a San Salvo.

PREMESSA

Il piano di monitoraggio relativo all'area in oggetto si fonda sulla base di quanto emerso dalle attività precedenti. L'obiettivo primario è quindi quello di confermare o riclassificare la stazione già monitorata. Le attività di campionamento sono svolte dai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.

OBIETTIVI

Monitoraggio (mediante prelevamento di molluschi e acqua) delle concessioni demaniali assegnate, ognuna delle quali viene considerata stazione di monitoraggio, al fine di effettuare un controllo sanitario e una sorveglianza dell'area di produzione, con le frequenze indicate all'Allegato II, CAPO II, lettera B del Regolamento CE 854/2004.

In queste stazioni, all'atto del sopralluogo per il prelievo ufficiale, si provvederà alla verifica delle movimentazioni di seme o, per le zone di stabulazione, la regolare tenuta dei registri comprovanti la provenienza del M.B.V. (Molluschi Bivalvi Vivi), i periodi di stabulazione impiegati e la successiva destinazione dello stabulato.



FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

Per le aree di produzione di molluschi nella Regione Abruzzo risultano è previsto (salvo emergenze), un campionamento mensile sia di **molluschi bivalvi vivi** che di **acqua** per la determinazione delle concentrazioni di **biotossine algali e del fitoplancton**.

Se all'atto del campionamento in azienda di molluschicoltura si dovesse riferire che in allevamento è presente solo prodotto giovanile (novellame), gli operatori procederanno a verbalizzare quanto asserito. Quando il sistema di controllo periodico rileva una variazione di fitoplancton che può far sospettare uno sviluppo incontrollato di dinoflagellati (alghe), responsabili della produzione di biotossine che possono essere filtrate e trattenute nella polpa dei molluschi, si potrà prevedere di procedere ad intensificare il prelievo di molluschi e acqua. La stessa procedura sarà adottata in caso di eventi meteorologici straordinari (piogge intense, alluvioni ecc.) che possano far sospettare aumenti improvvisi dei parametri da considerare. Nel caso si dovessero riscontrare positività, l'allevamento o gli allevamenti sottoposti a divieto di raccolta temporanea andranno campionati nuovamente dopo almeno 15 giorni dalla data di riscontro della positività. Saranno prelevati campioni **bimestrali di molluschi e acqua** per la verifica dei **parametri Batteriologici** (*E. coli*, Salmonella) e **semestrali di molluschi bivalvi vivi** per quelli **Chimici** (come da Reg. CE 1881/06).

Per quanto riguarda gli altri parametri da monitorare ai sensi del **D. Lgs 152/06 vd. Allegato B/1** (in cui sono indicate le stazioni di monitoraggio e le modalità di effettuazione del campionamento).

SONO PREVISTI I CAMPIONAMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI:

- **N. 1 campionamento mensile per ogni stazione** di molluschi (mitili) per determinazioni Biotossicologiche (PSP – DSP –ASP) esaminati c/o la Sez. dell'I.Z.S. di Teramo;
- **N. 1 campionamento mensile per ogni stazione** mediante prelievi di acqua per il controllo quali/quantitativo del fitoplancton (*Dinophysis – Alexandrium - Gonyaulx, Lingulodinium*, ecc.) esaminati c/o la Sez. dell'I.Z.S. di Teramo. **Nel verbale di prelievo andrà indicato il n. di litri pompati nel filtro da fitoplancton;**
- **N. 1 campionamento ogni sei mesi per stazione** di molluschi per determinazioni chimiche (come da Reg. CE 1881/06) da analizzare presso l'I.Z.S. di Teramo;
- **N. 1 campionamento ogni due mesi** di campioni di molluschi per determinazioni batteriologiche (*E. Coli*, Salmonelle) esaminati c/o l'I.Z.S. di Teramo, **più due campioni per stazione/anno** aggiuntivi per Vibrioni.
- **N. due campionamenti per stazione/anno** di mitili per determinazioni virologiche esaminati presso l'I.Z.S. di Teramo;
- **N. due campionamenti per stazione/anno** di mitili per ricerche parassitologiche.





AREA β (Beta)

AREA β) comprende la zona marina già classificata (oltre ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita alla raccolta di *Venus gallina* ed altri molluschi da banchi naturali.

PREMESSA

Il piano di monitoraggio relativo all'area in oggetto si fonda sulla base di quanto emerso dalle attività precedenti. L'obiettivo primario è quindi quello di confermare o riclassificare le stazioni monitorate. Contestualmente può essere effettuato il monitoraggio per l'aggiornamento della permanenza dei requisiti per la produzione di *Venus gallina*.

OBIETTIVI

Monitoraggio (mediante prelevamento di molluschi e acqua) della fascia costiera di libera raccolta in cui sono presenti banchi naturali di *Venus gallina*, al fine di effettuare un controllo sanitario e una sorveglianza dell'area di sviluppo naturale, così come previsto all'Allegato II, CAPO II, lettera B del Regolamento CE 854/2004.

Verifica dei requisiti per le acque costiere sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (D.Lgs.152/06).

Effettuazione di campionamento di gasteropodi per ricerche chimiche.

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

1) Per quanto riguarda i molluschi bivalvi:

- a) i campionamenti di acqua per la ricerca del fitoplancton, saranno prelevati con **cadenza mensile**.
- b) nel caso in cui la ricerca del fitoplancton di cui al precedente punto a) evidenzi la presenza di microalghe si procederà ad effettuare campionamenti di molluschi (*Venus gallina*) per la ricerca di biotossine algali.
- c) i campionamenti di acqua e di bivalvi per le ricerche microbiologiche saranno a cadenza **bimestrale**.
- d) i campionamenti di bivalvi per le ricerche chimiche saranno a cadenza **semestrale** (ai sensi del Reg. CE 1881/06).

2) per quanto riguarda i molluschi gasteropodi marini

si procederà ad effettuare campionamenti di gasteropodi per effettuare controlli chimici con cadenza **semestrale**. Per i parametri microbiologici si farà riferimento ai dati ottenuti dai campioni di (*Venus gallina*).

Per quanto riguarda altri parametri da monitorare ai sensi del **D. Lgs 152/06 si faccia riferimento all'Allegato B/1 (in cui sono indicate le stazioni di monitoraggio e le modalità di effettuazione del campionamento)**.



STAZIONI DI MONITORAGGIO

In relazione a quanto sopra esposto, sono già individuate n.30 stazioni di monitoraggio, la cui numerosità e posizione trova luogo in relazione alle precedenti indagini effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" (TE) per la verifica della permanenza dei requisiti batteriologici, chimici e fisici delle zone di produzione di *Venus gallina*.

Potranno essere intensificati i controlli solo nel caso si assista ad eccezionali fioriture algali che impongano una verifica della loro idoneità al consumo umano.

SONO PREVISTI I CAMPIONAMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI:

- **N. 1 prelievo mensile nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni transetto** di acqua per il controllo qualiquantitativo del fitoplancton esaminati presso l'I.Z.S. di Teramo. Nel verbale di prelevamento andrà indicato il n. di litri pompati nel filtro da fitoplancton.
- **N. 1 prelievo semestrale per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni transetto** di molluschi bivalvi vivi per determinazioni chimiche (Reg. CE 1881/06) esaminati c/o lab. I.Z.S. di Teramo;
- **N. 3 campionamenti ogni due mesi (ciascuno in tre differenti punti per ogni transetto come in seguito specificato) di molluschi** per ricerche batteriologiche (*E. Coli*, Salmonelle) esaminati presso l'I.Z.S. di Teramo;
- **N. 2 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni transetto** di molluschi per ricerche di vibrioni;
- **N. 1 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni transetto** di molluschi bivalvi per ricerche parassitologiche.
- **N. 1 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni transetto** di molluschi bivalvi per ricerche virologiche esaminati presso l'I.Z.S. di Teramo;
- **N. 2 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni transetto** di molluschi gasteropodi per determinazioni chimiche;

Rimane comunque fermo l'impegno di ricondurre a frequenze settimanali, i controlli in queste stazioni, nel caso ci sia in un momento di emergenza sanitaria fino alla risoluzione dell'emergenza stessa.



**STAZIONI DI MONITORAGGIO area β (n. 30):**

In relazione a quanto sopra esposto, si sono individuate n. 30 stazioni di campionamento (a circa m 500 a sud, con l'esclusione del fiume Trigno- 500 m a nord) correlate alla presenza di foci di fiumi, torrenti e fossi e quindi, da un punto di vista di analisi del rischio, maggiormente sensibili al rilievo di fenomeni di inquinamento.

- 1- Foce fiume Tronto
- 2- Foce fiume Vibrata
- 3- Scarico antistante Via Aldo Moro, Tortoreto
- 4- Foce fiume Salinello
- 5- Foce fiume Tordino
- 6- Foce fosso Accolle
- 7- Foce fiume Vomano
- 8- Scarico antistante bivio sud per Pineto centro, Pineto.
- 9- Foce fosso Cerrano
- 10- Scarico antistante Hotel President, Silvi Marina
- 11- Foce Torrente Piomba
- 12- Foce fiume Saline
- 13- Foce fosso Mazzocco
- 14- Foce fiume Pescara
- 15- Foce fosso Vallelunga
- 16- Foce fiume Alento
- 17- Foce fiume Foro
- 18- Foce fosso Chimera
- 19- Foce fiume Arielli
- 20- Foce torrente Riccio
- 21- Foce fiume Moro
- 22- Foce fiume Feltrino
- 23- Foce fosso San Giovanni
- 24- Foce fiume Sangro
- 25- Foce fiume Osento
- 26- Scarico abusivo antistante stazione F.F.S.S.- Casalbordino
- 27- Foce fiume Sinello
- 28- Foce fosso Apricino
- 29- Foce Torrente Lebba
- 30- Foce fiume Trigno



Per questi 30 punti, si considereranno transetti perpendicolari alla linea di costa, dai 0,3 miglia nautiche fino ai 1,5 miglia nautiche dalla riva con tre punti di prelievo a distanza di 0,3 -0,6-1 miglia nautiche (dalla riva).

Si precisa come il piano di campionamento, relativo all'area in oggetto, potrebbe comunque subire variazioni in base alla presenza del prodotto, nel rispetto della classificazione già effettuata dalla Regione Abruzzo negli anni precedenti.

Si eseguiranno quote di campioni aggiuntivi nei casi di fioriture algali o in caso di eventi alluvionali che possono comportare un innalzamento dei valori microbiologici dei molluschi bivalvi.

A tal proposito si fa presente che in caso di eventi piovosi intensi sarà effettuata di prassi una ripetizione dei prelievi per la parte microbiologica, primariamente nelle stazioni di monitoraggio, anche se non ancora trascorso il bimestre dall'ultimo controllo.

AREA γ (gamma)

L'Area γ (gamma) include l'area marina antistante il territorio regionale entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, caratterizzate dalla presenza di banchi naturali di vongole ed altri molluschi eduli.

OBIETTIVO:

Designazione provvisoria e ed eventuale successivo monitoraggio delle acque marine al di sotto di 0,3 miglia nautiche dalla riva (rif. Allegato A – conferenza Stato - Regioni).

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO PER LA DESIGNAZIONE PROVVISORIA

Per i molluschi bivalvi:

- I campionamenti per le ricerche **microbiologiche e del fitoplancton** dei molluschi bivalvi e acqua saranno a cadenza quindicinale **per mesi sei**;
- nel caso in cui la ricerca del fitoplancton di cui al precedente punto evidenzi la presenza di microalghe si procederà ad effettuare campionamenti di molluschi (*Venus gallina*) per la ricerca di biotossine algali;
- I campionamenti per le ricerche **chimiche** (Reg. CE 1881/06) nei molluschi bivalvi saranno con cadenza **semestrale**;

Per i molluschi gasteropodi marini:

- chimici con cadenza **semestrale**;
- per i parametri microbiologici si farà riferimento ai dati ottenuti dai campioni di (*Venus gallina*).





Per quanto riguarda altri parametri da monitorare ai sensi del **D. Lgs 152/06** si **faccia riferimento all' Allegato B/1 del presente provvedimento (in cui sono indicate le stazioni di monitoraggio e le modalità di effettuazione del campionamento).**

SONO PREVENTIVATI I SEGUENTI CAMPIONI:

- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni quindici giorni nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di acqua per il controllo qualitativo del fitoplancton (*Dinophysis* - *Alexandrium* - *Gonyaulx*, *Lingulodinium*, ecc.) esaminati presso l'I.Z.S. di Teramo. **Nel verbale di prelevamento andrà indicato il n. di litri pompati nel filtro da fitoplancton;**
- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni sei mesi giorni nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di molluschi per determinazioni Chimiche (Reg. CE 1881/06) esaminati c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" (TE).
- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni quindici giorni nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di molluschi per ricerche batteriologiche (*E. Coli*, Salmonelle) esaminati presso l'I.Z.S. di Teramo di questi campioni provenienti dalle stazioni;
- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni mese sei nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di molluschi per ricerche di vibrioni.
- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni mese sei nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di molluschi per determinazioni virologiche nella stazione e esaminati presso la Sez. dell'I.Z.S. di Teramo;
- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni mese sei nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di molluschi per ricerche parassitologiche;
- **N. 1 campione per stazione di monitoraggio** (in seguito indicata) **ogni mese sei nel punto del transetto a circa metri 10 dalla riva** di molluschi gasteropodi per determinazioni Chimiche esaminati c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" (TE);

E'ipotizzabile una quota di campioni aggiuntivi da doversi eseguire nei casi di fioriture algali, ma soprattutto in caso di eventi alluvionali che possono comportare un innalzamento dei valori microbiologici dei molluschi bivalvi a basso potere filtrante (*Venus gallina*).

A tal proposito si fa presente che in caso di eventi piovosi intensi, sarà effettuata di prassi una prima ripetizione dei prelievi (solo per la parte microbiologica) in alcune stazioni di monitoraggio più significative, indipendentemente dalla data degli ultimi prelievi effettuati.

Trascorso il periodo di mesi sei si procederà alla classificazione delle acque secondo le normative vigenti , in caso di riscontri favorevoli si procederà al monitoraggio negli stessi punti di campionamento con le frequenze previste nel presente piano nell'area β (beta).



STAZIONI DI MONITORAGGIO AREA γ n. 30

Battigia dei 30 punti indicati per l'Area β, considerando un punto di prelievo per gli esami microbiologici (campionamento a circa 10 metri dalla riva).

ATTIVITA' VETERINARIE (ASL):

- Valutazione settimanale dei referti d'analisi relativi ad ogni singola stazione di campionamento, al fine di disporre l'intensificazione dei controlli in caso di risposte non favorevoli;
- Predisposizione bollettini per comunicare le modifiche delle condizioni sanitarie delle zone di produzione;
- Predisposizione delle proposte di Ordinanza Sindacale e/o provvedimenti regionali;
- Predisposizione degli atti di Revoca delle Ordinanze;
- Invio via e-mail ai dipartimenti di prevenzione delle Regioni della copia/e della/e dei provvedimenti assunti;
- Predisposizione della relazione annuale con relativi istogrammi dell'andamento microbiologico, e biotossicologico, delle diverse Aree d'intervento;
- Effettuazione di sopralluoghi su richiesta dei privati per la classificazione di nuove zone dove esercitare attività di molluschicoltura;
- Predisposizione della/e relazione/i all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo con richiesta di classificazione delle acque per la molluschicoltura;
- Predisposizione della relazione annuale da inviare all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, relativa all'attività di controllo provinciale effettuata nella filiera produttiva della molluschicoltura;
- Spedizione in vincolo sanitario di mitili in aree o allevamenti sottoposti a divieto temporaneo per presenza di biotossina DSP;
- RegISTRAZIONI dei dati sul sistema informativo informatizzato della regione Abruzzo (BDR – SIVRA);
- Partecipazione a riunioni, incontri con gli operatori, ecc.

COMPITI PRELIMINARI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE ASL:

- Censimento delle concessioni (ex direttiva 95/70/CEE) e registrazione di eventuali nuove concessioni al fine di inserirle nel piano di monitoraggio per proporre alla Regione l'aggiornamento della classificazione delle acque
- Censimento delle cooperative operanti nel territorio provinciale;
- Conoscenza dei flussi commerciali dei molluschi (tracciabilità e rintracciabilità artt.18,19 del Reg. 178/2002) prodotti in zona attraverso il controllo dei registri di carico scarico e dei documenti di registrazione che accompagnano i molluschi durante il trasporto verso i CSM o i CDM;
- Diffusione del protocollo operativo delle procedure da attivarsi in caso di emergenze, che coinvolga anche il personale Veterinario non direttamente interessato al piano;
- Aggiornamento, ove necessario, della modulistica da adottarsi, per la diffida dei produttori alla raccolta dei molluschi, e per l'inoltro della/e proposta/e di Ordinanza/e Sindacale/i, la revoca dell'Ordinanza Sindacale, ecc...
- Individuazione presso le Amministrazioni Comunali locali interessate, di un referente che si faccia garante della tempestività nell'adozione degli atti amministrativi di competenza: Ordinanze e Revoche di Ordinanze;



**SISTEMA DI ALLERTA:**

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E MOLISE "G. CAPORALE" invia fax e/o e mail al :

- Servizio Veterinario ASL (Igiene e allevamenti delle produzioni zootecniche);
- Servizio Veterinario ASL (Igiene degli alimenti di origine animale);

Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

COSA FARE:

Il Direttore del Servizio veterinario della ASL:

- 1) dispone se del caso di intensificare la frequenza settimanale dei prelievi nella/e stazione/i interessata/e
- 2) Provvede ad intensificare la vigilanza sul prodotto commercializzato mediante il controllo delle copie dei documenti di registrazione presenti presso le strutture di raccolta,
- 3) comunica l'esito delle analisi all' OSA in modo che attivi la procedura del ritiro dei molluschi risultati positivi
- 4) invia diffida alla raccolta;
- 5) predispone gli atti per le misure restrittive
- 6) registra i dati sul sistema informativo informatizzato della regione Abruzzo (BDR – SIVRA).

ALLERTA

L'Allerta l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" (TE) scatta quando in una stazione di monitoraggio i dati di laboratorio rilevano che:

- la ricerca delle Biotossine Liposolubili risulta positiva (ac. okadaico, dinophysitossine, pectenotossine e azaspiracidi): $\geq 160 \mu\text{g}/\text{kg}$;
- la concentrazione di yessotossina: $\geq 1 \text{mg}/\text{kg}$;
- la Concentrazione di ASP (ac. Domoico) è $\geq 20 \text{mg}/\text{Kg}$;
- il Tempo di morte per la determinazione delle PSP è $\leq 10'$ in una prova, in attesa della conferma del dato, da parte del Centro di referenza (valore limite $\geq 800 \mu\text{g}/\text{kg}$);
- Si evidenzia la positività di *Salmonella* spp. nel mollusco in Zona classificata di tipo "A";

Il valore espresso in MPN di *E. coli* è $>$ a 230 nella ZONA di tipo A (declassificazione temporanea dell'area con obbligo alla depurazione dei bivalvi ivi allevati e raccolti);

Il valore espresso in MPN di *E. coli* è $>$ a 4600 nella ZONA di tipo B (blocco temporaneo della raccolta).

RIPRISTINO CONDIZIONI DI NORMALITÀ

Quando si assiste al rientro dei parametri nei valori previsti dai Regolamenti CE: 853/04 – 854/04 e 2073/05, il laboratorio (I.Z.S.) comunica tramite fax e/o e mail al Direttore del Servizio Veterinario della ASL e al Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'adozione delle revocche delle misure di restrizione.



ALLEGATO B/1 "D. Lgs 152/06"

AREE D'INTERVENTO

Area α) comprende la zona marina già classificata (oltre ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita all'allevamento di mitili (*Mytilus spp.*).

STAZIONI DI MONITORAGGIO α :

TUTTE LE STAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI DI MOLLUSCHICOLTURA

Area β) comprende la zona marina già classificata (oltre ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita alla raccolta di *Venus gallina* ed altri molluschi da banchi naturali.

STAZIONI DI MONITORAGGIO β

TUTTE LE 30 STAZIONI DI RIFERIMENTO, PRELIEVO IN UN SOLO PUNTO DEL TRANSETTO (il più vicino alla riva ~ 0,3 miglia nautiche dalla riva);

Area γ) include l'area marina antistante il territorio regionale entro i 0,3 miglia nautiche dalla riva, caratterizzate dalla presenza di banchi naturali di vongole ed altri molluschi.

STAZIONI DI MONITORAGGIO γ

TUTTE LE 30 STAZIONI DI RIFERIMENTO, PRELIEVO (circa mt. 10 dalla riva)

PARAMETRI, FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO E MATRICI

Parametro D. Lgs 152/06	Frequenza campionamento	Matrice
Ph		
Temperatura	Trimestrale	acqua
Colorazione (dopo filtrazione)		
Materiali in sospensione	Trimestrale	acqua
Salinità	Mensile	acqua
Ossigeno disciolto	Mensile	acqua
Idrocarburi di origine petrolifera	Trimestrale	acqua
Sostanze organo-alogenate	Semestrale	mollusco
Metalli:		
Argento Ag		
Arsenico As		
Cadmio Cd (***)	Semestrale	mollusco
Cromo Cr		
Rame Cu		
Mercurio Hg (*)		



Nichelio Ni

Piombo Pb (**)

Zinco Zn

Coliformi fecali Trimestrale mollusco

Sassitossina mensile mollusco

(*) = valore imperativo (REG. 1881/06) nella polpa del mollusco = 0,50 mg/kg peso fresco (ppm)

(**) = valore imperativo (REG. 1881/06) nella polpa del mollusco = 1,5 mg/kg peso fresco (ppm)

(***) = valore imperativo (REG. 1881/06) nella polpa del mollusco = 1,0 mg/kg peso fresco (ppm)

Ufficio Igiene degli Alimenti di
Civitavecchia
IL DIRETTORE
Dott. Paolo Turchetta

Il Direttore di Servizio
Civitavecchia

PIANO DI MONITORAGGIO MOLLUSCHI BIVALVI_modificato_def_def.doc

12/01/2010 15:45 0657795530

C. S. REG. SERV. SANITA'

PAG 01/02



ALLEGATO A

ALLEGATO come parte integrante alla delib.
berazione n. 508 del 119 APR 2010


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Valter Garini)

Servizio III: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2010/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000134 P-2.17.4.10
del 11/01/2010



Al Ministero della salute
- Ufficio legislativo
- Direzione generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e dei Regolamenti
(CE) 852 ed 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

PROV. AMM. - REGIONI, PROVINCE AUTONOME E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

12/01/2010 15:46 0667796530

C. S. REG. SERV. SANITA'

PAG 02/02



Il Ministero della salute, con nota pervenuta in data 7 gennaio 2010, ha trasmesso, per l'esame in sede di Conferenza Stato - Regioni, lo schema di intesa indicato in oggetto.

Si comunica che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2010/1 e che, per il suo esame, una riunione tecnica è convocata per il giorno 10 febbraio 2010, alle ore 10.30, presso la sede di questo Ufficio in Roma, via della Stamperia n. 8, sala riunioni "A" del piano terra.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

N. 100.1/2876-G/ 6364

Proposta al Foglio del

N.

22 DIC. 2009

Alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

R O M A

OGGETTO: Proposta di intesa tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e dei Regolamenti (CE) 852/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.

Si trasmette, per il seguito di competenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la proposta di intesa in oggetto indicata, corredata dal relativo nulla osta del Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000006 A-2.17.4.10
del 07/01/2010



4447893

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Avv. Raffaele Tamiozzo





Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
Ufficio III

APPUNTO PER ON.LE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ON. LE FRANCESCA MARTINI
PER IL TRAMITE DEL CONSIGLIERE GIURIDICO DR. ZOTTA

DGSA N - III - 22744 - P

30.07.2009

Oggetto: *Proposta di Intesa tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e dei Regolamenti (CE) 852 ed 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.*

Si sottopone all'attenzione dell'On.le S.V. illustrissima la proposta di Intesa di cui in oggetto per il successivo inoltro alla Conferenza Permanente Stato - Regioni.

Il documento, redatto da un gruppo di lavoro tecnico ristretto al quale hanno partecipato alcune Regioni ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (DGSA - ufficio III per l'igiene degli alimenti di origine animale), è stato predisposto in conformità alle disposizioni dei Regolamenti CE 854/2004 ed 853/2004 con lo scopo di fornire indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

La Linea Guida è suddivisa in due parti di cui la prima è rivolta ai compiti ed alle funzioni svolte dall'Autorità Competente, mentre la seconda è specificamente rivolta all'Operatore del Settore Alimentare.

Le indicazioni applicative contenute nella prima parte, rivolta all'autorità competente, sono di particolare rilievo in quanto, nella realizzazione ed esecuzione dei singoli piani regionali di controllo ufficiale, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei molluschi bivalvi vivi, si ritiene opportuno adottare un approccio metodologico condiviso ed armonizzato.


La linea guida è costituita da un allegato, allegato A, recante guida applicativa per i Regolamenti (CE) 852-853 ed 854/2004 e da 3 allegati tecnici:

Allegato I - procedura di prelievo dei campioni e loro trasporto al laboratorio per le analisi ufficiali
Allegato II - proposta di modello di Documento di Registrazione (D.d.R.)
Allegato III - proposta di modello di Trasporto Novellame (D.t.N.)


La linea guida in oggetto è stata sviluppata da parte di un gruppo tecnico ristretto di lavoro istituito tra Ministero del Lavoro, della Salute ed delle Politiche Sociali e Regioni, nella seduta del Coordinamento Tecnico Interregionale Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare svoltasi il 13 maggio 2008;

Si segnala ad ogni buon fine che la proposta d'Intesa allegata recepisce le osservazioni dell'Ufficio legislativo di cui in allegato .

Il Direttore Generale
(Dr. Silvio Borrello)



Visto: Il Capo Dipartimento
(Dr. Romano Marabelli)



Visto:
PASSINO AGLI ATTI DELLA CONFERENZA STATO- REGIONI
Il Sottosegretario di Stato
On.le Francesca Martini

Francesca Martini



Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e dei Regolamenti (CE) 852 ed 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

NELLA ODIERNA SEDUTA DEL

PREMESSO CHE

L'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, prevede che il Governo, nella sede della Conferenza Stato Regioni, può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede che tra le materie di legislazione concorrente rientrano quelle della "tutela della salute" e "l'alimentazione";

Acquisito il consenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

la presente linea guida, di cui all'allegato sub A, è stata sviluppata da parte di un gruppo tecnico ristretto di lavoro tra Ministero del Lavoro, della Salute ed delle Politiche Sociali e Regioni, istituito nella seduta del Coordinamento Tecnico Interregionale Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare svoltasi il 13 maggio 2008;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti a alle norme sulla salute e sul benessere animale;

il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

CONSIDERATO CHE

è stata da più parti ravvisata la necessità di rivedere le precedenti linee guida sui molluschi bivalvi emanate con provvedimento del 25 gennaio 2007;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e dei Regolamenti (CE) 852 ed 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Allegato A**Linee Guida sui molluschi bivalvi vivi e la nuova regolamentazione comunitaria****Introduzione**

In conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione comunitaria, in particolare dall'allegato II, sezione VII del Regolamento (CE) 853/2004 e dall'allegato II del Regolamento (CE) n. 854/2004, la presente Linea Guida si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, come riportato nel capo I del suddetto allegato, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

La precedente Intesa relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria, adottata con provvedimento del 25 gennaio 2007, è sostituita dalla presente.

I Regolamenti comunitari 852/04 e 853/04 applicano quelle innovazioni sancite con il Reg. 178/02, quali il trasferimento della responsabilità primaria in materia di sicurezza alimentare al produttore che dovrà esercitarla, per il raggiungimento degli obiettivi della legislazione, a tutela della salute del consumatore.

La presente Linea Guida ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi. Pertanto, per quanto concerne gli aspetti di sanità animale relativi a questo specifico settore si dovrà fare riferimento a quanto definito nel Decreto Legislativo 148/2008 ed eventuali documenti applicativi.

La presente Linea Guida è suddivisa in due parti di cui la prima è rivolta ai compiti ed alle funzioni svolte dall'Autorità Competente, mentre la seconda è specificamente rivolta all'Operatore del Settore Alimentare.

Infatti, in particolare, nella realizzazione ed esecuzione dei singoli piani regionali di controllo ufficiale, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei molluschi bivalvi vivi, si ritiene opportuno adottare un approccio metodologico condiviso ed armonizzato.

La presente linea guida riporta 3 allegati tecnici:

Allegato I – procedura di prelievo dei campioni e loro trasporto al laboratorio per le analisi ufficiali

Allegato II- proposta di modello di Documento di Registrazione (D.d.R.)

Allegato III – proposta di modello di Trasporto Novellame (D.t.N)

Nel presente documento vengono appositamente utilizzati due differenti caratteri di scrittura:

il "Times New Roman" è utilizzato per riportare i vari passi della norma di riferimento

il "Tahoma" è utilizzato per la parte di guida concernente le indicazioni applicative ed esplicative.

Documenti di riferimento

Regolamento(CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento(CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento(CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04.

Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04.

Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Guidance document on official controls, under Reg.(CE)n. 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs.

Bivalve depuration: fundamental and practical aspects. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008.

Codex Alimentarius - Code of practice for fish and fish products CAC/RCP 52-2003

Abbreviazioni Nel testo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

A.C.	Autorità Competente
C.D.M.	Centro Depurazione Molluschi
C.S.M.	Centro Spedizione Molluschi
D.d.R	Documento di Registrazione
D.t.N	Documento di trasporto Novellame
E. coli	Escherichia coli
M.B.V.	Molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi
O.S.A.	Operatore/i del Settore Alimentare
R.d.C.S.	Registro di carico-scarico

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Per quanto concerne le specifiche definizioni fare riferimento a quanto specificamente riportato nei documenti di riferimento.

Autorità Competente (D. Lgs 193/2007): ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Produzione primaria (linea guida applicativa del regolamento (CE) 852/04): tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Guida

La produzione primaria di molluschi bivalvi vivi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione dell'area di produzione di provenienza.

Monitoraggio (Regolamento CE 882/2004): la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;

Guida

la definizione di monitoraggio contenuta nel Reg. 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni contenute nell'allegato II, capo II, lettera B del Regolamento (CE) 854/2004, "monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate" (*"attività di controllo periodico, eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall'A.C., sulla base di un piano di campionamento previamente implementato al fine di garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per l'area considerata"*).

In pratica nel settore del M.B.V. per "monitoraggio" si intendono tutte le attività di norma espletate dall'A.C. per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M.B.V. destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli pesanti, fitoplancton, ecc.)

Sorveglianza(Regolamento CE 882/2004): l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.

Guida

la definizione di sorveglianza contenuta nel Regolamento (CE) 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di cui all'allegato II capo II lettera D del Regolamento (CE) 854/2004 (*"l'osservazione approfondita da parte dell'autorità competente delle zone di produzione classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana"*).

Alcuni esempi pratici di sorveglianza : aumento delle frequenze di campionamento in caso di non conformità dei limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in riferimento alla classe sanitaria della zona di

produzione, o aumento del numero di cellule del fitoplancton potenzialmente tossico.

Legale rappresentante: operatore del settore alimentare giuridicamente responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare.

Guida

Con tale termine si intende la persona indicata nell'atto di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio.

Consorzi di Gestione: costituiti ai sensi dei Decreti Ministeriali 44/95 e 515/98 sono riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai quali è delegata la gestione della risorsa.

Strategia di campionamento

Guida

nell'ambito della produzione primaria si intendono i criteri e modalità con le quali l'A.C. individua i punti di campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei potenziali rischi identificati.

Nel contesto della produzione post primaria criteri con cui vengono effettuate la scelta della tipologia di molluschi, tipologia di attività presso cui prelevare il campione e tipologia di analisi. La strategia di campionamento si concretizza nella definizione, da parte dell'A.C., di un programma e di un piano di campionamento.

Procedura di campionamento

Guida

nell'ambito della produzione primaria e post primaria si intendono le modalità con cui l'A.C. effettua il prelievo ed il trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla consegna al laboratorio designato.

Molluschi bivalvi vivi

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare.

Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici e biotossicologici di sicurezza alimentare.

PARTE PRIMA

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 854/2004 – (Rev.0)

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 ALLEGATO II
CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.
Guida Le presenti linee guida sono applicabili ai M.B.V. , agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi.
CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
A. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABILAZIONE
1. L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabilazione da essa classificate. Se del caso essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.
Guida Per l'espletamento delle attività necessarie alla classificazione di un'area destinata alla produzione o alla stabilazione di M.B.V., l'A.C. dovrà reperire una serie di informazioni/documenti relativi all'area stessa in modo di valutare tutte le componenti necessarie alla programmazione dell'attività da svolgere. E' anche importante che l'A.C. sia a conoscenza delle attività che svolgerà l'O.S.A., in modo da avere una visione complessiva del sistema. La classificazione di uno specchio acqueo è generalmente riconducibile ad una delle seguenti tipologie: <ol style="list-style-type: none"> 1) nuova zona di produzione o di stabilazione per una o più specie situate in un'area che non è mai stata oggetto di classificazione; 2) nuova zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa; 3) riclassificazione di una zona di produzione o di stabilazione, già precedentemente classificata. (Si rimanda alla parte specifica "Decisioni successive al monitoraggio" Oltre alle informazioni relative alla destinazione d'uso dell'area da classificare (produzione-stabilazione), specie per le quali si chiede la classificazione e ulteriori informazioni/documentazione così come indicato nella parte seconda "norme specifiche per l'operatore del settore" Capitolo II, lettera A punto 1 , è necessario che l'A.C. acquisisca ulteriori elementi tali da permettere di espletare, in modo esaustivo, quanto richiesto dalla Regolamentazione comunitaria. In particolare l'A.C. dopo aver accertato la conformità e completezza delle informazioni fornite dall'operatore del settore, nella richiesta di classificazione, relativamente a: <p>NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABILAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN'AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> A) autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall'Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali). B) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabilazione da classificare;

nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l'operatore deve comunque dare l'indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato.

- C) copia della carta nautica con indicazione dell'ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente.
- D) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato;
- E) dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;
- F) relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento a:
 - i. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
 - ii. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;
 - iii. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);
 - iv. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;
 - v. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;
 - vi. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione
 - vii. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
 - viii. punti di sbarco previsti
 - ix. manuale di corretta prassi igienica (se adottato)
- G) firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

Dovrà valutare se le informazioni ricevute, anche per i punti sotto elencati, sono esaustive o devono essere implementate al fine di espletare le attività necessarie alla classificazione.

1. apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;
2. foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;
3. descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l'interessato è a conoscenza in base all'elenco di seguito

riportato;

4. descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
5. descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;
6. descrizione biologica: (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;
7. altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza;

CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN'AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA

In tale caso si è già a conoscenza di una serie di informazioni fornite dall'impresa ai fini della classificazione precedentemente attuata; per tale motivo nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all'interno di una zona di produzione già classificata, l'A.C. dovrà verificare eventuali variazioni rispetto a quanto già precedentemente acquisito.

A) planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell'ubicazione della nuova specie all'interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore.

B) relazione descrittiva esaustiva dell'area e della nuova attività contenente:

- i. localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
- ii. disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio;
- iii. tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali;
- iv. modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata;
- v. modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi;
- vi. ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata);
- vii. imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione);
- viii. indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti;

<p>ix. adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l'implementazione delle pratiche lavorative.</p> <p>L'A.C. dovrà inoltre tenere conto delle nuove informazioni di cui è venuto a conoscenza dopo la prima classificazione, per la successiva valutazione e programmazione ai fini della classificazione per la nuova specie.</p> <p>L'autorità competente, al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.</p>		
<p>2. L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.</p> <p>3. L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004</p> <p>4. L'autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3.</p> <p>5. L'autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3.</p>		
<p>Guida</p> <p>L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale (E. coli) di seguito indicate nella tabella che segue. Le classi B e C derivano da quanto previsto nell'allegato II, capo II lettera A punti 4 e 5 del Regolamento 854/2004; i limiti di riferimento per E. coli per la classe A, sono definiti in considerazione di quanto riportato nel punto 3 e pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare riportati nel Regolamento 2073/2005.</p>		
CLASSIFICAZIONE	STANDARD MICROBIOLOGICO PER 100G DI CARNE E LIQUIDO INTRAVALVARE DI M.B.V.	TRATTAMENTO RICHIESTO
A	≤ 230 E. Coli (1)	Nessuno
B	I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Depurazione in stabilimenti riconosciuti; • Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
C	I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 46.000 E. coli	Lunga depurazione (≥ 2 mesi) trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con le indicazioni del Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
PROIBITA	Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E coli	Divieto di raccolta
<p>(1) zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano: pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare indicati nel Regolamento 1441/2007 Allegato 1 punto 1.25 (metodo ISO TS 16649-3)</p> <p>(2) I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nel 90 % dei campioni, i 4600E.coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. Nel restante 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000E.coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare come indicato nel Regolamento</p>		

1021/2008		
<p>Il metodo di riferimento per la determinazione di <i>Escherichia coli</i> è il test del numero più probabile (Most Probable Number — MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, come specificato nella norma ISO 16649-3 paragrafo 9 punto 9.2.1.</p> <p>Il divieto di raccolta è applicabile anche alle aree non classificate o inadatte per ragioni sanitarie. L'autorità competente, al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.</p>		
<p>6. Se decide in linea di principio di classificare una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente deve:</p> <p>a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;</p>		
<p>Guida</p> <p>L'A.C. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri Enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica fornita dall'impresa e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute. L'A.C. deve tenere conto anche delle distanze che vi sono tra la zona di produzione/stabulazione e la fonte di inquinamento accertata.</p> <p>Al fine di facilitare l'A.C., nell'identificazione delle potenziali fonti di contaminazione, è necessario inizialmente prendere in considerazione le caratteristiche geografiche della zona e successivamente, con l'ausilio di quanto riportato in tabella 1, fare un inventario delle potenziali fonti di inquinamento.</p> <p>Le diverse fonti possono apportare un inquinamento "potenziale" che è in relazione con l'idrogeologia dell'area, l'apporto potenziale dato da ogni singola fonte, le misure preventive attuate (efficacia dei processi di trattamento delle acque reflue, scarichi derivanti da acque di superficie e reflue, canali di scolo, fiumi, fossati, attività agricole, ecc.) e la distanza delle suddette dalla zona da classificare.</p> <p>Le informazioni relative alle potenziali fonti di inquinamento, qualora non disponibili, dovranno essere acquisite da altri Enti competenti (es. ARPA, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, sezione Navale, Comuni, ecc.) e, se del caso, delle associazioni di categoria.</p> <p>Al fine di facilitare l'individuazione delle potenziali fonti di contaminazione viene fatto a quanto riportato nel documento: "Microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting areas. Guide to good practice: technical application" EU working group on the microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting area edizione 2007 del European Community Reference Laboratory for Monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs (CEFAS). Le tabelle 1 e 2 di riportano, a titolo indicativo, le potenziali fonti di inquinamento da prendere in considerazione.</p>		
<p>Tabella 1 FONTI DI INQUINAMENTO IDENTIFICABILI</p>		
RIF.	FONTE	LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali	Rischio più significativo per variabilità della popolazione e capacità depurativa; dipende da vari fattori tra cui volumi di acque reflue, tipo di trattamento e rendimento dell'impianto
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)	Rischio significativo se i rifiuti riguardano patogeni capaci di causare malattie umane, o sostanze chimiche che possono essere bioaccumulate.
III	Scarichi di piena di fogne congiunte	Rischio significativo per contributo di rifiuti biologici non trattati
IV	Fosse settiche/pozzi di	Basso rischio in relazione ai limitati volumi trattati; il rischio potrebbe

	dispersione	essere correlato ad un eventuale mal funzionamento dell'impianto
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti	Potenziale rischio derivato da inidoneo trattamento delle acque, da agenti zoonotici trasmissibili e dilavamento da acque superficiali in seguito ad eventi meteorologici sfavorevoli.
VI	Aree industriali diverse da II	Potenziale rischio derivato dalla lavorazione di industrie e dagli impianti in uso. Il potenziale rischio deve essere considerato sia nel caso in cui gli insediamenti sono situati in prossimità delle zone da classificare sia nel caso in cui vi possano essere influenze sui corpi idrici e sulle acque superficiali che si riversano in prossimità delle suddette zone. Verificare anche la presenza di zone di rispetto e di tutela che limitano lo sfruttamento all'uso delle zone circostanti.

TABELLA 2 FONTI DI INQUINAMENTO DI DIFFICILE INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE

RIF.	Fonte	LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni	Rischio potenziale dovuto al possibile scarico intermittente di liquami non trattati ed idrocarburi incombusti.
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche	Rischio potenziale per la possibile presenza di contaminazione con liquami umani; rischio molto minore con condotte /fogne combinate/congiunte
IX	Terreno rurale con animali domestici	Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a quelli derivanti da fonti umane dirette
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)	Rischio significativamente inferiore rispetto a quelli derivanti da fonti umane

Oltre alle fonti di contaminazione di origine umana o animale è opportuno effettuare un inventario delle fonti di contaminazione di origine diversa, in modo da valutare complessivamente i potenziali rischi nella zona da classificare.

In tal modo l'A.C., dopo il sopralluogo della zona, potrà avere un quadro completo ed esaustivo in merito ai potenziali rischi e potrà predisporre un opportuno programma di campionamento.

Propedeuticamente alla classificazione di un'area, va svolta una verifica sulla sussistenza di valori accettabili per quanto concerne i contaminanti chimici. Infatti, al fine di ottimizzare le risorse da investire per la classificazione di una zona e per il successivo monitoraggio, è bene sapere previamente se potranno essere rispettati i tenori massimi di contaminanti, di cui al Reg. (CE) 1881/2006, nei molluschi bivalvi che saranno prodotti/raccolti nell'area considerata.

Attualmente nei molluschi bivalvi sono previsti limiti relativamente ai seguenti contaminanti: Piombo, Cadmio, Mercurio, diossine e PCB benzopirene (Idrocarburo policiclico aromatico)

METALLI

I metalli pesanti, originati dalle attività operate dall'uomo (Cd, Pb, Cr, Zn, Fe, Cu, ecc.), possono essere riscontrati nell'ambiente marino e, se presenti in concentrazioni elevate, possono originare un inquinamento di determinate aree. La concentrazione di queste sostanze dipende da molteplici fattori quali: specie e fisiologia, capacità naturale di assorbire e trattenere le sostanze, livello di esposizione, distanza dai siti industriali. Per alcuni metalli i limiti nei molluschi bivalvi sono previsti dalle norme comunitarie.

Gli altri metalli i cui limiti sui molluschi (es. Argento, Arsenico, Cromo, Rame, Nichel, Zinco) non sono regolamentati dalla normativa comunitaria, possono essere ricercati dall'A.C. per la definizione dei valori di fondo (riferimento iniziale); in tal modo, proprio per nello spirito di valutazione del rischio, potranno essere poi valutate eventuali oscillazioni nel tempo.

DIOSSINE

La Commissione Europea per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, ha definito i livelli d'azione relativi alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Individuando le potenziali fonti di contaminazione l'A.C. potrà definire i livelli fondo delle aree in modo tale da poter prendere opportuni provvedimenti ai fini di una riduzione o eliminazione nel tempo.

RADIONUCLIDI

Come nel caso dei metalli non regolamentati, l'A.C. potrà stabilire i valori di fondo dell'area per valutare eventuali oscillazioni nel tempo.

Presso le Regioni e le Province autonome deve essere disponibile uno schema nel quale, per area classificata sul proprio territorio, siano indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione, nonché una mappa nella quale siano identificate le fonti di contaminazione individuate.

b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;

Guida

La profondità dell'acqua (batimetria) e le correnti in una determinata zona hanno influenza sia sulla circolazione delle sostanze inquinanti in una zona sia sul bioaccumulo nei molluschi a seguito del processo di filtrazione; l'eventuale fattore di diluizione, anche in relazione alla distanza tra l'origine della contaminazione e l'area oggetto di classificazione, ha un ruolo importante nella valutazione da parte dell'A.C. Per quanto concerne il livello di contaminazione microbiologica l'influenza è dettata dalla stagionalità, correnti, maree, venti predominanti ecc.

L'A.C. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri Enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica dell'impresa (apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali, ecc., e relativi meccanismi di regolazione) e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute, localizzazione delle potenziali fonti di inquinamento,

Una ulteriore variabile, di cui l'A.C. dovrà tenere conto, è quella legata all'aumento della densità di popolazione, in ambito costiero, durante il periodo estivo/festivo, variazioni stagionali delle condizioni meteo marine e pluviometria.

Per quanto concerne il trattamento delle acque di scarico gli impianti di trattamento potrebbero non essere sufficientemente dimensionati e correttamente funzionanti; pertanto il carico inquinante nelle acque reflue potrebbe aumentare influenzando lo stato sanitario della zona di produzione/stabulazione. Per quanto concerne le aree ad uso agricolo è da tenere in considerazione la presenza di zone ad intenso sfruttamento agrario o in abbandono che possono rappresentare, pur con motivazioni diverse, fonti di contaminazione delle zone da classificare.

<p>c) determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;</p>
<p>Guida</p> <p>L'entità dell'inquinamento, derivante da una qualsiasi delle fonti precedentemente citate, può variare anche in relazione alle maree, correnti ed altri fattori ambientali che possono contribuire alla salubrità del prodotto (stagione, vento temperature, salinità, ossigeno disciolto, ecc.). Le forze che mettono in movimento le correnti, tendono a muovere la massa d'acqua in una ben determinata direzione; anche altri fattori come natura e vicinanza della costa, presenza di golfi o stretti, maggiore o minore distanza tra la superficie del mare ed il fondo influiscono sulle correnti.</p> <p>Con l'acquisizione delle informazioni locali relative a ai flussi di marea, correnti e venti predominanti, l'A.C. potrà valutare oggettivamente la circolazione dei potenziali inquinanti nella zona da classificare.</p>
<p>d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.</p>
<p>Guida</p> <p>Ai fini della classificazione, considerati anche l'arco temporale previsto da altri stati membri (es. 1 anno Inghilterra e Irlanda) e le precedenti linee guida (CSR/7 maggio 2007), si ritiene congrua la durata minima di 6 mesi del programma di campionamento. La classe sanitaria dell'area da classificare dovrà essere attribuita sulla base dei risultati ottenuti per il parametro E. coli.</p> <p>La strategia con cui viene concretizzato il campionamento scaturisce dall'implementazione dei rischi valutati, per ogni specifica zona, in sede preliminare; essa conduce alla definizione di un programma di campionamento e del periodo considerato (stagionalità), delle frequenze dei prelievi, della distribuzione spaziale dei punti di campionamento e della procedura di campionamento. Il programma di campionamento ha pertanto l'obiettivo di fornire un quadro dinamico esauriente e rappresentativo dello stato sanitario della zona considerata. Il programma dovrà riportare un piano di campionamento per ogni singolo punto di campionamento fissato dall'A.C. sulla base delle informazioni previamente raccolte. Qualora il programma stabilito in via preliminare subisca variazioni nel corso della fase attuativa l'A.C. dovrà dare evidenza delle modifiche apportate.</p> <p>Proprio in virtù dei potenziali rischi ed al fine di ottimizzare sia le risorse che l'aggravio economico è importante che l'A.C. definisca su quali punti devono essere prelevati i campioni da sottoporre alle analisi e la relativa frequenza di campionamento.</p> <p>Qualora il campionamento preveda il coinvolgimento di più Enti, secondo quanto regolamentato in ambito regionale, è necessario un flusso informativo in merito alle attività programmate.</p> <p>Resta comunque obbligo per l'A.C. effettuare un campionamento con frequenza quindicinale, per la ricerca del parametro E. coli, nei punti ritenuti più sfavorevoli. Per punto di campionamento sfavorevole si intende quello che, in base alle informazioni raccolte, ha maggiore probabilità di fornire risultati sfavorevoli per il parametro considerato (es. <i>Escherichia coli</i>). In fase di classificazione, proprio perché non vi sono dati oggettivi pregressi, non è detto che un punto ad elevato rischio per un parametro (es. metalli pesanti) possa coincidere con quello sfavorevole per E. coli.</p> <p>Nel caso di prodotto allevato, le analisi dovranno essere effettuate su campioni di molluschi della specie oggetto</p>

di classificazione; al fine di evitare risultati inattesi è utile considerare un periodo di acclimatamento nel caso di trasferimento di prodotto da un'altra zona di produzione. I molluschi oggetto di campionamento devono essere di taglia commerciale e forniti dal richiedente la classificazione, ma devono essere prelevati, dall'A.C.

La classificazione deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di campionamento a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, la specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come "indicatore", rendendo possibile la classificazione di tutte le specie del gruppo. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare microrganismi e pertanto in grado di dare esiti microbiologici sfavorevoli.

Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell'arco dell'anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità delle frequenze di campionamento stabilite (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell'area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Solo a fini esemplificativi si riportano di seguito due tabelle relative ad un possibile programma ed al relativo piano di campionamento di una zona di produzione/stabulazione da classificare.

Programma di campionamento della zona YYY							
Id punto	Lat. Nord	Long. Est	Rischio per parametro considerato				
			E. coli	Salmonella	Metalli	Fitoplancton	Diossina
Punto 1			si	medio	nessuno	No*	
Punto 2			si	Basso	rame	Alexandrium*	
Punto 3			nessuno	nessuno	mercurio	nessuno	si
Punto XXX			si	basso	cadmio	Si	

* in prossimità di area già monitorata da altro Ente (es. ARPA)

Il programma avrà inizio a partire dal mese di (omissis) e continuerà per sei mesi (omissis); sono previste campionamenti con frequenza quindicinale per valutare i valori di E. coli; i campioni saranno prelevati da (omissis) con l'ausilio della motobarca xxx messa a disposizione dell'interessato e (omissis). Qualora si manifestino condizioni meteo marine sfavorevoli quali mareggiate, piogge (omissis).

Nel presente programma di campionamento viene stabilito che al termine del terzo campionamento, valutate anche le condizioni ambientali, il punto 2 non sarà più oggetto di campionamento se i valori di E. coli saranno comparabili o qualora se i valori del punto 2 saranno inferiori a quelli del punto 1.

Piano di campionamento della zona YYY					
Id punto	Rischio per parametro considerato				
	quindicinale	Salmonella	Metalli	Fitoplancton	Diossina
Punto 1	quindicinale	primo campionamento	Nessuno	No*	

		ed in caso di eventi meteo marini sfavorevoli (es. piogge)			
Punto 2	Nessuno	nella stagione estiva (es. quando aumenta il flusso turistico)	Primo campionamento	Alexandrium*	
Punto 3	quindicinale	nessuno	Primo campionamento	nessuno	primo campionamento
Punto XXX	quindicinale	basso	Primo campionamento	Mensile per valutare le specie presenti e possibili biotossine correlate	
* dati disponibili in quanto trattasi di area già monitorata da altro Ente (es. ARPA)					

Nel caso in cui l'A.C. si trovi di fronte a:

1. risultati contrastanti tra Informazioni reperite attraverso diverse fonti (Enti, impresa del settore, bibliografia, ecc.) rilevamento sanitario (sopralluogo presso la zona di produzione/stabulazione)
 2. risultati con valori inattesi ottenuti durante l'attuazione del programma di campionamento;
 3. sospetto di inquinamento
- dovrà effettuare ulteriori approfondimenti per valutare quanto riscontrato definendo, contestualmente e dandone evidenza, le modifiche da effettuare rispetto a quanto previsto nel programma di campionamento.

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Al termine del periodo stabilito per la classificazione (6 mesi) delle aree destinate alla produzione/raccolta/stabulazione di molluschi bivalvi, l'autorità competente, alla luce di quanto riscontrato dagli esiti analitici e valutata la documentazione a supporto (documenti, cartografie, ecc.) e delle informazioni acquisite nel corso della classificazione (discrepanze tra dato atteso e riscontrato, dati chimico fisici delle acque, direzione delle correnti e venti rilevati, ecc) esprime un parere per la classificazione della zona oggetto della classificazione in una delle tre tipologie sanitarie:

1. Qualora tutti i risultati delle analisi siano conformi ai parametri di E. coli previsti dal Regolamento (CE) 2073/2005 e sue successive modifiche l'area verrà classificata come "A"; qualora anche solo un campione non rispetti i parametri di cui al punto precedente la zona non potrà essere classificata come "A" per la specie XXXX. Pertanto, qualora anche un solo campione non dovesse rispettare i parametri di E. coli previsti dal Regolamento (CE) 2073/2004 come criterio di sicurezza alimentare e non sia garantito il rispetto del criterio di sicurezza alimentare previsto per Salmonella, la zona non può essere classificata come "A".
2. Qualora i risultati forniscano valori di Escherichia coli superiori a 230 MPN/100g. ma inferiori a 4.600 MPN/100g la zona sarà classificata come zona "B". La presenza del 10 % di campioni non conformi per il parametro E. coli (valori superiori a 4.600 MPN/100 g. ma inferiori a 46.000 MPN/100g.) per singolo punto di campionamento, rispetto a quelli previsti nel semestre, non incide sulla classificazione dell'area stessa. Infatti, con il Reg. (CE) 1021/2008 del 17 ottobre 2008 è stato previsto che i M.B.V. provenienti da zona classificata come B non devono superare, nel 90% dei campioni i 4.600 E.coli per 100 gr. Di polpa e di liquido intervalvare e che nel restante 10% dei campioni non devono essere superati i 46.000 E.coli per

100g. Di polpa e di liquido intervalvare.

3. Qualora i risultati forniscano valori di *Escherichia coli* superiori a 4.600 MPN/100g. ma inferiori a 46000 MPN/100g la zona sarà classificata come zona "C". Nel caso in cui anche un solo campione fornisca un risultato di *E. coli* superiore a 46.000 la zona non potrà essere classificata.

CLASSIFICAZIONE	STANDARD MICROBIOLOGICO PER 100G DI CARNE E LIQUIDO INTRAVALVARE DI M.B.V.	TRATTAMENTO RICHIESTO
A	≤ 230 <i>E. coli</i> (metodo ISO TS 16649-3)	NESSUNO
B	I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare nel 90 % dei campioni i valori di 4.600 <i>E. coli</i> (metodo ISO TS 16649-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Depurazione in stabilimenti riconosciuti; • Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti dopo trattamento termico in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII.
C	I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 <i>E. coli</i> (metodo ISO TS 16649-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Lunga depurazione (≥ 2 mesi); l'A.C. può stabilire un periodo di depurazione naturale inferiore ai 2 mesi sulla base dell'analisi del rischio effettuata dall'operatore del settore. • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
PROIBITA	Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 <i>E. coli</i> (metodo ISO TS 16649-3)	DIVIETO DI RACCOLTA

Dalle aree che non sono state oggetto di classificazione e valutazione da parte dell'Autorità Competente non potranno essere prelevati molluschi da destinarsi al consumo umano.

B. MONITORAGGIO DELLE ZONE DI STABULAZIONE E DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

1. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di verificare:

- a) che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;

Guida

Al termine del periodo di classificazione l'A.C. redige un piano di monitoraggio in cui, sulla base di quanto emerso dalle attività di classificazione stabilisce le frequenze di prelievo per ogni singolo punto di campionamento e le analisi da effettuarsi sui molluschi. Il piano di monitoraggio, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento (CE) 854 Allegato II Capo II lettera B punto 1 e punto dovrà definire anche le frequenze e la tipologia di analisi per valutare la qualità microbiologica, presenza di plancton tossico, biotossine algali e contaminanti chimici.

Il campionamento deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di monitoraggio a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona e la capacità fisiologica di accumulo delle biotossine marine e dei metalli, le specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come indicatore. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare i microrganismi (*E. coli*, *Salmonella*), biotossine algali, metalli e pertanto in grado di dare esiti sfavorevoli.

Quando i livelli di contaminazione della specie indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, la raccolta delle

altre specie e' permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di contaminazione restano al di sotto dei limiti.

Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell'arco dell'anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell'area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Zone di stabulazione

Nelle zone di stabulazione potranno essere immessi, per la depurazione naturale, M.B.V. provenienti da zone di classe B e C per il periodo necessario al raggiungimento dei valori indicati dai criteri di sicurezza alimentare (Regolamento (CE) 2073/2005). I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalate con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.

Particolare attenzione va posta al monitoraggio nelle zone di stabulazione in cui la scelta dei punti di campionamento dovrà tenere in considerazione alcuni fattori tra cui circolazione delle correnti, modalità di gestione dei prodotti nelle zone e valutazione in merito al rilascio, nel mezzo acquoso, di contaminanti microbiologici in seguito alla depurazione naturale dei molluschi.

Nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori in modo sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema - tutto dentro tutto fuori - in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente.

Per una valutazione da parte dell'A.C. deve essere disponibile una planimetria della zona di stabulazione in cui siano evidenziati i diversi settori destinati all'introduzione di lotti/specie.

L'autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. che gestisce zone di stabulazione annoti regolarmente sui registri di carico e scarico la provenienza dei M.B.V., i periodi di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

Inoltre, deve verificare che l'O.S.A. sia in grado di identificare ciascun lotto in fase di stabulazione mantenendolo in correlazione con le relative registrazioni

Valutazioni del piano di monitoraggio

Per le zone di produzione e per quelle di stabulazione il piano di monitoraggio viene confermato anche per gli anni successivi, se non vi sono particolari evidenze che portano ad una rivalutazione del sistema adottato.

L'attività di monitoraggio periodico deve riguardare anche l'origine, la destinazione e la provenienza dei Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.

Novellame (stadio giovanile)

L'autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. dimostri oggettivamente, nell'ambito della zona di produzione classificata, di poter identificare, il prodotto allevato in base all'origine ed alla provenienza del seme o del novellame (stadio giovanile), nonché in base alla data d'introduzione.

Allo stato attuale per poter definire la dimensione minima dei molluschi bivalvi, che possono essere considerati allo stadio giovanile, viene fatto riferimento al titolo III Capo I del D.P.R. 2/10/1968 N. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima" e Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio de 21 dicembre 2006 "Relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante la modifica del Regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94".

Raccolta da zone non classificate

Qualora il novellame provenga da zone vietate alla raccolta su base di specifica autorizzazione rilasciata dai competenti Enti ed Amministrazioni particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Eventuali analisi per valutare la presenza di contaminanti o di agenti patogeni effettuate in relazione alla zona di raccolta;
- nulla osta da parte dell'A.C. coinvolte dalla movimentazione (raccolta e semina);
- compilazione del Documento di trasporto novellame D.t.N, riportato in allegato, prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L'A.C. per la zona di raccolta ed l'A.C. ricevente devono essere informati in tempi utili (almeno 48 ore prima delle operazioni) per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna;
- regolare tenuta del Registro di carico scarico;
- che gli animali siano tenuti nell'allevamento per un periodo non inferiore a 2 mesi; qualora necessario, in particolare in considerazione della provenienza e/o delle eventuali analisi svolte, l'autorità competente può prescrivere un periodo di mantenimento più lungo. L'A.C. può stabilire un tempo inferiore ai 2 mesi sulla base di un'analisi del rischio (es. dati ottenuti dallo stesso sito in periodi precedenti).

Raccolta da zone classificate

Qualora il novellame provenga da banchi naturali classificati e venga destinato a zone di allevamento, particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Autorizzazione degli Enti competenti alla raccolta del novellame
- compilazione del Documento di trasporto novellame D.t.N, (modello proposto riportato in allegato III), prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche

del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L'A.C. deve essere informata in tempi utili per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna;

- regolare tenuta del Registro di carico scarico;

Movimentazione dei M.B.V. tra aree di produzione classificate

L'operatore può commercializzare raccolto in zone classificate al fine della reimmersione in altre zone di allevamento classificate per la medesima classe sanitaria. Tale pratica è consentita previa comunicazione (es. via fax, posta elettronica, ecc.) almeno 48 ore prima della spedizione, da parte dell'operatore all'A.C. territorialmente competente per la zona di spedizione ed all'A.C. ricevente per l'eventuale attività di controllo ufficiale. Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- compilazione del Documento di registrazione D.d.R. prima che il prodotto lasci la zona di produzione da cui è stato raccolto;
- in caso di commercializzazione tra allevamenti gli operatori interessati sono tenuti a detenere il registro di carico/scarico;
- i lotti di molluschi reimmersi in allevamento devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto;

Nel caso di movimentazione di M.B.V. proveniente da zone classificate e sottoposte a divieto di raccolta per presenza di biotossine algali, è consentito lo spostamento del prodotto al fine della reimmersione in zone di allevamento classificate. Tale possibilità è attuabile solo in seguito a richiesta del produttore e previo nulla osta delle A.C. interessate (zona di prelievo e zona di reimmersione).

È consentito la movimentazione di M.B.V. che presentano livelli di biotossine superiori ai limiti previsti dal Capitolo V ai fini della detossificazione; in questo caso, trattandosi di zone di produzione ove è vietata la raccolta il trasferimento del M.B.V. dovrà essere effettuato in vincolo sanitario. Le Regioni potranno disciplinare nel proprio ambito territoriale le modalità di trasferimento dei M.B.V. con limiti di biotossine superiori a quelli previsti dal capitolo V.

Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Il produttore comunica (es. fax, posta elettronica, ecc) almeno 48 ore prima dello spostamento la richiesta all'A.C. territorialmente competente per la zona di produzione ed a quello ricevente; tale comunicazione deve includere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale del destinatario; b) luogo di destinazione e riferimenti geografici dell'allevamento; c) specie oggetto della movimentazione (reimmersione); d) tipo di prodotto spedito ("novellame, pezzatura commerciale, etc.); e) quantitativo e modalità di invio (reste, calze, etc.).
- Documento di registrazione D.d.R.
- Programma di movimentazione

La movimentazione è possibile solo in seguito a nulla osta da parte dell'A.C. per il luogo di destinazione e deve essere effettuata in vincolo sanitario.

I lotti di molluschi reimmersi devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto e

per la valutazione della detossificazione nel tempo.	
b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione;	
Guida	
<p>Il monitoraggio relativo alla qualità microbiologica dei M.B.V. viene espletato mediante un'attività pianificata di campionamento che tiene conto della classificazione della zona e di tutte le informazioni già acquisite ai fini della classificazione stessa (fonti di inquinamento e relative possibili variazioni stagionali, batimetria, circolazione delle acque ecc.) nonché, in maniera dinamica, vanno considerati anche gli eventuali dati relativi ad eventi meteo eccezionali (corsi d'acqua in piena che sversano in prossimità dell'area classificata), informazioni del produttore, eventuali informazioni di ritorno dalla filiera post primaria da prodotti della stessa provenienza ecc.</p> <p>L'attività di monitoraggio microbiologico ha lo scopo di verificare che lo stato assegnato in fase di classificazione (A,B, C) rimanga invariato; a tal fine pertanto viene valutata la contaminazione dei M.B.V. da E. coli, nonché, in particolare per le aree classificate A e per le zone di stabulazione, anche alla verifica dell'assenza di Salmonella.</p>	
c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;	
Guida	
Per quanto concerne le modalità di campionamento fare riferimento all'allegato tecnico "prelievo e trasporto del campione".	
d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.	
Guida	
<p>Sulla base delle indagini preliminari effettuate durante la fase di classificazione, l'A.C. può effettuare una valutazione dei potenziali contaminanti che possono accumularsi nei molluschi; i contaminanti dovranno essere relazionati alla potenziale fonte di contaminazione sulla base di quanto riportato nella tabella già proposta nella parte di guida relativa alla classificazione e di seguito nuovamente proposta in forma sintetica</p>	
FONTI DI INQUINAMENTO IDENTIFICABILI	
RIF.	FONTE
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)
III	Scarichi di piena di fogne congiunte
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti
VI	Aree industriali diverse da II
FONTI DI INQUINAMENTO DI DIFFICILE INDIVIDUZIONE E QUANTIFICAZIONE	
RIF.	FONTE
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche
IX	Terreno rurale con animali domestici
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)
<p>È utile valutare periodicamente l'eventuale presenza di nuove fonti di contaminazione o le eventuali variazioni di quelle già identificate; la scelta del tipo di contaminante, in relazione alla potenziale contaminazione, dovrà essere effettuata sulla base di una strategia fornita di fondamento (es. per aree portuali turistiche gli idrocarburi dovrebbero essere ricercati preferenzialmente nel periodo estivo).</p>	
<p>2. Per attuare il punto 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari. La</p>	

<p>distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.</p>
<p>Guida</p> <p>Sulla base di quanto emerso dalle attività che hanno portato alla classificazione, le informazioni raccolte, il programma ed il piano di campionamento, la strategia di campionamento adottata, i risultati delle analisi e l'interpretazione dei dati effettuata dall'A.C., e le analisi dei dati può essere definito un piano di campionamento, la cui attuazione permette una sufficiente garanzia della rappresentatività della zona in base ai risultati ottenuti dalle analisi.</p> <p>Il piano dovrà essere redatto e dovrà essere specifico per la zona di produzione/stabulazione considerata evidenziando le eventuali peculiarità della medesima e le criticità prevedibili; in tal modo potranno essere anche definite le eventuali azioni da intraprendere nel caso in cui siano riscontrati risultati delle analisi non conformi.</p> <p>Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.</p> <p>Le frequenze di campionamento dovranno essere definite in relazione alla specie oggetto di campionamento, parametro da ricercare e punto di campionamento.</p>
<p>3. I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi devono in particolare modo tenere conto:</p>
<p>a) delle probabili variazioni della contaminazione fecale;</p>
<p>Guida</p> <p>Sulla base dei dati acquisiti nella fase preliminare alla classificazione e durante tale periodo potranno essere identificate le criticità, intese come stagioni o fenomeni meteorologici, in seguito ai quali possono esservi delle situazioni sfavorevoli al mantenimento della classe sanitaria (A, B, C) della zona di produzione/stabulazione. Qualora siano disponibili informazioni approfondite su impianti di trattamento delle acque reflue, potranno essere fatte ulteriori valutazioni in merito alle possibili variazioni della contaminazione fecale.</p>
<p>b) dei parametri di cui al punto 6 della parte A.</p>
<p>Guida</p> <p>È auspicabile che ogni qualvolta l'A.C. riceva informazioni da altre Amministrazioni/Enti, o da parte dell'O.S.A., relativamente ad aspetti che potrebbero influire sulla classe sanitaria della zona di produzione/stabulazione classificata proceda ad una rivalutazione dei rischi considerati. Qualora vi siano cambiamenti l'A.C. dovrà revisionare il piano di monitoraggio per la specifica zona di produzione/stabulazione.</p> <p>Ciò fa riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fonti di inquinamento di origine umana o animale inventariate che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione; • quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di

<p>scarico, ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • variazioni delle caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione <p>Qualora vi siano variazioni che possano influenzare l'efficacia del programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione/stabulazione, è necessario provvedere ad una integrazione e/o revisione del medesimo.</p>
<p>4. I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi devono tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento deve comprendere quanto segue:</p> <p>a) campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti nella composizione del plancton contenente tossine e nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo;</p> <p>b) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione.</p> <p>5. Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei rischi relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Essa deve essere aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni settimanale sarebbe insufficiente. La valutazione dei rischi deve essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone in questione.</p> <p>6. Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una delle specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.</p> <p>7. Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino all'ottenimento dei risultati dell'analisi delle tossine.</p> <p>8. I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 466/2001(1).</p>
<p>C. DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO</p> <p>1. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella parte A e non presenta altri rischi per la salute umana.</p>
<p>Guida</p> <p>Le possibili non conformità di M.B.V., relative alla presente linea guida, possono riguardare:</p> <p><u>Parametri microbiologici</u></p> <p>Tale situazione, può interessare solamente le produzioni di molluschi bivalvi vivi classificati all'interno di una zona appartenente alla classe di Tipo "A", "B" o "C".</p> <p><u>Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata Tipo "A"</u></p> <p>La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "A" comporta da parte dell'A.C.:</p> <p>a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente</p>

riguardante la zona di produzione interessata. In alternativa il provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente può prevedere l'obbligo di sottoporre i M.B.V. dell'area interessata a trattamento di depurazione e/o stabulazione; questa possibilità è prevista solo nel caso in cui la difformità sia relativa a valori di *Escherichia coli* inferiori o uguali a 4.600 MPN/100 g. o per presenza di *Salmonella spp.* In caso di presenza di *Salmonella* l'O.S.A. ha l'obbligo di darne indicazione sul D.d.R in modo da permettere al C.D.M ricevente le opportune valutazioni;

- b. notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all'interno della zona classificata che raccolgono molluschi bivalvi vivi per gli adempimenti di competenza;
- c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
- d. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti anche gli altri gruppi di specie di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla stessa zona classificata e, qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, anche alle aree classificate contermini;
- e. la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità parametri microbiologici per la Zona di stabulazione riconosciuta di Tipo "A"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "A" comporta da parte dell'A.C.:

- a. Immediato provvedimento a carattere cautelativo ed urgente di divieto di Immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi non conformi alla classe di Tipo "A" o declassificazione temporanea in caso di:
 - valori di E. coli rispondenti alla classe B e/o presenza di *Salmonella* con obbligo di sottoporre i M.B.V. raccolti a trattamento di depurazione presso C.D.M. o stabulazione o invio ad un Centro di Trasformazione;
 - valori di E. coli rispondenti alla classe C e/o presenza di *Salmonella* con obbligo di sottoporre i M.B.V. a trattamento di stabulazione o invio ad un Centro di trasformazione;
- b. notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all'interno della zona di stabulazione per gli adempimenti di competenza;
- c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
- d. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento, , in regime di sorveglianza, riguardanti la specie non conforme ed in altri gruppi di molluschi bivalvi vivi situati all'interno della zona di stabulazione. In relazione al fatto che non sussiste una distanza minima "definita" tra zona di stabulazione e zona di produzione, l'autorità competente valuterà se effettuare o meno accertamenti nelle zone di produzione attigue;
- e. la revoca delle misure restrittive potranno essere proposte/adottate dall'A.C. territorialmente competente, potrà avvenire solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità nella zona di stabulazione; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa

deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata di tipo "B"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "B" comporta da parte dell'A.C.:


- a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata e l'eventuale invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione. In alternativa i M.B.V. possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;
- b. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
- c. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento riguardanti la specie ritrovata non conforme ed altre specie di M.B.V. presenti nella stessa zona; qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, ove sussistono zone di produzione di classe A, dovranno essere effettuati accertamenti anche presso le aree contermini;
- d. la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità per valori di biotossine algali superiori ai limiti

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate comporta da parte dell'A.C.:

- a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata.
- b. notifica del provvedimento alla Ditta/Ditte interessate per i provvedimenti di competenza;
- c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
- d. avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente;
- e. adozione del provvedimento di revoca solo dopo accertamento del ripristino dei requisiti sanitari dei M.B.V. interessati alla non conformità; tale provvedimento di revoca potrà essere effettuato solo nel caso in cui vi siano almeno due risultati conformi consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore.

Qualora sia utilizzata la specie "sensibile" come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertamento della rispondenza ai limiti previsti. L'A.C. dovrà pertanto accertare eventuali positività in specie diverse da quella non conforme. Qualora le prove di laboratorio diano esito negativo, l'A.C. adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi.



Superamento dei limiti previsti per i metalli pesanti

La non conformità comporta da parte dell'A.C.:

- a. Immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata;
- b. notifica del provvedimento alla Ditta/Ditte interessate per i provvedimenti di competenza;
- c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
- d. avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente;

La non conformità comporta da parte dell'A.C. l'adozione di un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo riguardante tutte le specie presenti nella zona di produzione interessata dal superamento dei valori di riferimento. Contestualmente, in regime di sorveglianza, l'A.C. intensificherà i controlli su più punti della stessa zona di produzione/stabulazione e/o aree contermini, al fine di localizzare e circoscrivere la fonte di contaminazione. La revoca del provvedimento sarà possibile nel momento in cui i valori rientrano nei limiti stabiliti dalla norma di riferimento.

Qualora sia utilizzata la specie "sensibile" come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertato della rispondenza ai limiti previsti. L'A.C. dovrà pertanto verificare eventuali non conformità in specie diverse da quella non conforme. Qualora non fossero riscontrate positività l'A.C., adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi.

RICLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE/STABULAZIONE

Con frequenza minima triennale l'autorità competente, con provvedimento formale, riclassifica le aree di produzione/stabulazione; qualora i dati e le relative valutazioni da parte dell'A.C. siano tali da non evidenziare cambiamenti della classe sanitaria (A,B,C), il provvedimento confermerà le informazioni contenute nel precedente atto (specie, l'ubicazione, ecc.).

Qualora le analisi condotte nel piano di monitoraggio annuale, evidenzino il superamento ripetuto dei limiti microbiologici per la classe di appartenenza senza che vi sia un giustificativo tale da definire la non conformità come "isolata" (es. sversamento di reflui dovuti a rotture di impianti, lavori di manutenzione di condotte a mare) è necessario procedere ad una riclassificazione. In taluni casi, se la situazione dovesse essere in rapida evoluzione peggiorativa può essere necessario procedere ad una riclassificazione senza attendere i tre anni.

Nelle valutazioni effettuate da parte dell'A.C. devono essere considerati attentamente tutti quei fattori che sono stati esplicitati nella parte relativa alla classificazione e soprattutto in termini di:

- variazioni delle fonti di contaminazione in prossimità dell'area;
- flusso delle correnti e delle maree;
- valutazione dei risultati analitici sui molluschi e dati a supporto del piano di monitoraggio relativi al triennio precedente.

Tali considerazioni devono essere effettuate sia nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contesto di declassamento (A → B → C → proibita), che di proposta di miglioramento della classe sanitaria (C → B → A). Nella riclassificazione di una zona di produzione/stabulazione dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti elencati nel Regolamento 854/2004 Allegato II capo II lettera A e B, ed esplicitati nella presente linea guida.

zona di produzione/stabulazione di classe A riconfermata nel caso in cui:

1. non vi siano variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe A.
2. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza delle nuove fonti di contaminazione è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio;
3. Né l'A.C. né l'O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe A. L'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe A possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, ma non continuative e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.

Qualora non vi sia una delle 3 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata.

zona di produzione di classe B riconfermata nel caso in cui:

1. non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe B.
2. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio;
3. Né l'A.C. né l'O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe B. L'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe B possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.;
4. il monitoraggio nei tre anni ha evidenziato un tenore di *Escherichia coli* superiore ai limiti previsti per la classe B, ma non ha mai rilevato, in più del 10 % dei campioni di M.B.V. valori superiori a 46.000 MPN/100g. L'eventuale superamento dei valori di 46.000 MPN/100g può essere accettata solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli

<p>atti dall'A.C.. Qualora la zona non evidenzi una stabilità nei limiti massimi di 4.600 è obbligo dell'O.S.A. riportare tale informazione sul D.d.R. in modo che i titolari dei C.D.M possano valutare correttamente i tempi di depurazione.</p> <p>Qualora non vi sia una delle 4 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata.</p> <p>zona di produzione di classe C riconfermata nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe C. 2. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio. <p>Qualora non vi sia una delle 2 condizioni sopra elencate la zona di produzione non potrà più essere classificata fino ad un evidente miglioramento delle condizioni microbiologiche.</p>
<p>2. L'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento.</p>
<p>D. ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO</p> <p>1. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.</p>
<p>Guida</p> <p>Un provvedimento a carattere cautelativo, come ad esempio il divieto di raccolta di M.B.V.; dovrà essere notificato alle parti interessate ed alle A.C. collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto ed aventi anche funzioni di controllo sulla pesca marittima. In seguito a tale provvedimento l'A.C. sanitaria, dovrà espletare le necessarie attività affinché siano rispettati i vincoli di cui alla lettera C punto 1 "Decisioni successive al monitoraggio".</p>
<p>2. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 7, dev'essere istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di controllo è volto in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana.</p>
<p>E. REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI</p> <p>L'autorità competente:</p> <p>a) redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori, raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;</p>

<p>Guida</p> <p>Le Regioni e Province Autonome trasmettono su base annuale, e comunque entro il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i seguenti dati di attività relativi alla molluschicoltura:</p> <p>1. Zone di produzione classificate al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Relativamente alle zone di produzione classificate indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> stato sanitario della zona di produzione per specie allevata (A,B,C); superficie della zona di produzione; coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione. <p>Qualora non vi siano variazioni rispetto all'anno precedente viene data solo conferma della corrispondenza dei dati rispetto all'anno precedente.</p> <p>2. Controlli ufficiali, attività svolta al 31 dicembre dell'anno di riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Non conformità rilevate associata alla zona di produzione/stabulazione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ E. coli ▪ Salmonella spp. ▪ Biotossine algali ▪ Altro (es. metalli pesanti) Numero di provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze sospensione), indicando la durata temporale degli stessi e la natura della non conformità, presso: <ul style="list-style-type: none"> • Zone di produzione in laguna/acque interne • Zone di produzione a mare <p>Il format per la trasmissione dei dati sarà inviato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.</p>
<p>b) informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione; ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;</p>
<p>Guida</p> <p>Per gli aspetti relativi a questa parte di guida fare riferimento alla lettera C punto 1 "Decisioni successive al monitoraggio" e Riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione.</p>
<p>c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.</p>
<p>F. CONTROLLI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE</p> <p>Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l'autorità competente deve avere designato il laboratorio in cui effettuare l'analisi e, ove necessario, il campionamento e l'analisi devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l'autorità competente e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessati.</p>
<p>CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE</p>
<p>I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.</p>
<p>Guida</p> <p>Unicamente per i pectinidi è previsto che questi possano essere raccolti da banchi naturali non classificati. In tal caso i controlli ufficiali vanno effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione, ove obbligatoriamente devono transitare non essendo prevista l'applicazione di alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto</p>

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA PER STABILIRE SE SIANO SODDISFATTI I REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) 853/2004 – (Rev.0)

L'A.C., secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 882/2004 ha l'obbligo di verificare che l'O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. Regolamento (CE) 853/2004, Regolamento (CE) 852/2004, ec.).

Si è ritenuto pertanto opportuno Inserire nella parte di linea guida rivolta all'A.C. talune specifiche indicazioni che possono risultare utili ed a supporto nell'attuazione dei controlli volti alla verifica della conformità delle attività sotto il controllo degli O.S.A. ai requisiti specifici di cui alla sezione VII, allegato II, del Regolamento (CE) 853/2004.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale, l'A.C. fa riferimento alla sezione rivolta all'O.S.A. dove, nella parte di guida vengono date indicazioni in merito alle specifiche prescrizioni del Regolamento. E' obbligo dell'O.S.A. dimostrare, con soddisfacimento dell'A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare.

Regolamento (CE) 853/2004 – allegato III- SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
Per la verifica in ambito di controllo ufficiale in merito al rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX l'A.C. può fare riferimento alle esplicitazioni indicate nella sezione dedicata all'operatore del settore.
CAPITOLO IV: REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE
A. REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE
Guida Vedi sezione O.S.A.
Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.
Guida Vedi sezione O.S.A.
Particolarità <ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari al ciclo di depurazione potenziale giornaliero, alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. È vietata la detenzione di M.B.V. all'esterno dello stabilimento senza opportuna protezione il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.
2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.
Guida FLUSSO DI ACQUA [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A.
Particolarità

- Un livello di acqua sopra ai contenitori di carico dei molluschi sufficiente è stimato in circa 8 cm per i mitili cm e circa 3 cm per gli altri molluschi.
- Valutare se durante un ciclo di depurazione i M.B.V., all'interno di un bacino, sono rimossi e reimmessi; in tal caso il ciclo di depurazione deve essere ripetuto interamente
- Per i sistemi a ciclo chiuso e a ciclo aperto si consiglia, generalmente, almeno un cambio completo di acqua nella vasca per ora. La percentuale di acqua che deve essere cambiata dipende dal tipo di impianto e dalla specie di molluschi depurata
- Tutte le unità che compongono l'impianto di depurazione dovrebbero essere dotate di un flussometro in modo da misurare il flusso ad ogni ciclo di depurazione ed eventualmente aggiustato ai livelli ottimali in caso di spostamenti del suo valore oltre al limite riportato nel piano di autocontrollo dell'impresa alimentare.
- Il flusso dell'acqua dovrebbe essere misurato almeno tre volte per ogni ciclo di depurazione, (inizio, metà e fine del ciclo di depurazione). Valutare i limiti proposti e le azioni correttive in caso di superamento descritti nel Piano di Autocontrollo. In caso di superamento dei limiti il ciclo di depurazione deve essere ripetuto in condizioni di flusso ottimali.
- Le tubazioni dell'impianto di depurazione dovrebbero essere lavate ogni tre-quattro cicli di depurazione con detersivi e disinfettanti che devono essere accuratamente lavati al termine dell'utilizzo.

AERAZIONE [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

- L'aerazione dell'acqua può essere ottenuta attraverso la tubazione di immissione dell'acqua, oppure attraverso degli idonei sistemi a cascata. Nelle vasche statiche l'aerazione può essere invece garantita, se non sono presenti dei sistemi di aerazione specifici, svuotando le vasche almeno una volta nel corso del ciclo di depurazione e riempiendole nuovamente.

Il valore critico di ossigeno disciolto è di norma 5 mg/l.

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che presenta i valori di ossigeno disciolto assoluto (mg/l) comparata con la % di ossigeno disciolto in acqua di mare con salinità pari a 35ppt e range di temperatura tra i 5 e 25 °C:

TEMPERATURA ° C	% OSSIGENO DISCIOLTO					
	100	90	80	70	60	50
5	10.0 mg/l	9.0 mg/l	8.0 mg/l	7.0 mg/l	6.0 mg/l	5.0 mg/l
10	9.0 mg/l	8.1 mg/l	7.2 mg/l	6.3 mg/l	5.4 mg/l	4.5 mg/l
15	8.1 mg/l	7.3 mg/l	6.5 mg/l	5.7 mg/l	4.9 mg/l	4.0 mg/l
20	7.4 mg/l	6.6 mg/l	5.9 mg/l	5.2 mg/l	4.4 mg/l	3.7 mg/l
25	6.8 mg/l	6.1 mg/l	5.8 mg/l	4.2 mg/l	4.0 mg/l	3.4 mg/l

L'ossigeno disciolto viene misurato in tre punti della vasca (punto immissione acqua, centro del sistema, punto di svuotamento acqua).

TEMPERATURA ACQUA [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

SALINITÀ [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Il limite di salinità dovrebbe variare al massimo del 20% rispetto a quello della zona dalla quale sono stati raccolti i molluschi. Se nel corso del ciclo di depurazione la salinità o la temperatura dell'acqua oltrepassano i limiti fissati dal piano HACCP gli stessi valori devono essere riportati nei limiti previsti ed il tempo del ciclo di depurazione riparte dal tempo 0.

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che riporta i livelli di temperatura e salinità minima che consentirebbero una depurazione efficace:

	MINIMO SALINITA' (‰)	MINIMO TEMPERATURA (°C)
Ostrica concava (<i>Crassostrea gigas</i>)	20.5	8
Ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)	25.0	5
Mitili (<i>Mytilus spp.</i>)	19.0	5
Cuori (<i>Cardium spp.</i>)	20.0	7
Cannolicchi (<i>Ensis spp.</i>)	30.0	10
Vongole veraci (<i>Tapes decussatus</i>)	20.5	12
Vongole veraci (<i>Tapes semidecussatus</i>)	20.5	5

TORBIDITÀ DELL'ACQUA [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

- Nel caso di utilizzo da parte dell'impianto di depurazione di un impianto di trattamento dell'acqua a raggi UV, il limite massimo di torbidità dell'acqua accettabile è 20 NTU. Si tenga ad ogni modo presente che già al di sopra dei 5 NTU l'attività di disinfezione dell'acqua da parte dei raggi UV subisce una diminuzione di efficacia.

pH DELL'ACQUA [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

- Un livello ottimale di pH dell'acqua di depurazione è compreso tra 7.0 e 8.4.

ILLUMINAZIONE [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo del sistema di depurazione, si ribadisce l'importanza di una fornitura sufficiente di acqua pulita con caratteristiche microbiologiche e fisico chimiche omogenee.

I principali sistemi di trattamento dell'acqua sono i seguenti.

- IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DELL'ACQUA. Gli impianti di pretrattamento dell'acqua, sono posti a monte

dell'impianto di disinfezione dell'acqua, ed hanno l'obiettivo di ridurre la torbidità dell'acqua in entrata allo stabilimento prima della disinfezione della stessa. Gli impianti di pretrattamento operano attraverso due metodi:

- a. Impianto di sedimentazione: Gli impianti di sedimentazione sono normalmente utilizzati per gli impianti a ciclo chiuso e depositano un grande volume di acqua correlato con le dimensioni dell'impianto di depurazione. All'interno degli impianti di sedimentazione l'acqua non deve rimanere ferma nella vasca per più di 24 ore; in tal caso è opportuno prevedere un piccolo circuito di movimentazione dell'acqua che potrebbe essere attrezzato con un impianto di trattamento a raggi UV.
- b. Impianto di filtrazione: Gli impianti di filtrazione vengono utilizzati sia nei circuiti a ciclo chiuso che nei circuiti a ciclo aperto. I filtri di tali impianti possono essere costituiti da: a) sabbia, b) materiali di sintesi lavabili che non portano a crescita dei microrganismi e che possono, in alcuni casi, ridurre la presenza di microrganismi.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO A RAGGI UV

Gli impianti di trattamento a raggi UV operano generalmente nella gamma della radiazione UVC tra i 200 ed i 280 nm (picco battericida alla lunghezza d'onda di 254 nm).

Il raggiungimento del trattamento UV viene garantita attraverso:

- il numero di W emessi dalla/e lampada/e (si consideri la potenza minima garantita dalla lampada prima della sostituzione della stessa, abitualmente l'80% della sua potenza massima);
- la dose minima di riferimento alla quale deve essere sottoposta l'acqua da trattare (pari a 10 mW/cm²/sec). La misura della dose di raggi UV alla quale è stata sottoposta l'acqua può essere misurata per via teorica sulla base della dose fornita, del flusso e degli eventuali fattori limitanti l'azione de raggi UV, oppure per via strumentale sulla base della reale dose di radiazione somministrata;
- il flusso di acqua in corrispondenza dell'impianto di trattamento dell'acqua;
- verifica della corretta accensione della lampada UV (es. luce esterna che testimonia il funzionamento della lampada, pulsante su on, etc.).

Costituiscono fattori limitanti al trattamento UV dell'acqua:

- torbidità dell'acqua – limite massimo tollerato per tale impianto è generalmente di 20 NTU;
- presenza di materiale organico ed inorganico disciolto nell'acqua;
- stato di pulizia dell'impianto – può filtrare parte della radiazione;
- flussometro installato in prossimità dell'impianto può fare ristagnare dell'acqua al suo interno che non passerà attraverso il sistema di trattamento a raggi UV;
- diminuzione della potenza della lampada – si consideri che la lampada ha una durata massima entro la quale garantisce la potenza minima necessaria alla disinfezione dell'acqua. La durata della lampada dichiarata dal produttore si riferisce normalmente ad un utilizzo della lampada continuo e quindi nelle condizioni normali la sua durata è in realtà inferiore (la continua accensione e spegnimento della lampada riduce la "vita" della lampada). Per stabilire le frequenze di intervento/ricambio l'O.S.A. dovrebbe possedere un sistema di registrazione del numero di ore di utilizzo della lampada.

IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Porre attenzione al dosaggio dell'ozono: quantitativi di ozono superiori ai 0,5 mg/l possono comportare la formazione eccessiva di bromati. L'ozono residuo nell'acqua può ridurre l'attività fisiologica di filtrazione dei molluschi. L'ozono viene utilizzato ad una concentrazione non superiore ai 0,5 mg/l per trattamenti dell'acqua per periodi di tempo superiori ai 10 minuti.

IMPIANTO DI CLORAZIONE

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

La clorazione viene generalmente effettuata prima dell'introduzione nella vasca di depurazione introducendo 2-3 mg/l di cloro libero per un tempo di contatto con l'acqua superiore ad un'ora. Al fine di garantire l'efficienza della depurazione il cloro libero dovrebbe essere contenuto ad un livello inferiore a 0,1 mg/l

IODOFORI

Vedi sezione O.S.A.

FREQUENZA DELLE REGISTRAZIONI [C.D.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione:

1. temperatura almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
2. salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
3. flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
4. impianti di trattamento dell'acqua registrazioni in relazione a: a) Impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Guida**DENSITA' DI CARICO [C.D.M.-C.S.M.]**

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la tabella di riferimento di seguito proposta, per valutare l'efficacia del processo di depurazione sulla base dei fattori che influenzano il processo depurativo.

	<i>Densità di carico</i>
Ostriche (<i>Crassostrea gigas, Ostrea edulis</i>)	530 animali/m ²
Mitili (<i>Mytilus spp.</i>)	50 Kg/m ²
Vongole veraci (<i>Ruditapes spp.</i>)	50 Kg/m ²
Cuori (<i>Cardium spp.</i>)	50 Kg/m ²
Cannolicchi (<i>Ensis spp.</i>)	60 Kg/m ²

REQUISITI MICROBIOLOGICI [C.D.M.-C.S.M.]

MOLLUSCHI

Vedi sezione O.S.A.

ACQUA DI MARE PULITA

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Per valutare l'acqua di mare pulita vengono di norma effettuate analisi in ingresso all'impianto per il parametro coliformi fecali o E. Coli) su base almeno settimanale. Il campionamento viene effettuato in maniera asettica ed il metodo di riferimento per l'analisi è quello indicato nella norma UNI EN ISO 9308

La frequenza dell'analisi può essere ridotta in considerazione di:

- ricorso ad acqua potabile;
- captazione di acqua di mare da zone di produzione classificate. Il potenziale inquinamento dell'acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate "A"; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.-C.S.M. l'O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell'acqua immessa nell'impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell'acqua di mare pulita o resa tale; —
- dati storici di analisi e/o dei dati dell'acqua del punto di captazione che consentono una riduzione in considerazione del rischio.

Nel caso di non conformità microbiologiche rilevate in autocontrollo o nel corso del controllo ufficiale (incluse notifiche RASFF), l'O.S.A. avvia uno specifico piano di campionamento microbiologico per valutare l'efficienza dell'intero impianto o, se del caso, della parte di impianto coinvolta. Un piano correttamente avviato dovrebbe prevedere un controllo sui medesimi 5 lotti in entrata ed in uscita.

[C.D.M.]

I lotti in entrata dovrebbero provenire da zone classificate ad alta probabilità di contaminazione.

Al fine di effettuare le opportune valutazioni si considerano come similari ai fini della depurazione i bacini la cui differenza tra la dimensione fisica e la velocità del flusso del prodotto è inferiore al 10%. La depurazione in bacini non similari deve essere verificata separatamente per ognuno di essi.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della


<p>depurazione più lunga.</p> <p>Guida [C.D.M.]</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>
<p>5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.</p> <p>Guida [C.D.M.]</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p> <p>Particolarità</p> <p>I contenitori, utilizzati per riporre i M.B.V. all'interno dei bacini, devono essere mantenuti sopraelevati dal fondo della vasca o da altri supporti di almeno 2,5 cm al fine di consentire il corretto flusso di acqua e la sedimentazione dei detriti o prodotti del metabolismo (es. pseudofeci).</p> <p>Le attrezzature o i supporti devono essere posizionati parallelamente allo stesso. I contenitori devono essere collocati nel bacino in modo che il flusso d'acqua passi attraverso i contenitori e non attorno agli stessi.</p> <p>Lo spazio minimo necessario alla corretta funzionalità dei M.B.V. (apertura valve) in caso di sovrapposizione di più contenitori è orientativamente in 3 cm, ad eccezione dei mitili per i quali è attorno agli 8 cm.</p>
<p>6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.</p>
<p>7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.</p> <p>Guida [C.D.M.-C.S.M.]</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>
<p>B. REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE</p> <p>Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.</p> <p>1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.</p> <p>Guida [C.D.M.-C.S.M.]</p> <p><u>FREQUENZA DELLE REGISTRAZIONI</u></p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p> <p>Particolarità</p> <p>Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • temperatura - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine); • salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine); • flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine); • impianti di trattamento dell'acqua registrazioni in relazione a: a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.
<p>2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.</p>

<p>Guida</p> <p>Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. E' vietata la detenzione di M.B.V. all'esterno dello stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.</p>
<p>3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:</p> <p>a) una zona di produzione di classe A;</p> <p>b) una zona di stabulazione;</p> <p>c) un centro di depurazione;</p> <p>o</p> <p>d) un altro centro di spedizione.</p>
<p>4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.</p>
<p>Guida</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p> <p>Particolarità</p> <p>Ai fini della verifica in merito alla destinazione dei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere presi in esame e messi in correlazione il lotto di produzione, i registri di carico e scarico, l'identificazione del prodotto correlata con gli obblighi di rintracciabilità di cui all'art. 18 del Reg. 178/2002, i documenti fiscali e i documenti di trasporto.</p>
<p>CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI</p> <p>Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.</p> <p>1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.</p> <p>2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:</p> <p>a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg;</p> <p>b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;</p> <p>c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg;</p> <p>d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;</p> <p>e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.</p>
<p>CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI</p> <p>1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.</p> <p>2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lascino il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.</p>
<p>Guida</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>
<p>CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA</p> <p>1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.</p>
<p>Guida</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>

<p>2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:</p> <p>a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);</p> <p>b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.</p>
<p>Guida</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>
<p>In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».</p>
<p>3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.</p>
<p>Guida</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>
<p>CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI</p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.</p> <p>2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.</p>
<p>Guida</p> <p>Vedi sezione O.S.A.</p>
<p>CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE</p> <p>Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.</p> <p>1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.</p> <p>2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.</p> <p>3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.</p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:</p> <p>a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti;</p> <p>o</p> <p>b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.</p>

PARTE SECONDA**OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE – (Rev. 0)**

Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ALLEGATO III
SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
1. La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi.
<p>Guida</p> <p>In considerazione delle caratteristiche peculiari dei molluschi bivalvi e dei rischi ad essi connessi, nonché ai sensi del punto 1, capitolo I, sezione VII del Regolamento (CE) 853/2004, non è applicabile alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto primario dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti o esercizi di somministrazione locali per la fornitura diretta al consumatore finale. Pertanto, l'O.S.A. che alleva/raccoglie M.B.V., echinodermi, tunicati o gasteropodi marini, pur figurando come imprenditore agricolo, non può effettuare alcuna attività di vendita diretta, poiché obbligatoriamente deve conferire tutta la produzione ad un C.S.M., C.D.M. o stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione delle acque di produzione.</p> <p>Le presenti linee guida non sono applicabili ai pettinidi raccolti in zone non classificate in quanto considerati analoghi ai prodotti della pesca. Fatti salvi i requisiti generici definiti dal Regolamento 852/2004 e dalle parti altre applicabili del Regolamento 853/2004, di seguito viene fornita guida per le norme specifiche in materia di igiene previste per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati ed i gasteropodi marini vivi, contenute nell'allegato III, sezione VII al Regolamento (CE) 853/2004.</p> <p>Fino a quando non vi sarà un provvedimento in merito ad esclusioni o deroghe dal campo di applicazione la presente linea guida si applica anche a tunicati, echinodermi e tunicati.</p>
2. I capitoli da I a VIII si applicano agli animali raccolti nelle zone di produzione che l'autorità competente ha classificato ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004. Il capitolo IX si applica ai pettinidi raccolti fuori da queste zone.
3. I capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII, si applicano alla vendita al dettaglio.
4. I requisiti della presente sezione integrano quelli fissati nel regolamento (CE) n. 852/2004:
a) nel caso di operazioni che hanno luogo prima che i molluschi bivalvi vivi arrivino a un centro di spedizione o a un centro di depurazione, integrano i requisiti fissati nell'allegato I del presente regolamento;
b) nel caso di altre operazioni, integrano i requisiti fissati nell'allegato II del presente regolamento.
CAPITOLO I: REQUISITI GENERALI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
<p>Guida</p> <p>I molluschi confezionati da un centro spedizione o centro di depurazione possono essere commercializzati in stabilimenti riconosciuti per l'attività di trasformazione e/o lavorazione di prodotti della pesca ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 purchè siano garantiti i criteri di sicurezza alimentare ed i limiti stabiliti dal capitolo V.</p> <p>Depositi frigorifero riconosciuti e stabilimenti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per l'attività di deposito all'ingrosso di prodotti della pesca in confezione, possono commercializzare esclusivamente M.B.V. confezionati da un centro spedizione.</p>
1. I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio se non attraverso un centro di spedizione in cui deve essere apposto un marchio di identificazione a norma del capitolo VII.
2. Gli operatori del settore alimentare possono accettare lotti di molluschi bivalvi vivi solo se sono soddisfatti i



requisiti documentali di cui ai punti da 3 a 7.
3. In caso di trasferimento da uno stabilimento all'altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da parte di un operatore del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il lotto dal momento dell'invio fino a quello dell'arrivo al centro di spedizione o di trasformazione.
4. Il documento di registrazione deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento ricevente e deve contenere almeno le indicazioni specificate in appresso.
Guida Il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R. (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R. deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario. In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del Regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.
a) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un'area di produzione, il documento di registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: i) identità e indirizzo del produttore; ii) data di raccolta; iii) ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile, oppure con un numero di codice; iv) status sanitario della zona di produzione; v) specie di molluschi e quantità ispettiva; e vi) destinazione del lotto.
b) In caso di lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di stabulazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti: i) ubicazione della zona di stabulazione; e ii) durata della stabulazione.
c) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti: i) indirizzo del centro di depurazione; ii) durata della depurazione; e iii) date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.

Guida

Informazioni contenute nel D.d.R., rispetto alle diverse fasi della filiera:

1) da Zona di Produzione verso C.D.M. – C.S.M. – Stabilimento di trasformazione

- identità e indirizzo del produttore ;
- data di raccolta ;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- specie di molluschi e quantità ispettiva ;
- destinazione del lotto

2) da Zona di stabulazione verso C.D.M. – C.S.M. – Stabilimento di trasformazione

- identità e indirizzo del produttore ;
- data di raccolta ;
- ubicazione della zona di stabulazione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- durata della stabulazione
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- destinazione del lotto

3) da C.D.M. verso C.D.M. – C.S.M. – Stabilimento di trasformazione

- indirizzo del centro di depurazione e numero riconoscimento CE;
- identità e indirizzo del produttore ;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.
- specie di molluschi e quantità ispettiva ;
- durata della depurazione;
- destinazione del lotto.

4) M.B.V. in uscita da C.S.M.

- indirizzo del centro di spedizione e numero riconoscimento CE;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice/ lotto;
- status sanitario della zona di produzione;
- data in cui il lotto e' entrato nel centro di spedizione
- specie di molluschi e quantità ispettiva ;
- destinazione del lotto.

5. Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile. Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

<p>6. Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall'invio o dalla ricezione (o per il periodo eventualmente specificato dalla competente autorità).</p>
<p>7. Tuttavia se:</p> <p>a) il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi;</p> <p>e</p> <p>b) un'unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione, i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette.</p>
<p>CAPITOLO II: REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI</p>
<p>A. REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE</p>
<p>1. I produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente - se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare - come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.</p>
<p>Guida</p> <p>La prima fase che porta alla classificazione di una zona di produzione/stabulazione consiste nell'identificare le persone interessate ad esercitare l'attività ed i confini della zona stessa; per tale ragione gli interessati alla classificazione dovranno inoltrare la richiesta secondo il fac-simile proposto in allegato II alle presenti Linee Guida. Nello spirito della collaborazione tra Autorità Competente ed operatore del settore alimentare, così come citato nel Regolamento 854/2004 Allegato II capo II lettera A ed F, è necessario che l'A.C. venga a conoscenza di tutte le possibili informazioni relative alla zona, ai sistemi proposti ed alle modalità di gestione della produzione. Per tale motivo, ed al fine di dare la possibilità all'A.C. di individuare le migliori strategie per la classificazione e per il successivo monitoraggio delle zone di produzione/stabulazione classificate è che contestualmente alla richiesta di classificazione vengano fornite all'A.C., una serie di informazioni indispensabili al corretto espletamento della procedura di classificazione a seconda che si tratti di:</p> <p>1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è mai stata oggetto di classificazione;</p> <p>2) zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa;</p> <p><i>NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN'AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE</i></p> <p>A) copia dell'autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall'Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali).</p> <p>B) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l'operatore deve comunque dare l'indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato.</p> <p>C) copia della carta nautica con indicazione dell'ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente.</p> <p>D) copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato;</p> <p>E) copia della dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività.</p>

- F) relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento a:
- i. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
 - ii. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;
 - iii. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);
 - iv. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;
 - v. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;
 - vi. imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione
 - vii. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
 - viii. manuale di corretta prassi igienica (se adottato)

Gli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) dovranno essere firmate in originale dal richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

Nell'ambito della relazione l'impresa, se ne è a conoscenza ed in virtù della auspicata collaborazione con l'A.C. (Reg. 854/2004 All. Cap.) fornirà informazioni relativamente a:

1. apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;
2. foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;
3. descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l'interessato è a conoscenza in base all'elenco di seguito riportato;
4. descrizione geografica e morfologica (Inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
5. descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;
6. descrizione biologica: (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di

molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;

7. altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza;

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco delle principali fonti di contaminazione.

	FONTE DI CONTAMINAZIONE DA CONSIDERARE NELLA RELAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali
II	Fonti di rifiuti industriali (Impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)
III	Scarichi di piena di fogne congiunte
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti
VI	Aree industriali
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche
IX	Terreno rurale con animali domestici
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)

CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN'AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA.

L'impresa ha già fornito in precedenza una serie di informazioni ai fini della classificazione della zona di produzione (vedi precedenti punti da A a F); ciò nonostante nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all'interno di una zona di produzione già classificata, l'impresa dovrà fornire informazioni supplementari all'A.C., tali da consentire una corretta valutazione della zona.

Le informazioni da fornire all'A.C. sono relative a:

- A) planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell'ubicazione della nuova specie all'interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore.
- B) relazione descrittiva esaustiva dell'area e della nuova attività contenente:
- i. localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
 - ii. disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio;
 - iii. tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali;
 - iv. modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata;
 - v. modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi;
 - vi. ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata);
 - vii. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione);
 - viii. indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti;
 - ix. adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l'implementazione delle pratiche lavorative.

<p>Gli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) dovranno essere firmate in originale dal richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.</p> <p>L'O.S.A. deve compilare il D.d.R. prima che il prodotto lasci la zona di produzione/stabulazione da cui sono stati raccolti i M.B.V..</p> <p>Il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R. (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R. deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario.</p> <p>In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del Regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.</p>
<p>2. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V.</p>
<p>3. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.</p>
<p>4. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, conformemente alla parte C del presente capitolo.</p>
<p>5. Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo V. Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di trasformazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento per l'eliminazione dei microrganismi patogeni (se del caso, previa asportazione di sabbia, fanghi o muco nello stesso o in altro stabilimento). I metodi di trattamento consentiti sono i seguenti:</p> <p>a) trattamento sterilizzante in contenitori ermeticamente chiusi; e b) trattamenti termici comprendenti:</p> <p>i) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;</p> <p>ii) cottura, da 3 a 5 minuti, in un contenitore chiuso la cui temperatura sia compresa fra 120 e 160 °C e la pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm², con successiva sgusciatura nonché congelamento della carne a -20 °C al centro della massa;</p> <p>iii) cottura a vapore sotto pressione, in un contenitore chiuso in cui siano rispettati i requisiti di cui al punto i), per quanto riguarda il tempo di cottura e la temperatura interna della carne dei molluschi. Deve essere utilizzata una metodologia convalidata. Devono essere definite procedure basate sui principi del sistema HACCP per verificare la omogenea distribuzione del calore.</p>
<p>Guida</p> <p>Possono essere commercializzati M.B.V. presso centri di trasformazione che utilizzano i suddetti trattamenti tecnologici con garanzia di una riduzione delle biotossine algali, ai livelli previsti dalla normativa.</p> <p>Nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri previsti dal capitolo V del Regolamento 853/2004 e dal regolamento (CE) 2073/05. La frequenza dei controlli varierà in funzione della valutazione del rischio.</p>
<p>6. Gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e</p>

<p>meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti.</p>
<p>B. REQUISITI PER LA RACCOLTA E IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO Gli operatori del settore alimentare che raccolgono molluschi bivalvi o li manipolano immediatamente dopo la raccolta, devono conformarsi ai seguenti requisiti.</p>
<p>1. Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi, o cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione. In particolare gli operatori del settore alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) devono proteggere in modo adeguato i molluschi bivalvi da compressioni, abrasioni o vibrazioni; b) non devono esporre i molluschi bivalvi vivi a temperature eccessive; c) non devono immergere nuovamente i molluschi bivalvi vivi in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente; d) se la rifinitura avviene in bacini naturali, devono utilizzare unicamente le zone che l'autorità competente ha definito di classe A.
<p>2. I mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio, devono essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e devono fornire una protezione efficace contro la contaminazione.</p>
<p>C. REQUISITI PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI Gli operatori del settore alimentare che procedono alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono conformarsi ai seguenti requisiti.</p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare soltanto le zone riconosciute dall'autorità competente per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.</p> <p>2. Nelle zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni ottimali di depurazione. In particolare, gli operatori del settore alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) devono usare tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione che permettano loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali; b) non devono procedere alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ad una densità che ne impedisca la depurazione; c) devono immergere i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un adeguato periodo di tempo stabilito in funzione della temperatura dell'acqua, periodo che non può essere inferiore a due mesi salvo qualora l'autorità competente decida altrimenti sulla scorta dell'analisi di rischio dell'operatore del settore alimentare; e d) nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema «tutto dentro, tutto fuori» in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente. <p>3. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono le zone di stabulazione devono tenere a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.</p>
<p>Guida</p> <p>Il prodotto raccolto da zone di stabulazione deve essere accompagnato da D.d.R. che viene compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R. (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R. deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario. Fermo restando il rispetto da parte dell'O.S.A. degli obblighi sulla rintracciabilità, nel caso in cui il titolare di una zona di stabulazione è anche titolare di un C.S.M. la movimentazione dei lotti depurati non necessitano di D.d.R.</p> <p>In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del Regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.</p>
<p>CAPITOLO III: REQUISITI STRUTTURALI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE</p>

<p>Guida</p> <p>I centri di spedizione che effettuano attività di rifinitura devono considerare le pertinenti voci della guida riportate al Capitolo III, "Requisiti strutturali"; tali voci sono individuate dal riferimento [C.D.M.-C.S.M.].</p>
<p>1. Gli impianti sulla terraferma non devono essere situati in aree soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque dalle zone circostanti.</p> <p>Guida [C.D.M.-C.S.M.]</p> <p>L'area adiacente lo stabilimento sulla terraferma deve essere sufficientemente protetta da inondazioni che possono verificarsi a seguito di normali flussi di marea, condizioni meteo marine avverse (es. mareggiate), dallo scolo delle acque dalle zone circostanti. L'area adiacente lo stabilimento deve essere opportunamente pavimentata o realizzata in modo da evitare le contaminazioni dei M.B.V., attrezzature e materiali in uso presso lo stabilimento.</p>
<p>2. I bacini e i serbatoi per l'acqua devono soddisfare i seguenti requisiti:</p> <p>Guida [C.D.M.-C.S.M.]</p> <p>Alla voce bacini o vasche si devono intendere anche tutte le attrezzature (es. bins) realizzate per il trattamento dei M.B.V.</p>
<p>a) le superfici interne devono essere lisce, resistenti e impermeabili, nonché facili da pulire;</p> <p>Guida [C,D,M,-C.S.M.]</p> <p>I bacini e i serbatoi dell'acqua destinata alla depurazione/rifinitura devono essere realizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento 852/04 "per le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti".</p> <p>In linea generale i bacini, i serbatoi e le tubazioni dovranno essere realizzati con materiale in grado di resistere alla corrosione e non devono, nelle condizioni di salinità operative, cedere elementi che possono compromettere la vitalità dei molluschi (es. evitare tubazioni in rame, etc.).</p>
<p>b) devono essere costruiti in modo tale da consentire lo scolo completo dell'acqua;</p> <p>Guida [C,D,M,-C.S.M.]</p> <p>I bacini di depurazione dovrebbero avere un rapporto tra lunghezza e larghezza tale da evitare che il flusso di acqua possa originare dei punti ciechi all'interno della vasca.</p> <p>La base bacino dovrebbe avere una pendenza verso il punto di drenaggio tale da permettere un deflusso completo dell'acqua e consentire, alla fine del ciclo depurativo, il completo lavaggio dei residui della depurazione (conchiglie, pseudofeci, fango, etc.). E' auspicabile che il bacino presenti due distinti punti di drenaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. drenaggio ausiliario per il lavaggio finale (da qui in avanti drenaggio ausiliario) – largo e posizionato sul fondo. 2. drenaggio per l'uscita dell'acqua nel corso del ciclo di depurazione (da qui in avanti punto di drenaggio) – commisurato al flusso di acqua nel ciclo di depurazione e sopraelevato dal fondo, in modo da evitare la rispensione dei residui della depurazione.
<p>c) i punti di alimentazione dell'acqua devono essere situati in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico.</p> <p>Guida [C,D,M,-C.S.M.]</p> <p>Il quantitativo di acqua di mare pulita o resa tale deve essere sufficiente a garantire l'attività di depurazione/rifinitura presso lo stabilimento sulla base della dimensione dei bacini, tipologia di impianto (ciclo chiuso, etc.) e numero di cicli di trattamento.</p> <p>In caso di acqua fornita da rete idrica (acqua potabile), la temperatura ed i requisiti microbiologici e chimico fisici</p>

sono generalmente costanti. L'aggiunta di sale o miscele di sali al fine di costituire "acqua di mare pulita resa tale" deve conseguire alla declarazione dell'acqua potabile.

In caso di captazione di acqua di mare pulita o di acqua pulita, la qualità della stessa può risentire di:

- sbalzi di temperatura in relazione alla stagionalità;
- variazioni della salinità (e torbidità) sulla base dello stato tidale (alta marea → maggiore salinità;) ed in concomitanza con la piena di fiumi;
- presenza di fioriture algali;
- fonti di pressione antropica che possono influenzare le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua (vicinanza a zone interessate da attività commerciali, attività cantieristiche, zone di balneazione, ecc);
- condizioni meteo marine sfavorevoli;
- posizione del tubo di aspirazione acqua – una posizione troppo superficiale può risentire di effetti di stratificazione con variazioni di salinità; di contro, una posizione troppo in vicinanza del fondo può risentire della captazione di sedimenti in seguito a mareggiate o forti correnti;
- posizione dei tubi di scarico dell'acqua di processo – lo scarico delle acque reflue deve essere ubicato ad una distanza tale da non pregiudicare la qualità dell'acqua in entrata.

In caso di utilizzo di acqua di mare pulita l'O.S.A. deve dare garanzie del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dell'acqua ed in particolare in relazione a:

- periodicità dei controlli dell'acqua in entrata e uscita;
- fonti di inquinamento che possono influenzare negativamente le caratteristiche;
- non conformità ed ordinanze di sospensione di raccolta della zona di produzione posti in vicinanza al punto di captazione;

Le tubazioni devono essere realizzate in modo da prevenire ogni connessione tra l'acqua pulita e potabile pressurizzata e l'acqua non potabile o non pulita (sifonaggio, non ritorno dell'acqua, etc.).

Per la restante tipologia di acqua utilizzata nello stabilimento si fa riferimento agli specifici requisiti normativi del settore.

3. Inoltre, nei centri di depurazione, i bacini devono essere adatti al volume e al tipo di prodotto da depurare.

Guida

[C,D,M,-C.S.M.]

I bacini devono essere dimensionati sulla base del quantitativo di prodotto che lo stabilimento intende lavorare per ogni ciclo di trattamento, della specie di M.B.V. che si intende trattare e del numero di cicli programmati.

[C,D,M,]

Il volume e la tipologia dei bacini di depurazione, così come le attrezzature ad esse correlate (contenitori in cui vengono collocati i M.B.V., etc.) devono essere dimensionate prendendo in considerazione:

- la specie che si intende depurare;
- la provenienza dei molluschi da depurare (potenziale carico inquinante);
- il rapporto molluschi/acqua dell'impianto di depurazione;
- la densità di carico prevista in relazione alla specie;
- la tipologia di trattamenti dell'acqua (sedimentazione, filtri, clorazione, lampade UV, ecc.);

- la velocità del flusso di acqua nell'impianto;
- la tipologia di attrezzature utilizzate per il carico dei molluschi nei bacini;
- la tipologia di impianto di depurazione (bins, ciclo chiuso/aperto, etc.).

CAPITOLO IV: REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE

Guida

I centri di spedizione che effettuano attività di rifinitura devono considerare le pertinenti voci della guida riportate al Capitolo IV lettera A, "Requisiti di igiene per i Centri di depurazione"; tali voci sono individuate dal riferimento [C,D,M,-C.S.M.].

A. REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE

Guida

[C,D,M,]

In considerazione delle operazioni che vengono svolte all'interno di un C.D.M. dovranno essere considerati, da parte dell'O.S.A., le fasi che portano alla realizzazione del prodotto finito. Pertanto, nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, l'O.S.A. dovrà effettuare le opportune valutazioni in merito al processo produttivo, dando evidenza delle valutazioni effettuate e dei criteri adottati per garantire il prodotto finito.

Solo a titolo esemplificativo si riportano di seguito un elenco delle fasi produttive di una specie di M.B.V. presso un C.D.M.:

Ricevimento → Stoccaggio → Lavaggio → Sbissatura → Cernita → Immissione in contenitori → Immissione in bacino di depurazione → Rimozione dal bacino di depurazione → Lavaggio → Cernita (vivi/morti) → Calibratura → Confezionamento → Stoccaggio → Invio al C.S.M.

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.

Guida

[C,D,M,-C.S.M]

Soprattutto nel caso dei mitili allevati, le cime e le reti (reste) sono tali da consentire un accumulo, nel tempo, di detriti e fango intorno ad esse; con la crescita i molluschi tendono poi ad avvolgersi intorno alle-cime la cui pulizia risulta essere difficile.

Nel caso delle ostriche, allevate con sistema a pochos o lanterna, i detriti, fango e sedimenti tendono ad accumularsi sulla superficie delle valve senza eccessiva adesione; in questo caso può essere invece più frequente la presenza di alghe adese sulle valve che possono essere rimosse con maggiore difficoltà dall'operatore. Per quanto concerne le specie bentoniche raccolte da banchi naturali, può esservi di norma la presenza di sabbia e/o detriti.

La rimozione grossolana e fine di tali potenziali contaminanti dovrà essere effettuata con l'ausilio di acqua pulita e le operazioni dovranno essere condotte in modo tale da evitare la contaminazione del prodotto.

Le operazioni di pulizia con acqua pulita dovranno essere effettuate in zone dedicate, tali da non permettere la contaminazione del prodotto già pulito; la zona per la pulizia deve consentire un adeguato deflusso dell'acqua di lavaggio (es. griglie) e dei residui indesiderati (fango, sabbia, detriti, ecc.).

La pulizia del prodotto può essere effettuata anche in bacini che, di norma, sono diversi da quelli utilizzati per la depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario effettuare le operazioni di pulizia in bacini ove non sia

presente prodotto in depurazione e, al termine delle operazioni, sarà necessaria l'attuazione di una procedura di pulizia prima del loro riutilizzo. Tale fase dovrà essere descritta in modo esaustivo nel Piano di autocontrollo.

I M.B.V. devono essere manipolati e stoccati in modo da:

- evitare inutili traumi ed eccessive vibrazioni;
- non esporli a temperature che possono diminuirne la vitalità o consentire la proliferazione batterica.

2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

Guida

[C.D.M.]

Principale obiettivo del processo di depurazione è quello di ridurre, fino ai livelli stabiliti nei criteri di sicurezza alimentare del Regolamento (CE) 2073/2005 i contaminanti microbiologici (E. coli, Salmonella spp.); per le biotossine algali e contaminanti chimici i trattamenti di depurazione hanno invece un'efficacia inadeguata. Nel caso specifico della depurazione è importante che l'O.S.A. tenga conto dei livelli della contaminazione microbica dei M.B.V., non valutata solo in relazione alla classe di appartenenza della zona di produzione, in modo da garantire un adeguato ed efficace trattamento.

[C.D.M.-C.S.M.]

Nelle tecniche di manipolazione in uso è importante che vengano applicati i concetti base dell'igiene della produzione, onde evitare le contaminazioni crociate dei prodotti lavorati (es. tutto dentro tutto fuori). Di seguito vengono riportate alcune informazioni che possono essere utili nella valutazione del sistema di produzione e negli elementi da considerare nel piano di autocontrollo.

Flusso di acqua [C.D.M.-C.S.M.]:

Un adeguato flusso di acqua all'interno del bacino è necessario per assicurare che il materiale derivante dal trattamento (feci e pseudofeci) sia adeguatamente asportato dai molluschi.

Il livello dell'acqua sopra ai contenitori di carico dei M.B.V. deve essere sufficiente a garantire che gli stessi rimangano immersi sotto al livello dell'acqua per l'intero ciclo di trattamento.

Il flusso d'acqua all'interno dell'impianto non deve avere origine dal fondo del bacino e deve essere tale da:

- prevenire la formazione di derivati del metabolismo dei molluschi che possano inibire la normale attività degli stessi;
- garantire un adeguato livello di ossigenazione dell'acqua;
- permettere il deposito del materiale fecale;
- non permettere la risospensione del materiale che si è depositato sul fondo del bacino.

I sistemi di immissione e deflusso di acqua nel bacino devono consentire il corretto flusso di acqua tra i contenitori in cui vengono collocati i M.B.V.. Particolare attenzione deve essere posta ai sistemi di sviluppo dei bins in orizzontale o verticale dove il flusso dell'acqua in entrata e in uscita può essere diverso se non propriamente regolamentato tra i vari livelli (disposizione verticale) o distanze tra bacini (disposizione orizzontale). È opportuno effettuare la misurazione del flusso dell'acqua nei punti più critici dell'impianto.

I molluschi non devono essere aggiunti o rimossi dal bacino o da ogni parte interconnessa al sistema (che condivide lo stesso sistema di ricircolo dell'acqua o che condivide la stessa acqua se è un circuito aperto) nel corso del trattamento.

Le pompe utilizzate per l'immissione dell'acqua nel bacino devono essere di sufficiente portata e devono consentire di ottenere il flusso di acqua ottimale per il trattamento.

Al termine del ciclo di trattamento lo svuotamento del bacino deve seguire la direzione opposta del flusso d'acqua al fine di evitare la risospensione di materiale fecale depositato..

Nello svuotamento del bacino i molluschi di norma vengono rimossi solo quando tutti i M.B.V. risultano non più immersi nell'acqua. Al termine del trattamento il bacino viene di norma completamente svuotato e lavato con la rimozione accurata di tutti i residui; al termine del lavaggio non devono rimanere residui di detersivi o disinfettanti.

Al termine del ciclo di trattamento i M.B.V. devono essere risciacquati con acqua potabile o acqua di mare pulita al fine di rimuovere gli eventuali materiali solidi che possono rimanere adesi (pseudofeci, etc.).

In caso di più bacini posti tra loro in parallelo, il flusso di acqua deve essere realizzato in modo tale da non consentire la contaminazione crociata tra di essi; qualora vi siano sovrapposizioni di bacini (es. sistema a bins verticale), il flusso deve essere realizzato in modo tale da non permettere il passaggio di pseudofeci e fango dal bacino superiore a quello sottostante.

Aerazione [C,D,M,-C,S,M.]:

Al fine di assicurare l'attività fisiologica dei molluschi, nel bacino deve essere garantito un adeguato livello di ossigeno disciolto nell'acqua. L'O.S.A. dovrà adottare idonei sistemi per garantire la corretta ossigenazione.

I sistemi di aerazione non devono essere orientati direttamente sui M.B.V., né favorire la risospensione del materiale depositato sul fondo del bacino.

Il livello di ossigeno disciolto dell'acqua nel corso del ciclo di trattamento è di norma correlato con:

- la temperatura;
- la salinità;
- il flusso
- la specie e quantità di M.B.V..

Temperatura acqua [C,D,M,-C,S,M.]:

ha un ruolo fondamentale nel trattamento dei M.B.V. in quanto permette il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche. La concentrazione dei diversi microrganismi nel tempo, la loro moltiplicazione e sopravvivenza può dipendere anche dalla temperatura del mezzo in cui si trovano (acqua, muco, pseudofeci, fango); in base alla tipologia di impianto, è pertanto necessario che venga assicurato un corretto mantenimento della temperatura dell'acqua nel corso delle diverse stagioni. Ai fini dell'efficacia del trattamento è anche importante tenere conto della provenienza del prodotto in modo da evitare stress termici ai M.B.V. al momento dell'immissione nel bacino.

Salinità [C,D,M,-C,S,M.]:

Ogni specie, anche in relazione alla provenienza, ha un optimum di concentrazione salina e dei limiti superiori ed inferiori oltre i quali non vengono garantiti la funzionalità del processo di filtrazione. La valutazione di tale parametro, specialmente nel caso della depurazione con acqua ricostituita (acqua dolce + sale), è un elemento fondamentale per l'efficacia del trattamento.

Torbidità dell'acqua [C,D,M,-C,S,M]:



L'eccessiva torbidità dell'acqua di mare pulita all'interno dell'impianto può comportare i seguenti effetti negativi:

- diminuzione dell'efficacia della disinfezione con raggi UV;
- effetto limitante per l'attività di filtrazione dei M.B.V.

La misura della torbidità dell'acqua assume una particolare rilevanza per gli impianti di depurazione a ciclo aperto che utilizzano acqua di mare. Per tale motivo, nella realizzazione dell'impianto e nel posizionamento del punto di captazione delle acque di adduzione, dovrà essere considerato tale fattore al fine di valutare la predisposizione di sistemi tale da ridurre la torbidità delle acque in entrata (es. decantazione, filtrazione).

pH DELL'ACQUA [C,D,M,-C,S,M,]

E' un parametro importante nel mantenimento delle ottimali attività fisiologiche dei M.B.V.; è pertanto opportuno valutare tale parametro nel controllo del ciclo produttivo e nella predisposizione delle attività di controllo di processo.

ILLUMINAZIONE [C,D,M,-C,S,M,]

L'esposizione a luce diretta dei M.B.V. può influire sfavorevolmente sul trattamento ed in particolare per la depurazione.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA [C,D,M,-C,S,M,]

In caso di captazione diretta di acqua di mare, è opportuno che gli impianti siano dotati di idonei sistemi di trattamento dell'acqua al fine di ridurre l'eventuale presenza di microrganismi patogeni non ricercati nel corso della classificazione/monitoraggio delle acque.

Sistemi di trattamento dell'acqua addizionali dovrebbero essere inoltre presenti nei sistemi a ciclo chiuso al fine di ridurre la concentrazione dei prodotti del metabolismo dei molluschi (es: proteine, ammoniaca, ecc). Tali sistemi di trattamento addizionali (biofiltri, skimmer) devono essere collocati in modo tale da evitare l'interferenza sui sistemi di disinfezione.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO A RAGGI UV

Costituiscono fattori limitanti al trattamento dell'acqua da parte dell'impianto UV:

- torbidità;
- presenza di materiale organico ed inorganico disciolto;
- stato di pulizia dell'impianto;
- flussometro installato in prossimità dell'impianto;
- diminuzione della potenza della lampada in relazione al tempo di utilizzo.

IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE

L'ozonizzazione dell'acqua può essere realizzata come aggiunta dell'ozono in forma di gas, oppure prodotto on-site attraverso scariche elettriche o raggi UV. Il suo utilizzo per i trattamenti delle acque deve essere effettuato con estrema cautela ponendo particolare attenzione alle concentrazioni (mg/l) d'uso e rimozione degli eccessi prima dell'immissione nel bacino. È opportuno che l'ozonizzazione venga effettuata in spazi o locali separati da quelli di produzione

IMPIANTO DI CLORAZIONE

La clorazione ha un buon effetto battericida in presenza moderata di sedimenti e materiale organico, presenta però scarsa attività nella riduzione della presenza virale. Il composto di norma più in uso è l'ipoclorito di sodio, a diverse concentrazioni, da cui viene generato il cloro in forma libera; è importante tenere in considerazione la

concentrazione iniziale della soluzione onde calcolare il volume da aggiungere all'acqua di trattamento (concentrazione d'uso del cloro)

I molluschi possono risentire dell'eccessiva presenza di cloro e pertanto è necessario ridurne la concentrazione (es. aggiunta di sodio tiosolfato) prima dell'immissione dell'acqua nei bacini di trattamento.

IODOFORI

Composti a base di iodio o bromo sono agenti ossidanti molto utilizzati in passato per il controllo delle contaminazioni microbiche delle acque; la loro attività, non è influenzata dalle basse temperature dell'acqua, dalla presenza di sostanze organiche e dalla durezza dell'acqua ed è in relazione alle concentrazioni d'uso.

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI [C,D,M,];

Ai fini di una corretta gestione dell'impianto, è opportuno che L'O.S.A. tenga traccia, tra l'altro, delle seguenti registrazioni:

1. analisi su M.B.V., pre e post depurazione, che siano rappresentative del volume di produzione;
2. analisi su acqua in ingresso alla vasca di depurazione;
3. trattamenti con lampade UV;
4. temperatura;
5. ossigeno disciolto;
6. salinità;
7. torbidità;
8. flusso acqua;
9. gestione dell'impianto di filtrazione e schiumatoi;
10. densità di carico del prodotto;
11. tempo di depurazione (data e ora ingresso ed uscita), quantità molluschi depurati, verifica della vitalità che sia rappresentativo del volume di produzione;
12. acqua riciclata – numero di volte in cui è stata riutilizzata, analisi condotte sulla stessa, trattamenti subiti;
13. percentuali di ripristino dei volumi di acqua (sistemi a ciclo chiuso);
14. dati relativi agli impianti di trattamento dell'acqua.

Laddove non siano presenti le suddette registrazioni, dovrà dimostrare all'A.C., le modalità gestionali atte a garantire l'efficienza e l'efficacia del processo produttivo.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Guida

DENSITA' DI CARICO [C,D,M,-C.S.M]

Al fine della determinazione della densità di carico dei molluschi per il trattamento dovranno essere considerate le informazioni fornite dalla ditta costruttrice o, in caso di realizzazione in proprio, dei dati scientifici e bibliografici utilizzati come riferimento. In ogni caso dovranno essere disponibili i dati di prove sperimentali effettuate al fine di validare l'efficienza e l'efficacia del sistema proposto.

[C,D,M.]

In relazione al volume del bacino ed alla specie da trattare, l'O.S.A. dovrà definire il quantitativo massimo di prodotto che può essere trattato nel bacino (es. Kg/m²) per ogni ciclo. Nella valutazione del massimo quantitativo per ogni specie da depurare, l'O.S.A. dovrà anche tenere conto della zona di provenienza al fine di valutare il potenziale carico inquinante e stabilire, di conseguenza, i tempi di depurazione.

Il prodotto non destinato alla trasformazione non ha la possibilità di subire ulteriori trattamenti, tali da garantire



una riduzione dei microrganismi; per tale ragione l'O.S.A. dovrà garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti specifici di cui al capitolo V del Regolamento 853/2004 ed i requisiti microbiologici adottati ai sensi del Regolamento (CE) 854/2004. Pertanto il prodotto al termine del trattamento di depurazione, pronto per l'invio ad un altro stabilimento come prodotto già depurato, dovrà rispettare i criteri microbiologici di sicurezza alimentare. Nel piano di autocontrollo dovranno anche essere previste analisi sul prodotto finito secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) 853/2004 capitolo V.

ACQUA DI MARE PULITA [C.D.M.-C.S.M.]

Per stabilire la tipologia di trattamento necessario e valutarne l'efficacia, l'O.S.A. deve programmare la frequenza minima dei controlli ed i parametri da ricercare nell'acqua; la frequenza di campionamento deve essere determinata sulla base dei fattori di rischio correlati con la specifica fonte di approvvigionamento (captazione: acqua laguna > acqua a mare > pozzo > acqua acquedotto, etc.). Nel piano di autocontrollo dovranno inoltre essere definite le procedure utilizzate per il campionamento. Il potenziale inquinamento dell'acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate "A"; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.-C.S.M. l'O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell'acqua immessa nell'impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell'acqua di mare pulita o resa tale;

L'O.S.A. può ricorrere a metodiche d'analisi alternative validate ai sensi della norma UNI EN ISO 16140.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

Guida [C.D.M.]

Per lotto si intende il quantitativo di molluschi, appartenente alla stessa specie, conferito allo stabilimento con lo stesso D.d.R.

Il trattamento è basato sul sistema del tutto dentro/tutto fuori all'interno dello stesso bacino e i molluschi non devono essere aggiunti o rimossi dal bacino di depurazione prima del termine del periodo di trattamento. Qualora in uno stesso bacino vengano posti molluschi di lotti diversi l'O.S.A. può utilizzare sistemi per l'identificazione dei lotti in entrata (es. ceste di colore diverso).

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Il peso dei molluschi posti su più strati non deve essere tale da impedire l'apertura delle valve dei M.B.V. degli strati sottostanti garantendo, nel contempo, un'adeguata filtrazione dell'acqua.

I contenitori utilizzati per i molluschi da collocare nei bacini di depurazione devono essere realizzati con materiale tale da non contaminare il prodotto.

I contenitori in cui vengono collocati i M.B.V. (da qui in avanti contenitori), devono avere sufficienti fori o fessure laterali che permettano al flusso d'acqua di passare senza costituire una barriera allo stesso; è auspicabile che tali

<p>contenitori presentino fori o fessure anche sul fondo al fine di permettere la fuoriuscita dei prodotti della depurazione (es. pseudofeci, etc.).</p> <p>Le attrezzature o i supporti devono essere collocati in modo da non impedire il flusso dell'acqua. Qualora i contenitori vengono posti su più livelli devono consentire ai molluschi di avere lo spazio necessario per l'apertura delle valve</p> <p>I contenitori devono essere caricati nel bacino prima del suo riempimento con l'acqua di mare pulita, tanto al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e dei molluschi nel corso delle operazioni di carico dei contenitori.</p> <p>Per analogia lo stesso concetto è da applicarsi agli impianti di rifinitura.</p>
<p>6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.</p>
<p>7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.</p> <p>Guida [C.D.M.]</p> <p>Il documento di registrazione (D.d.R.) deve accompagnare i molluschi nella commercializzazione tra C.D.M. e C.S.M..</p> <p>I M.B.V. depurati devono essere posti in involucri/confezioni/contenitori riportanti la dicitura "molluschi depurati"</p> <p>Il D.d.R. deve accompagnare sempre i M.B.V. e contenere il riferimento alla zona di raccolta dei molluschi al fine di velocizzare la rintracciabilità del prodotto nel caso di non conformità a carico del prodotto.</p> <p>Fermo restando il rispetto da parte dell'O.S.A. degli obblighi sulla rintracciabilità, nel caso in cui lo stesso stabilimento è riconosciuto per entrambe le attività (C.D.M.-C.S.M.) la movimentazione dei lotti depurati non necessitano di etichetta e di D.d.R.</p> <p>Deve essere comunque garantita la separazione dei flussi tra prodotto depurato e da depurare.</p>
<p>B. REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE</p> <p>Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.</p>
<p>Guida</p> <p>È opportuno che le operazioni di confezionamento vengano effettuate in locali o aree separate dai bacini di rifinitura ove presenti.</p> <p>Nel caso in cui lo stesso stabilimento è riconosciuto per entrambe le attività (C.D.M.-C.S.M.) è opportuno che le operazioni di confezionamento vengano effettuate in locali o aree separate sia dai bacini di rifinitura che di depurazione.</p> <p>Per uno stabilimento si ritiene che possa essere accettabile la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. Non è consentito il deposito di molluschi bivalvi vivi in aree esterne allo stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.</p>
<p>1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.</p>
<p>Guida</p> <p>Il trattamento di rifinitura non può essere considerato analogo alla depurazione.</p> <p>La rifinitura ha lo scopo di asportare fango, sabbia o muco da M.B.V. che rispondono ai requisiti di sicurezza alimentare (Classe A); pertanto il ciclo di trattamento, in bacini di rifinitura, deve essere utilizzato esclusivamente</p>

a tale fine.

L'O.S.A. deve dare evidenza all'A.C. che i trattamenti effettuati nei bacini di rifinitura non compromettono la sicurezza alimentare dei M.B.V..

1. In un C.S.M. è consentito:

- il riconfezionamento di M.B.V. provenienti da un altro C.S.M.
- la rifinitura di M.B.V. provenienti da un C.D.M..
- la rifinitura di M.B.V. provenienti da una zona di classe A (ai fini della rintracciabilità nel C.S.M. devono essere sottoposti a rifinitura lotti omogenei della stessa specie e ben identificati di M.B.V. provenienti direttamente da zone di raccolta di classe A, per evitare che eventuali non conformità si riflettano a monte sui produttori primari che hanno rifornito il C.S.M.)
- la rifinitura di M.B.V. già confezionati da un altro C.S.M., previo sconfezionamento e successivo riconfezionamento.

2. In un C.S.M. è vietata la reimmersione di M.B.V. confezionati. Qualora il titolare di un C.S.M. sia titolare di concessioni di zone di produzione di classe "A" di M.B.V., può riservarne un settore opportunamente identificato per lo stoccaggio temporaneo di M.B.V. idonei al consumo umano, previo sconfezionamento prima dell'immersione. Delle modalità operative di questa attività dovrà essere dato dettagliato riscontro nel piano di autocontrollo, segnatamente per gli aspetti legati alla rintracciabilità.

3. nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri previsti dal Reg. (CE) 853/2004 capitolo V. La frequenza dei controlli varierà in funzione della valutazione del rischio.

4. è consentita la reimmersione in acqua o aspersione con acqua di M.B.V. sfusi per la vendita al dettaglio nell'attività annessa al C.S.M.. In questo caso l'acqua utilizzata deve avere le stesse caratteristiche ed aver subito gli stessi trattamenti di quella utilizzata per la rifinitura.

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

In relazione alla tecnologia dell'impianto e per dare evidenza della corretta modalità gestionale sarebbe opportuno che L'O.S.A. dia evidenza all'A.C., ove applicabile, delle seguenti registrazioni:

1. analisi su M.B.V. che siano rappresentative del volume di produzione;
2. analisi su acqua in ingresso al bacino di rifinitura;
3. trattamenti con lampade UV;
4. temperatura;
5. ossigeno disciolto;
6. salinità;
7. torbidità;
8. flusso acqua;
9. densità di carico del prodotto;
10. acqua riciclata - numero di volte in cui è stata riutilizzata, analisi condotte sulla stessa, trattamenti subiti;
11. percentuali di ripristino dei volumi di acqua (sistemi a ciclo chiuso);
12. dati relativi agli impianti di trattamento dell'acqua.

Laddove non siano presenti le suddette registrazioni, dovrà dimostrare all'A.C., le modalità gestionali atte a

<p>garantire l'efficienza e l'efficacia del processo produttivo.</p>
<p>2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.</p> <p>3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:</p> <p>a) una zona di produzione di classe A;</p> <p>b) una zona di stabulazione;</p> <p>c) un centro di depurazione;</p> <p>o</p> <p>d) un altro centro di spedizione.</p> <p>4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.</p>
<p>CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI</p> <p>Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.</p> <p>1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.</p> <p>2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:</p> <p>a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg;</p> <p>b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;</p> <p>c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg;</p> <p>d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;</p> <p>e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.</p>
<p>Guida</p> <p>Le metodiche di analisi riconosciute per la rivelazione delle biotossine algali in corso di validità sono quelle contenute nell'allegato del Decreto Ministeriale 16.5.2002 recante "tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali nei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini". In riferimento alla nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 22834-P-01/08/2008 i metodi ufficiali per la determinazione delle biotossine algali sono quelli indicati nell'allegato del suddetto decreto.</p>
<p>CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI</p>
<p>1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.</p>
<p>2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.</p>
<p>Guida</p> <p>I colli per la vendita al minuto sono confezioni integre destinate ad essere presentate come tali al consumatore finale (Regolamento 178/02 art. 3 punto 18), costituite dai M.B.V. e dal materiale utilizzato per il confezionamento in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.</p> <p>Qualsiasi forma di confezionamento utilizzata dovrà garantire che i M.B.V. mantengano i requisiti igienico sanitari previsti al Capitolo V, allegato III sezione VII del Regolamento (CE) 853/04 e ai requisiti microbiologici di cui al Regolamento (CE) 2073/05 per tutta la vita commerciale.</p> <p>I molluschi confezionati in colli per la vendita al minuto, possono essere commercializzati, solo se corredati di etichetta originale conforme a quanto previsto dal Capitolo VI.</p>
<p>CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA</p> <p>1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.</p>

Guida

L'etichetta, riportante il marchio di identificazione, apposta all'imballaggio o ai colli per la vendita al minuto deve essere impermeabile, inamovibile, con caratteri leggibili e deve essere inutilizzabile dopo l'apertura dell'imballaggio.

In considerazione delle difformità talvolta riscontrate in ambito di controllo ufficiale si riportano di seguito alcune considerazioni in merito all'allegato II, sezione I, del Regolamento (CE) 853/04:

A partire novembre 2006, in seguito all'esigenza di adeguare agli standard comunitari la numerazione degli stabilimenti riconosciuti, il sistema S.INTE.S.I. stabilimenti è stato opportunamente modificato in modo da attribuire ai suddetti un "approval number" alfanumerico con modalità random, che identificasse univocamente ciascuno stabilimento indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Agli stabilimenti riconosciuti antecedentemente a questa modifica, qualora fossero stati in possesso di più numeri di riconoscimento, è stato assegnato un numero unico di riconoscimento (approval number) che, analogamente a quanto sopra, non ha più legame con l'attività svolta presso lo stabilimento.

All'interno del marchio d'identificazione non devono essere presenti caratteri estranei al numero di riconoscimento caratteri, sigle o altri elementi, quali ad esempio slash «/», underscore «_», trattino «-», non previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di marchiatura di identificazione.


Il marchio d'identificazione deve essere pertanto raffigurato con una forma ovale al cui interno devono essere riportati nell'ordine:

- il "codice ISO" **IT**;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento "approval number";
- il codice **CE**.

Esempio: stabilimento riconosciuto
prima di novembre 2006



stabilimento riconosciuto
dopo novembre 2006



2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:

- a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);
- b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Guida

La data di scadenza che può essere sostituita dalla menzione "questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto".

Il lotto di produzione deve essere facilmente identificabile e leggibile.

In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Guida

Una volta aperto l'imballaggio per frazionarne il contenuto il detentore si assume la responsabilità in termini di sicurezza alimentare dei M.B.V. frazionati.

In caso di frazionamento di più imballaggi appartenenti a partite diverse, l'operatore del settore alimentare deve

<p>garantire la rintracciabilità utilizzando le procedure appositamente dettagliate nel piano di autocontrollo ed in particolare per M.B.V. appartenenti a lotti diversi.</p> <p>Il venditore al dettaglio, qualora non commercializzi colli di molluschi bivalvi vivi per la vendita al minuto, così come identificati nella guida del punto 2), Capitolo VI, Sezione VII del Regolamento (CE) n.853/2004, che devono essere presentati come tali al consumatore ed alle collettività; una volta frazionato il contenuto di un imballaggio, deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio.</p> <p>Gli O.S.A. esercenti attività di ristorazione e/o somministrazione, non essendo consumatori finali ai sensi dell'art. 3 punto 18 del Regolamento CE 178/2002, bensì esercenti di "commercio al dettaglio", ai sensi del punto 7 del predetto Regolamento devono conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di M.B.V. che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.</p> <p>L'operatore del settore alimentare può effettuare la sbissatura dei mitili, solo su esplicita richiesta dell'acquirente e per il solo quantitativo acquistato dal suddetto; l'eventuale acqua utilizzata dovrà essere esclusivamente potabile e il venditore si assume la responsabilità in termini di sicurezza alimentare per le modalità di esecuzione di tale pratica.</p>
<p>CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI</p>
<p>1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.</p> <p>Guida</p> <p>Pur tenendo conto delle differenze legate alle diverse specie di molluschi bivalvi, la temperatura media suggerita e compatibile sia con la sicurezza alimentare che con la vitalità degli stessi è prossima a 6° C.</p> <p>L'esposizione a temperature superiori a 6° C, che non pregiudicano la vitalità dei molluschi bivalvi, può condizionarne la sicurezza in maniera direttamente proporzionale al tempo di esposizione ed all'aumento della temperatura.</p> <p>Compete all'operatore del settore alimentare garantire che il tempo di conservazione/trasporto dei molluschi bivalvi ad una determinata temperatura non ne compromette la sicurezza alimentare e la vitalità.</p>
<p>2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.</p> <p>Guida</p> <p>Non è consentito agli O.S.A. che operano nelle successive fasi a quella del C.S.M:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare la rifinitura dei M.B.V. ▪ effettuare la reimmersione in acqua dei M.B.V. confezionati o l'aspersione con acqua tranne che per la vendita al dettaglio operata direttamente dal centro di spedizione; <p>E' consentito l'utilizzo del ghiaccio a condizione che non venga posto a diretto contatto coi M.B.V. e a condizione che siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.</p>

CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.

2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:

a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti;

o

b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

ALLEGATO I (Rev.0)


Allegato tecnico: modalità di esecuzione del campione e trasporto al laboratorio designato

I molluschi che costituiscono il campione da sottoporre a prova (campione per il laboratorio) dovranno essere di taglia commerciale; tale campione dovrà essere formato da più **campioni elementari** (molluschi prelevati in un solo punto della resta o dei sistemi di allevamento a lanterna e a pochés), che andranno a costituire il **campione globale** (campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari). Qualora la totalità del peso dei singoli campioni elementari sia superiore a quanto di seguito indicato, il prelevatore formerà un pool di tutti i campioni elementari da cui prelevare l'aliquota per la costituzione del campione **globale** da consegnare al laboratorio designato.


I criteri per effettuare i campioni elementari sono i seguenti:

Nel caso di banchi naturali o di allevamenti che utilizzano completamente la colonna d'acqua, i campioni elementari devono essere effettuati a tre livelli di profondità e precisamente alla maggiore batimetrica, a metà della stessa e a 50 cm dalla superficie come indicato nella figure che seguono.


Allevamento con sistema a reste (es. mitili)




Allevamento con sistema a lanterna (es. ostrica)



Allevamento con sistema a poches (es. ostrica)




Raccolta con draga idraulica (tratta da: www.prolocotermoli.com)



In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. nella vasca di raccolta. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della vasca di raccolta.

Raccolta con attrezzo per raccolta tellina/vongola



In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. necessari. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della rete di raccolta.

In considerazione del fatto che, dai ISMEA disponibili, la parte edibile dei molluschi varia in funzione della specie, stato fisiologico, nutrienti presenti, ecc. secondo le seguenti percentuali: ostrica (12-21% a seconda della stagione di raccolta) – vongola (15-25% a seconda della stagione di raccolta) – mitilo (18-32% a seconda della stagione di raccolta) e dei quantitativi necessari per l'esecuzione delle prove di laboratorio, si danno di seguito indicazioni di riferimento per il quantitativo di molluschi necessario all'esecuzione di alcune prove di laboratorio.:

- 1) ALMENO N.10 SOGGETTI IN GRADO DI ASSICURARE AL LABORATORIO DA 75 A 100 g TRA POLPA E LIQUIDO INTERVALVARE (ECCETTO LE TELLINE:25 g) SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ IL SOLO PARAMETRO ESCHERICHIA COLI (CONSIGLIATO 500 g.).
- 2) NON INFERIORE A 500 g. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI MICROBIOLOGICI ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA spp.;
- 3) NON INFERIORE A 3 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ SOLO LA RICERCA DELLE BIOTOSSINE ALGALI;
- 4) NON INFERIORE A 1,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ SOLO I PARAMETRI CHIMICI (metalli) E RADIONUCLIDI;
- 5) NON INFERIORE A 2,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI CHIMICI, RADIONUCLIDI ED ESCHERICHIA COLI;
- 6) NON INFERIORE A 3 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI CHIMICI, RADIONUCLIDI ED ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA.
- 7) NON INFERIORE A 3,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ LA RICERCA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI (ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA spp.) E DELLE BIOTOSSINE ALGALI
- 8) NON INFERIORE A 4 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI CHIMICI, RADIONUCLIDI, ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA spp. E LE BIOTOSSINE ALGALI.

I molluschi, dopo essere stati sciacquati con acqua di mare prelevata in prossimità del punto di campionamento, al fine di evitare le contaminazioni crociate, dovranno essere posti in contenitore pulito che assicuri un'adeguata protezione dalle contaminazioni esterne e dai danni durante il trasporto, chiuso in sacchetto sigillato, in condizioni tali da non pregiudicare la sopravvivenza del molluschi, munito di etichetta di identificazione, riportante almeno la specie di mollusco, il riferimento del punto di prelievo, la data e la firma del prelevatore ed accompagnato da un verbale di prelievo così come definito in ambito regionale.

Il campione dovrà essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tale da evitare un innalzamento della temperatura; per tale ragione è opportuna la conservazione dei M.B.V. in contenitori isotermici.

Il campione dovrà essere inviato al laboratorio designato.

Il trasporto dal punto di sbarco fino laboratorio dovrà avvenire in contenitori isotermici; se il tempo che intercorre dal momento del campionamento a quello dell'accettazione dello stesso presso il laboratorio è superiore alle 4 ore la temperatura del campione non deve essere superiore a 10 °C.

Il tempo che intercorre tra il campionamento e l'inizio delle analisi deve essere al massimo di 24 ore; per le lunghe distanze è prevista una deroga a 48 ore.

Procedura di campionamento del Fitoplancton potenzialmente tossico

I popolamenti planctonici variano sia nel tempo che nello spazio, verticalmente e orizzontalmente lungo la colonna d'acqua. La scala di variazione temporale è strettamente correlata al variare delle condizioni climatiche, come ad esempio in seguito ad un rapido aumento della temperatura dell'acqua, che può portare a rapidi e profondi cambiamenti nella struttura e composizione della comunità fitoplanctonica. Una volta individuata la stazione o le stazioni di campionamento e determinata la frequenza di raccolta dei campioni necessaria, si rende necessario il prelievo di più campioni durante le stagioni per tenere conto della variabilità della distribuzione degli organismi. Lo scopo del campionamento è quello di valutare qualitativa/quantitativamente il fitoplancton potenzialmente tossico, con riferimento all'IOC Taxonomic Reference List of Toxic Plankton Algae, presente nelle aree di allevamento/raccolta/stabulazione dei M.B.V.

I campioni raccolti con retini da fitoplancton hanno il pregio di contenere una gran quantità di materiale su cui condurre le indagini tassonomiche in quanto, con la filtrazione di una grande quantità di acqua, si ottiene la concentrazione degli organismi fitoplanctonici. Il vantaggio nell'utilizzo dei retini, consiste nel fatto che gli organismi presenti in natura con densità estremamente contenute, vengono così concentrati nel campione con abbondanze decisamente superiori alla loro densità originale. Il volume di acqua filtrata viene calcolata tenendo conto del diametro dell'imboccatura del retino e dell'altezza della colonna d'acqua.

Materiale/reagenti necessari:

bottiglia di vetro scura con tappo ermetico di capacità pari a litro ⁽¹⁾

bottiglia di vetro scura di capacità pari a 100 ml ⁽²⁾

retino da fitoplancton con maglia pari a 20 micron corredato di una cima

pinze per fissaggio della bottiglia

sostegno di lunghezza adeguata per assicurare il prelievo alla profondità desiderata

⁽¹⁾ per campionamenti effettuati con bottiglia di profondità

⁽²⁾ per campionamenti effettuati con retino

Per il prelievo procedere come segue:

- o assicurare il retino con la cima e chiudere il rubinetto del collettore
- o lasciare affondare il retino con la bocca rivolta verso l'alto fino ad una profondità di poco superiore alla lunghezza delle reste. Nel caso in cui l'operazione sia ripetuta più volte annotare sul verbale di

prelievo il numero totale di volte che si è ripetuta l'operazione.

- o recuperare il retino, attendere che l'acqua sia convogliata nel collettore, aprire il rubinetto e raccogliere il materiale nella bottiglia scura da 100 ml
- o Il prelievo di campioni condotto utilizzando bottiglie di profondità, di capacità variabile tra 1 e 5 litri, viene effettuato immergendo il recipiente aperto e, raggiunta la profondità alla quale si desidera raccogliere il campione, richiudendo la bottiglia attraverso un sistema a distanza. Questo consente il prelievo selettivo di acqua alla profondità voluta, senza che il campione che si raccoglie entri in contatto con gli strati d'acqua a profondità diversa da quella voluta. Qualora non siano disponibili bottiglie di profondità e vi sia la necessità di effettuare il prelievo del campione, possono essere utilizzati contenitori della capacità di 1 litro
- o assicurare la bottiglia scura da 1 litro ad una pinza o apposito sostegno
- o immergere la bottiglia ad una profondità che coincida almeno all'inizio della resta di MBV; nel caso in cui la resta ha inizio in prossimità della superficie dell'acqua, immergere la bottiglia ad una profondità di circa 50 cm.
- o non riempire la bottiglia fino all'orlo al fine di consentire, successivamente in laboratorio, l'agitazione del campione per renderlo omogeneo

Il campione relativo ad ogni stazione di campionamento, sigillato e provvisto di una etichetta di identificazione recante l'indicazione che trattasi di acqua marina per ricerca di fitoplancton potenzialmente tossico, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore deve essere inviato corredato dal verbale predisposto in ambito regionale, al laboratorio designato. I campioni devono essere conservati in luogo fresco e non illuminato; qualora sia impossibile recapitare il campione entro le 24 ore è necessario procedere alla fissazione del campione con soluzione di Lugol (3 ml. per i campioni effettuati tramite bottiglia, 1 ml per campioni effettuati con retino).



Documentazione di registrazione per il trasferimento ALLEGATO II (Rev.0)
dei lotti di molluschi bivalvi

SERIE	
-------	--

Zona di produzione e origine dei molluschi : Area in concessione Libera raccolta

Data di raccolta _____ Stato sanitario della zona di produzione _____

Declassificazione temporanea: Si No motivazione: _____

Ubicazione della zona di produzione _____

Nome e ragione sociale del produttore/raccogliitore/capobarca _____

C.F. e P.IVA _____

Via _____ num. _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____ FAX _____

Provenienza dei molluschi

DA ZONA DI STABILAZIONE

Ubicazione della zona di stabulazione _____

Durata della stabulazione (in giorni) _____ Data ingresso _____ data uscita _____

DA CENTRO DI DEPURAZIONE

Indirizzo del centro di depurazione _____

Durata della depurazione (in ore) _____ Data ingresso _____ data uscita _____

DA CENTRO DI SPEDIZIONE

Indirizzo del centro di spedizione _____

Data ingresso _____ data uscita _____

SPECIE	N. COLLI	PESO

Destinazione dei molluschi

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI STABILAZIONE (indicare l'ubicazione) _____

CENTRO DI DEPURAZIONE riconosciuto col num. _____

CENTRO DI SPEDIZIONE riconosciuto col num. _____

CENTRO DI TRASFORMAZIONE riconosciuto col num. _____

Nome e Denominazione sociale _____

C.F. e P.IVA _____ Via _____ num. _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____ FAX _____

Punto di sbarco: _____

Eventuale identificazione del vettore : _____

Data, _____

Firma _____

Allegato III (Rev.0)

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO DEL NOVELLAME DI MOLLUSCHI BIVALVI AI FINI DELLA REIMMERSIONE

Serie: _____	Anno: _____
--------------	-------------

Zona di produzione e origine del novellame :

 schiuditoio banchi naturali banchi naturali in zone non classificate Area in concessione
Data di raccolta _____ Stato sanitario della zona di produzione ⁽¹⁾ _____Ubicazione della zona di produzione ⁽²⁾ _____

Nome e ragione sociale del produttore/raccogliitore/capobarca _____

C.F. e P.IVA _____

Via _____ num. _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____ FAX _____

Estremi registrazione dell'impresa _____

Estremi autorizzazione dell'impresa ⁽³⁾ _____

SPECIE	N. COLLI	PESO

Destinazione del novellame

-
- Banchi naturali - ripopolamento
-
-
- Area in concessione [codice]

Nome e Denominazione sociale _____

C.F. e P.IVA _____ Via _____ num. _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____ FAX _____

Ubicazione della zona di produzione ⁽²⁾ _____

e estremi autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Provinciale alla reimmissione _____

~~~~~

Eventuale identificazione del vettore : \_\_\_\_\_

Punto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 342:

**Approvazione indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto il Decreto Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche;

Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali", in particolare l'art.89, comma 1 lettera f), che conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni relative alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della l.n. 37/1994;

Vista la L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e s.m.i., in particolare il Capo IV rubricato "Disposizione in materia di gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto Lgs. 112/1998" che agli artt. 92 e 92-bis fissa i criteri per la determinazione dei canoni annui delle concessioni di pertinenze idrauliche e rinvia ad un successivo regolamento la disciplina di dettaglio per gli aspetti inerenti le modalità ed i termini di rila-

scio dei provvedimenti concessori;

Vista la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003, n. 6006, Gestione demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto Lgs. n. 112/1998. Modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata;

Vista la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004, n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessione di pertinenza idraulica";

Preso atto che, in assenza di una specifica normativa regionale organica in materia, le concessioni di pertinenze idrauliche sono state rilasciate secondo lo schema tipico della concessione-contratto utilizzato peraltro anche dall'Agenzia del Demanio titolare dell'originaria competenza trasferita, a seguito del decentramento amministrativo, alle Regioni;

Atteso che in ambito statale la disciplina delle concessioni di beni demaniali è rinvenibile in alcune disposizioni (artt. 36 e segg.) del Codice di navigazione relative alle concessione del demanio marittimo, nel D.P.R. 13.09.2005 n. 296 – "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato", nel R.D. n.1338/1936 e s.m.i. in materie di acque pubbliche e demanio idrico, nonché nelle disposizioni del Codice Civile in materia di beni demaniali;

Tenuto conto che:

- si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, T.A.R., e Corte dei Conti,) secondo cui i principi sanciti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera circolazione dei servizi e proporzionalità trovano applicazione oltre che nella materia degli appalti e concessioni di lavori e servizi anche per le concessioni di beni pubblici (siano essi del demanio o del patrimonio in-

disponibile dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali) essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (CdS n.3145/2009 n.168/2005 n. 2825/2007.....);

- tale indirizzo giurisprudenziale impone che, in sede di rilascio di nuova concessione o di rinnovo l'individuazione del contraente avvenga attraverso procedure comparative e concorrenziali, ispirate ai principi comunitari, in modo da garantire, mediante adeguate forme di pubblicità, l'effettiva concorrenza tra gli operatori interessati, e consentire all'amministrazione di valutare, attraverso la comparazione di più proposte, quella che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
- la giurisprudenza contabile, in tema di concessioni del demanio marittimo ha ribadito che l'obbligo di assicurare una gestione economica dei beni pubblici, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate erariali, rappresenta una delle forme di attuazione da parte della P.A. del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 della Costituzione) del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario (art. 1 della L. 241/90) e che, pertanto, da un lato l'azione amministrativa deve garantire livelli ottimali di soddisfazione dell'interesse generale attraverso l'impiego di risorse proporzionate e, dall'altro lato, deve conseguire il massimo valore ottenibile dall'impiego delle risorse a disposizione della P.A.;
- una gestione "economicamente orientata" dei beni demaniali e, quindi, una gestione amministrativa conforme al principio di buon andamento di cui all'art.97 della Cost., nonché coerente anche con i principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità, secondo gli stessi giudici contabili, si può

realizzare attraverso l'esperimento della gara pubblica o di procedure comparative che consentano di conseguire il valore massimo ottenibile dalla risorsa demaniale;

Constatato che:

- si è ormai affermato un orientamento giurisprudenziale che, aderendo ad un'interpretazione della norma ispirata al rigoroso rispetto dei principi di derivazione comunitaria, ritiene superato il diritto di insistenza originariamente previsto dall'art.37 del cod. di navigazione che riconosceva, in sede di rinnovo, una preferenza al precedente concessionario, e privilegia l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ovvero una procedura comparativa sul presupposto che con la concessione del bene demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato;
- le modifiche introdotte all'art. 37 comma 2, 2° periodo del cod. di navigazione dal D.L. n. 194 del 30.12.2009, convertito con legge n. 25 del 26.02.2010, hanno definitivamente soppresso il diritto di insistenza, con la conseguenza che per la valutazione di domande concorrenti gli unici criteri desumibili dalla norma restano quello di dare preferenza alla proposta che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico ed in subordine a quella che comporti attrezzature non fisse e completamente amovibili;

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale reso con prot. 2123 PA/510 del 03.03.2010 che, aderendo a tale indirizzo giurisprudenziale, ha ribadito l'esigenza di adottare procedure concorrenziali per il rilascio e rinnovo di concessioni di beni demaniali dello Stato

Preso atto che la Direttiva CE 123/2006, al fine di realizzare una maggiore competitività



nel mercato, ha ulteriormente ribadito il principio della necessità di adottare idonee misure di pubblicità per l'avvio di procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed effettuare le selezioni delle proposte secondo una procedura comparativa, assegnando agli Stati membri il termine ultimo del 28/12/2009 per l'adeguamento delle disposizioni normative e amministrative ai principi contenuti nella stessa direttiva;

Considerato, quindi, che soltanto il ricorso ad adeguate forme di pubblicità e a procedure concorsuali che mettono in concorrenza gli aspiranti concessionari, consente di realizzare una gestione "economicamente orientata dei beni demaniali" intesa come conseguimento del valore massimo ottenibile dalla risorsa demaniale e, nel contempo, garantisce il rigoroso rispetto dei citati principi di imparzialità, economicità, convenienza e trasparenza;

Dato atto che, in linea di principio, le concessioni di beni del demanio rappresentano lo strumento tecnico giuridico-gestionale per conseguire il massimo valore ottenibile dall'impiego della risorsa demaniale e, quindi, per incentivare le entrate erariali;

Preso atto che anche le concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, in particolare se finalizzate ad alcuni usi produttivi (ad es. industriali, commerciali, turistiche, sportive, ecc.) danno luogo ad un'attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (attività con scopo di lucro), e forniscono un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato;

Rilevato che:

- l'art. 6 del R.D.L. n.1338/1936 e s.m.i. riconosce il diritto di prelazione nelle future concessioni di pertinenze idrauliche demaniali in favore dei soggetti in esso enucleati e qualora ricorrano i presupposti e le condizioni nello stesso contemplate;
- l'art. 22 della Legge n.11/1971 riconferma la preferenza, in caso di concorso di doman-

de di concessione, in favore di coltivatori, singoli ed associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione;

Ritenuto quindi necessario, nelle more di approvazione di una disciplina legislativa e regolamentare regionale organica in materia, approvare gli indirizzi e le linee direttive di cui all'allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire, nei procedimenti di rilascio e di rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, il rispetto dei principi di derivazione comunitaria di parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, libera circolazione dei beni e servizi;

Ritenuto inoltre necessario dettare una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale alle nuove procedure di rilascio di atti concessori e tuteli il legittimo affidamento dei titolari di concessioni mediante il riconoscimento di una proroga limitata al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti eventualmente già realizzati o in corso di realizzazione;

Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, ha espresso il proprio Parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi e le linee direttive di cui all'Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare ai Dirigenti competenti l'applicazione delle presenti direttive;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

*Seguono allegati*



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **342** del **23 MAG. 2010**

ALLEGATO A

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. *Walter Garanti*)

**INDIRIZZI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO  
DI CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI**

Con le presenti direttive si forniscono indirizzi per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali in favore di persone fisiche e giuridiche private, enti pubblici, associazioni senza fine di lucro, per le finalità consentite dalla normativa vigente compatibilmente con il buon regime idraulico e con le previsioni del vigente PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni), nonché degli strumenti urbanistici, paesaggistici ed ambientali.

### 1. Definizione

La concessione è il provvedimento con il quale viene costituito in favore del richiedente il diritto all'uso esclusivo della pertinenza demaniale.

A seconda dell'uso cui sono destinate, le concessioni di pertinenze idrauliche demaniali si possono distinguere nelle seguenti tipologie:

- A) **Concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad uso o a servizio di attività aventi scopo di lucro**, in quanto la loro utilizzazione implica attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (es. industriale, agricolo con superficie maggiore di 1 ha, commerciale, turistico, sportivo ed altre attività assimilabili);
- B) **Concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad uso agricolo** con superficie concessa di estensione inferiore ad 1 ha, potendosi qualificare tale uso come di scarsa rilevanza economica;
- C) **Concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad attività ad uso pubblico o privato senza scopo di lucro** svolte da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del D. Lgs. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 383/2000.

Il procedimento per il rilascio della concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda corredata della documentazione prescritta come si seguito riportato.

Gli atti concessori sono rilasciati fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, pareri ed autorizzazioni che il concessionario è tenuto ad acquisire, in base alle disposizioni normative vigenti, presso le competenti autorità amministrative.

### 2. Obblighi del concessionario

Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative e regolamentari, nelle direttive impartite con provvedimento direttoriale e giuntale e nel disciplinare (contratto) allegato all'atto concessorio.


Il concessionario deve corrispondere i canoni stabiliti dalla Giunta regionale in base all'uso cui è destinata l'area demaniale concessa ed, in generale, adempiere ad ogni prescrizione impartita dall'Amministrazione relativamente alla gestione del bene demaniale.

In caso di mancato pagamento del canone, la Regione procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Sul titolare gravano gli obblighi di custodia e manutenzione dei beni demaniali per tutta la durata del titolo concessorio e, comunque, sino alla rinuncia ed alla effettiva riconsegna del medesimo.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso all'area della concessione al personale dell'Ente concedente e degli altri enti competenti in materia di sicurezza idraulica e di tutela ambientale.

E' altresì tenuto a comunicare qualunque fatto, naturale o umano, che intervenga sull'area in concessione o di cui venga comunque a conoscenza e che possa interferire con opere idrauliche e con la manutenzione dei beni demaniali stessi.



Alla scadenza della concessione e nei casi di revoca, rinuncia e decadenza il concessionario è tenuto, relativamente alle opere non amovibili, alla messa in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, qualora l'Amministrazione concedente decida di non ritenere le stesse ovvero nell'ipotesi in cui non venga presentata alcuna domanda di rinnovo o di nuova concessione delle aree demaniali su cui tali opere insistono.

In tali casi, fino all'avvenuto ripristino, sull'utilizzatore grava l'obbligo del pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'area demaniale.

### **3. Concessione di pertinenza idraulica demaniale ad uso o a servizio di attività aventi scopo di lucro (lett. A del paragrafo 1)**

#### **3.1 Procedura di rilascio di nuove concessioni**

La procedura per il rilascio di tali concessioni demaniali è avviata ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa istanza corredata dalla documentazione in unica copia prevista nella circolare direttoriale n.8646/04 del 15/06/2004 (allegato 1).

Acquisita l'istanza di concessione gli Uffici competenti provvedono ad adottare idonee forme di pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Ente ed all'albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l'area demaniale richiesta al fine di consentire ai soggetti eventualmente interessati di formulare le proprie manifestazioni di interesse.

In caso di concorso di più domande per il medesimo uso, l'assegnazione della concessione viene effettuata attraverso una successiva comparazione, tramite procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale con ciò intendendo quella che offre il maggior rialzo sul canone di concessione posto a base di gara.

L'importo minimo a base di gara è dato dal canone di concessione previsto per l'area demaniale oggetto di richiesta in relazione all'uso ed all'attività cui la stessa è destinata.

Per la partecipazione a tale procedura negoziata i concorrenti invitati devono produrre i documenti previsti nella lettera-invito nonché una relazione da cui si evinca l'attività che si intende svolgere e l'eventuale interesse pubblico, le attrezzature fisse e/o amovibili previste, tutte le azioni finalizzate a valorizzare il bene oggetto di concessione, le eventuali esperienze maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva.

In caso di parità nel rialzo offerto per il canone di concessione, la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati secondo un ordine decrescente di priorità:

1. rispondenza dell'utilizzo del bene demaniale ad un più rilevante interesse pubblico;
2. realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
3. maggiore valorizzazione del bene demaniale.

In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio o, qualora tra le offerte collocatesi in posizione paritaria al termine della valutazione comparativa, sia inserita anche la proposta di un precedente concessionario, viene data preferenza a quest'ultimo.

In caso di domande concorrenti di concessione demaniale destinate ad usi diversi vengono confermate le ipotesi di preferenza previste dall'art.6 del R.D.L. n.1338/1936 e s.m.i. nonché dall'art.22 della Legge n.11/1971 semprechè sussistano le condizioni ed i presupposti prescritti dalle stesse norme.

Si prescinde dall'espletamento della procedura ad evidenza pubblica quando la concessione di area demaniale viene richiesta da enti pubblici per la realizzazione di opere di interesse generale ovvero per il perseguimento di una finalità pubblica o per gli usi di cui alla lett. C) del paragrafo 1.

In ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale hanno preminenza rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati.



### 3.2 Procedura di rinnovo

La procedura di rinnovo di concessione di pertinenza demaniale è soggetta alle stesse modalità e prescrizioni previste dalle presenti direttive per il rilascio di nuova concessione.

All'istanza di rinnovo della concessione, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, deve essere allegata la documentazione prescritta solo nel caso in cui vengano introdotte modifiche sostanziali alla concessione originaria. Qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti.

Il concessionario originario è tenuto, in ogni caso, a produrre, a corredo della richiesta di rinnovo, anche una perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore economico-patrimoniale (escluso l'avviamento) dell'impresa esistente sull'area demaniale oggetto della concessione. Tale perizia deve essere asseverata da professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione).

Gli Uffici competenti, acquisita la richiesta di rinnovo provvedono alla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 3.1 ed attivano la procedura comparativa secondo i criteri nello stesso definiti per effettuare la selezione tra domande concorrenti.

I soggetti interessati devono presentare la loro proposta nei termini prescritti e secondo le modalità contenute nell'avviso, pubblicato nelle forme illustrate al precedente paragrafo, allegando anche, qualora intendano avvalersi delle opere esistenti sull'area demaniale realizzate dall'originario concessionario, ovvero subentrare nell'impresa di quest'ultimo, un atto unilaterale d'obbligo con cui si impegnano a corrispondere, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, un indennizzo pari all'80 % valore di stima risultante dalla perizia di cui al 3° capoverso del presente paragrafo che costituisce un allegato dell'avviso pubblico. La mancata presentazione, entro i termini prescritti, della perizia equivale a dichiarazione di avvenuto totale ammortamento degli investimenti sostenuti e conseguente rinuncia da parte del concessionario originario ad ogni forma di indennizzo da parte dell'eventuale futuro subentrante.

Se all'esito della procedura comparativa risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dall'originario concessionario che intende avvalersi delle opere o dei manufatti esistenti sull'area demaniale ovvero subentrare nell'attività imprenditoriale avviata dal precedente concessionario, deve corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo di cui al punto precedente.

L'inadempimento, nei termini prescritti, dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo implica l'aggiudicazione della concessione, subordinata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e, se presente, fino all'esaurimento della stessa.

Nel caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro i termini sopra stabiliti l'utilizzatore perde il titolo alla concessione medesima per cui l'Amministrazione concedente attiva le procedure di recupero coattivo della disponibilità del bene demaniale in conformità alle disposizioni di Legge vigenti.

### 4. Procedura per il rilascio o rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad uso agricolo con superficie inferiore a 1 ha (lett. B del paragrafo 1)

Il rilascio o rinnovo di tali concessioni non viene assoggettato a procedura comparativa con offerta in aumento sul canone posto a base d'asta in quanto gli usi cui sono destinati i beni



demaniali concessi non si configurano come attività economicamente rilevanti cioè suscettibili di apprezzamento in termini economici.

La richiesta di rinnovo della concessione, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, deve essere allegata la documentazione prescritta solo nel caso in cui vengano introdotte modifiche sostanziali alla concessione originaria. Qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti.

Per il rilascio o rinnovo di tali concessioni sono adottate le forme di pubblicità previste dal precedente paragrafo 3.1 al solo fine di verificare l'esistenza di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in favore dei quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai sensi dell'art.6 del R.D. n.1338/1936 e s.m.i. e dell'art.22 della legge n.11/1971, semprechè sussistano le condizioni ed i presupposti prescritti da tali norme.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro i termini previsti comporta quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente paragrafo 3.2.

In ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale hanno preminenza rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati per gli usi di cui al presente paragrafo.

#### **5. Revoca della concessione**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e Progetti Regionali di pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione concedente di revocare in qualunque momento le concessioni rilasciate, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo per il mancato godimento del bene.

Resta fermo l'obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **6 Decadenza dalla concessione**

Viene pronunciata la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) uso delle aree demaniali difforme dall'atto di concessione;
- b) omesso pagamento del canone entro il termine assegnato con atto di diffida;
- c) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- d) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, imposti da norme legislative e regolamentari, od inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione entro il termine da essa stabilito senza giustificato motivo;
- e) aver reso false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio della concessione.

Nel caso a) la Regione può far sanare la difformità riscontrata, fatto salvo l'obbligo del concessionario di corrispondere le maggiorazioni del canone in base all'uso reale a partire dalla data di inizio del diverso utilizzo.

L'obbligo del pagamento del canone cessa allo scadere dell'annualità che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

#### **7. Durata della concessione**

A parziale modifica del punto V.1 della Circolare Direttoriale n. 8646/04 del 15/06/2004 la durata delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali è fissata per tutti gli usi in 5 anni salvo



che con successiva apposita disposizione legislativa o regolamentare venga disposta un'anticipazione dei termini di scadenza delle concessioni in corso di validità.

#### **8. Disciplina transitoria**

Al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti eventualmente già realizzati o in fase di realizzazione, in fase transitoria e nelle more di approvazione di una disciplina regionale organica in materia, le concessioni in corso di validità alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA sono prorogate di 1 anno, previa richiesta dell'interessato da presentare nei 30 gg precedenti alla relativa scadenza.

Analoga proroga è accordata, per le stesse motivazioni, per le concessioni scadute prima della data di pubblicazione medesima a condizione che la relativa richiesta venga presentata entro 30 gg successivi alla menzionata data. Sono sollevati da tale adempimento i titolari di concessione scadute che hanno già presentato domanda di rinnovo ed in corso di istruttoria alla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento.

Nei casi di cui sopra, il canone da corrispondere per il periodo di proroga è aumentato del 30 % rispetto a quello corrisposto nell'ultimo anno della concessione.



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,  
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

IL DIRETTORE

Prot. n. 8646/04L'Aquila, li 15 GIU. 2004

- Al Servizio Tecnico del Territorio  
Sede de L'aquila  
Viale F. Crispi, 7  
67100 L'AQUILA
- Al Servizio Tecnico del Territorio  
Sede di Pescara  
Via Catillo  
65100 PESCARA
- Al Servizio Gestione e Tutela Risorsa Acqua  
Superficiale e Sotterranea  
Via Monte Cagno  
67100 L'AQUILA
- Al Servizio Gestione Demanio Idrico e Dighe  
Via Monte Cagno  
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Circolare Direttoriale - Direzione Area Territorio: Istruzioni sul rilascio delle autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni pertinenze idrauliche.

Di seguito alla nota di questa Direzione n. 3472/01 del 05.04.2001, con la quale sono state individuate le competenze per la gestione del demanio idrico, di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/99, ed in riferimento alle attribuzioni delle funzioni in materia, formalmente individuate per Servizi della Direzione suintestata con DD.G.R.A. nn. 168 del 12.03.2003 e 385 del 14.12.2002, questa Direzione, allo scopo ritiene opportuno indicare gli adempimenti di massima da assolvere in sede di rilascio delle autorizzazioni idrauliche oppure della concessione delle pertinenze idrauliche.

Detto indirizzo appare opportuno al fine di assicurare uniformità dell'operato dei Servizi, di semplificare le procedure per il rispetto delle norme e degli indirizzi vigenti in materia di difesa e messa in sicurezza delle aree soggette ad esondazioni nonché di consentire una valutazione integrata dalle azioni svolte dai diversi Servizi regionali.

#### **CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**1.1. La domanda deve contenere a pena di irricevibilità:**

1.1.1) i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale (ove esistente), cui è attribuita la gestione della derivazione;

1.1.2) il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;



## GIUNTA REGIONALE

- I.1.3) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intendono eseguire le opere oppure ottenere in concessione le pertinenze idrauliche, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;
- I.1.4) l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere oppure i terreni da concedere;
- I.1.5) gli usi cui si intendono destinare le opere ovvero il terreno.

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo ovvero regolarizzata a termine di legge, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il "Festo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La domanda e gli allegati tecnici, recanti la firma di un tecnico abilitato, deve essere presentata, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.

**I.2. Concessioni pertinenze idrauliche:**

- I.2.1) quattro copie della relazione tecnica illustrativa;
- I.2.2) quattro copie dello studio di compatibilità idraulica;
- I.2.3) quattro copie della planimetria catastale con ubicazione della pertinenza idraulica da concedere;
- I.2.4) quattro copie della coreografia;
- I.2.5) quattro copie dei profili longitudinali e trasversali convenientemente estesi;
- I.2.6) quattro copie della localizzazione geografica dell'area (solo dopo che il Servizio si è espresso favorevolmente sulla richiesta), riportata sull'allegato scheda "A".

**I.3. Autorizzazioni:**

- I.3.1) quattro copie della relazione tecnica illustrativa;
- I.3.2) quattro copie dello studio di compatibilità idraulica;
- I.3.3) quattro copie della planimetria catastale con ubicazione delle opere da autorizzare;
- I.3.4) quattro copie della coreografia;
- I.3.5) quattro copie dei profili longitudinali e trasversali convenientemente estesi;
- I.3.6) quattro copie dei disegni esecutivi delle opere da realizzare;
- I.3.7) quattro copie della localizzazione geografica delle opere (solo dopo che il Servizio si è espresso favorevolmente sulla richiesta), riportata sull'allegato scheda "A".

**II. COMPETENZA E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI PERTINENZE IDRAULICHE.**

I. Al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni provvederanno direttamente i Dirigenti dei Servizi Tecnici del Territorio, fatto eccezione per i seguenti casi che vi provvede, per la verifica e la coerenza del progetto con le previsioni e le norme vigenti in materia, di concerto con il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea.

**II.1.1. Autorizzazioni.** Le opere da realizzare sull'alveo, sulle sponde e sulle pertinenze idrauliche, quali sbarramenti, ponti, attraversamenti aerei e sotterranei con esclusione degli elettrodotti per i quali non sono previsti infissione di pali sull'alveo e sulle aree contermini al corso d'acqua ancorché private, dighe, etc. che, per forma e consistenza, interferiscono con il buon regime dei corsi idrici.

**II.1.2. Concessioni.** Le concessioni delle pertinenze idrauliche, fatte eccezione per gli usi agro-silvo-pastorale la cui superficie non eccede ettari uno e sulle quali non sono previste piantagioni arboree quali vigneti, frutteti, pioppeti, etc., e con aree ricadono in zone classificate a rischio idraulico nel Piano Straordinario (D.C.R. del 30.11.1999, n. 140/6) e nelle zone di pericolosità idraulica perimetrate nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni, oppure quelle, pur non essendo state classificate o non comprese nelle suddette categorie, interessate da previsioni per la realizzazione





GIUNTA REGIONALE

sia di nuovi volumi naturali di invaso che di opere idrauliche intese alla riduzione del rischio idraulico.

### III. NORME E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZO DEI BENI DEMANIALI.

III.1 Si tenga anzitutto presente che, fino a quando non verranno emanate le norme regolamentari per la gestione del demanio idrico, di cui al comma 2, dell'art. 92 della legge regionale 7/2003, continueranno ad applicarsi le previgenti norme regolamentari statali per il calcolo del compenso per l'utilizzazione e per le autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d'acqua. Si rimanda, per ogni evenienza, alla fattiva collaborazione e scambi di informazioni tra i Servizi Tecnici del Territorio e quello del Servizio Gestione Demanio Idrico e Dighe, ferme restando che la determinazione dei canoni rimane di competenza dei predetti Servizi Tecnici del Territorio.

III.1.1 Pertanto, ovviamente, i medesimi, indicheranno, nell'atto di concessione, l'importo del canone e la durata della concessione. Per le autorizzazioni si applicheranno gli stessi criteri delle concessioni.

III.1.2 Parimenti nei suddetti atti andranno indicati gli importi delle cauzioni il cui ammontare non può essere mai inferiore alla annualità.

III.1.3 Dovrà altresì essere indicato anche l'imposta regionale dovuta nelle misure stabilite dalle vigenti norme in materia.

III.1.4 Per le nuove concessioni e autorizzazioni, a termine del comma 3 dell'art. 93 della citata L.R., nell'atto si dovrà inoltre indicare per la prima annualità solare, l'importo del rateo che sarà pari ad un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31.12 di ciascun anno. Pertanto nell'atto di concessione o in quello autorizzativo vanno indicati sia l'importo dei ratei riferiti all'anno solare in corso alla data del rilascio dell'atto amministrativo che il canone riferito all'intero anno solare. Giova precisare che, per la cauzione si fa riferimento al canone riferito all'intera annualità. Qualora si dovesse procedere al rilascio di autorizzazioni e concessioni di durata inferiore a dodici mesi, il canone da imporre, quant'anche ricognitorio, è riferito all'intero annualità.

I Servizi Tecnici provvederanno alla riscossione dei proventi relativi alla prima annualità solare nonché della cauzione e eventuali somme pregresse, nel modo seguente:

- a) per le concessioni, all'atto della sottoscrizione dell'atto di concessione;
- b) per le autorizzazioni, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

### IV. CONTENUTO MINIMO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E NORME DI SALVAGUARDIA

#### IV.1 Atto di concessione

Nell'atto di concessione vanno inserite - oltre alle indicazioni della durata, dell'importo del canone, della cauzione, dell'imposta regionale, le modalità di pagamento, l'estensione del terreno con ubicazione (Comune e località) e la destinazione d'uso - le clausole riferite:

- IV.1.1 alle condizioni particolari cui dovrà soddisfare la concessione;
- IV.1.2 alle riserve e garanzie da osservarsi;
- IV.1.3 alla vigilanza;
- IV.1.4 al richiamo a leggi e regolamenti;
- IV.1.5 al domicilio legale;
- IV.1.6 all'aumento dell'importo del canone in dipendenza di indicizzazione ovvero di fissazioni di nuovi criteri per il calcolo del canone;
- IV.1.7 all'aumento dell'importo del canone in dipendenza di indicizzazione ovvero di fissazioni di nuovi criteri per il calcolo del canone;
- IV.1.8 alla variazione del regime del corso d'acqua;



## GIUNTA REGIONALE

IV.1.9 alla clausola di solidarietà che andrà inserita solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti.

**IV.2 Atto di autorizzazione**

Nell'atto autorizzativo vanno inserite - oltre alla indicazione della durata, dell'importo del canone, della cauzione, le modalità di pagamento, l'oggetto dell'autorizzazione, l'indicazione del luogo delle opere autorizzate ( Comune e località )- le clausole di salvaguardia riferite:

IV.2.1 alle condizioni particolari cui dovrà soddisfare la concessione;

IV.2.2 alle riserve e garanzie da osservarsi;

IV.2.3 alla vigilanza;

IV.2.4 al richiamo a leggi e regolamenti;

IV.2.5 all'aumento dell'importo del canone in dipendenza di indicizzazione ovvero di fissazioni di nuovi criteri per il calcolo del canone;

IV.2.6 al domicilio legale;

IV.2.7 alla clausola di solidarietà che andrà inserita solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti;

IV.2.8 alla limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione o dell'autorizzazione per prevalenti intervenuti interessi di pubblico interesse;

IV.2.9 alla variazione del regime del corso d'acqua.

**V: DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Fermo restando quanto disposto da leggi speciali, la durata non può essere superiore ai seguenti limiti:

**V.1 Concessioni**

V.1.1 anni 5 (cinque per le concessioni ad uso agricolo);

V.1.2 anni 3 (tre) per le concessioni per diversi usi.

**V.2. Autorizzazioni**

La durata non può in alcun caso essere superiore ad anni 19 ( diciannove ).

In ogni caso i Servizi Tecnici, sia per le concessioni che per le autorizzazioni, nel determinare la durata terranno conto delle previsioni dei piani stralci adottati, approvati ovvero in corso di redazione per la difesa e tutela del suolo e di altri strumenti territoriali di pianificazione regionale, provinciale e comunale.

**VI: REGISTRAZIONE AI FINI FISCALI, NOTIFICHE E TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE.**

VI.1 Servizi Tecnici del Territorio, definito l'iter amministrativo delle richieste ed emesso il prescritto atto amministrativo, procederà come segue:

**VI.1.1. Per le concessioni pertinenze idrauliche.**

Sottoscritto l'atto di concessione provvederà:

VI.1.2 alla sua registrazione dell'atto a spese del concessionario;

VI.1.3 alla consegna al concessionario di una copia conforme all'originale ed in regola con il bollo, unitamente agli atti tecnici-amministrativi eventualmente allegati allo stesso;

VI.1.4 alla trasmissione al Servizio Gestione Idrico e Dighe di una copia conforme dell'atto di concessione unitamente agli allegati ovvero del progetto sul quale si è espresso il Servizio concedente e alle ricevute dei versamenti eseguiti.

**VI.2. Per le autorizzazioni.**

Emessa l'autorizzazione, in duplice originale, provvederà:

VI.2.1 alla consegna all'autorizzato di un esemplare dell'originale, in regola con il bollo e unitamente agli atti tecnici-amministrativi eventualmente allegati allo stesso, oltre ad una copia del citato provvedimento affinché venga restituito datato e firmato per accettazione;



## GIUNTA REGIONALE

VI.2.2 alla trasmissione, una volta ricevuto l'atto firmato per accettazione, al Servizio Gestione Idrico e Dighe di una copia conforme dell'atto di autorizzazione unitamente agli allegati ovvero del progetto sul quale si è espresso il Servizio concedente e alle ricevute dei versamenti eseguiti.

La presente Circolare viene emessa, nelle more dell'emanazione del regolamento di disciplina della materia in argomento, come norma di indirizzo.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**AREA TERRITORIO**  
(dott. ing. ~~Pierluigi~~ **CAPUTI**)



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,  
 PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEBACINI IDROGRAFICI  
 SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI

Localizzazione geografica del punto di  
 UTENTE:  
 OGGETTO:

CODICE UNICO

|                                                         |              |                            |                           |                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Coordinate geografiche<br>(Tavolette I.G.M.I. 1:25.000) | Foglio IGM1  | Quadrante (I, II, III, IV) | Settore & NE, SE, SO, NO) | Latitudine ( , " )<br>Longitudine ( , " ) |
| Coordinate metriche                                     | UTM<br>WGS84 | Fuso 33                    | Coordinata X              | Coordinata X                              |
|                                                         | UTM ED50     | Fuso est                   | Coordinata X              | Coordinata Y                              |
|                                                         | Gliss-Beaga  |                            |                           |                                           |

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 10.05.2010, n. 380:

**Contributi ai Comuni rivieraschi per interventi utili alla difesa, tutela e salvaguardia della fascia costiera. Annualità 2010.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il D.P.R. 15 Gennaio 1972 n. 8;

Richiamata la L.R. 8 Settembre 1972 n. 18;

Richiamato il D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 recante disposizioni circa il trasferimento e la delega alle Regioni delle competenze in materia di lavori pubblici e tutela dell'ambiente;

Richiamata la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale";

Richiamata la L. 18 maggio 1989 n. 183 "Riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo";

Richiamata la L.R. 3 marzo 1999 n. 11 "Attuazione D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112";

Richiamata la Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";

Richiamata la L.R. 16 settembre 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo";

Richiamato il verbale del Consiglio Regionale n. 37/9 del 20/04/2010 "Legge Regionale: Modifiche alle Leggi Regionali n. 1/2010 e n. 21/1996 e norma in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL";

Richiamata la Legge Regionale n. 15/2010 "Modifiche alle Leggi Regionali n. 1/2010 e n. 21/1996 e norma in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL" art. 4, con la quale vengono predisposti interventi che costituiscono attuazione della programmazione delle

risorse dei Fondi per le aree Sottoutilizzate 2007-2013 per un importo di Euro 1,5 milioni, che trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 05.02.002-152361 di nuova istituzione denominato "Interventi di Programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa";

Dare atto che alla copertura della spesa si provvederà con lo stanziamento previsto in bilancio al cap. 05.02.002-152361 di nuova istituzione denominato "Interventi di Programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa"; autorizzando all'uso il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine della direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, ai consequenziali atti tecnico-contabili nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/10 recante "Modifiche alle Leggi Regionali n. 1/2010 e n. 21/1996 e norma in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL";

Richiamata la Delibera G.R.A. n. 964 del 13/11/2002 che ha preso atto dello Studio di fattibilità complessivo e della redazione degli Studi di fattibilità interessanti le aree ad elevata vulnerabilità dal punto di vista ambientale, geomorfologico e socioeconomico;

Dato atto degli interventi di cui alla fase 1° degli interventi di attuazione delle attività finanziate con i fondi CIPE 36/2003 e CIPE 17/2004;

Dato atto inoltre che in nelle aree dei comuni di Martinsicuro, di Roseto degli Abruzzi, di Silvi, di Pineto, di Montesilvano, di Ortona, di Casalbordino e di Vasto sono in atto interventi di difesa della costa finanziati con i Fondi CIPE 20/2004, CIPE 35 /2005 e CIPE 3/2006 per un importo complessivo di € 29.121.818,50;

Considerato che vi sono aree che presentano erosioni puntuali, al di fuori delle aree oggetto degli interventi finanziati con i fondi CIPE in

atto, che necessitano di interventi urgenti per la difesa della costa e degli arenili, i cui lavori e/o opere possono essere affidati direttamente ai Comuni medesimi al fine di accelerare le procedure tecnico amministrative per l'esecuzione dei lavori e delle opere;

Richiamata la Legge Regionale n. 15/2010 che ha destinato nella variazione di Bilancio la somma di € 1.500.000,00 per la Difesa della Costa;

Dato atto che è urgente ed indifferibile intervenire al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità nelle aree, che presentano situazioni di fenomeni erosivi in atto, quali quelle dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Giulianova, Silvi, Città Sant'Angelo, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni;

Considerato che per motivi di urgenza e di celerità nelle realizzazioni delle opere e dei lavori di difesa della costa è indifferibile assegnare ai Comuni interessati dai fenomeni erosivi in atto le somme con il vincolo di destinazione delle stesse per le opere ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle scogliere emerse, delle scogliere sommerse, per la chiusura dei varchi tra le stesse e per i pennelli radicati a terra, nonché per le opere ed i lavori di ripascimento degli arenili, per la realizzazione di nuove opere quali scogliere emerse, sommerse e pennelli, e/o predisposizione di Studi e Progetti per le opere medesime,

Dato atto che le somme da assegnare sono le seguenti:

| Provincia (sigla) | Comune         | Località                   | Importo richiesto (Euro) |
|-------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| TE                | Martinsicuro   | Centro                     | 200.000,00               |
| TE                | Alba Adriatica | Intero Litorale del Comune | 140.000,00               |
| TE                | Giulianova     | Zona Centro                | 100.000,00               |

|        |                     |                    |              |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|
| TE     | Silvi               | Zona Centro        | 150.000,00   |
| PE     | Città San Angelo    | Centro             | 60.000,00    |
| PE     | Pescara             | Zona Sud           | 150.000,00   |
| CH     | Francavilla al Mare | Zona Sud           | 150.000,00   |
| CH     | Ortona              | Zona Foro          | 250.000,00   |
| CH     | Ortona              | Lido Riccio        | 100.000,00   |
| CH     | San Vito Chietino   | Zona Nord Turchino | 100.000,00   |
| CH     | Rocca San Giovanni  | Zona Trabocchi     | 100.000,00   |
| Totale |                     |                    | 1.500.000,00 |

Richiamata la DGR n. 76 del 15.02.2010 di approvazione del "Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2010",

Considerato che con la sopra richiamata DGR è stato approvato, tra l'altro, il documento denominato "Indirizzi Finanziari per l'esercizio 2010" che al paragrafo 20 dispone che i Direttori devono attestare espressamente, nelle proposte di delibere da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e suscettibili di generare oneri a carico del Bilancio Regionale che gli interventi di spesa, debitamente quantificati, trovano copertura finanziaria con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio appositamente indicate;

Considerato, altresì, che l'onere di cui alla presente deliberazione trova copertura finanziaria nello stanziamento previsto nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di imputare la spesa di € 1.500.000,00 sul Capitolo 05.02.002-152361 di nuova istituzione denominato "Interventi di Programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa"; autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Quali-

tà delle Acque Marine della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, ai consequenziali atti tecnico-contabili nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/10 recante “Modifiche alle Leggi Regionali n. 1/2010 e n. 21/1996 e norma in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL”;

Dato atto che il Dirigente del Servizio O.O.MM. e Qualità delle Acque Marine di Pescara ha attestato la legittimità del presente atto e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza del medesimo Servizio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni espone in premessa:

- 1) di attestare che l'onere finanziario pari ad € 1.500.000,00 trova copertura finanziaria nello stanziamento previsto in bilancio al cap. 05.02.002-152361 di nuova istituzione denominato “Interventi di Programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa”; autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, ai consequenziali atti tecnico-contabili nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/10 recante “Modifiche alle Leggi Regionali n. 1/2010 e n. 21/1996 e norma in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL”
- 2) di concedere agli Enti nelle premesse indicati e nel seguito elencati un finanziamento da impiegarsi nel corso del corrente anno, da destinare esclusivamente per le opere ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle scogliere emerse, delle scogliere

sommerse, per la chiusura dei varchi tra le stesse e per i pennelli radicati a terra, nonché per le opere ed i lavori di ripascimento degli arenili, per la realizzazione di nuove opere quali scogliere emerse, sommerse e pennelli, e/o predisposizione di Studi e Progetti per le opere medesime, nei tratti in erosione così suddivisi:

| Provincia (sigla) | Comune              | Località                   | Importo concesso (Euro) |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| TE                | Martinsicuro        | Centro                     | 200.000,00              |
| TE                | Alba Adriatica      | Intero Litorale del Comune | 140.000,00              |
| TE                | Giulianova          | Zona Centro                | 100.000,00              |
| TE                | Silvi               | Zona Centro                | 150.000,00              |
| PE                | Città San Angelo    | Centro                     | 60.000,00               |
| PE                | Pescara             | Zona Sud                   | 150.000,00              |
| CH                | Francavilla al Mare | Zona Sud                   | 150.000,00              |
| CH                | Ortona              | Zona Foro                  | 250.000,00              |
| CH                | Ortona              | Lido Riccio                | 100.000,00              |
| CH                | San Vito Chietino   | Zona Nord Turchino         | 100.000,00              |
| CH                | Rocca San Giovanni  | Zona Trabocchi             | 100.000,00              |
| <b>Totale</b>     |                     |                            | <b>1.500.000,00</b>     |

- 3) di imputare la spesa complessiva di €. 1.500.000,00 nello stanziamento previsto in bilancio al cap. 05.02.002-152361 di nuova istituzione denominato “Interventi di Programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa”; autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine della Direzione

Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, ai consequenziali atti tecnico-contabili nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/10 recante "Modifiche alle Leggi Regionali n. 1/2010 e n. 21/1996 e norma in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL"

4) di approvare la concessione in argomento con le seguenti prescrizioni e modalità fermo restando che per gli interventi da realizzare gli Enti Concessionari dovranno acquisire le ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta per realizzare le opere:

- a) resta attribuito agli Enti concessionari il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto della vigente normativa statale, comunitaria, regionale e sugli Enti locali, nonché di prevenzione della delinquenza mafiosa;
- b) si pongono a carico degli Enti concessionari tutti gli adempimenti e gli oneri relativi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla-osta, pareri e quant'altro occorra per la realizzazione dell'intervento;
- c) eventuali maggiori oneri, oltre l'importo di progetto, ivi compresi eventuali interessi per ritardato pagamento, o ogni maggiore onere o qualsiasi titolo discendente ad esso addebitabile, saranno a carico degli Enti concessionari che ne cureranno la copertura con fondi propri;
- d) le somme eventualmente risultanti da economie conseguite, ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta, variazioni dell'aliquota I.V.A. e dagli interessi eventualmente maturati sui fondi accreditati, potranno essere utilizzate, compatibilmente con le disposizioni in vigore,

esclusivamente per indagini migliorative e complementari a quelle descritte nella relazione allegata al progetto;

- e) gli Enti concessionari sono tenuti a presentare il progetto Definitivo, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, dei lavori e delle opere da realizzarsi al Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine di Pescara al fine di ottenere l'erogazione della somma assegnata;
- f) l'attività di controllo sul corretto impiego delle risorse, in riferimento al vincolo di destinazione, è riservata alla Regione Abruzzo - che la esercita mediante il Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine - attraverso l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo che gli Enti Concessionari sono tenuti a trasmettere entro sessanta (60) giorni dalla redazione.;
- g) gli Enti sono tenuti a relazionare semestralmente al Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine, lo stato di attuazione delle attività nonché a trasmettere alla Giunta Regionale - Servizio Ragioneria, analitico rendiconto della totalità delle somme erogate in conformità alle previsioni dell'ultimo comma art. 6 della L.R. 11/09/1979 n. 43;
- h) gli Amministratori ed il Tesoriere degli Enti concessionari assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi e del loro utilizzo in conformità al disposto della presente concessione secondo il quadro economico del progetto approvato;
- i) di riservare alla Giunta Regionale la facoltà di revoca, in qualsiasi momento, dei provvedimenti di concessione del contributo e di recupero delle somme erogate, per l'inosservanza delle clausole di cui alla presente concessione o per ri-



tardata esecuzione delle attività o per gravi inadempienze o carenze nella conduzione delle stesse, senza che gli Enti concessionari possano reclamare pagamenti, indennità o risarcimenti;

- j) di ritenere sollevata e indenne la Regione Abruzzo da ogni controversia derivante dalle attività da eseguirsi e dalle conseguenti richieste di danni, indennizzi, riserve, ecc., a qualsiasi titolo nascenti, dando atto che il Foro competente a dirimere ogni controversia tra Regione e Enti concessionari è il Foro dell'Aquila;
- 5) di fissare l'obbligo per gli Enti concessionari, in caso di revoca comunque disposta dalla Giunta Regionale, al totale rimborso delle somme trasferite e non utilizzate;
- 6) di notificare, tramite il competente Servizio, copia della presente deliberazione all'Ente Concessionario che, previa sottoscrizione del legale rappresentante - per accettazione - con firma autenticata, provvederà a restituirla alla Regione Abruzzo - Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine - Via Catullo, 2 - Pescara, entro e non oltre il termine perentorio di venti (20) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R.; il mancato riscontro equivale a non accettazione del finanziamento;
- 7) di dare mandato al Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine della Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa - di provvedere agli ulteriori adempimenti per la corretta e sollecita attuazione del presente provvedimento;
- 8) il Servizio OO.MM. e qualità delle acque marine è autorizzato a stabilire tempi, modi e variazioni derivanti dalla fase attuativa delle concessioni. Allo stesso Servizio è demandata l'approvazione di eventuali varianti al progetto;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente

deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

---

## DECRETI

---

### COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE – PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

DECRETO 12.04.2010, n. 7:

**Costituzione della Commissione Tecnico Scientifica di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 - Avvalimento del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3, dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009.**

IL COMMISSARIO  
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "*dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "*dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto l'art. 1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono

adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con cui si dispone che *"1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E, e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di*

*controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese."*;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM del 6 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 2009;

Vista in particolare l'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 la quale, all'art. 3, commi 2 e 3, stabilisce che: *"1. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 2. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione."*;

Vista altresì l'OPCM 3833 del 22 dicembre 2009 la quale, all'art. 5 comma 5 stabilisce che *"Il Commissario delegato... è altresì autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2-3-dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009"*;

Considerato necessario assicurare idoneo supporto di consulenza al Commissario Delegato per la Ricostruzione, al fine di risolvere i problemi di natura amministrativa, finanziaria, contabile e di garanzia della trasparenza e della legalità;

Considerato che tali problematiche afferiscono non solo l'attività della Struttura Tecnica di Missione, ma anche quella di tutte le altre strutture coinvolte nell'attività commissariale,

con particolare riferimento a quella indicata nell' art. 3 commi 2 e 3 nella menzionata OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009;

Visti i curricula dei Sigg. Gaspari Giovanni Paolo, Federico Tedeschini, Antonio Gambardella e valutato che i profili professionali dei medesimi risultano idonei all'espletamento delle funzioni da attribuire con il presente decreto,

## DECRETA

### Articolo 1

1. E' costituita una "Commissione Tecnico Scientifica" di cui il Commissario si avvale per le finalità indicate in premessa, composta da cinque esperti con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività comunque riferibili alla Ricostruzione.
2. La commissione si avvale di una Segreteria Tecnica composta da 3 unità, che opera in diretto collegamento con le Strutture della Protezione Civile, della Regione, del Commissario delegato per la ricostruzione, degli Enti locali e del Consulente Giuridico di cui al successivo comma 7.
3. La Segreteria predispone la documentazione da sottoporre alla Commissione Tecnico Scientifica al fine del rilascio dei previsti pareri e cura tutti gli adempimenti necessari al collegamento funzionale fra la stessa Commissione e il Consulente Giuridico di cui al successivo comma 7.
4. Sono nominati componenti di tale commissione:
  - Dott. Giovanni Paolo Gaspari componente con la funzione di Coordinatore;
  - Avv. Federico Tedeschini componente;
  - Ing. Antonio Gambardella componente.

5. La Segreteria Tecnica della Commissione è composta da:
  - Dott.ssa Eleonora Giuliani con funzione di Capo della Segreteria.
6. Con successivo provvedimento si procederà ad integrare la Commissione con la nomina di altri due esperti della Commissione Tecnico Scientifica e delle ulteriori due unità della Segreteria Tecnica.
7. In regione di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, dell'OPCM 3833 del 22/12/2009 è confermato nell'incarico di Consigliere Giuridico con la specifica funzione di garanzia della trasparenza e della legalità il Dott. Carlo Alberto Indellicati che per tale funzione si avvarrà della collaborazione del Dott. Roberto Petullà anche egli confermato nel predetto incarico.

### Articolo 2

1. Fermo il suo immediato insediamento, entro 30 gg giorni dalla data del presente decreto la Commissione approva, previo assenso del Commissario delegato per la Ricostruzione, apposito regolamento per la disciplina del suo funzionamento.
2. La Commissione si riunisce, indifferentemente, presso gli Uffici della Regione Abruzzo, in Roma o all'Aquila ed esprime il proprio parere nei 5 giorni successivi al ricevimento in formato elettronico di ciascuna richiesta.
3. Le richieste di parere sono trasmesse esclusivamente a firma del Commissario Delegato e vengono riscontrate esclusivamente nei di lui confronti, salvo diversa disposizione del Commissario stesso.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
5. L'ingiustificata assenza in tre sedute consecutive, oppure in sei non consecutive nel corso dello stesso anno solare, comporta la

decadenza dall'incarico accertata con decreto del Commissario, che procede contestualmente alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello decaduto.

### Articolo 3

1. Al fine di garantire il proprio funzionamento, la Commissione può richiedere qualsiasi atto e acquisire qualsiasi notizia dalle Strutture commissariali.
2. In caso di mancato riscontro, nel termine di 30 gg, degli atti e delle notizie richieste, la Commissione accede presso gli Uffici competenti per acquisirle direttamente, redigendo apposito verbale delle relative operazioni da trasmettere al Commissario per i conseguenti provvedimenti.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni esclusivamente previa autorizzazione del Commissario delegato.
4. il Commissario delegato viene costantemente informato delle attività della Commissione e di ogni altra iniziativa riguardante la Commissione stessa o suoi componenti.

### Articolo 4

1. Il Commissario delegato può avvalersi dei componenti della Commissione, anche singolarmente, senza necessità di specifici provvedimenti che autorizzino tale avvalimento.

### Articolo 5

1. Agli esperti della Commissione Tecnico Scientifica compete un'indennità onnicomprensiva di funzione per il 2010 di euro 60.000 oltre oneri di legge scaturenti dalla condizione personale o professionale di ciascuno.
2. Al capo della Segreteria della Commissione Tecnico Scientifica compete un'indennità di funzione per l'anno 2010 di euro 30.000 oltre oneri di legge.

3. Le spese di funzionamento della Commissione Tecnico Scientifica sono coperte da apposito stanziamento annuale non superiore ad euro 20.000.
4. Al Consigliere Giuridico compete un'indennità onnicomprensiva di funzione per il 2010 di euro 60.000 oltre oneri legge.
5. Al collaboratore del Consigliere Giuridico spetta un'indennità onnicomprensiva di funzione di euro 30.000 oltre oneri di legge.
6. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente Decreto avviene ai sensi dall'art 7, comma 1, dell'OPCM n. 3833 del 22/12/2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nella sezione "Ricostruzione" del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione "Ricostruzione" del sito internet della Regione Abruzzo.

L'Aquila, li 12 aprile 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO  
PER LA RICOSTRUZIONE  
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
**Gianni Chiodi**

DECRETO 06.05.2010, n. 8:

**Modifiche al decreto commissariale n. 7 del 12 aprile 2010.**

IL COMMISSARIO  
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE  
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modifica-

zioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto *"dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto *"dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*;

Visto l'art. 1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con cui si dispone che *"1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.SE, e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici*

*(MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese."*;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM del 6 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 2009;

Vista in particolare l'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 la quale, all'art. 3, commi 2 e 3, stabilisce che: *"1. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 2. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un*

numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.”;

Vista altresì l'OPCM 3833 del 22 dicembre 2009 la quale, all'art. 5 comma 5 stabilisce che *“Il Commissario delegato... è altresì autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2-3-dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009”*;

Visto il decreto n. 7 del 12 aprile 2010 di questo Commissario e ritenuto necessario apportare modifiche allo stesso;

## DECRETA

### Articolo Unico

1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 7 del 12 aprile 2010 sono abrogati.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L'Aquila, li 6 maggio 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO  
PER LA RICOSTRUZIONE  
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
**Gianni Chiodi**

DECRETO 06.05.2010, n. 9:

**Norme di organizzazione della Struttura Tecnica di Missione.**

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA  
RICOSTRUZIONE  
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente – Area I e Area VIII;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato che l'articolo 3, della citata O.P.C.M. autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione a costituire una “Struttura Tecnica di Missione” al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla citata Ordinanza, nonché a nominare il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, al quale viene

riconosciuto “il trattamento economico già in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione”;

Considerato che l’articolo 5, comma 1, della richiamata O.P.C.M. prevede che *“La Struttura Tecnica di Missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Considerato che l’articolo 5, comma 2, della citata O.P.C.M. prevede che *“Al personale della Struttura Tecnica di Missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale dirigenziale applicato presso la Struttura Tecnica di Missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell’Amministrazione di appartenenza, e riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento”*;

Considerato che per il personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l’utilizzo del citato personale avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile” e, in particolare, l’art. 1 che dispone che “Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale”;

Visto il decreto n. 2 del 1° febbraio 2010 del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, con il quale lo stesso nomina il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione e costituisce la Struttura Tecnica di Missione individuandone le relative funzioni;

Visto, in particolare, lo schema allegato al citato decreto n. 2 del 2010 con il quale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale e la relativa pianta organica;

Considerato che gli uffici dirigenziali sopra individuati sono affidati con un incarico dirigenziale di livello non generale;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Al personale dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente –





la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri sottoscritto in data 30 aprile 1996 e dell'art. 2 dell'Accordo ARAN per l'attribuzione di buoni pasto al personale dirigente sottoscritto in data 17 gennaio 1997, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il Coordinatore ed il personale della Struttura Tecnica di Missione hanno diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa pranzo e all'attribuzione del buono pasto dell'importo di euro 7,00, così come determinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri – biennio economico 2004 – 2005 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area I – Dirigenza – biennio economico 2004/2005.

#### Articolo 4

L'uso del telefono cellulare di servizio è concesso al Coordinatore ed ai dirigenti della Struttura Tecnica di Missione, nonché al personale non dirigenziale, individuato dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, in ragione delle mansioni attribuite, dell'esigenze di reperibilità e dei servizi fuori sede.

In via del tutto eccezionale l'apparecchio – previa specifica abilitazione dei servizi fruiti a titolo personale (dual billing) – potrà essere utilizzato per chiamate personali, previa digitazione di apposito codice particolare, tramite il quale la chiamata sarà addebitata direttamente all'assegnatario dell'apparecchio.

#### Articolo 5

Al fine di accelerare le procedure necessarie ad assicurare la piena operatività della Struttura Tecnica di Missione, Il Coordinatore della medesima Struttura Tecnica di Missione è autorizzato ad adottare gli atti necessari, comportanti anche impegni di spesa, dandone successiva comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

#### Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente – Area I e Area VIII ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri.

#### Articolo 7

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L'Aquila, li 6 maggio 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA  
RICOSTRUZIONE  
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
**Gianni Chiodi**

---

#### DETERMINAZIONI

---

##### *Direttoriali*

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO A.I.A. 16.03.2010. n. 155/119:

**Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 – Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Honda Italia Industriale S.p.A.. Sede impianto: Z. I. Piazzano di Atesa (CH). Attività svolta: Produzione scooter e moto, produzione di motori; Codice IPPC 6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire e impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o a 200 ton/anno.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE  
D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

*Omissis*

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

**Art. 1  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE**

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta **Honda Italia Industriale S.p.A.**, di seguito denominata Gestore, con sede legale in Z.I. Piazzano Atesa (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione scooter e moto, produzione di motori, sito in Z.I. Piazzano Atesa (CH) per la categoria impiantistica di cui al punto 6.7 dell'allegato I del D.lgs. 59/05 per una capacità di consumo di solvente pari a 550 t/anno e per una produzione di:

| Dati sulla produzione   |                  |                                    |                 |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| Linee produzione        | Tipo di prodotto | Potenzialità massima di produzione | Unità di misura |
| Produzione scooter/moto | Scooter          | 236.250                            | Unità           |
| Produzione scooter/moto | Moto             | 160.650                            | Unità           |
| Produzione motori       | Motori           | 359.100                            | Unità           |
| Produzione motori       | Power Equipment  | 1.606.500                          | Unità           |

**Art. 2**

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

**Art. 3**

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.11 comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59/2005;

**Art. 4**

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 11 D. Lgs.59/05;

**Art.5**

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

*Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' allegato 1 :*

.....

a) I valori riportati nella seguente tabella 1 costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

Tabella 1

| Nuova<br>numerazione | PUNTO DI EMISSIONE | Provenienza<br>impianto       | Altezza<br>[m] | Portata<br>[Nm <sup>3</sup> /h] | Durata<br>emissione |      | T<br>[°C] | Sistem<br>a di<br>abbatti<br>mento | Sostanza<br>inquinante                              | Concentrazione                        |                                                       | Flusso di massa                                          |                      | Diametro<br>e forma<br>del punto<br>di<br>emission<br>e | Solo se<br>previsto<br>tenore di |                          | Periodicità dei<br>controlli |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                      |                    |                               |                |                                 | h/gg                | gg/a |           |                                    |                                                     | [mg/Nmc]                              | [kg/h]                                                | [kg/a]                                                   | O <sub>2</sub>       |                                                         | Vapore<br>acquoso                |                          |                              |
| IPPC C1              | E5                 | Controllo<br>finale GCV       | 11             | 11200                           | 24                  | 330  | 50        | Assen<br>te                        | Polveri<br>NOx<br>CO                                | 10<br>250<br>450                      | 0,112<br>2,8<br>5,04                                  | 887,03<br>22175,82<br>39916,8                            | Diametro<br>= 50 cm  |                                                         |                                  | controllo<br>semestrale  |                              |
| IPPC C2              | E34                | Prova<br>emissioni<br>scarico | 8,8'           | 1800                            | 24                  | 330  | 50        | Assen<br>te                        | Polveri totali<br>Rame<br>Zinco<br>NOx<br>SOx<br>CO | 10<br>0,2<br>0,15<br>60<br>20<br>450  | 0,018<br>0,00036<br>0,00027<br>0,108<br>0,036<br>0,81 | 142,56<br>2,85<br>2,14<br>855,35<br>285,12<br>6415,2     | Diametro<br>= 20 cm  | 5%                                                      |                                  | controllo<br>semestrale  |                              |
| IPPC C3              | E35                | Prova<br>emissioni<br>scarico | 8,8            | 600                             | 24                  | 330  | 50        | Assen<br>te                        | Polveri totali<br>Rame<br>Zinco<br>NOx<br>SOx<br>CO | 10<br>0,2<br>0,15<br>60<br>20<br>450  | 0,006<br>0,00012<br>0,00009<br>0,036<br>0,012<br>0,27 | 47,52<br>0,95<br>0,71<br>285,12<br>95,04<br>2138,4       | Diametro<br>= 20 cm  | 5%                                                      |                                  | controllo<br>semestrale  |                              |
| IPPC C4              | E38                | Controllo<br>finale moto      | 8              | 25000                           | 24                  | 330  | 50        | Assen<br>te                        | Polveri totali<br>Rame<br>Zinco<br>NOx<br>SOx<br>CO | 7,5<br>0,2<br>0,15<br>60<br>20<br>450 | 0,1875<br>0,005<br>0,00375<br>1,5<br>0,5<br>11,25     | 1484,99<br>39,60<br>29,70<br>11879,9<br>3959,97<br>89100 | Diametro<br>= 0,64 m | 5%                                                      |                                  | controllo<br>semestrale  |                              |
| IPPC C5              | E39                | Pretrattamento                | 10             | 21000                           | 24                  | 330  | 50        | Assen<br>te                        | Polveri totali<br>C                                 | 10<br>9                               | 0,21<br>0,189                                         | 1663,19<br>1496,87                                       | 0,75 m x<br>0,75 m   |                                                         |                                  | controllo<br>trimestrale |                              |
| IPPC C6              | E40                | Forno di<br>asciugatura       | 10             | 6000                            | 24                  | 330  | 70        | Assen<br>te                        | Polveri totali<br>C<br>NOx                          | 10<br>25<br>85                        | 0,06<br>0,15<br>0,51                                  | 475,2<br>1188<br>4039,17                                 | 0,40 m x<br>0,40 m   |                                                         |                                  | controllo<br>trimestrale |                              |

| PUNTO DI EMISSIONE                | Nuova numerazione | Numerazione ex DPR 203/88 | Provenienza impianto                          | Altezza [m] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Durata emissione |      | T [°C]   | Sistema di abbattimento | Sostanza inquinante | Concentrazione [mg/Nmc] | Flusso di massa |         | Diametro e forma del punto di emissioni | Solo se previsto tenore di |                       | Periodicità dei controlli |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              | h/gg             | gg/a |          |                         |                     |                         | [kg/h]          | [kg/a]  |                                         | O <sub>2</sub>             | Vapore acqueo         |                           |
| IPPC C7                           | E43               |                           | Forno di cottura                              | 10          | 6000                         | 24               | 330  | 70       | Assente                 | SOx                 | 20                      | 0,12            | 950,39  | 0,40 m x<br>0,40 m                      |                            |                       | controllo trimestrale     |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,06            | 475,20  |                                         |                            |                       |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,15            | 1187,99 |                                         |                            |                       |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,51            | 4039,17 |                                         |                            |                       |                           |
| IPPC A.E.7                        |                   |                           | Apertura di emergenza evaporatore (linea ABS) |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,12            | 950,39  |                                         |                            | nessun controllo      |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,06            | 475,20  |                                         |                            |                       |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,15            | 1187,99 |                                         |                            |                       |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         | 0,51            | 4039,17 |                                         |                            |                       |                           |
| IPPC C8                           | E44               |                           | Evaporatore                                   | 12          | 15000                        | 24               | 330  | 100      | Assente                 | Polveri totali      | 10                      | 0,15            | 1187,99 | 0,750 m x<br>0,750 m                    |                            | controllo trimestrale |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     | 4,5                     | 0,0675          | 534,60  |                                         |                            |                       |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     | 65                      | 0,975           | 7721,94 |                                         |                            |                       |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     | 20                      | 0,3             | 2375,98 |                                         |                            |                       |                           |
| IPPC C9                           | E45               |                           | Lucidatura ABS                                | 10          | 6000                         | 24               | 330  | Ambiente | Assente                 | Polveri totali      | 10                      | 0,06            | 475,20  | 0,40 m x<br>0,40 m                      |                            | controllo semestrale  |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |         |                                         |                            |                       |                           |
| IPPC C10                          | E46               |                           | Forno di ritocco                              | 10          | 3000                         | 24               | 330  | 70       | Assente                 | Polveri totali      | 10                      | 0,03            | 237,60  | 0,60 m x<br>0,60 m                      |                            | controllo trimestrale |                           |
|                                   |                   |                           |                                               |             |                              |                  |      |          |                         |                     | 5                       | 0,015           | 118,80  |                                         |                            |                       |                           |
| IPPC C11 (configurazione attuale) | E47               |                           | Preparazione vernice                          | 12          | 1000                         | 24               | 330  | Ambiente | Assente                 | C                   | 42                      | 0,042           | 332,64  | 0,60 m x<br>0,60 m                      |                            | controllo trimestrale |                           |

| PUNTO DI EMISSIONE                 | Nuova numerazione ex DPR 203/88 | Provenienza impianto                              | Altezza [m] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Durata emissione |      | T [°C]   | Sistema di abbattimento | Sostanza inquinante                             | Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] | Flusso di massa |          | Diametro e forma del punto di emissione | Solo se previsto tenore di |               | Periodicità dei controlli |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
|                                    |                                 |                                                   |             |                              | h/gg             | gg/a |          |                         |                                                 |                                      | [kg/h]          | [kg/a]   |                                         | O <sub>2</sub>             | Vapore acqueo |                           |
| IPPC A.E.B (configurazione futura) | E47                             | Apertura di emergenza locale preparazione vernice |             |                              |                  |      |          |                         |                                                 |                                      |                 |          |                                         |                            |               | nessun controllo          |
| IPPC C12                           | E48                             | Caldala di pretattamento                          |             |                              |                  |      |          |                         |                                                 |                                      |                 |          |                                         |                            |               | Nessun controllo          |
| IPPC C13                           | E49                             | Forno fusorio e fomo di attesa                    | 15          | 30000                        | 24               | 330  | 110      | FT                      | Polveri totali                                  | 14                                   | 0,42            | 3326,37  | Diametro = 70 cm                        |                            |               | controllo semestrale      |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | Nichel (Tab.B classe II)                        | 0,5                                  | 0,015           | 118,80   |                                         |                            |               |                           |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | Inquinanti Tab.B classe III (Mn - Pb - Cu - Sn) | 3,0                                  | 0,09            | 712,79   |                                         |                            |               |                           |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | NOx                                             | 100                                  | 3               | 23759,80 |                                         |                            |               |                           |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | CO                                              | 100                                  | 3               | 23759,80 |                                         |                            |               |                           |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | Polveri totali                                  | 5                                    | 0,25            | 13859,88 |                                         |                            |               |                           |
| IPPC C14                           | E50                             | Pressa ad iniezione                               | 15          | 50000                        | 24               | 330  | 40       | PE                      | Polveri totali                                  | 15                                   | 0,354           | 2803,66  | Diametro = 50 cm                        |                            |               | controllo semestrale      |
| IPPC C15                           | E51                             | Smerigliatura                                     | 14          | 23600                        | 24               | 330  | Ambiente | FT                      | Nichel (tab. B classe II)                       | 0,5                                  | 0,0118          | 93,46    | Diametro = 70 cm                        |                            |               | controllo annuale         |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | Polveri totali                                  | 15                                   | 0,8295          | 6569,59  |                                         |                            |               |                           |
| IPPC C16                           | E52                             | Saldatura                                         | 14          | 55300                        | 24               | 330  | 40       | FT                      | Rame (Tab.B classe II)                          | 1                                    | 0,0553          | 437,97   | Diametro = 110 cm                       |                            |               | controllo annuale         |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | NOx                                             | 100                                  | 5,53            | 43797,24 |                                         |                            |               |                           |
| IPPC C17                           | E53                             | Granigliatrice                                    | 14          | 7000                         | 24               | 330  | 30       | FT                      | CO                                              | 10                                   | 0,553           | 4375,36  | Diametro = 50 cm                        |                            |               | controllo semestrale      |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | Polveri totali                                  | 10                                   | 0,07            | 554,40   |                                         |                            |               |                           |
|                                    |                                 |                                                   |             |                              |                  |      |          |                         | Nichel (Tab.B classe II)                        | 0,7                                  | 0,0049          | 38,81    |                                         |                            |               |                           |

| PUNTO DI EMISSIONE | Nuova numerazione | Numero<br>zione<br>ex DPR<br>20/3/88 | Provenienza<br>impianto                        | Altezza<br>[m] | Portata<br>[Nm <sup>3</sup> /h] | Durata<br>emissione |      | T<br>[°C] | Sistemi<br>di<br>abbattimento | Sostanza<br>inquinante                                                              | Concentrazione<br>[mg/Nmc] | Flusso di massa            |                               | Diametro<br>e forma<br>del punto<br>di<br>emission<br>e | Solo se<br>previsto<br>tenore di |                 | Periodicità dei<br>controlli |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                    |                   |                                      |                                                |                |                                 | h/gg                | gg/a |           |                               |                                                                                     |                            | [kg/h]                     | [kg/a]                        |                                                         | O <sub>2</sub>                   | Vapore<br>acqua |                              |
| IPPC C18           | E54               |                                      | Tunnel di lavaggio                             | 14             | 3000                            | 24                  | 330  | 40        | Assenti                       | Inquinanti Tab. B classe III (Cr III - Mn - Pb - Cu - Sn)                           | 1,8                        | 0,0126                     | 99,79                         | Diametro = 24 cm                                        |                                  |                 | controllo annuale            |
| IPPC C19           | E55               |                                      | Prova emissioni scarico sala1                  | 7,38           | 3200                            | 24                  | 330  | 16        | Assenti                       | Polveri<br>NOX<br>CO                                                                | 10<br>25<br>450            | 0,192<br>0,080<br>1,44     | 1520,63<br>633,69<br>1.1404,8 | Diametro = 20 cm                                        | 5%                               |                 | controllo semestrale         |
| IPPC C20           | E56               |                                      | Prova emissioni scarico sala2                  | 7,38           | 4800                            | 24                  | 330  | 16        | Assenti                       | Polveri<br>NOX<br>CO                                                                | 10<br>25<br>650            | 0,240<br>0,144<br>3,12     | 1900,78<br>1140,47<br>24710,4 | Diametro = 20 cm                                        | 5%                               |                 | controllo semestrale         |
| IPPC C21           | E57               |                                      | Prova emissioni scarico sala3                  | 7,38           | 4800                            | 24                  | 330  | 16        | Assenti                       | Polveri<br>NOX<br>CO                                                                | 10<br>25<br>450            | 0,048<br>0,12<br>2,16      | 380,157<br>950,4<br>17107,2   | Diametro = 20 cm                                        | 5%                               |                 | controllo semestrale         |
| IPPC C22           | E 58              |                                      | Vericiatura metallo catافoresi sgrassaggio     | 11             | 25500                           | 24                  | 330  | 50        | Assenti                       | Polveri<br>KOH<br>C <sup>1</sup>                                                    | 5<br>3<br>5                | 0,1275<br>0,0765<br>0,1275 | 1009,79<br>605,87<br>1009,79  | Diametro = 90 cm                                        |                                  |                 | controllo trimestrale        |
| IPPC C23           | E59               |                                      | Vericiatura metallo catافoresi fosfatizzazione | 11             | 17000                           | 24                  | 330  | 50        | Assenti                       | Polveri totali<br>Acido Ortofosforico<br>Acido Esafluorosilicato (Tab. C Classe II) | 7,5<br>2,00<br>0,50        | 0,1275<br>0,0340<br>0,0085 | 1009,79<br>269,28<br>67,32    | Diametro = 71 cm                                        |                                  |                 | controllo semestrale         |
| IPPC C24           | E60               |                                      | Caldaia di pretattamento                       |                |                                 |                     |      |           |                               |                                                                                     |                            |                            |                               |                                                         |                                  |                 | Nessun controllo             |

Impianto ex art.269 comma 14 (combustibile metano - potenza termica nominale < 3 MW)

| PUNTO DI EMISSIONE | Nuova numerazione | Provenienza impianto                                 | Altezza [m] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Durata emissione |      | T [°C]   | Sistema di abbattimento | Sostanza inquinante                                                                      | Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] | Flusso di massa                                |                                              | Diametro e forma del punto di emissione | Solo se previsto tenore di |               | Periodicità dei controlli |                  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
|                    |                   |                                                      |             |                              | h/gg             | gg/a |          |                         |                                                                                          |                                      | [kg/h]                                         | [kg/a]                                       |                                         | O <sub>2</sub>             | Vapore acqueo |                           |                  |
|                    |                   |                                                      |             |                              |                  |      |          |                         |                                                                                          |                                      |                                                |                                              |                                         |                            |               |                           |                  |
| IPPC C25           | E61               | Verniciatura metallo prettamento                     | 11          | 10500                        | 24               | 330  | 50       | Assen<br>te             | Polveri totali<br>KOH<br>C<br>Acido Ortofosforico<br>Nichel (Tab. A1 e Tab. B Classe II) | 7,5<br>2,8<br>5<br>0,7<br>0,5        | 0,0788<br>0,0294<br>0,0525<br>0,0074<br>0,0053 | 624,09<br>232,85<br>415,80<br>58,61<br>41,98 | Diametro = 67,5 cm                      |                            |               | controllo trimestrale     |                  |
| IPPC C26           | E62               | Verniciatura metallo forno di asciugatura            | 11          | 1800                         | 24               | 330  | 130      | Assen<br>te             | Polveri totali<br>C<br>NOx                                                               | 10<br>10<br>100                      | 0,018<br>0,018<br>0,1800                       | 142,59<br>142,56<br>1425,59                  | Diametro = 43 cm                        |                            |               | controllo trimestrale     |                  |
| IPPC C27           | E63               | Cabina verniciatura metallo e ABS                    | 18          | 223000                       | 24               | 330  | Ambiente | FT<br>AD<br>PT          | Polveri totali<br>C<br>NOx<br>CO                                                         | 2<br>20<br>100<br>100                | 0,446<br>4,46<br>22,3<br>22,3                  | 3533,32<br>35323,2<br>176616<br>176616       | Diametro = 220 cm                       |                            |               | controllo trimestrale     |                  |
| IPPC A.E.1         |                   | Apertura di emergenza cabina di verniciatura metallo |             |                              |                  |      |          |                         | Impianto ex art.269 comma 14 (impianto di emergenza e sicurezza)                         |                                      |                                                |                                              |                                         |                            |               |                           | nessun controllo |
| IPPC A.E.2         |                   | Apertura di emergenza cabina di verniciatura metallo |             |                              |                  |      |          |                         | Impianto ex art.269 comma 14 (impianto di emergenza e sicurezza)                         |                                      |                                                |                                              |                                         |                            |               |                           | nessun controllo |
| IPPC A.E.3         |                   | Apertura di emergenza cabina di verniciatura ABS     |             |                              |                  |      |          |                         | Impianto ex art.269 comma 14 (impianto di emergenza e sicurezza)                         |                                      |                                                |                                              |                                         |                            |               |                           | nessun controllo |

| PUNTO DI EMISSIONE | Nuova numerazione ex DPR 203/88 | Provenienza impianto                                  | Altezza [m] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Durata emissione |      | T [°C]   | Sistema di abbattimento | Sostanza inquinante | Concentrazione [mg/Nmc] | Flusso di massa |          | Diametro e forma del punto di emissione | Solo se previsto tenore di |              | Periodicità dei controlli |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
|                    |                                 |                                                       |             |                              | h/gg             | gg/a |          |                         |                     |                         | [kg/h]          | [kg/a]   |                                         | O <sub>2</sub>             | Valore acqua |                           |
| IPPC A.E.4         |                                 | Apertura di emergenza cabina di verniciatura ABS      |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |          |                                         |                            |              | nessun controllo          |
| IPPC C28           | E64                             | Verniciatura metallo preparazione vernice             | 11          | 6000                         | 24               | 330  | Ambiente | Assente                 | C                   | 22                      | 0,132           | 1045,44  | Diametro = 10 cm                        |                            |              | controllo trimestrale     |
| IPPC A.E.5         |                                 | Apertura di emergenza evaporatore (linea catalforesi) |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |          |                                         |                            |              | nessun controllo          |
| IPPC A.E.6         |                                 | Apertura di emergenza evaporatore (linea metallo)     |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |          |                                         |                            |              | nessun controllo          |
| IPPC C29           | E65                             | Verniciatura metallo evaporatore                      | 11          | 46000                        | 24               | 330  | 100      | Assente                 | Polveri C           | 5                       | 0,2300          | 1821,58  | 1,6 m x 1,5 m                           |                            |              | controllo trimestrale     |
| IPPC C30           | E66                             | Saldatura telaio alluminio                            | 14          | 50.000                       | 24               | 330  | 40       | FT                      | NOx                 | 50                      | 2,300           | 18215,85 | Diametro = 1 m                          |                            |              | controllo annuale         |
| IPPC C31           |                                 | Impianto termico civile settore B                     |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |          |                                         |                            |              | Nessun controllo          |
| IPPC C32           |                                 | Impianto termico civile settore B                     |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |          |                                         |                            |              | Nessun controllo          |
| IPPC C33           |                                 | Impianto                                              |             |                              |                  |      |          |                         |                     |                         |                 |          |                                         |                            |              | Nessun controllo          |



| PUNTO DI EMISSIONE | Nuova numerazione | Numerazione ex DPR 203/88 | Provenienza impianto              | Altezza [m] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Durata emissione |      | T [°C] | Sistema di abbattimento | Sostanza inquinante  | Flusso di massa      |                       | Diametro e forma del punto di emissione | Solo se previsto tenere di |                | Periodicità dei controlli |                       |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
|                    |                   |                           |                                   |             |                              | h/gg             | gg/a |        |                         |                      | [mg/Nmc]             | [kg/h]                |                                         | [kg/a]                     | O <sub>2</sub> |                           | Vapori acqueo         |
| IPPC C34           |                   |                           | Impianto termico civile Palazzina |             |                              |                  |      |        |                         |                      |                      |                       |                                         |                            |                | Nessun controllo          |                       |
| IPPC C35           |                   |                           | Prova emissioni scarico sala4     | 7,38        | 3000                         | 24               | 330  | 16     | Assen<br>te             | Polveri<br>NOX<br>CO | 10<br>25<br>450      | 0,03<br>0,075<br>1,35 | 237,6<br>594,00<br>10692                | Diametro = 20 cm           |                | 5%                        | controllo semestrale  |
| IPPC C36           |                   |                           | Prova emissioni scarico sala5     | 7,38        | 3000                         | 24               | 330  | 16     | Assen<br>te             | Polveri<br>NOX<br>CO | 10<br>25<br>450      | 0,03<br>0,075<br>1,35 | 237,6<br>594,00<br>10692                | Diametro = 20 cm           |                | 5%                        | controllo semestrale  |
| IPPC C37           |                   |                           |                                   |             |                              |                  |      |        |                         |                      |                      |                       |                                         |                            |                |                           | Nessun controllo      |
| IPPC C38           |                   |                           | Cabina di ritocco                 | 10          | 26000                        | 24               | 330  | 150    | FT<br>AD                | Polveri totali<br>C  | 5<br>75 <sup>1</sup> | 0,13<br>1,95          | 1029,6<br>15444                         | 0,60 m x<br>0,60 m         |                |                           | controllo trimestrale |
| IPPC C39           |                   |                           | Gruppo elettrogeno di emergenza   |             |                              |                  |      |        |                         |                      |                      |                       |                                         |                            |                |                           | Nessun controllo      |
| IPPC C40           |                   |                           | Gruppo elettrogeno di emergenza   |             |                              |                  |      |        |                         |                      |                      |                       |                                         |                            |                |                           | Nessun controllo      |

**Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni in Atmosfera**  
 La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle emissioni in atmosfera è quella prevista dalla **LG MTD-Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n° 135 del 13 Giugno 2005.

b) Gestione solventi

Tabella 2

| attività n. 2c allegato III parte II c)<br>(superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di<br>solvente superiore a 5 tonnellate/anno |                         |                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| attività n. 8 allegato III parte III<br>(Altre rivestimenti compreso il rivestimento di metalli, plastica e tessuti)                                                                                     |                         |                                                                                             |                          |
| CAPACITA' NOMINALE annua = 550 tonn COV/anno                                                                                                                                                             |                         |                                                                                             |                          |
| CONSUMO MASSIMO TEORICO<br>(in riferimento alla capacità nominale)<br>(tonnCOV/anno)                                                                                                                     |                         | SOGLIA DI PRODUZIONE<br>(in riferimento alla capacità nominale)                             |                          |
| 500                                                                                                                                                                                                      |                         | 840000 mq/anno                                                                              |                          |
| EMISSIONE DIFFUSA (in riferimento alla capacità nominale)                                                                                                                                                |                         |                                                                                             |                          |
| tonnCOV/anno *                                                                                                                                                                                           |                         | % INPUT                                                                                     |                          |
| 21,51                                                                                                                                                                                                    |                         | 3,91                                                                                        |                          |
| EMISSIONI AL CAMINO                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                          | 1                       | 2                                                                                           | 3                        |
| Camino n°                                                                                                                                                                                                | Valore medio<br>mgC/Nmc | Flusso di massa annuo al camino<br>(in riferimento alla capacità nominale)<br>tonn COV/anno | Valore limite<br>mgC/Nmc |
| IPPC 5                                                                                                                                                                                                   | 3,1                     | 0,74                                                                                        | 9                        |
| IPPC 6                                                                                                                                                                                                   | 7,4                     | 0,50                                                                                        | 25                       |
| IPPC 7                                                                                                                                                                                                   | 7,1                     | 0,48                                                                                        | 25                       |
| IPPC 8                                                                                                                                                                                                   | 0,5                     | 0,08                                                                                        | 4,5                      |
| IPPC 11                                                                                                                                                                                                  | 4,6                     | 0,15                                                                                        | 25                       |
| IPPC 38                                                                                                                                                                                                  | 20                      | 3,85                                                                                        | 75                       |
| IPPC 25                                                                                                                                                                                                  | 3,10                    | 0,35                                                                                        | 5                        |
| IPPC 26                                                                                                                                                                                                  | 2,20                    | 0,043                                                                                       | 10                       |
| IPPC 27                                                                                                                                                                                                  | 13,9                    | 33,87                                                                                       | 20                       |
| IPPC 28                                                                                                                                                                                                  | 11,20                   | 0,73                                                                                        | 22                       |
| IPPC 29                                                                                                                                                                                                  | 1,10                    | 0,55                                                                                        | 5                        |
| EMISSIONE ANNUA AL CAMINO (in riferimento alla capacità nominale) **                                                                                                                                     |                         |                                                                                             |                          |
| tonnCOV/anno                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                             |                          |
| 41,39                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                             |                          |
| EMISSIONE TOTALE ANNUA (in riferimento alla capacità nominale) *+**                                                                                                                                      |                         |                                                                                             |                          |
| tonnCOV/anno                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                             |                          |
| 62,90                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                             |                          |
| FATTORE DI EMISSIONE (emissione totale annua/soglia di produzione)                                                                                                                                       |                         |                                                                                             |                          |
| 74,88 grCOV/mq                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                             |                          |

**Prescrizioni**

- L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE di cui alla tabella 1.
- Il gestore è tenuto al rispetto dei valori riportati in tabella 2; in particolare in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare: il valore limite di concentrazione (valori di picco) per il parametro C; riportato in colonna 3 i valori limiti di concentrazione medi annui (desumibili dagli autocontrolli); il fattore di emissione;
- Entro marzo 2010 il Gestore deve presentare una tempistica circa l'attuazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di COT derivanti dal PC (IPPC27) e del collegamento informatico con il Dipartimento provinciale di Chieti. Il progetto di SME deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06;
- Il gestore deve predisporre un punto di campionamento a monte del Post Combustore (IPPC27) e di effettuare autocontrolli analitici con cadenza semestrale per i parametri portata e COT. In tal modo sarà possibile verificare l'entità dell'efficienza di abbattimento di tale dispositivo.
- Il gestore deve inviare entro 30 gg lo studio di fattibilità in base al quale risulti che non sia attuabile la sopraelevazione del camino IPCC C27;
- Il gestore relativamente al camino IPPC 18 (ex E54) deve identificare nei certificati analitici, che dovranno essere inviati con cadenza annuale, i composti organici rilevati nelle emissioni;
- Relativamente al distillatore il Gestore è tenuto ad avere un registro solventi che dovrà essere sempre presente sull'impianto e aggiornato e costituirà strumento di verifica per la congruità del PGS (parametro I2 del PGS);
- Il gestore dovrà dare evidenza sul PGS dei COV smaltiti con i carboni attivi esausti. Al PGS dovranno essere sempre allegati gli autocontrolli e le analisi dei rifiuti contenenti COV che influiscono sul bilancio di massa globale;
- Il numero delle postazioni di prelievo dovrà essere in numero adeguato rispetto al diametro del camino come riportato sulle norme UNI;
- Il Gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli nelle condizioni di funzionamento rappresentative dell'impianto;
- I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza.
- I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
- I punti di emissione di cui all'art 269 comma 14 e in particolare le centrali termiche, pur non essendo sottoposti ad alcuna procedura autorizzatorio per le emissioni in atmosfera, devono comunque rispettare i limiti alle emissioni in atmosfera per la specifica attività come disposto all'art 271 c.1 e pertanto i camini dovranno essere dotati di idoneo punto di prelievo;
- I punti di emissione devono essere chiaramente individuati con targhetta di riconoscimento riportante il numero del camino;

**Art.5 bis**  
**RACCOMANDAZIONI**

Si raccomanda al gestore di adeguare il camino IPPC 27 alla norma UNI 10169, allo scopo di assicurare le condizioni ottimali di campionamento analitico.

**Art.6**  
**EMISSIONI IDRICHE**

*Per la planimetria relativa ai punti di emissione degli scarichi idrici si rimanda agli allegati denominati II A e II B*

**a. Situazione transitoria (allegato II A):**

**Scarichi di acque industriali**

In condizioni di normale funzionamento, l'azienda non effettua scarichi di tipo industriale, in quanto tutti gli impianti sono a ricircolo. L'azienda in condizioni eccezionali, diverse dal normale esercizio, può scaricare le acque industriali attraverso lo scarico parziale S1 nello scarico S9 della rete consortile previa comunicazione al Consorzio ed all'ARTA, come da contratto stipulato con il Consorzio stesso e nel rispetto delle modalità previste nel paragrafo "gestione in condizioni diverse dal normale esercizio". I limiti da rispettare sono riportati nella tabella 3 di accettabilità consortile dei reflui per condotta. Il pozzetto S1 è di campionamento delle acque industriali in condizioni diverse dal normale esercizio.

**Scarichi di acque civili**

| <b>Sigla scarico finale</b> | <b>Abitanti equivalenti</b> | <b>Recettore</b>        | <b>Impianto di trattamento</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| S8                          | 200 circa                   | Rete fognaria Consorzio | Consorzio Industriale          |
| S9                          | 200 circa                   | Rete fognaria Consorzio | Consorzio Industriale          |
| S10                         |                             | Rete fognaria Consorzio | Consorzio Industriale          |

I limiti da rispettare sono quelli previsti nella tabella 3 di accettabilità consortile dei reflui per condotta (riportata di seguito).

**Scarichi di acque meteoriche**

Le acque meteoriche dello stabilimento sono inviate alla rete consortile delle acque meteoriche mediante n.6 scarichi:

*S2 → La superficie dilavata è quella circostante il magazzino scooter e del post-combustore*

*S3 → La superficie dilavata è quella derivante in modo parziale dall'area stoccaggio rifiuti, dal deposito olio e benzina, dai magazzini all'aperto della pressofusione, saldatura e della futura verniciatura metallo e cataforesi (entrati in funzione il 20 novembre 2006).*

*S4 → La superficie dilavata è quella del parcheggio lato ACM*

*S5 → La superficie dilavata è quella derivante dall'area stoccaggio rifiuti, dal magazzino lavorazioni*

*S6 → La superficie dilavata è quella derivante dall'imbballaggio motori.*

*S7 → La superficie dilavata è quella derivante dai parcheggi, dall'ex reparto verniciatura metallo (attivo fino al 31 ottobre 2006) e dalle lavorazioni GCV.*

| SCARICHI ACQUE BIANCHE (situazione attuale) |            |                                    |                       |                                      |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Sigla scarico finale                        | Coordinate | Superficie dilavata m <sup>2</sup> | Recettore             | Inquinanti potenzialmente presenti   |
| S2                                          |            | 10467                              | Consorzio Industriale | Idrocarburi                          |
| S3                                          |            | 9400                               | Consorzio Industriale | Idrocarburi, oli, vernici, diluenti. |
| S4                                          |            | 6900                               | Consorzio Industriale | Idrocarburi                          |
| S5                                          |            | 10747                              | Consorzio Industriale | Idrocarburi                          |
| S6                                          |            | 625                                | Consorzio Industriale | Idrocarburi                          |
| S7                                          |            | 9195                               | Consorzio Industriale | Idrocarburi                          |

#### **Prescrizioni**

1. I limiti da rispettare per tali scarichi sono quelli della tab.3, allegato 5 alla parte III, D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in acque superficiali;
2. In riferimento allo scarico S3 il Gestore deve presentare una relazione nella quale dovrà motivare la presenza in tale scarico di vernici e diluenti;

#### **b. Situazione a regime (allegato II B):**

Gli scarichi idrici dello stabilimento saranno così suddivisi

- S1 → Pozzetto Scarico Industriale (condizione differente dal normale esercizio, confluisce nella fognatura attraverso S9)*
- S2, S4, S5, S7 → Scarichi acque seconda pioggia*
- S8, S9 → Scarico domestiche/prima pioggia*
- S10 → Scarico domestiche*

#### **Scarichi di acque industriali**

Lo scarico S1 dovrà essere gestito con le stesse modalità del regime transitorio e con il rispetto degli stessi limiti.

#### **Scarichi di acque reflue domestiche**

Il punto S10 è un punto di scarico delle sole acque domestiche. I punti S8 e S9 sono scarichi misti di acque domestiche e acque meteoriche.

#### **Scarichi di acque meteoriche**

L'azienda suddividerà lo stabilimento in quattro aree denominate rete 1 (in prossimità cabina elettrica ACM), rete 2 (nel parcheggio ACM), rete 3 (prossimità deposito motocicli), rete 4 (parcheggio HONDA) rappresentate nella planimetria datata 07.01.2009; le acque meteoriche raccolte in ciascuna area confluiscono verso una serie di vasche di accantonamento, dimensionate per contenere i primi 5 mm di pioggia ricadenti nell'area interessata (piazzale e aree coperte). L'azienda ha precisato con nota datata 30.09.2009 che l'area a maggior rischio di dilavamento di sostanze pericolose è quella corrispondente alla rete 3. Pertanto la realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche comincerà

dalla rete 3 che sarà realizzata entro il 24.05.2010 nel rispetto di quanto previsto nella L.R. 17/08.

Le acque di prima pioggia, dopo la fase di trattamento, verranno scaricate nei punti S8 e S9 unitamente alle acque domestiche.

Le acque di seconda pioggia verranno scaricate nella rete delle acque bianche del Consorzio Asi Sangro nei punti S2, S4, S5, S7.

I pozzetti utilizzati per il campionamento delle acque di prima pioggia sono indicati con le sigle PCR1-PCR2-PCR3-PCRA4.

| SCARICHI PARZIALI - situazione a regime |                                               |           |                        |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| Sigla scarico parziali                  | Impianto di provenienza                       | Tipologia | Sistema di trattamento | Sigla scarico finale |
| PCR1                                    | RETE ACQUE METEORICHE N° 1                    |           | DISOLEATORE            | S8                   |
| PCR2                                    | RETE ACQUE METEORICHE N° 2                    |           | DISOLEATORE            | S8                   |
| PCR3                                    | RETE ACQUE METEORICHE N° 3                    |           | DISOLEATORE            | S9                   |
| PCR4                                    | RETE ACQUE METEORICHE N° 4                    |           | DISOLEATORE            | S9                   |
| S1                                      | (condizione differente dal normale esercizio) |           |                        |                      |

Gli scarichi delle acque di prima pioggia dovranno essere verificati ai pozzetti denominati da PCR1 a PCR4 e dovranno rispettare i limiti di cui alla seguente tabella di accettabilità consortile:

**Tabella 3**

| TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO DEI REFLUI PER CONDOTTA<br>(devono essere rispettati per gli scarichi parziali delle acque di prima pioggia e in caso di utilizzo dello scarico S1) |                 |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAMETRI                                                                                                                                                                                            | Unità di misura | Limiti di accettabilità del Consorzio<br>ASI SANGRO                                                                                                          |
| pH                                                                                                                                                                                                   |                 | 5,5-10                                                                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                                                                                                          | °C              | 40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)                                                                                                          |
| colore                                                                                                                                                                                               |                 | non percettibile con diluizione 1:40                                                                                                                         |
| odore                                                                                                                                                                                                |                 | non deve essere causa di molestie                                                                                                                            |
| materiali grossolani                                                                                                                                                                                 |                 | Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale |
| Solidi sospesi totali                                                                                                                                                                                | mg/L            | 800                                                                                                                                                          |
| BOD5 (come O2)                                                                                                                                                                                       | mg/L            | 750                                                                                                                                                          |
| COD (come O2)                                                                                                                                                                                        | mg/L            | 1200                                                                                                                                                         |
| Alluminio                                                                                                                                                                                            | mg/L            | 4                                                                                                                                                            |
| Arsenico                                                                                                                                                                                             | mg/L            | 0,5                                                                                                                                                          |
| Bario                                                                                                                                                                                                | mg/L            | 30                                                                                                                                                           |
| Boro                                                                                                                                                                                                 | mg/L            | 6                                                                                                                                                            |
| Cadmio                                                                                                                                                                                               | mg/L            | 0,02                                                                                                                                                         |
| Cromo totale                                                                                                                                                                                         | mg/L            | 4                                                                                                                                                            |
| Cromo VI                                                                                                                                                                                             | mg/L            | 0,2                                                                                                                                                          |
| Ferro                                                                                                                                                                                                | mg/L            | 20                                                                                                                                                           |
| Manganese                                                                                                                                                                                            | mg/L            | 8                                                                                                                                                            |
| Mercurio                                                                                                                                                                                             | mg/L            | 0,005                                                                                                                                                        |
| Nichel                                                                                                                                                                                               | mg/L            | 4                                                                                                                                                            |
| Piombo                                                                                                                                                                                               | mg/L            | 0,3                                                                                                                                                          |
| Rame                                                                                                                                                                                                 | mg/L            | 0,4                                                                                                                                                          |
| Selenio                                                                                                                                                                                              | mg/L            | 0,03                                                                                                                                                         |
| Stagno                                                                                                                                                                                               | mg/L            | 20                                                                                                                                                           |

Tabella 3

| TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO DEI REFLUI PER CONDOTTA<br>(devono essere rispettati per gli scarichi parziali delle acque di prima pioggia e in caso di utilizzo dello scarico S1) |                 |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAMETRI                                                                                                                                                                                            | Unità di misura | Limiti di accettabilità del Consorzio<br>ASI SANGRO                                                                           |
| Zinco                                                                                                                                                                                                | mg/L            | 1                                                                                                                             |
| Cianuri totali(CN)                                                                                                                                                                                   | mg/L            | 2                                                                                                                             |
| Cloro attivo libero                                                                                                                                                                                  | mg/L            | ≤0,3                                                                                                                          |
| Solfuri (come H2S)                                                                                                                                                                                   | mg/L            | 4                                                                                                                             |
| Solfiti (come SO3)                                                                                                                                                                                   | mg/L            | 10                                                                                                                            |
| Solfati (come SO4)                                                                                                                                                                                   | mg/L            | Nessun limite                                                                                                                 |
| Cloruri                                                                                                                                                                                              | mg/L            | Nessun limite                                                                                                                 |
| Fluoruri                                                                                                                                                                                             | mg/L            | 15                                                                                                                            |
| Fosforo totale (come P)                                                                                                                                                                              | mg/L            | 20                                                                                                                            |
| Azoto ammoniacale<br>(come NH4)                                                                                                                                                                      | mg/L            | 30                                                                                                                            |
| Azoto nitroso (come N)                                                                                                                                                                               | mg/L            | 2                                                                                                                             |
| Azoto nitrico (come N)                                                                                                                                                                               | mg/L            | 30                                                                                                                            |
| Grassi e oli<br>animali/vegetali                                                                                                                                                                     | mg/L            | 100                                                                                                                           |
| Idrocarburi totali                                                                                                                                                                                   | mg/L            | 10                                                                                                                            |
| Fenoli                                                                                                                                                                                               | mg/L            | 1                                                                                                                             |
| Aldeidi                                                                                                                                                                                              | mg/L            | 2                                                                                                                             |
| Solventi organici<br>aromatici                                                                                                                                                                       | mg/L            | 0,4                                                                                                                           |
| Solventi organici azotati                                                                                                                                                                            | mg/L            | 0,2                                                                                                                           |
| Tensioattivi totali                                                                                                                                                                                  | mg/L            | 10                                                                                                                            |
| Pesticidi fosforati                                                                                                                                                                                  | mg/L            | 0,1                                                                                                                           |
| Pesticidi totali (esclusi i<br>fosforati)                                                                                                                                                            | mg/L            | 0,1                                                                                                                           |
| tra cui:                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                               |
| - aldrin                                                                                                                                                                                             | mg/L            | 0,01                                                                                                                          |
| - dieldrin                                                                                                                                                                                           | mg/L            | 0,01                                                                                                                          |
| - eldrin                                                                                                                                                                                             | mg/L            | 0,002                                                                                                                         |
| - isodrin                                                                                                                                                                                            | mg/L            | 0,002                                                                                                                         |
| Solventi clorurati                                                                                                                                                                                   | mg/L            | 2                                                                                                                             |
| Escherichia coli                                                                                                                                                                                     | UFC/<br>100mL   |                                                                                                                               |
| Saggio di tossicità acuta                                                                                                                                                                            |                 | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale: |

#### **Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni idriche**

La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico è quella prevista dalla **LG MTD-Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n° 135 del 13 Giugno 2005.

#### **Prescrizioni :**

- Il Gestore con cadenza semestrale deve sottoporre a monitoraggio le acque scaricate attraverso ciascun pozzetto PCR1-PCR4;
- Il Gestore dovrà realizzare l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nella tempistica sotto elencata:
  - rete 3 a partire da novembre 2009 al 24 maggio 2010
  - rete 2 a partire da agosto 2010 a marzo 2011

- rete 1 a partire da agosto 2011 a marzo 2012
- rete 4 a partire da agosto 2012 a marzo 2013
- Il Gestore deve provvedere alla chiusura gli scarichi che confluiscono ai pozzetti S3 e S6 nella gestione delle acque di prima pioggia nella “situazione a regime”;
- Le acque di prima pioggia devono essere avviate a trattamento e scaricate non prima di 48 hr dall'evento meteorico e non oltre 72 hr;
- L'utilizzo del pozzetto di Scarico S1 (che si allaccia alla fognatura del consorzio attraverso S9) è effettuato, sia nella condizione transitoria sia nella situazione a regime, solo in condizioni diverse dal normale esercizio. Il Gestore nel caso in cui si verifichi la necessità di utilizzare lo scarico S1, prima di effettuare lo scarico, deve:
  - darne comunicazione con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi, all'ARTA, Dip. di Chieti, indicando l'ora in cui si effettuerà lo scarico e i quantitativi scaricati;
  - effettuare l'analisi delle acque da scaricare su un campione rappresentativo, per verificare il rispetto dei limiti di scarico al Consorzio, di cui alla seguente tabella, ricercando almeno BOD, COD, metalli, solventi, tensioattivi, idrocarburi totali. Il certificato analitico deve essere inviato per fax al Dip. prov.le di Chieti, almeno 24 hr prima di effettuare lo scarico.
- Gli scarichi delle acque di seconda pioggia devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3, allegato 5 alla parte III, D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in acque superficiali;
- Fino alla realizzazione completa delle reti (rete 1, rete 2, rete 3 e rete 4) di accantonamento e trattamento delle acque di prima pioggia, il Gestore deve effettuare il monitoraggio di ciascuno dei restanti scarichi delle acque meteoriche (di cui al punto a. “**Situazione transitoria**” di questo articolo) con cadenza semestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici, ricercando almeno i parametri BOD, COD, idrocarburi totali, alluminio, saggio di tossicità acuta, solidi sospesi totali. Le modalità di campionamento dovranno essere concordate con il Dipartimento Provinciale di Chieti.

#### Art. 7 RIFIUTI

*Per le planimetrie relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti si rimanda all' allegato III :*

.....

a) Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti dall'Azienda e la loro modalità di stoccaggio.

L'Azienda si avvale delle disposizioni previste lett. m – comma 1 – art. 183 del D. lgs. 152/06 relativo al deposito temporaneo dei rifiuti.

| Codice CER | Descrizione del rifiuto | Impianti/fasi di provenienza         | Stato fisico | Area di stoccaggio | Modalità di stoccaggio | Destinazione |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 120102     | Ferro                   | Tutte                                | Solido       | G1                 | Container              | R13          |
| 120104     | Alluminio               | Lavorazioni meccaniche Pressofusione | Solido       | G1                 | Container              | R13          |
| 130204*    | Olio esausto            | Manutenzione Pressofusione           | Liquido      | G1                 | Cisterna               | R13          |
| 200101     | Carta                   | Tutte                                | Solido       |                    |                        | R13          |
| 150101     | Cartone                 | Tutte                                | Solido       | G1                 | Balle                  | R13          |
| 150103     | Legno                   | Tutte                                | Solido       | G1                 | Container              | R13          |
| 150102     | Polistirolo             | Tutte                                | Solido       | G1                 | Container              | R13          |
| 160601*    | Accumulatori al piombo  | Assemblaggio moto                    | Solido       | G1                 | Container              | R13          |



| Codice CER | Descrizione del rifiuto                                   | Impianti/fasi di provenienza  | Stato fisico        | Area di stoccaggio | Modalità di stoccaggio | Destinazione |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|            |                                                           | Controllo finale Omologazione |                     |                    |                        |              |
| 170411     | Apparecchiature elettriche                                | Manutenzione                  | Solido              | G1                 | Container              | R13          |
| 150102     | Cartucce e toner esauriti                                 | Tutte                         | Solido              | G1                 | Container              | R13          |
| 200139     | Scarti in plastica                                        | Verniciatura                  | Solido              | G1                 | Container              | R13          |
| 080118     | Morchie di verniciatura                                   | Verniciatura                  | Solido              | G1                 | Big-bag                | D15          |
| 140605*    | Residuo secco di distillazione                            | Verniciatura                  | Solido              | G1                 | Big-bag                | D15          |
| 120117     | Materiale abrasivo                                        | Saldatura                     | Solido              | G1                 | Container              | D15          |
| 150104     | Contentori metallici sporchi                              | Verniciatura                  | Solido              | G1                 | Container              | D15          |
| 080119*    | Acque di verniciatura                                     | Verniciatura                  | Liquido             | G1                 | Fusto                  | D15          |
| 150203     | Materiali assorbenti, indumenti protettivi etc.           | Tutte                         | Solido              | G1                 | Container              | D15          |
| 200121*    | Lampade al neon                                           | Manutenzione                  | Solido              | G1                 | Container              | D15          |
| 101003     | Scorie di alluminio                                       | Pressofusione                 | Solido              | G1                 | Container              | D15          |
| 120118*    | Fanghi di rettifica                                       | Lavorazioni                   | Fangoso             | G1                 | Big-bag                | D9           |
| 100207*    | Fumi di saldatura                                         | Saldatura                     | Solido polverulento | G1                 | Big-bag                | D9           |
| 080111*    | Vernici di scarto                                         | Verniciatura                  | Liquido             | G1                 | Fusti                  | R2           |
| 140603*    | Solventi esausti                                          | Verniciatura                  | Liquido             | G1                 | Fusti                  | R2           |
| 190110*    | carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei | Verniciatura                  | Solido polverulento | G1                 | Contentori metallici   | (1)          |

(1): la destinazione di tale rifiuto verrà valutata dalla ditta in base alla possibilità di trovare impianti che siano in grado di rigenerare i carboni attivi o in caso contrario verranno avviati a smaltimento

### **DESCRIZIONE AREA DI DEPOSITO DEI RIFIUTI**

Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato presso l'area denominata ASR.

| AREA DEPOSITO RIFIUTI CONTO PROPRIO |                         |            |                |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| Identificazione area di stoccaggio  | Volume complessivo (mc) | tipologia  |                |
|                                     |                         | pericolosi | non pericolosi |
| ASR                                 | 415                     | 65         | 350            |

La superficie totale destinata ad ASR è pari a: mq 2.950 ca.

La superficie coperta è pari a mq 650 ca. di cui:

- mq 70 destinati allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (morchie);
- mq 110 destinati allo stoccaggio di rifiuti pericolosi (oli, emulsioni, benzina, residuo di distillazione, *fanghi di rettifica*);
- mq 40 destinati al distillatore + vernici di scarto + solventi esausti avviati al recupero;
- mq 45 destinati alla microraccolta (bombolette spray, materiale abrasivo, toner, cavi elettrici, materiali assorbenti, lampade al neon, batterie, *polveri di saldatura, polveri di smerigliatura, polvere di granigliatura*);
- mq 385 destinati al compattatore carta/cartone, allo stoccaggio delle balle in carta/cartone ed ai container ferro e alluminio.

La superficie scoperta è pari a mq 2.300 circa di cui:

- mq 150 destinati allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (imballaggi in legno, imballaggi in metallo, gabbie in ferro, scarti in plastica, imballaggi in plastica, scorie di fusione);
- mq 2.150 destinati a piazzale per la movimentazione di mezzi e materiali.

#### *Pavimentazione*

L'azienda dichiara che la pavimentazione di tutta l'area è realizzata in soletta di calcestruzzo con adeguata pendenza verso il sistema di raccolta acque piovane.

#### *Protezione rete acque piovane*

Il sistema di raccolta acque piovane è dotato di un separatore olio/acqua al fine di proteggere lo scarico delle acque piovane (conferite al Consorzio ASI Sangro) dalla frazione oleosa conseguente al dilavamento dei piazzali (acque di prima pioggia) o a sversamenti accidentali.

#### Copertura

Tutte le coperture sono realizzate in lamiera di ferro zincato adeguatamente collegate all'impianto di terra.

#### Contenitori

##### Tipologie di contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi:

Bancale metallico 20 mc (aperto su 3'lati) per balle Carta/cartone CER 150101  
 Container metallico 28 mc (coperchiato) per RSAU  
 Big-bags 1 mc per Materiale abrasivo CER 121117  
 Container metallico 28 mc per Legno CER 150103  
 Container metallico 28 mc per Legno CER 160119  
 Container metallico 28 mc per Scarti in plastica CER 200139  
 Container metallico 28 mc per Contenitori sporchi in metallo CER 150104  
 Container metallico 18 mc con setto separatore per Ferro CER 120102 ed Alluminio CER 120104  
 Cassa 600 litri per Toner, CER 080318  
 Big-bags 1 mc per Morchie di verniciatura CER 080118  
 Big-bags 1 mc per Materiali assorbenti, guanti, stracci etc. CER 150203  
 Container 28 mc per Scorie di fusione CER 101003

##### Non sono previsti contenitori per i seguenti rifiuti non pericolosi:

Gabbie metalliche CER 120102 stoccati alla rinfusa in zona dedicata;  
 Cassa per Apparecchiature elettriche CER 170411 n quanto la produzione è sporadica;  
 Cassa per carta bianca CER 200101

##### Tipologie di contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi:

Cisterne da 1 mc per acqua di verniciatura CER 080119\*  
 Big-bags 1 mc per Polveri di smerigliatura CER 120118\*  
 Serbatoio 15 mc e vasca scolo trucioli 6 mc per Emulsioni oleose CER 120109\*  
 Serbatoio 15 mc per Olio esausto CER 130205\*  
 Big-bags 1 mc per lampade al neon CER 200121\*  
 Big-bags 1 mc per Residuo secco di distillazione CER 140605\*  
 Cassa 600 litri per Accumulatori al piombo CER 160601\*  
 Big-bags 1 mc per Bombole spray CER 150111\*  
 Big-bags per polveri di saldatura CER 100207\*  
 Big-bags 1 mc per Fanghi di rettifica CER 120118\*  
 Big-bags 1 mc per Fanghi di fosfatazione CER 110118\*

#### Stoccaggio rifiuti liquidi

L'area coperta destinata allo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido (oli, emulsioni e benzina sporca) è dotata di bacino di contenimento (17,5 mc), ovvero di volume almeno pari alla capacità del contenitore più grande (serbatoio 15 mc). Le emulsioni scolate dal container ferro e alluminio sono raccolte nella sottostante vasca in calcestruzzo impermeabile (capacità 6 mc); periodicamente si provvede al pompaggio del refluo ed al suo convogliamento nel serbatoio emulsioni mediante tubo flessibile.

Non sono previsti serbatoi interrati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi.

#### Compattatore imballaggi

In ASR è installato un compactatore in grado di fornire balle del volume di 1 mc utilizzato, a seconda delle necessità, per la compattazione di Carta/cartone o RSAU.

#### **b) prescrizioni :**

- almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario;
- ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3 il Gestore deve comunicare preventivamente all'autorità competente e Dipartimento Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l'ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;
- Il Gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

- I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
- I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
- I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
- Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
- Nello specifico, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore.
- Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
- La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell'allegato 2 al DM 31.01.2005.

### Art 8 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

#### A) EMISSIONI SONORE

Il Comune di Atessa ha recentemente redatto il Piano di Classificazione Acustica ancora in fase di approvazione. Quando il Piano sarà vigente, il Gestore dovrà adeguarsi alle specifiche tecniche in esse contenute aggiornando la valutazione d'impatto acustico entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tale elaborato dovrà essere inviato all'autorità competente, all'ARTA sede centrale, all'ARTA Dipartimento di Chieti ed al Comune.

#### B) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Per i camini di seguito indicati il Gestore, oltre ai parametri riportati, è tenuto al controllo della temperatura, della portata, dell'umidità e, dove previsto, anche del tenore di ossigeno di riferimento.

| MONITORAGGIO INQUINANTI |           |                       |             |                  |            |                                                    |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Punto emissione         | Parametro | Modalità di controllo |             | Metodo di misura | Frequenza  | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                         |           | continuo              | discontinuo |                  |            |                                                    |
| IPPC C1 (E5)            | Polveri   |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Semestrale | Registro emissioni                                 |
|                         | NOx       |                       |             |                  |            |                                                    |
|                         | CO        |                       |             |                  |            |                                                    |
| IPPC C2 (E34)           | Polveri   |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Semestrale | Registro emissioni                                 |
|                         | Rame      |                       |             |                  |            |                                                    |
|                         | Zinco     |                       |             |                  |            |                                                    |
|                         | NOx       |                       |             |                  |            |                                                    |

| MONITORAGGIO INQUINANTI                           |                                                 |                       |             |                  |             |                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Punto emissione                                   | Parametro                                       | Modalità di controllo |             | Metodo di misura | Frequenza   | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                                                   |                                                 | continuo              | discontinuo |                  |             |                                                    |
|                                                   | SOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | CO                                              |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C3 (E35)                                     | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                                   | Rame                                            |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | Zinco                                           |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | SOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | CO                                              |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C4 (E38)                                     | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                                   | Rame                                            |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | Zinco                                           |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | SOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | CO                                              |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C6 (E40)                                     | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                                   | C                                               |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | SOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C7 (E43)                                     | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                                   | C                                               |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | SOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C8 (E44)                                     | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                                   | C                                               |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | SOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C9 (E45)                                     | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
| IPPC C10 (E46)                                    | Polveri                                         |                       | X           | Cfr. Tabella 1   | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                                   | C                                               |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C11 (E47)<br>Configurazione attuale (nota 1) | C                                               |                       | X           |                  | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
| IPPC C13 (E49)                                    | Polveri                                         |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                                   | Nichel (Tab.B classe II)                        |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | Inquinanti Tab.B classe III (Mn - Pb - Cu - Sn) |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | CO                                              |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C14 (E50)                                    | C                                               |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
| IPPC C15 (E51)                                    | Polveri                                         |                       | X           |                  | Annuale     | Registro emissioni                                 |
|                                                   | Nichel (Tab. B classe II)                       |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C16 (E52)                                    | Polveri                                         |                       | X           |                  | Annuale     | Registro emissioni                                 |
|                                                   | Rame (Tab.B classe III)                         |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | NOx                                             |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                                   | CO                                              |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C17 (E53)                                    | Polveri                                         |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |

| MONITORAGGIO INQUINANTI         |                                                           |                       |             |                  |             |                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Punto emissione                 | Parametro                                                 | Modalità di controllo |             | Metodo di misura | Frequenza   | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                                 |                                                           | continuo              | discontinuo |                  |             |                                                    |
|                                 | Nichel (Tab. B classe II)                                 |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | Inquinanti Tab. B classe III (Cr III – Mn – Pb – Cu – Sn) |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C18 (E54)                  | C.O.V. classe II                                          |                       | X           |                  | Annuale     | Registro emissioni                                 |
| IPPC C19 (E55)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | NOx                                                       |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                 | CO                                                        |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C20 (E56)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | NOx                                                       |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                 | CO                                                        |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C21 (E57)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | NOx                                                       |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                 | CO                                                        |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C22 (E58)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | KOH                                                       |                       | X           |                  | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                 | C                                                         |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C23 (E59)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | Acido Ortofosforico                                       |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | Acido Esafluorosilicato (Tab. C Classe II)                |                       | X           |                  | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
| IPPC C25 (E61)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | KOH                                                       |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | C                                                         |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | Acido Ortofosforico                                       |                       | X           |                  | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                 | Nichel (Tab. A1 e Tab. B Classe II)                       |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C26 (E62)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | C                                                         |                       | X           | Cf. Tabella I    | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                 | NOx                                                       |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C27 (E63) (a valle del PC) | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | C                                                         |                       | X           | Cf. Tabella I    | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                 | NOx                                                       |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | CO                                                        |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C27 (E63) (a monte del PC) | C                                                         |                       | X           | Cf. Tabella I    | semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                 | portata                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C28 (E64)                  | C                                                         |                       | X           | Cf. Tabella I    | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
| IPPC C29 (E65)                  | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | C                                                         |                       | X           | Cf. Tabella I    | Trimestrale | Registro emissioni                                 |
|                                 | NOx                                                       |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C30 (E66)                  | Polveri                                                   |                       | X           | Cf. Tabella I    | Annuale     | Registro emissioni                                 |
| IPPC C35                        | Polveri                                                   |                       |             |                  |             |                                                    |
|                                 | NOx                                                       |                       | X           | Cf. Tabella I    | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                 | CO                                                        |                       |             |                  |             |                                                    |
| IPPC C36                        | Polveri                                                   |                       | X           | Cf. Tabella I    | Semestrale  | Registro emissioni                                 |
|                                 | NOx                                                       |                       |             |                  |             |                                                    |

| MONITORAGGIO INQUINANTI |              |                       |             |                   |             |                                                    |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Punto emissione         | Parametro    | Modalità di controllo |             | Metodo di misura  | Frequenza   | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                         |              | continuo              | discontinuo |                   |             |                                                    |
| IPPC C38                | CO           |                       |             |                   |             |                                                    |
|                         | Polveri<br>C |                       | X           | Cfr.<br>Tabella I | Trimestrale | Registro emissioni                                 |

Nota 1 – Nella configurazione definitiva il punto IPPC C11 (E47) diventerà una "Apertura di emergenza locale preparazione vernice" IPPC A.E.8 e quindi non sarà soggetto a controlli

| TABELLA 1 – ELENCO METODI DI MISURA EMISSIONI IN ARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametro                                             | Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Portata e velocità                                    | UNI 10169 - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOx                                                   | UNI 9970 - Misure alle emissioni. Determinazioni degli ossidi di azoto in flussi gassosi convogliati.<br>UNI 10878 - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO2) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOx                                                   | UNI 9967 - Misure alle emissioni. Determinazioni degli ossidi di zolfo in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrofotometrico alla pararosanilina.<br>UNI 10246-1 - Misure alle emissioni. Determinazioni degli ossidi di zolfo in flussi gassosi convogliati. Metodo gravimetrico.<br>UNI 10246-2 - Misure alle emissioni. Determinazioni degli ossidi di zolfo in flussi gassosi convogliati. Metodo turbidimetrico.<br>UNI 10393 - Determinazione del biossido di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto.<br>EPA Method 6, 6C - Determination of sulphur dioxide emissions from stationary sources. |
| CO                                                    | UNI 9968 - Misure alle emissioni. Determinazioni di gas di combustione in flussi gassosi convogliati. Metodo gascromatografico.<br>UNI EN 15058 - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO) - Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva.<br>EPA Method 10B - Determination of Carbon monoxide Emissions from Stationary Sources.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polveri totali                                        | UNI EN 13284-1 - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metalli                                               | UNI EN 13284-1 - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.<br>M.U. 723:86 - Solubilizzazione del materiale particellare per la determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria.<br>EPA Method 6010 C - Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C.O.V.                                                | UNI EN 13649 - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C                                                     | UNI EN 13526 - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KOH                                                   | Metodica interna laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acido ortofosforico                                   | Allegato 2 D.M. 25/08/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acido esafluorosilicato                               | Allegato 2 D.M. 25/08/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI |                         |                                                             |                        |                                   |                                                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Punto emissione             | Sistema di abbattimento | Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione | Parametri di controllo | Modalità e frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
| IPPC C13 (E49)              | Filtro a maniche        | Sostituzione annuale delle maniche filtranti                | Portata, Polveri       | Analisi semestrale                | Registro emissioni                                 |
|                             |                         | Svuotamento mensile del filtro dalle polveri                |                        |                                   |                                                    |
|                             |                         | Verifica mensile del sistema                                |                        |                                   |                                                    |

| SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI |                         |                                                               |                        |                                   |                                                    |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Punto emissione             | Sistema di abbattimento | Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione   | Parametri di controllo | Modalità e frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
| IPPC C14 (E50)              | Elettrofiltro           | Ogni 60 cicli di lavaggio pulizia della vasca, filtro e pompa | Polveri                | Analisi semestrale                | Registro emissioni                                 |
| IPPC C15 (E51)              | Filtro a maniche        | Sostituzione semestrale delle maniche filtranti               | Portata, Polveri       | Analisi annuale                   | Registro emissioni                                 |
|                             |                         | Svuotamento mensile del raccogliatore delle polveri           |                        |                                   |                                                    |
| IPPC C16 (E52)              | Filtro a maniche        | Sostituzione semestrale delle maniche filtranti               | Portata, Polveri       | Analisi annuale                   | Registro emissioni                                 |
|                             |                         | Svuotamento mensile del raccogliatore delle polveri           |                        |                                   |                                                    |
| IPPC C17 (E53)              | Filtro a maniche        | Sostituzione semestrale delle maniche filtranti               | Portata, Polveri       | Analisi semestrale                | Registro emissioni                                 |
|                             |                         | Svuotamento mensile del raccogliatore delle polveri           |                        |                                   |                                                    |
| IPPC C27 (E63)              | Filtro a tessuto        | Sostituzione bimestrale dei filtri                            | Portata, Polveri       | Analisi trimestrale               | Registro emissioni                                 |
|                             | Postcombustore termico  | Sostituzione (ogni 7 anni) delle ruote di zeolite             | C                      |                                   |                                                    |
| IPPC C30 (E66)              | Filtro a maniche        | Sostituzione semestrale delle maniche filtranti               | Portata, Polveri       | Analisi annuale                   | Registro emissioni                                 |
|                             |                         | Svuotamento mensile del raccogliatore delle polveri           |                        |                                   |                                                    |
| IPPC C38                    | Filtro a maniche        | Sostituzione semestrale delle maniche filtranti               | Portata, Polveri       | Analisi trimestrale               | Registro emissioni                                 |
|                             | Filtro a carboni attivi | Sostituzione annuale del carbone attivo                       | C                      |                                   |                                                    |

## Scheda J.2. Emissioni in acqua

| MONITORAGGIO INQUINANTI (SITUAZIONE ATTUALE) |                           |                                                 |                                                              |            |                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Sigla scarico                                | Parametro                 | Metodo di misura                                |                                                              | Frequenza  | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                                              |                           | Campionamento                                   | Analisi                                                      |            |                                                    |
| S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7                  | BOD5                      | APAT - IRSA - CNR 1030 -Metodi di campionamento | 5120 BOD                                                     | Semestrale | Rapporto di prova                                  |
|                                              | COD                       |                                                 | 5130 COD                                                     |            |                                                    |
|                                              | Solidi Sospesi totali     |                                                 | 2090 Solidi                                                  |            |                                                    |
|                                              | Alluminio                 |                                                 | 3050 B Assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica |            |                                                    |
|                                              | Idrocarburi               |                                                 | 5160 B2 Metodo spettrofotometrico IR                         |            |                                                    |
|                                              | Saggio di tossicità acuta |                                                 |                                                              |            |                                                    |

| MONITORAGGIO INQUINANTI (SITUAZIONE FUTURA) |           |                  |         |           |                                                    |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|
| Sigla scarico                               | Parametro | Metodo di misura |         | Frequenza | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                                             |           | Campionamento    | Analisi |           |                                                    |

|                       |                              |                                                     |                                                                    |            |                   |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| PCR1<br>(nota 1)      | BOD5                         | APAT - IRSA - CNR 1030 -<br>Metodi di campionamento | 5120 BOD                                                           | Semestrale | Rapporto di prova |
|                       | COD                          |                                                     | 5130 COD                                                           |            |                   |
| Solidi Sospesi totali |                              |                                                     | 2090 Solidi                                                        |            |                   |
| PCR2<br>(nota 2)      | Alluminio                    |                                                     | 3050 B Assorbimento atomico<br>con atomizzazione<br>elettrotermica |            |                   |
| PCR3<br>(nota 3)      |                              |                                                     | Idrocarburi                                                        |            |                   |
| PCR4<br>(nota 4)      | Saggio di<br>tossicità acuta |                                                     |                                                                    |            |                   |

Nota 1 – a partire da Marzo 2012 (dopo realizzazione “rete 1”)

Nota 2 – a partire da Marzo 2011 (dopo realizzazione “rete 2”)

Nota 3 – a partire da Marzo 2010 (dopo realizzazione “rete 3”)

Nota 4 – a partire da Marzo 2013 (dopo realizzazione “rete 4”)

### Scheda J.3. Rumore

| RILIEVI FONOMETRICI ESTERNI |                      |                 |       |           |                                                    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|
| Postazione di misura        | Rumore differenziale | Rumore assoluto | Unità | Frequenza | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
| 1 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   | Biennale  | Relazione tecnica                                  |
| 2 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 3 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 4 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 5 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 6 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 7 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 8 – Perimetro esterno       | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 9b – Perimetro esterno      | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 10 – Perimetro esterno      | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 11 – Perimetro esterno      | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |
| 11b – Perimetro esterno     | N.A.                 | < 70,0          | dBa   |           |                                                    |

### Scheda J.4. Rifiuti

| CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI  |                               |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Attività                    | Rifiuti prodotti (Codice CER) | Metodo di smaltimento / recupero | Modalità di controllo e di analisi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Punto di misura e frequenza | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                             |                               |                                  | Campionamento                      | Analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                    |
| Lavorazioni - Pressofusione | 120109*                       | Smaltimento esterno              | UNI 10802:2002                     | Riferimenti normativi all'interno della UNI 10802:2002;<br>Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti; Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi;<br>Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio;<br>Decisioni Comunitarie 2001/573/CE, 2001/119/CE, 2001/118/CE, 2001/532/CE; D.M. 03/08/2005 (test di cessione per i rifiuti solidi) | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Pressofusione               | 101003                        | Smaltimento esterno              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Verniciatura                | 080118                        | Smaltimento esterno              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Verniciatura                | 080119*                       | Smaltimento esterno              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Verniciatura                | 110108*                       | Smaltimento esterno              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Verniciatura                | 080111* (nota 1)              | Smaltimento esterno              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Verniciatura                | 140603* (nota 1)              | Smaltimento esterno              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |



| CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI |                               |                                  |                                    |         |                             |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Attività                   | Rifiuti prodotti (Codice CER) | Metodo di smaltimento / recupero | Modalità di controllo e di analisi |         | Punto di misura e frequenza | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|                            |                               |                                  | Campionamento                      | Analisi |                             |                                                    |
| Verniciatura               | 140605*                       | Smaltimento esterno              |                                    |         | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |
| Verniciatura               | 190110*                       | Smaltimento esterno              |                                    |         | Annuale                     | Rapporto di prova                                  |

Nota 1 – Solo in caso di temporanea interruzione della fase di distillazione

#### Scheda J.5. Monitoraggio acque sotterranee

| ACQUE SOTTERRANEE |                                                                                                   |                                                   |           |                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Piezometro        | Parametro                                                                                         | Metodo di misura                                  | Frequenza | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
| S.2 – S.3 – S.6   | pH,<br>Metalli<br>Composti organici aromatici<br>IPA<br>Fenoli<br>Idrocarburi alifatici clorurati | APAT-IRSA-CNR<br>Manuale e Linee Guida<br>29/2003 | Annuale   | Rapporto di prova                                  |

#### FATTORI DI EMISSIONE ANNUI ( da controllare e calcolare con frequenza annuale)

| FATTORI DI EMISSIONE |                                       |          |                 |                 |          |                 |                      |                 |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|
| MATRICE              | Emissione                             |          |                 | Prodotto finito |          |                 | Fattore di emissione |                 |
|                      | Inquinante                            | Quantità | Unità di misura | Tipo            | Quantità | Unità di misura | Valore specifico     | Unità di misura |
| ARIA                 | Polveri                               |          | Kg/anno         | totale          |          | Unità           |                      | Kg/unità        |
|                      | SOV totali                            |          | gr COV/anno     | Moto e scooter  |          | Unità           |                      | grCOV/mq        |
|                      | CO                                    |          | Kg/anno         | totale          |          | Unità           |                      | Kg/unità        |
|                      | NOx                                   |          | Kg/anno         | totale          |          | Unità           |                      | Kg/unità        |
| ACQUA                | SST                                   |          | Kg/anno         | motori          |          | Unità           |                      | Kg/unità        |
|                      | Sostanze negative sull'O <sub>2</sub> |          | Kg/anno         | motori          |          | Unità           |                      | Kg/unità        |
|                      | Composti organoalogenati              |          | Kg/anno         | motori          |          | Unità           |                      | Kg/unità        |
| RIFIUTI              | Morchie                               |          | Kg/anno         | Moto e scooter  |          | Unità           |                      | Kg/moto         |
|                      | Emulsioni oleose                      |          | Kg/anno         | motori          |          | Unità           |                      | Kg/motori       |
|                      | Fustini metallici sporchi             |          | Kg/anno         | Moto e scooter  |          | Unità           |                      | Kg/moto         |

#### CONSUMI SPECIFICI ( da controllare e calcolare con frequenza annuale)

| Materia prima |          |                 | Prodotto finito |          |                 | Consumo specifico |                       |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo          | Quantità | Unità di misura | Tipo            | Quantità | Unità di misura | Valore specifico  | Unità di misura       |
| Acqua         |          | m <sup>3</sup>  | totale          |          | Unità           |                   | m <sup>3</sup> /unità |

| Materia prima     |          |                 | Prodotto finito |          |                 | Consumo specifico |                 |
|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Tipo              | Quantità | Unità di misura | Tipo            | Quantità | Unità di misura | Valore specifico  | Unità di misura |
| industriale       |          |                 |                 |          |                 |                   |                 |
| Energia elettrica |          | MWh             | totale          |          | Unità           |                   | MWh/unità       |
| Energia termica   |          | MWh             | totale          |          | Unità           |                   | MWh/unità       |
| Vernici           |          | tonn            | Moto e scooter  |          | Unità           |                   | tonn/moto       |
| Diluyente         |          | tonn            | Moto e scooter  |          | Unità           |                   | kg/moto         |
| Olio              |          | tonn            | motori          |          | Unità           |                   | kg /motori      |
| Plastica (ABS)    |          | tonn            | Moto e scooter  |          | Unità           |                   | tonn/moto       |
| Acciaio           |          | tonn            | totale          |          | Unità           |                   | tonn/unità      |
| Alluminio         |          | tonn            | motori          |          | Unità           |                   | tonn/motori     |

- b1. Si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.
- b2. In caso di superamento dei limiti stabiliti dalla presente autorizzazione, il Gestore deve darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA.

#### C) GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

- c1. - Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato di seguito riportato:

**Linea verniciatura metallo SPC:** Per la ripresa della produzione settimanale, il regime di funzionamento dell'impianto si raggiunge in circa mezz'ora.

**Linea verniciatura metallo CED:** Per la ripresa della produzione settimanale, il regime di funzionamento dell'impianto si raggiunge in circa mezz'ora.

**Linea verniciatura plastica:** Per la ripresa della produzione settimanale, il regime di funzionamento dell'impianto si raggiunge in circa mezz'ora.

**Impianto di abbattimento SOV:** Il raggiungimento delle condizioni operative avviene in un'ora per la ripresa settimanale e in due ore e mezzo dopo il fermo estivo.

**Durante la fase di riavvio dell'impianto, non devono essere utilizzati solventi e pertanto non vi è emissione di Carbonio organico. Non è previsto il superamento dei valori limite di emissione, neppure relativamente agli altri parametri.**

**Si chiede che l'azienda, prima di iniziare lo spegnimento programmato del post-combustore, interrompa tutte le attività di utilizzo solventi e svuoti le cabine di verniciatura.**

**Forno fusorio:** Per la ripresa della produzione settimanale, il regime di funzionamento dei forni si raggiunge in circa 2 ore mentre per la ripresa dell'attività dopo il fermo estivo, tale regime viene raggiunto in circa 24 ore

**Durante le fasi di spegnimento e di riavvio, non vi deve essere alimentazione di alluminio nel forno. La portata dei camini varia in modo graduale fino al raggiungimento del valore di regime. Non sono attese concentrazioni superiori a quelle autorizzate nel QRE, né nella fase di avvio né in quella di arresto.**

#### **MALFUNZIONAMENTI ED EMERGENZE**

**Le possibili emergenze legate agli impianti di abbattimento sono relative alla rottura dei filtri per l'abbattimento degli inquinanti. Gli impianti dotati di sistema di abbattimento con filtri a maniche sono quelli relativi agli impianti:**

- 1) Saldatura ferro
- 2) Smerigliatura
- 3) Forno fusorio/granigliatrice


La rottura di una manica filtrante viene segnalata dal pannello di controllo che va in emergenza. L'impianto esclude automaticamente la manica per tanto non si hanno emissioni in atmosfera maggiori di quelle autorizzate. La sostituzione della manica avviene durante il primo fermo dell'impianto dopo l'allarme.

L'impianto di verniciatura ABS è dotato di un camino di emergenza posto dopo l'inceneritore termico (A.E.7). Tale camino viene utilizzato quando si ha un malfunzionamento dell'evaporatore ABS. Il camino di emergenza rimarrà aperto il tempo necessario a far defluire la corrente (circa 30 min) e gli inquinanti emessi, con le relative concentrazioni, saranno: polveri (max 10 mg/Nmc), NOx (max 65 mg/Nmc), C (max 4,5 mg/Nmc)

L'impianto di verniciatura SPC è dotato di un camino di emergenza posto dopo l'inceneritore termico (A.E.6). Tale camino viene utilizzato quando si ha un malfunzionamento dell'evaporatore SPC/CED. Il camino di emergenza rimarrà aperto il tempo necessario a far defluire la corrente (circa 30 min) e gli inquinanti emessi, con le relative concentrazioni, saranno: polveri (max 5 mg/Nmc), NOx (max 50 mg/Nmc), C (max 5 mg/Nmc). La portata è di 7200 Nmc/h

L'impianto di cataforesi CED è dotato di un camino di emergenza posto dopo l'inceneritore termico (A.E.5). Tale camino viene utilizzato quando si ha un malfunzionamento dell'evaporatore SPC/CED. Il camino di emergenza rimarrà aperto il tempo necessario a far defluire la corrente (circa 30 min) e gli inquinanti emessi, con le relative concentrazioni, saranno: polveri (max 5 mg/Nmc), NOx (max 50 mg/Nmc), C (max 5 mg/Nmc). La portata è di 7200 Nmc/h

#### SCHEMA DI FUNZIONAMENTO APERTURA DI EMERGENZA SU CABINE DI VERNICIATURA ABS E SPC



L'emergenza legata alla fermata dell'impianto di abbattimento delle SOV comporta l'emissione in atmosfera di inquinanti in concentrazioni maggiore dei limiti autorizzati solo per il tempo necessario allo svuotamento delle cabine di verniciatura; se non viene ripristinato l'impianto di abbattimento entro le 24 tutto l'impianto si ferma. Una volta rientrato l'allarme il processo può

essere riavviato. Sulle cabine di verniciatura della plastica e del metallo sono state installate delle aperture di emergenza (vedere schema allegato) necessarie in caso di guasto dell'impianto di abbattimento (RTO). Le aperture sono collegate, mediante un sistema di valvole a tre vie, con la condotta che porta all'impianto di abbattimento; in caso di guasto del sistema di abbattimento verrà chiusa la mandata verso l'impianto di abbattimento e aperta la mandata verso le aperture di emergenza. Le aperture di emergenza resteranno aperte per il tempo necessario allo svuotamento completo della condotta d'aspirazione e delle cabine di verniciatura in modo da assicurare delle concentrazioni di inquinanti in ambiente di lavoro nei limiti consentiti dalla legge. Tale tempo è stato stimato in 45-60 minuti con una concentrazione che in fase di apertura, quindi per pochi minuti, sarà di 250-300 mgC/Nm<sup>3</sup> per poi diminuire.

**In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento delle SOV, il Gestore dovrà:**

- interrompere immediatamente l'attività di verniciatura e svuotare le cabine di verniciatura;
- comunicare all'ARTA Dipartimento di Chieti il malfunzionamento verificatosi ed i tempi previsti per il ripristino dell'impianto.

Se entro 24 hr il funzionamento dell'impianto di abbattimento non è ripristinato, l'azienda dovrà fermare tutto l'impianto, dandone comunicazione al Dip. Prov.le di Chieti.

**Il Gestore dovrà anche comunicare il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.**

**Emergenza incendio:** incendio in centrale termica, incendio di materiale combustibile (carta, cartone, plastica, legno, abiti) e infiammabile in piccola quantità (olio, benzina, ecc.), incendio del serbatoio nel deposito infiammabili.

**Emergenza sversamenti:** sversamento di liquido infiammabile, perdita di liquidi infiammabili dai serbatoi, perdita di liquidi infiammabili dagli impianti di produzione.

In caso di incendio/sversamento si fa riferimento alla procedura HSE 47-02-001 Preparazione e risposta alle emergenze.

### **SCARICHI**

In caso di necessità il Gestore potrà fare ricorso al punto di scarico industriale attraverso il pozzetto S1 (che si allaccia alla fognatura del consorzio nel punto di scarico S9) secondo quanto stabilito nel contratto di concessione con il Consorzio Asi Sangro e che qui si riporta:

1. comunicazione al Consorzio della necessità dello scarico
2. caratterizzazione preventiva del refluo in laboratorio accreditato di fiducia del Consorzio
3. rimessa al Consorzio del certificato analitico
4. comunicazione al Consorzio dei quantitativi in m<sup>3</sup> da scaricare
5. comunicazione della data ed ora in cui sarà effettuato lo scarico
6. comunicazione da parte del Consorzio dell'autorizzazione allo scarico

Nel caso in cui si verifichi la necessità di utilizzare il pozzetto di scarico S1, prima di effettuare lo scarico, in aggiunta a quanto previsto dal contratto del Consorzio, il Gestore deve:

- darne comunicazione con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi, all'ARTA, Dip. di Chieti, indicando data, ora e durata dello scarico;
- effettuare l'analisi delle acque da scaricare su un campione rappresentativo, per verificare il rispetto dei limiti di scarico al Consorzio, ricercando almeno BOD, COD, metalli, solventi, tensioattivi, idrocarburi totali. Il certificato analitico deve essere inviato per fax al Dip. prov.le di Chieti con un preavviso minimo di 24 hr dallo scarico. Lo scarico deve rispettare i limiti di cui alla tabella di accettabilità consortile.

### **MALFUNZIONAMENTO EVAPORATORE**

L'azienda dichiara che il malfunzionamento dell'impianto di recupero solventi comporta la produzione dei rifiuti pericolosi (090111\* e 140603\*) da smaltire al riempimento della vasca.

Vi sarà inoltre un aumento dei consumi idrici.

- c2. - Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c3. - Il Gestore in caso di malfunzionamento o interruzione degli impianti ne dà comunicazione tempestiva all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, indicando ove possibile le cause e i tempi di ripristino del normale funzionamento. Il Gestore, ad integrazione del Piano di "Gestione impianti in condizioni di emergenza" presentato, stabilisce le modalità ed i tempi di comunicazione delle emergenze a seconda della pericolosità specifica dei malfunzionamenti;
- c4. Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

#### **D) PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**

- d1. L'azienda ha presentato un piano di miglioramento ambientale che prevede gli interventi di seguito esposti:
- sistema di lavaggio per i fustini sporchi di vernice e diluente
    - a. finalità: inviare a recupero i fustini
    - b. tempi di attuazione: 2010-2011
  - nastropressa per la compattazione delle morchie
    - a. finalità: riduzione della percentuale d'acqua per invio ad inceneritore;
    - b. tempi di attuazione: 2010
  - potenziamento del sistema di recupero del diluente
    - a. finalità: riduzione dei consumi di solventi per lavaggio
    - b. tempi di attuazione: 2010-2011
  - impianto per il trattamento delle emulsioni oleose
    - a. finalità: riduzione dello smaltimento delle emulsioni con successivo recupero di acqua e olio
    - b. tempi di attuazione: 2010-2011
- d2. La realizzazione delle reti delle acque meteoriche 1, 2 e 4 facenti parte del sistema di gestione di tale acque è da considerarsi parte integrante del piano di miglioramento ambientale da effettuarsi con la seguente tempistica:
- rete 2 a partire da agosto 2010 a marzo 2011
  - rete 1 a partire da agosto 2011 a marzo 2012
  - rete 4 a partire da agosto 2012 a marzo 2013
- d3. L'attuazione degli interventi non già avviati dovrà preventivamente essere comunicata all'autorità competente.
- d4. Annualmente, contestualmente al report di cui all'art 11 seguente, occorre inviare un aggiornamento di tale piano.

### **Art 9 PRESCRIZIONI GENERALI**

#### **a) ADEGUAMENTO IMPIANTO**

- a.1) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
- a.3) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

**b) GESTIONE DELL'IMPIANTO A REGIME**

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) E' fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali ovvero: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'impianto.

**c) CONDIZIONI DA RISPETTARE**

- c.1) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

**d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

- d.1) Entro i sei mesi antecedenti la cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

**e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE**

- e.1) In caso di modifica dell'impianto si applica quanto disposto all'art. 10 del D. lgs 59/05;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'Impianto deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA.  
Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 269, comma 14.

ART. 10

TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)

Scheda I.2. Migliori tecniche disponibili

L'individuazione delle BAT/MTD è in base al BREF comunitario "Surface Treatment using Organic Solvents" dell'agosto 2007 poiché le Linee Guida Nazionali non sono state ancora emanate per la tipologia di attività di cui al codice IPPC 6.7 di cui al D. Lgs. 59/05

per la tipologia di attività di cui al codice IPPC 6.7 di cui al D. Lgs. 59/05

| LINEE GUIDA DI SETTORE, GENERALI O DEI BREFS APPLICABILI |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice IPPC                                              | Fonte                                                                                                                         |
| 6.7                                                      | http://eippcb.jrc.es                                                                                                          |
|                                                          | Titolo                                                                                                                        |
|                                                          | Draft reference document on Best Available Techniques on surface treatment using organic solvents – Agosto 2007, Cap.20-21-22 |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                | 6.7                                                 | MTD DI SETTORE |    | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Utilizzate     |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | SI             | NO |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | MTD                                                 |                |    |      |
| <b>SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (20.1-21.1)</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adozione di un SGA (rif. Cap.20 par.20.1.1)(*)      | SI             |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificazione ISO14000 (rif. Cap.20 par.20.1.1)(*) | SI             |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificazione EMAS (rif. Cap.20 par.20.1.1)(*)     | SI             |    |      |
| (*) Definizione politica ambientale, Definizione obiettivi e target, implementazioni procedure, controllo, azioni correttive, revisione direzione, validazione ente terzo, sviluppo tecnologie pulite, Benchmarking consumi e delle emissioni e la successiva azione |                                                     |                |    |      |
| <b>PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE COSTRUZIONE: PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PER RILASCI INCONTROLLATI (20.2.1-21.1 punti(5,59))</b>                                                                                                                                    |                                                     |                |    |      |



| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.7        |  | MTD DI SETTORE |    | Note                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------|----|------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Utilizzate |  | SI             | NO |                                                      |
| Ottimizzazione della progettazione e funzionamento apparecchiature di trattamento con uso programmi software                                                                                                                                                                                   |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Aree di allocazione impianti adeguatamente dimensionate                                                                                                                                                                                                                                        |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Contenimento aree individuate come a rischio da qualsiasi sostanza chimica spandimenti utilizzando materiali idonei a fornire impermeabile barriere, compresa l'individuazione qualsiasi accesso possibile ai collettori, come canali di scolo e sportelli d'ispezione, e la chiusura adeguata |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Stabilità del processo sulle linee e componenti (anche temporaneo e raramente utilizzato attrezzature).                                                                                                                                                                                        |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Controlli periodici operazioni di processo                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Controllo consegne e magazzinaggio delle materie prime                                                                                                                                                                                                                                         |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Controllo di processo, apparecchiature e il monitoraggio ambientale                                                                                                                                                                                                                            |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Pavimentazione o bacini di contenimento nelle aree in cui sono stoccati o maneggiati i prodotti chimici                                                                                                                                                                                        |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Protezione supplementare serbatoio di stoccaggio (serbatoio a doppio fondo, sistema allarme per le cisterne, serbatoio a doppia parete, impermeabilizzazione superficie del suolo sotto le cisterne, pozzetti ermeticamente sigillati, etc.)                                                   |  | NO         |  |                |    | Non applicabile. Non ci sono serbatoi di stoccaggio. |
| Corretto dimensionamento vasche e serbatoi o sistema di controllo volumetrico                                                                                                                                                                                                                  |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Sistema identificazione delle fughe                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |  | NO             |    | Non applicabile.                                     |
| Ispezione da parte di personale esterno e interno inclusa la manutenzione                                                                                                                                                                                                                      |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Piano emergenza per potenziali incidenti                                                                                                                                                                                                                                                       |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| Adozione programmi di verifiche                                                                                                                                                                                                                                                                |  | SI         |  |                |    |                                                      |
| <b>PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE COSTRUZIONE: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E RIFIUTI (20.2.2-21.1 punti 16,59)</b>                                                                                                                                                            |  |            |  |                |    |                                                      |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6.7        |  | MTD DI SETTORE |    | Note                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Utilizzate |  | SI             | NO |                                                                            |
| Stoccaggio di piccole quantità di sostanze pericolose nel luogo di utilizzo                                                                                                                                                                                                               |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| Stoccaggio in zona separata per i quantitativi maggiori di solvente per ridurre rischi ambientali                                                                                                                                                                                         |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| Unico punto di riempimento per ogni cisterna per evitare la contaminazione incrociata soprattutto di materiali incompatibili.                                                                                                                                                             |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| Serbatoi di stoccaggio per i solventi muniti di sfiato e sistema di adsorbimento al carbonio                                                                                                                                                                                              |  |            |  | NO             |    | Non applicabile. Non ci sono serbatoi di stoccaggio per i solventi.        |
| Serbatoi di stoccaggio equipaggiati di allarmi sonoro e/o visivo, indicatori di volume per mettere in guardia da eccessivo riempimento. Dove praticabile, in relazione alla viscosità del materiale devono essere manipolate con sistema di pompaggio per prevenire eccessivo riempimento |  |            |  | NO             |    | Non applicabile. Non ci sono serbatoi di stoccaggio.                       |
| Bacini di contenimento per evitare fuoriuscite accidentali e disponibilità di materiali adsorbenti in zone sensibili per tamponare sversamenti accidentali                                                                                                                                |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| In caso di depositi sotterranei di materiali pericolosi, bacino di contenimento a doppio rivestimento e/o sistemi di rilevazione                                                                                                                                                          |  |            |  | NO             |    | Non applicabile. Non ci sono depositi sotterranei di materiali pericolosi. |
| Stoccaggio di solventi, rifiuti contaminati da solventi e rifiuti derivanti dalla pulizia in contenitori chiusi                                                                                                                                                                           |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| Per grandi serbatoi, installazione allarme per le cisterne o uso di un prodotto solare scudo • uso cisterne a tetto con interno coperture galleggianti (a seconda della frequenza di svuotamento).                                                                                        |  |            |  | NO             |    | Non applicabile. Non ci sono serbatoi di stoccaggio.                       |
| Il magazzino e movimentazione di materiali pericolosi come descritto in dettaglio nel ESB BREF [91, EIPPCB, 2005 ]                                                                                                                                                                        |  |            |  |                |    |                                                                            |
| Uso di contenitori di solventi con coperchi                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| Conservazione dei coperchi anche sui contenitori/bidoni di solventi parzialmente vuoti in maniera da evitare fuoriuscite di vapori                                                                                                                                                        |  | SI         |  |                |    |                                                                            |
| Tenuta dei contenitori di solvente lontano da fonti di calore o correnti d'aria (es. carrelli montacarichi accessi) per minimizzare le evaporazioni                                                                                                                                       |  | SI         |  |                |    |                                                                            |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6.7        |  | MTD DI SETTORE |    | Note                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Utilizzate |  | SI             | NO |                                                                                                  |
| Incapsulamento serbatoi per quanto possibile, usando coperchi sigillati ed ermetici                                                                                                                                                                       |  | SI         |  |                |    |                                                                                                  |
| In mancanza di coperchi sigillanti, copertura contenitori di solventi con teli di plastica da imballo o plastica antistatica o nylon (ove questi materiali non si sciolgono con il solvente), con l'ulteriore vantaggio di ripararli da polveri e detriti |  | SI         |  |                |    |                                                                                                  |
| Deposito in contenitori dei rifiuti contenenti solventi, ad es. salviettine contaminate di residui di solvente (ved. anche sezione 20.11.2.8)                                                                                                             |  |            |  | NO             |    | Non applicabile. Non ci sono rifiuti contenenti solvente.                                        |
| Adozione di sistemi di misurazione o controllo dosaggi per evitare un uso eccessivo di materiali contenenti solvente, ad es. l'uso di salviettine pre-impregnate efficaci per la pulizia di piccole parti                                                 |  |            |  | NO             |    | Non applicabile. Il solvente non viene utilizzato per le operazioni di pulizia.                  |
| Adozione sistema "piping" al fine di evitare movimentazione manuali di pompaggio solventi e materiali a base di solvente                                                                                                                                  |  |            |  | NO             |    | L'adozione del sistema "piping" è prevista dopo l'ottenimento dell'autorizzazione AIA            |
| <b>PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE COSTRUZIONE: ALTRE BAT (20.2.3, 20.2.4, 20.2.5)</b>                                                                                                                                                                        |  |            |  |                |    |                                                                                                  |
| Utilizzo di sistemi automatici di trattamento superficiale (20.2.3)                                                                                                                                                                                       |  |            |  | SI             |    |                                                                                                  |
| Procedure operative relativamente all'uso di sostanze chimiche (20.2.3)                                                                                                                                                                                   |  |            |  | SI             |    |                                                                                                  |
| Procedure operative relativamente all'uso di attrezzature con particolare riferimento all'uso di solventi o rivestimenti (20.2.3)                                                                                                                         |  |            |  | SI             |    |                                                                                                  |
| Formazione del personale incaricato nelle attività di verniciatura, manutenzione e pulizia (20.2.4)                                                                                                                                                       |  |            |  | SI             |    |                                                                                                  |
| Ottimizzazione di processi/attrezzature in termini di consumo e emissioni e altri parametri prestazionali (con monitoraggio e in alcuni casi, ausilio ditte fornitrici) (20.2.5)                                                                          |  |            |  | NO             |    | Sarà attuata con l'introduzione della nuova cabina di miscelazione (in attesa di autorizzazione) |
| <b>MANUTENZIONE (20.2.6)</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                |    |                                                                                                  |
| Aggiornamento delle procedure di manutenzione                                                                                                                                                                                                             |  |            |  | SI             |    |                                                                                                  |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6.7        |    | MTD DI SETTORE |    | Note                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----|----------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Utilizzate |    | SI             | NO |                                                                 |
| Pianificazione e registrazione della manutenzione degli impianti (20.2.1)                                                                                                                                                                                                          |  | SI         | NO |                |    |                                                                 |
| Ispezioni visive                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Test di pressione e tenuta                                                                                                                                                                                                                                                         |  | NO         |    |                |    | Non applicabile. Non ci sono serbatoi di stoccaggio.            |
| Ricalibrazione di tutti i sistemi di misura                                                                                                                                                                                                                                        |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Controllo impianti per assicurare che in fase di estrazione solvente le attrezzature siano pratiche e che non ci siano fessure in forni/essiccatori e condotti e che le condutture secondarie siano in ordine e non bloccate                                                       |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Programma di manutenzione organizzato e supportato da software                                                                                                                                                                                                                     |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Definizione metodo per interpretare in maniera univoca le incertezze nei risultati                                                                                                                                                                                                 |  | SI         |    |                |    | Viene definita nella fase di calibrazione dei sistemi di misura |
| <b>MONITORAGGIO (20.3 - 21.1 punto 18, 19, 20, 21)</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |            |    |                |    |                                                                 |
| Monitoraggio delle emissioni di COVs al fine della loro minimizzazione, attraverso l'impiego di un Piano di Gestione dei Solventi                                                                                                                                                  |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| BREF "Surface Treatment using Organic Solvents" (cap.21 par.21.1.1.18)                                                                                                                                                                                                             |  |            |    |                |    |                                                                 |
| Calcolo regolare del bilancio dei Solventi (BREF "Surface Treatment using Organic Solvents" cap.21 par. 21.1 punto 19)                                                                                                                                                             |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Monitoraggio emissioni fugitive e diffuse attraverso parametrizzazione e bilancio di massa                                                                                                                                                                                         |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Calcolo dei coefficienti di emissione riferiti a unità di prodotto o altra unità                                                                                                                                                                                                   |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Misurazioni dirette dei solventi in aria (20.3.2)                                                                                                                                                                                                                                  |  | SI         |    |                |    |                                                                 |
| Misurazione emissioni solventi a partire dal loro peso o volume o a partire dai materiali contenenti solventi (es. calcolo emissioni fugitive dei solventi in aria durante operazioni di pulizia tenendo conto in questo caso che il volume/peso equivale a quello emesso in aria) |  | NO         |    |                |    |                                                                 |
| Misurazione continua o discontinua di vari tipi di inquinanti (TOC, CO, particolato, NOx)                                                                                                                                                                                          |  | SI         |    |                |    | Campionamenti discontinui con periodicità come da QRE           |
| Stima incertezza di misurazione                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SI         |    |                |    | Effettuata dai laboratori incaricati dei campionamenti.         |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                              |  | 6.7 |    | MTD DI SETTORE |    | Utilizzate                                                                                              |  | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                |  | SI  | NO | SI             | NO |                                                                                                         |  |      |
| Riutilizzo delle acque con riduzione consumo acqua (20.1.2)                                                                                                                                                                        |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Prevenzione rischio di contaminazione fognie (20.3.3.1) attraverso gli accorgimenti di cui al sez. 20.2.1                                                                                                                          |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Controllo di BOD, COD e la biodegradabilità (20.3.3.2)                                                                                                                                                                             |  |     |    |                | NO | Il monitoraggio verrà effettuato in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione AIA.                    |  |      |
| Monitoraggio e controllo della tossicità acquatica (20.3.3.3)                                                                                                                                                                      |  |     |    |                | NO | Non ci sono scarichi idrici.                                                                            |  |      |
| Sostituzione materie prime di processo con materiali meno pericolosi (20.3.3) (cfr. sezione 20.10) per prevenire inquinamento idrico                                                                                               |  |     |    |                | NO | E' prevista la riduzione delle vernici a solvente per passare alle vernici ad acqua a partire dal 2010. |  |      |
| Minimizzare le perdite con filtrazione su membrana (cfr. sezioni 20.7.5.1 e 20.7.5.3) con ricircolo dei concentrati (20.3.3)                                                                                                       |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Trattamento delle acque di scarico per eliminare il problema dei materiali inquinanti (20.3.3)                                                                                                                                     |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Riduzione al minimo in produzione dell'uso di solventi/sostanze pericolose, ricorrendo ad esempio al dosaggio automatico per prevenire inquinamento acque (20.3.3)                                                                 |  |     |    |                | NO | Sarà attuata con l'introduzione della nuova cabina di miscelazione (in attesa di autorizzazione)        |  |      |
| <b>GESTIONE DELLE ACQUE (20.4 – 21.1 punti 22,23)</b>                                                                                                                                                                              |  |     |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Riutilizzo/riciclaggio delle acque di lavaggio controllanciato dal costo della rigenerazione attrezzature (20.4.1)                                                                                                                 |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Rigenerazione con scambio ionico dell'acqua di risciacquo con risparmio in consumo di risorsa e riduzione della quantità di acque reflue da trattare, utilizzo di energia e dei prodotti chimici (20.4.1.1)                        |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Riutilizzo delle acque all'interno dello stabilimento con sistemi ad anello chiuso, torri di raffreddamento (aperto o chiuso sistemi) o scambiatori di calore con riduzione della quantità di acqua utilizzata in linea (20.4.1.2) |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Risciacquo a cascata con minimizzazione consumi di acqua e più bassa produzione di rifiuti (20.4.1.3)                                                                                                                              |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |
| Controllo dell'uso e qualità delle risorse idriche con analisi chimico-fisica chimiche, controllo portata, etc. (20.4.1.4)                                                                                                         |  | SI  |    |                |    |                                                                                                         |  |      |

| MTD DI SETTORE                                                |     |                                                                                                                                                                                                          |            | Note |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE ATTIVITA' IPPC                                         | 6.7 | MTD                                                                                                                                                                                                      | Utilizzate |      |                                                                                                          |
|                                                               |     |                                                                                                                                                                                                          | SI         |      | NO                                                                                                       |
| <b>GESTIONE DELL'ENERGIA (20.5-21.1 punto 24)</b>             |     |                                                                                                                                                                                                          |            |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Adozione di tecniche generali di gestione dell'energia e manutenzione per ridurre al minimo l'impiego di risorsa secondo i riferimenti di cui alla tabella 20.5                                          | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Gestione efficiente dell'energia (uso efficiente dell'energia e risparmio di costi) (20.5)                                                                                                               | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Identificazione delle possibili soluzioni di risparmio energetico (21.24)                                                                                                                                | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Sensibilizzazione dei comportamenti dell'organizzazione al risparmio energetico                                                                                                                          | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Registrazione dati specifici di energia su una base effettiva, ripartiti per tipo e usi finali su una determinata base, come mensile, giornalieri, orari, ecc con riferimento a benchmarking (vd.20.1.3) | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Mantenimento e adeguamento delle attrezzature con corrette impostazioni                                                                                                                                  | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Ottimizzazione del settore dell'elettricità con riduzione dei consumi energetici: cosp > 0,95 (20.5.1)                                                                                                   | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Ottimizzazione della domanda di elettricità evitando domande istantanee di alta energia durante lo start up (conversione connessioni da star a Delta, utilizzando soft-starter, ecc) (20.5.2)            | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | 20.5.3 Efficienza energetica delle attrezzature (energia efficiente dei motori, buona manutenzione preventiva delle attrezzature di alta energia, etc.)                                                  | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Ottimizzazione dei sistemi di aspirazione dal punto di vista energetico con massimizzazione della quantità di solvente catturato a fronte di minima porzione di aria aspirata                            | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Utilizzazione di apparecchiature con motori con potenza adeguata e/o velocità variabile                                                                                                                  | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Installazione di attrezzature efficienti, in particolare motori (per i nuovi impianti, lavori o per sostituire gli equipaggiamenti difettosi)                                                            | SI         |      |                                                                                                          |
| <b>GESTIONE DELLE MATERIE PRIME (2.6 – 21.1 punto 25, 26)</b> |     |                                                                                                                                                                                                          |            |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Controllo degli impatti ambientali e tossicologici                                                                                                                                                       | SI         |      |                                                                                                          |
|                                                               |     | Uso di materie prime a basso impatto con sostituzione delle stesse o cambio di processi (20.6.2, 20.7. e 20.10).                                                                                         | NO         |      | E' prevista la riduzione delle vernici a solvente per passare alle vernici ad acqua a partire dal 2010.. |
|                                                               |     | Pronta gestione nell'importazione ordinata e razionale di materiali (ad es. ordinazione di vernice) Questo metodo si applica ai fornitori esterni (Just-in-time Management) (20.6.1)                     | SI         |      |                                                                                                          |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.7        |    | MTD DI SETTORE |    | Note                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Utilizzate |    | SI             | NO |                                                                                                  |
| Accurato controllo qualitativo a garanzia della qualità delle vernici e solventi comprendente la verifica della tossicità, dei rischi per la sicurezza, degli impatti ambientali dei prodotti. (le pitture e solventi sono solitamente approvate da esperti competenti (in-house o esterni) prima dell'uso in reparti di verniciatura. (20.6.2)                                                                         |  | SI         |    |                |    |                                                                                                  |
| Minimizzazione dell'utilizzo delle materie prime (20.6.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI         |    |                |    |                                                                                                  |
| Adozione di sistemi di avanzata miscelazione (es. sofisticato software) (20.6.3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            | NO |                |    | IN SEGUITO AD OTTENIMENTO AIA SARA' INSTALLATO UN SISTEMA DI MISCELAZIONE CON SOFTWARE           |
| Riutilizzo di vernici qualora non troppo diluiti e non contaminati da agenti pulizia dove questi differiscono dai solventi utilizzati come diluente (20.6.3.2)                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            | NO |                |    | Le vernici e i diluenti di lavaggio vengono inviati al distillatore per recuperare il diluente.  |
| Recupero della vernice dai fanghi ad esempio applicando ultrafiltrazione (cfr. sezione 20.12.6) e riutilizzazione come additivo per vernice nera o inchiostro. (20.6.3.3)                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI         |    |                |    |                                                                                                  |
| Implementazione di un sistema di collegamento diretto attraverso tubazioni per vernice dal deposito alla zona pittura al fine di ridurre il rischio di fuoriuscita tramite il trasferimento e decantazione, consentire un migliore sistema di chiusura delle cisterne e ridurre il rischio di esposizione ai contaminanti e in grado di adattarsi con misuratori di portata per consentire accurata verifica (20.6.3.4) |  | SI         |    |                |    | Sarà attuata con l'introduzione della nuova cabina di miscelazione (in attesa di autorizzazione) |
| Implementazione di un impianto di collegamento diretto attraverso tubazioni per solventi dal deposito alla zona di utilizzo dotata di sistema di allarme per fuoriuscita (20.6.3.5)                                                                                                                                                                                                                                     |  |            | NO |                |    | Sarà attuata con l'introduzione della nuova cabina di miscelazione (in attesa di autorizzazione) |
| Raggruppamento parite di pittura a stesso colore, chiamata pittura block-a-block, che significa che una serie di una specifica prodotti è dipinta con lo stesso colore con il risultato di meno frequenti cambiamenti di colore diverso (20.6.3.6)                                                                                                                                                                      |  | SI         |    |                |    |                                                                                                  |
| Adozione Sistema di pig-clearing: questo metodo permette di calibrare la quantità di vernice in funzione della sua necessità respingendo indietro attraverso un flessibile la vernice in eccesso (20.6.3.7)                                                                                                                                                                                                             |  |            | NO |                |    | Sarà attuata con l'introduzione della nuova cabina di miscelazione (in attesa di autorizzazione) |
| <b>ATTREZZATURE E PROCESSI DI VERNICIATURA (20.7 – 21.1 punto 27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |    |                |    |                                                                                                  |
| Pretrattamento con acqua (20.7.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            | SI |                |    |                                                                                                  |
| Sgrassaggio a base di solventi con riduzione delle emissioni di solventi, in particolare solventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            | SI |                |    |                                                                                                  |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.7        |  | MTD DI SETTORE |    | Note                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Utilizzate |  | SI             | NO |                                                                                                         |
| alogenati (20.7.1.2.1) vd MCS BREF [59, riduzione, 2005 ]                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |                |    |                                                                                                         |
| Vernici convenzionali a base di solventi con vantaggio in termini di riduzione consumi energetici per asciugatura (tuttavia a fronte del maggiore emissione di VOC si richiedono più efficaci sistemi di abbattimento) (20.7.2.1)                                                                                              |  | SI         |  |                |    |                                                                                                         |
| Trattamento di superficie utilizzando solventi organici il cui uso riduce solventi rispetto alle vernici tradizionali con vantaggi ambientali in termini di riduzione emissioni (20.7.2.2)                                                                                                                                     |  |            |  | NO             |    | Non vengono effettuati trattamenti di superficie con solvente.                                          |
| Utilizzazione di vernici a base acquosa con vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di COV e la possibilità di riciclaggio della vernice in uso in determinate applicazioni, ad esempio mediante ultrafiltrazione (20.7.2.3)                                                                                          |  |            |  | NO             |    | E' prevista la riduzione delle vernici a solvente per passare alle vernici ad acqua a partire dal 2010. |
| Adozione di vernici ad acqua a getto ridotto con riduzione dei consumi energetici (20.7.2.4)                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  | NO             |    | E' prevista la riduzione delle vernici a solvente per passare alle vernici ad acqua a partire dal 2010. |
| Pittura a radiazioni ( <i>Radiation curing paints</i> ) che non genera acque reflue o le emissioni di COV (20.7.2.5)                                                                                                                                                                                                           |  |            |  | NO             |    | Non applicabile in quanto i risultati in termini di qualità non sono accettabili.                       |
| Rivestimenti in polvere, esenti da materiali solventati, consistenti di polvere con una granulometria nella gamma 25 - 60 µm che non genera acque reflue o le emissioni di COV (20.7.2.6 e 20.7.2.7)                                                                                                                           |  |            |  | NO             |    | Non applicabile in quanto i risultati in termini di qualità non sono accettabili                        |
| Uso di materiali pre-rivestiti con significativa riduzione delle emissioni di COV, uso più efficiente dei materiali, più efficiente essiccazione (20.7.2.8)                                                                                                                                                                    |  |            |  | NO             |    | Non applicabile per motivi di qualità dal nostro processo di verniciatura                               |
| Elettrotrattamento con materiali a base di acqua e senza piombo (piombo è sostituito dal ittrio e bismuto e tenore di solventi organici intorno a ca. 2-6%. Se combinato con risciacquo a cascata e filtrazione su membrana, una percentuale molto alta di trascinato fuori della vernice è recuperato, quasi 100%) (20.7.3.4) |  |            |  | NO             |    |                                                                                                         |
| Rivestimento sotto vuoto con vantaggi ambientali qualora l'efficienza del processo è del 80-100% (20.7.3.6)                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  | NO             |    | Non è economicamente realizzabile                                                                       |
| Alta efficienza delle pistole a spruzzo con benefici ambientali nel range di 40 - 80%. In confronto ad alta pressione aria compressa spruzzatura, risparmio di materiale di fino a 20% (20.7.3.9)                                                                                                                              |  | SI         |  |                |    |                                                                                                         |
| Atomizzazione di vernice mediante aria compressa o spruzzo a caldo con riduzione uso di                                                                                                                                                                                                                                        |  | SI         |  |                |    | UTILIZZO DI ARIA COMPRESSA                                                                              |



| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                |  | 6.7 |    | MTD DI SETTORE |    | Utilizzate | Note                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|----------------|----|------------|---------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                  |  | SI  | NO | SI             | NO |            |                                                               |
| diluenti e relative missioni di COV (20.7.3.10)                                                                                      |  |     |    |                |    |            |                                                               |
| Atomizzazione con CO <sub>2</sub> ( <i>micarb</i> ) con notevoli riduzioni di materiale di consumo e le emissioni di COV (20.7.3.13) |  |     |    |                | NO |            |                                                               |
| Verniciatura elettrostatica assistita con minimizzazione consumo materiali e riduzione produzione rifiuti (20.7.3.15)                |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| <b>PROCESSO DI ASCIUGATURA (20.8 - 21.1 punto 28)</b>                                                                                |  |     |    |                |    |            |                                                               |
| Minimizzazione dei consumi energetici                                                                                                |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| Minimizzazione uso solventi                                                                                                          |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| Massimizzazione efficienza materie prime                                                                                             |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| <b>PROCESSO DI PULIZIA (2.9 - 21.1 punto 29, 30, 31)</b>                                                                             |  |     |    |                |    |            |                                                               |
| Minimizzazione cambi di colore mediante sistema automatico di dosaggio                                                               |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| Riutilizzo del solvente derivante dalla pulizia delle pistole (2.9.11)                                                               |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| Utilizzo di solvente con punto di accensione maggiore di 55°C                                                                        |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| Lavaggio con acqua ad alta pressione con minimizzazione di solvente (20.9.12)                                                        |  |     |    | SI             |    |            | Pretrattamento dei particolari con acqua ma a basse pressioni |
| Pulizia a ultrasuoni senza uso di solventi (20.9.13)                                                                                 |  |     |    |                | NO |            | Non necessaria nel ns. ciclo                                  |
| Pulizia a secco senza uso di solventi (20.9.14)                                                                                      |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| <b>SOSTITUZIONE AGENTI DETERGENTI CON TIPOLOGIE MENO PERICOLOSE (20.10 - 21.1 punto 32, 33, 34, 35, 36)</b>                          |  |     |    |                |    |            |                                                               |
| Sostituzione di agenti pulenti con bassa velocità di evaporazione (20.10.1)                                                          |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |
| Utilizzazione di agenti con un punto di infiammabilità >40 °C (20.10.1.1)                                                            |  |     |    | SI             |    |            |                                                               |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.7 |    | MTD DI SETTORE |    | Utilizzate | Note                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|----------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SI  | NO | SI             | NO |            |                                                                          |
| Pulizia con agenti con un punto di infiammabilità >55 °C (20.10.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Pulizia con agenti con un punto di infiammabilità >100 °C chiamate a elevato grado di ebollizione solventi (SPA) con evaporazione quasi nulla di solventi (20.10.1.3)                                                                                                                                                   |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Pulizia a base di detergenti vegetali (vcas), inclusi nel gruppo di pulizia agenti con un punto di infiammabilità >100 °C (i primi oli vegetali raffinati attualmente mono-esteri) (20.10.1.4)                                                                                                                          |  |     |    |                | NO |            | Si applica principalmente alla fase di stampaggio                        |
| Introduzione di potenti solventi non volatili come N-metil-2-pirrolidone (punto di ebollizione 202 °C, un punto di infiammabilità 95 °C) e etanolamina (punto di ebollizione 170 °C, un punto di infiammabilità 85 °C, tensione di vapore 0.2 mm Hg) 20.10.1.5                                                          |  |     |    |                | NO |            | Si applica al settore della stampa                                       |
| Utilizzo di solventi con basso potenziale di formazione/reattività dell'ozono (OFF) (20.10.2)                                                                                                                                                                                                                           |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Sostituzione dei solventi alogenati con altri meno pericolosi (es. N-metil-2-pirrolidone e etano lamina) (20.10.3)                                                                                                                                                                                                      |  | si  |    |                |    |            |                                                                          |
| Sostituzione di solventi con proprietà CMR (cancerogene, mutagene teratogene) a causa del loro contenuto di COV sono classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della direttiva 67/548/CEE, e sono assegnati o trasportate le frasi di rischio r45, r46, r49 r60, r61 (20.10.4)    |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Introduzione di detergenti a base di acqua, alcol e glicole/acqua, miscele (butile glicole/acqua) utilizzati al posto di puro solventi organici (20.10.5)                                                                                                                                                               |  |     |    |                | NO |            | Sarà applicabile in seguito all'introduzione della verniciatura ad acqua |
| <b>EMISSIONI IN ATMOSFERA E TRATTAMENTO GAS DI SCARICO (20.11 – 21.1 punto da 37 a 43)</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |     |    |                |    |            |                                                                          |
| Installazione impianto di abbattimento delle COV                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Riduzione del consumo energetico nelle portate di aspirazione                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Manutenzione del sistema di abbattimento (preventivo e in seguito a guasti) (20.11.1.2)                                                                                                                                                                                                                                 |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |
| Ottimizzazione della concentrazione del flusso di gas usando tecniche descritte in sezioni 20.11.1.3, 20.11.1.4, e 20.11.1.5: es. Adozione del <i>Peak shaving</i> , condotto secondario del piccolo emissione flussi (20.11.1.3), recupero solventi dalle emissioni di gas di scarico (vedi sezioni 20.11.5 e 20.11.6) |  | SI  |    |                |    |            | Utilizzazione di due rotoconcentratori zeolitici                         |
| Riduzione al minimo della quantità di gas di essere trattate, cfr. sezioni 20.11.1 e 20.11.2, e                                                                                                                                                                                                                         |  | SI  |    |                |    |            |                                                                          |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 6.7        |  | MTD DI SETTORE |    | Note                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Utilizzate |  | SI             | NO |                                                                                                                                       |
| bypassare piccoli flussi (cfr. sezione 20.11.1.3)                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Pretrattamento dei gas a proteggere il sistema di trattamento e ottimizzare la concentrazione di solvente come descritto in Sezione 20.11.3                                                                                                                                   |  | SI         |  |                |    | Sistema di filtrazioni per le polveri al fine di ottimizzare la successiva fase di concentrazione dei solventi nelle ruote di zeolite |
| Mantenimento dei livelli di inquinanti a concentrazioni inferiori a 5 mg/m <sup>3</sup> e 3 mg/m <sup>3</sup> o meno di nuovi impianti                                                                                                                                        |  | SI         |  |                |    | Sistema di filtrazioni per le polveri al fine di ottimizzare la successiva fase di concentrazione dei solventi nelle ruote di zeolite |
| Sistema di trattamento dei gas di emissione per ogni singolo punto sorgente (20.11.1.6)                                                                                                                                                                                       |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Recupero del calore generato in seguito a rimozione dei COV (cfr. sezioni 20.11.4.3 a 20.11.4.6)                                                                                                                                                                              |  |            |  |                | NO | Allo studio un sistema di recupero per la produzione di acqua calda sanitaria                                                         |
| Minimizzazione dell'energia utilizzata di estrazione e la distruzione di COV (cfr. sezione 20.11.1.)                                                                                                                                                                          |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Incapsulamento/recinto pezzi per evitare la liberazione delle emissioni diffuse. (20.11.2.1)                                                                                                                                                                                  |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Chiusura a tenuta sull'ingresso e uscita dei forni/essiccatoi (20.11.2.2)                                                                                                                                                                                                     |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Impostazione pressione negativa in essiccazione per catturare i vapori di COV e ridurre le emissioni fuggitive (20.11.2.3)                                                                                                                                                    |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Estrazione di aria dai processi di rivestimento/asciugatura della linea verniciatura per ridurre emissioni fuggitive VOC (20.11.2.4 e 20.11.2.4.5 e 20.11.2.4.6)                                                                                                              |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Pretrattamento, filtrazione e lavaggio (adsorbimento): letto fisso adsorber con carbone attivo o zeolite polimeri; letto fluido adsorber con del carbonio attivo; rotore adsorber (concentratore ruota) con carbone attivo; membrane filtranti; filtrazione a secco (20.11.3) |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |
| Sistema Venturi per gas di scarico da vernici contenenti particelle (20.11.3.5)                                                                                                                                                                                               |  |            |  |                | NO | Utilizzo di una diversa tecnologia (post combustore)                                                                                  |
| Installazione di precipitatore a filtro elettrostatico (20.11.3.7)                                                                                                                                                                                                            |  |            |  |                | NO | Utilizzo di una diversa tecnologia (post combustore)                                                                                  |
| Installazione di Scrubber (20.11.3.8)                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  |                | NO | Utilizzo di una diversa tecnologia (post combustore)                                                                                  |
| Applicazione di ossidazione catalitica, ossidazione UV) (20.11.4)                                                                                                                                                                                                             |  | SI         |  |                |    |                                                                                                                                       |

| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | MTD DI SETTORE |    | Note                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MTD | Utilizzate     |    |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | SI             | NO |                                                                                                                                                                                                              |
| Condensazione: raffreddamento diretto; refrigerazione; trattamento criogenico; condensazione sopra il punto di congelamento (20.11.5)                                                                                                                                                                                           |     |                | NO | Utilizzo di una diversa tecnologia (post combustore)                                                                                                                                                         |
| Adsorbimento con carbonio attivato o zeoliti; assorbimento di liquidi; trattamento biologico (20.11.6; 20.11.7; 20.11.8)                                                                                                                                                                                                        |     | SI             |    |                                                                                                                                                                                                              |
| Tecniche di abbattimento degli NO <sub>x</sub> (riduzione non catalitica) (20.11.8)                                                                                                                                                                                                                                             |     |                | NO | Utilizzo di una diversa tecnologia (post combustore)                                                                                                                                                         |
| Selective non-catalytic reduction (SNCR) (20.11.9.1)                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | NO | Non ci sono correnti gassose con elevate concentrazioni di NO <sub>x</sub>                                                                                                                                   |
| Scrubber ad acqua (20.11.9.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                | NO | Non ci sono correnti gassose con elevate concentrazioni di NO <sub>x</sub>                                                                                                                                   |
| <b>TRATTAMENTO ACQUE REFLUE (20.12 - 21.1 punto da 44 a 49)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |    |                                                                                                                                                                                                              |
| Trattamento delle acque reflue prima dell'immissione in fogna (20.12)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                | NO | Non vi sono scarichi industriali in fogna.                                                                                                                                                                   |
| Riduzione inquinamento idrico attraverso l'utilizzazione di materie prime meno pericolosi (cfr. sezione 20.10) riduzione del materiale utilizzato e le perdite di produzione (cfr. bat 19 e 20)                                                                                                                                 |     |                | NO | E' prevista la riduzione delle vernici a solvente per passare alle vernici ad acqua a partire dal 2010                                                                                                       |
| Adozione tecniche di pretrattamento descritte in sezioni 20.12.1 a 20.12.420.12.1 (Flocculazione; 20.12.2 Separazione; 20.12.3 Elettroflocculazione; 20.12.4 Distillazione sotto vuoto; 20.12.5 Trattamento biologico ; 20.12.6 Nonofiltrazione e osmosti inversa; tutti i metodi per ridurre al minimo le emissioni nell'acqua |     | SI             |    |                                                                                                                                                                                                              |
| Qualora i solventi dove possono essere in contatto con acqua, la BAT è quello di evitare un livello pericolosi di solvente (per es. esplosivo o potenzialmente nocivi per i lavoratori)                                                                                                                                         |     |                | NO | Nelle acque utilizzate in verniciatura non ci sono concentrazioni rilevanti di solventi                                                                                                                      |
| Prevenire il livello di sostanze pericolose in fogna                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | SI             |    | Sono stati adottati dei sistemi per la prevenzione dell'inquinamento delle acque bianche in prossimità dell'immissione nella rete consortile e nei punti di stoccaggio delle sostanze pericolose utilizzate. |
| Monitoraggio della concentrazione di BOD e COD nelle acque reflue, o il loro rapporto qualora le loro concentrazioni sono basse                                                                                                                                                                                                 |     |                | NO | Il monitoraggio verrà effettuato in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione AIA.                                                                                                                         |
| Riduzione, il riutilizzo e riciclaggio l'acqua di risciacquo e materie prime (21.22)                                                                                                                                                                                                                                            |     | SI             |    |                                                                                                                                                                                                              |

| MTD DI SETTORE                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |    | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|------|
| CODICE ATTIVITA' IPPC                                                                                                                                                                                                                                       | 6.7 | Utilizzate |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |     | SI         | NO |      |
| <b>MTD</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |    |      |
| <b>RECUPERO MATERIALI E TRATTAMENTO RIFIUTI (20.13 – 21.1 punto da 50 a 54)</b>                                                                                                                                                                             |     |            |    |      |
| Riciclaggio dei rifiuti prodotti                                                                                                                                                                                                                            |     |            |    |      |
| Adozione di tecniche di trattamento dei solventi per loro riutilizzo (20.13.2); (20.13.2.1) filtrazione; (20.13.2.2) Distillazione; (20.13.5) Recupero dei solventi da salviettine                                                                          |     |            |    |      |
| Recupero di solventi utilizzati dal processo (20.13.1)                                                                                                                                                                                                      |     |            |    |      |
| Recupero dei contenitori utilizzati per le vernici/solvente (20.13.6)                                                                                                                                                                                       |     |            |    |      |
| Trattamento di carbone attivo da adsorbimento esausto (20.13.7); Rigenerazione On-site (20.13.7.1), Rigenerazione Off-site (20.13.7.2)                                                                                                                      |     |            |    |      |
| Adozione di tecniche per il trattamento e gestione dei fanghi (20.13.8); Centrifuga (20.13.8.1); Filtropressa (20.13.8.2)                                                                                                                                   |     |            |    |      |
| <b>ABBATTIMENTO POLVERI (20.14 - 21.1 punto 55)</b>                                                                                                                                                                                                         |     |            |    |      |
| Adozione sistemi di abbattimento del particolato per ridurre le emissioni di polvere in atmosfera come descritto in sezioni 20.7.4.1, 20.7.4.2 e 20.7.4.3 o tecniche end-of-pipe tecniche descritte in sezioni 20.11.3.5, 20.11.3.6, 20.11.3.7 e 20.11.3.8) |     |            |    |      |
| <b>ABBATTIMENTO ODORI (20.15 – 21.1 punto 56)</b>                                                                                                                                                                                                           |     |            |    |      |
| Convogliamento delle emissioni ai cammini dotati di adeguati sistemi di abbattimento                                                                                                                                                                        |     |            |    |      |
| Adozione nuove tipologie di processo (21.56); per esempio, cfr. sezioni 20.7 e 20.10)                                                                                                                                                                       |     |            |    |      |
| Cambiamento di materiali utilizzati (per esempio, cfr. sezioni 20.7 e 20.10) •                                                                                                                                                                              |     |            |    |      |
| Trattamento dei gas di scarico (vedere Sezione 20.11)                                                                                                                                                                                                       |     |            |    |      |
| <b>RUMORE (20.16 – 21.1 punto 57, 58)</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |            |    |      |

| MTD DI SETTORE        |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Note |  |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|
| CODICE ATTIVITA' IPPC | 6.7 | MTD                                                                                                                                                                                                                                                 | Utilizzate |      |  |
|                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                     | SI         | NO   |  |
|                       |     | Misurazioni in prossimità dell'impianto                                                                                                                                                                                                             | SI         |      |  |
|                       |     | Riduzione del rumore                                                                                                                                                                                                                                | SI         |      |  |
|                       |     | Soluzioni di processo e di ingegneria (controllo rumore con installazione di dispositivi barriera insonorizzante) e soluzioni gestionali (ottimizzazione tempi trasporto evitando l'installazione di apparecchiature con livelli di rumore elevato) | SI         |      |  |
|                       |     | Riduzione del rumore utilizzando sistemi di carteratura sui ventilatori , ecc.                                                                                                                                                                      | SI         |      |  |

**Art. 11**

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs 59/05, deve trasmettere all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo ed il Piano Gestione Solventi relativo all'anno solare precedente. Al PGS dovranno essere sempre allegati gli autocontrolli analitici dei punti di emissione nonché i valori medi stimati per il punto di emissione IPPC 27. La documentazione dovrà essere sempre corredata delle schede di sicurezza e delle appendici di calcolo come disposto dalla DGR 517 del 2007.

**Art. 12**

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

**Art. 13**

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell'Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare nel caso di specie essa sostituisce:

**Emissioni in atmosfera**

DF2/130 del 22/01/2002, DF2/1374 del 29/10/2004, DF2/169 del 31/10/2005, DN2/1065 del 11/10/2006, prot.4528 del 10/05/2005 e prot. 5540 del 09/06/2005.

**Art. 14**

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

**Art. 15**

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

**Art. 16**

- a) L'ARTA accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 nelle modalità e tempi di seguito elencati.

#### **PIANO DEI CONTROLLI A TARIFFA**

##### **Controllo tecnico documentale**

L'ARTA ritiene opportuno effettuare con cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare, con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Dipartimento Prov.le competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate.

##### **SCHEDE DI REPORTING**

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Tabella riassuntiva emissioni COV
8. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
9. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
10. Emissioni dirette e indirette di CO2.
11. Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
12. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
13. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
14. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
15. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
16. Tabella riassuntiva dei consumi specifici
17. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione

##### **RELAZIONE**

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 11 c. 1 D. Lgs. 59/05.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
4. Il Piano Gestione Solventi
5. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
6. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
7. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
8. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
9. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
10. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Considerando che l'azienda è registrata EMAS, l'ARTA effettuerà il sopralluogo ed i seguenti controlli a tariffa con cadenza quadriennale.



**CONTROLLI A TARIFFA - cadenza quadriennale**

Il Dipartimento effettuerà controlli analitici su 4 punti di emissione (circa il 10% dei camini) ciascuno proveniente da una diversa fase lavorativa es. cataforesi, pressofusione, verniciatura, sale prova motori, secondo la seguente modalità:

**ARIA**

| <b>EMISSIONI CONVOGLIATE ARIA- sale prova motori IPPC1, IPPC2, IPPC3, IPPC4 IPPC19, IPPC20, IPPC21)</b> |                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Voce                                                                                                    | Metodica                                                            | Rif. per determinare tariffa     |
| Portata, temperatura, umidità                                                                           | UNI 10169/2001                                                      | DM 24/4/08                       |
| Campionamento                                                                                           |                                                                     | *                                |
| NOx                                                                                                     | analizzatori automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1     | DM 24/4/08                       |
| CO                                                                                                      | analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. | DM 24/4/08                       |
| SO <sub>2</sub>                                                                                         | analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. | Tariffario ARTA - punto 15.03.15 |
| Polveri                                                                                                 | UNI EN13284                                                         | DM 24/4/08                       |
| TOC                                                                                                     | UNI EN 13649-12619-13526                                            | DM 24/4/08                       |

\* La voce dovrà essere individuata da tariffario ARTA, sulla base dei costi a vacanza, mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Al momento del sopralluogo sarà individuato il punto di emissione, appartenente alla categoria individuata, da cui effettuare il prelievo analitico.

| <b>EMISSIONI CONVOGLIATE ARIA- cabine di verniciatura (IPPC5, IPPC6, IPPC7, IPPC8, IPPC9, IPPC10, IPPC11, E47, IPPCAE8, IPPC25, IPPC24, IPPC27, IPPC28, IPPC29)</b> |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Voce                                                                                                                                                                | Metodica                 | Rif. per determinare tariffa |
| Portata, temperatura, umidità                                                                                                                                       | UNI 10169/2001           | DM 24/4/08                   |
| Campionamento                                                                                                                                                       |                          | *                            |
| Polveri                                                                                                                                                             | UNI EN13284-1            | DM 24/4/08                   |
| TOC                                                                                                                                                                 | UNI EN 13649-12619-13526 | DM 24/4/08                   |

\* La voce dovrà essere individuata da tariffario ARTA, sulla base dei costi a vacanza, mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Al momento del sopralluogo sarà individuato il punto di emissione, appartenente alla categoria individuata, da cui effettuare il prelievo analitico.

Per quel che concerne il punto di emissione IPPC 27 (PC) essendo stato prescritto il monitoraggio in continuo non si prevede di effettuare controlli analitici, ma si prescrive al gestore di comunicare al Dipartimento di Chieti, con congruo anticipo, il giorno in cui sarà effettuata la taratura della strumentazione per consentire al personale tecnico di presenziare a tale operazione.

Il costo annuo da versare per tale intervento dell'ARTA dovrà essere individuato mediante apposito atto da parte dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

| EMISSIONI CONVOGLIATE ARIA- fusione alluminio - (IPPC13, IPPC14) |                                                                     |                            |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Voce                                                             | Metodica                                                            | Rif. per determinare costo | Tariffa |
| Campionamento                                                    |                                                                     | *                          |         |
| Portata, temperatura, umidità                                    | UNI 10169/2001                                                      | DM 24/4/08                 | 100,00  |
| NOx                                                              | analizzatori automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1     | DM 24/4/08                 | 35,00   |
| CO                                                               | analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. | DM 24/4/08                 | 35,00   |
| Al                                                               | ISTISAN 88/19+UNICHIM 723<br>UNI EN 14385                           | DM 24/4/08                 | 26,00   |
| Polveri                                                          | UNI EN13284-1                                                       | DM 24/4/08                 | 44,00   |

\* La voce dovrà essere individuata da tariffario ARTA, sulla base dei costi a vacanza, mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

| EMISSIONI CONVOGLIATE ARIA- cataforesi - IPPC22, IPPC23 |                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Voce                                                    | Metodica                                                          | Rif. per determinare costo |
| Portata, temperatura, umidità                           | UNI 10169/2001                                                    | DM 24/4/08                 |
| Campionamento                                           |                                                                   | *                          |
| KOH                                                     | IRSA Quad. 100/M. 2010/o altro equivalente (Cromatografia Ionica) | Tariffario ARTA            |
| COT                                                     | UNI EN 13649-12619-13526                                          | DM 24/4/08                 |
| Polveri                                                 | UNI EN13284-1                                                     | DM 24/4/08                 |

\* La voce dovrà essere individuata da tariffario ARTA, sulla base dei costi a vacanza, mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

| Controllo effettuato su un piezometro a monte e uno a valle: campionamento ed analisi |                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Voce                                                                                  | Metodica              | Rif. per determinare costo           |
| Livello piezometrico                                                                  |                       | Tariffario ARTA - tab. 2 punto 139.8 |
| Campionamento                                                                         | -                     | Tariffario ARTA - punto 1.01.02      |
| pH                                                                                    | APAT IRSA             | DM 24/4/08 (come acqua)              |
| Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Fe, Mn                                           | APAT IRSA CNR 29/2003 | DM 24/4/08 (come acqua)              |
| Idrocarburi alifatici clorurati                                                       | APAT IRSA             | DM 24/4/08 (come acqua)              |

|        |                                                                      |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fenoli | APAT IRSA                                                            | DM 24/4/08<br>(come acqua) |
| IPA    | APAT IRSA CNR 29/2003 N.<br>5080-DIN ISO 13877/DIN<br>38407F8 (HPLC) | DM 24/4/08 (come<br>acqua) |

TABELLA RIASSUNTIVA PIANO DEI CONTROLLI DELL'ARTA

| anno | controllo documentale | presenza taratura sme | analisi punto di emissione sala prova motori | analisi piezometri | analisi punto di emissione cabine di verniciatura | analisi punto di emissione fusione alluminio | analisi punto di emissione cataforesi |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2011 | 1                     | 1                     | 1                                            | 2                  | 1                                                 | 1                                            | 1                                     |
| 2012 | 1                     | 1                     |                                              |                    |                                                   |                                              |                                       |
| 2013 | 1                     | 1                     |                                              |                    |                                                   |                                              |                                       |
| 2014 | 1                     | 1                     |                                              |                    |                                                   |                                              |                                       |
| 2015 | 1                     | 1                     | 1                                            | 2                  | 1                                                 | 1                                            | 1                                     |
| 2016 | 1                     | 1                     |                                              |                    |                                                   |                                              |                                       |
| 2017 | 1                     | 1                     |                                              |                    |                                                   |                                              |                                       |
| 2018 | 1                     | 1                     |                                              |                    |                                                   |                                              |                                       |

- b) Il controllo effettuato dall'ARTA sostituisce l'autocontrollo periodico, per i parametri autorizzati, prescritto nel Piano di Monitoraggio e controllo approvato dalla presente Autorizzazione ed è a carico del Gestore; ad ogni modo il numero dei controlli effettuati durante l'anno resta invariato.
- c) La Regione, ove acquisisca informazioni da autorità preposte alla vigilanza e controllo di situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale o regionale.
- d) Il Gestore è tenuto a versare le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del D.M. 24.04.2008 a partire da gennaio 2011 entro i termini stabiliti dall'art.6 dello stesso decreto.

#### Art. 17

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta **Honda Italia Industriale S.p.A** sede legale in Z.I. Piazzano Atessa (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE  
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PROTEZIONE  
CIVILE - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO A.I.A. 04.05.2010, n. 6/10:

**Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. Variante non sostanziale ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 77/33 del 29 Dicembre 2008, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05 e s.m.i.. Ditta: ADRIASEBINA S.r.l. – Società con Unico Socio. Sede Legale: Viale Villa Massimo, 47 – 00161 Roma. Sede Amministrativa: Via Sanremo, 9 – 20133 Milano. Sede impianto: Via Raiale, 32 - 65128 Pescara. Attività svolta: Produzione di cemento con connessa attività di coincenerimento.**

L'AUTORITA' COMPETENTE  
D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

*Omissis*

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa

**Art. 1**  
**AGGIORNAMENTO DELL'AIA**  
**N. 77/33 DEL 29.12.2008**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 77/33 del 29.12.2008 rilasciata a favore della Ditta Adriasebina srl viene aggiornata secondo quanto di seguito specificato:

**Aggiornamento dell'art. 4 dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2009 relativamente alla sezione "Attività di recupero di rifiuti precedentemente gestiti in procedura semplificata".**

1. La massima quantità istantanea di messa in riserva (R13) dei rifiuti precedentemente gestiti in procedura semplificata, in attesa di effettuare l'attività di recupero di materia/energia è la seguente:

| Codice CER                                        | Capacità massima di messa in riserva (t)                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100305                                            | 300                                                                                                                          |
| 100210, 120101                                    | 200                                                                                                                          |
| 010413, 070712, 060503,<br>070312, 060503, 190814 | 300                                                                                                                          |
| 100105, 101399                                    | 0                                                                                                                            |
| 020399, 100115, 190112,<br>010308                 | Attualmente nessuna. L'Azienda presenterà apposito progetto, soggetto alla valutazione dell'ARTA e dell'Autorità Competente. |
| 020203                                            | 100                                                                                                                          |
| 191210                                            | 200                                                                                                                          |
| 020304                                            | 5                                                                                                                            |

2. la data di scadenza dell'iscrizione al RIP di Pescara per i CER 020203, 020304, 010308 è il **30.09.2013**. Successivamente a tale data l'Azienda non potrà più effettuare l'attività di recupero dei suddetti codici.
3. La procedura di caratterizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'**allegato 2** al presente provvedimento è da ritenersi parte integrante dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2008.

**Aggiornamento dell'art. 8 dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2009 relativamente alla sezione "Confronto con MTD incenerimento".**

La tabella di confronto alle MTD sull'incenerimento di cui all'**allegato 3** al presente provvedimento è da ritenersi parte integrante dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2008.

**Aggiornamento dell'art. 9 dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2009 relativamente alla sezione "Adempimenti di cui al D.Lgs 133/2005".**

1. i flussi di massa minimi e massimi dei rifiuti coinceneriti e la potenza termica dei bruciatori (forno e griglia) sono indicati nella seguente tabella:

|                    | Combustibile   | Flusso minimo (t/ora) | Flusso massimo (t/ora) |
|--------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Bruciatore forno   | coke           | 0                     | 8                      |
|                    | Oli usati      | 0                     | 3                      |
|                    | emulsioni      | 0                     | 3                      |
|                    | CDR            | 0                     | 2,8                    |
|                    | Farine animali | 0                     | 3                      |
| Bruciatore griglia | Oli usati      | 0                     | 0                      |
|                    | pneumatici     | 0                     | 2                      |

Potenza termica del bruciatore del forno: **52 MWt.**

Potenza termica del bruciatore della griglia Lepol: **14 MWt.**

**Aggiornamento dell'art. 5 dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2009 relativamente alla sezione "Emissioni in atmosfera".**

1. La procedura sulla modalità di gestione dell'impianto in caso di malfunzionamento dello SME per più di 48 hr continuative, di cui all'allegato 4 al presente provvedimento è da ritenersi parte integrante dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2008.

**Proposta di inizio di attività di autorecupero dei rifiuti prodotti dalla cementerai di cui alla nota dell'Azienda datata 29.10.2009.**

Si esprime parere favorevole all'attività di autorecupero del codice CER 16 10 02 per un quantitativo massimo di 24 t/a per le fasi di recupero R13 ed R1; per il codice CER 13 02 08 per le fasi di recupero R13 ed R1 e per un quantitativo di 5 t/a; per il codice CER 16 11 06 per le operazioni R13 ed R5 per un quantitativo massimo di 200 t/a; per il codice CER 16 08 14 per le operazioni R13 ed R5 per un quantitativo di 500 t/a.

I suddetti rifiuti saranno avviati ad incenerimento secondo le modalità comunicate con la sopra citata nota dell'Azienda.

Per il codice CER 12 01 12\* l'Azienda potrà effettuare l'attività R13 ed R1 per un quantitativo massimo di 6 t/a. Resta fermo il rispetto dei massimi quantitativi dei codici dei rifiuti già autorizzati con l'AIA vigente.

Con riferimento a quanto indicato nell'AIA

vigente si specifica che la gestione di detti rifiuti poteva avere inizio a partire dal 12.01.2010.

### **Codifica del PFU**

Alla luce dell'attuale gestione degli impianti autorizzati al trattamento dei PFU si ritiene che la codifica dello stesso possa rimanere identificata con il CER 16 01 03 specificando che la stessa è riferibile a **pneumatici preventivamente triturati**.

### **Procedura di evacuazione dei rifiuti non pericolosi**

È parte integrante dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2008, anche la procedura di evacuazione dei rifiuti non pericolosi, stoccati nel box in area golenale, comunicata dalla Ditta con nota datata 30.09.2008 (allegato 5 del presente provvedimento). Effettuare alla presenza dell'ARTA un'unica esercitazione per la verifica delle modalità e delle tempistiche. Ad esercitazione avvenuta l'ARTA rimetterà proprie valutazioni.

### **Art. 2**

#### **VARIANTE NON SOSTANZIALE**

Si autorizza ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 59/05 e s.m.i. la Ditta Adriasebina srl a realizzare la modifica non sostanziale a quanto autorizzato con AIA n. 77/33 del 29.12.2008, consistente nello spostamento dei fanghi contenenti ossido di alluminio (CER 060503) e dei fanghi contenenti ossido di ferro (CER 060503 e 190814) dal box sito in area golenale alle tramogge chiuse, pavimentate e coperte site nell'hangar clinker (allegato 1);

### **Art. 3**

## **PRESCRIZIONI**

La Ditta Adriasebina srl deve adempiere a quanto di seguito elencato:

1. trasmettere entro il **30.06.2010** uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo all'impiego di un sistema di abbattimento a calce per SO<sub>2</sub>;
2. comunicare entro il **30.06.2010** la fattibilità di realizzare lo studio di correlazione di cui alle prescrizioni dell'AIA n. 77/33 del 29.12.2008 (pag.35, monitoraggio SOX);
3. trasmettere entro il **30.06.2010** le informazioni relative al calcolo del tempo di permanenza dei gas combusti nella griglia Lepol. Si chiede di riferire il calcolo alle più gravose condizioni di esercizio, costituite dalle massime portate di rifiuti e combustibile riferite alle condizioni più gravose in termine di massimo volume di gas prodotti alla massima temperatura;
4. in relazione ai programmati interventi di manutenzione dell'impianto concludere gli interventi di bonifica acustica entro il **31.03.2011**;
5. in riferimento ai parametri monitorati in continuo al camino del forno, si fa presente che la verifica dell'accuratezza della misura dell'analizzatore si effettua calcolando l'Indice di Accuratezza Relativo. Come da D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del DM 21/12/95;
6. In riferimento al monitoraggio dell'ambiente di lavoro, nelle more delle eventuali diverse valutazioni della AUSL e dell'Autorità competente circa la relazione tecnica trasmessa dalla Ditta con nota datata 30.12.2009, si specifica che il monitoraggio debba rimanere con frequenza annuale da svolgersi nel periodo Giugno-Settembre;
7. condividere on line i flussi di massa giornalieri relativi al camino E1 entro il **30.06.2010**. Comunicare all'ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara con preavvi-

so di almeno 15 giorni la data di effettuazione delle misure quadrimestrali al camino E1 ed inviare allo stesso Dipartimento le verifiche dei flussi di massa quadrimestrali entro 60 giorni dall'effettuazione delle misure;

8. in merito alle raccomandazioni a seguito del sopralluogo di cui alla nota ARTA prot. n. 13093 del 13.07.2009, trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento proprie proposte operative, ferma restando la prescrizione della realizzazione entro il 12.02.2010 di idonea copertura dei cassoni dei rifiuti pericolosi e di quelli putrescibili prodotti in conto proprio.

### **Art. 4**

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

1. Si richiama il rispetto dell'A.I.A n. 77/33 del 29.12.2008 per quanto non modificato con il presente provvedimento;
2. la validità temporale del presente provvedimento è correlata alla validità dell'A.I.A n. 77/33 del 29.12.2008;

### **ART. 5**

#### **SPESE ISTRUTTORIE**

La Ditta è tenuta a versare, entro **30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, le spese istruttorie relative al rilascio del presente provvedimento secondo quanto disposto dal D.M. 24 Aprile 2008 e dalla D.G.R. n. 34/09 modificata ed integrata dalla D.G.R. n.308 del 24.06.2009, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio Gestione Rifiuti;

### **Art. 6**

#### **TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO**

- a) il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società ADRIASEBINA S.r.l. sede amministrativa Via Sanremo, 9 – 20133 Milano;
- b) il Responsabile del provvedimento mette a disposizione per la consultazione da parte

del pubblico, copia del presente provvedimento, presso gli uffici della Direzione Protezione Civile e Ambiente con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 8 del D.Lgs. 59/05;

- c) il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al **BURA** per la pubblicazione limitatamente all'oggetto, gli estremi e dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'AUTORITA' COMPETENTE  
**Ing. Carlo Visca**

*Dirigenziali*

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO GESTIONE INTEGRATA DEI  
BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL  
SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI  
PESCARA

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DC15/36:

**Ordinanza di istruttoria della domanda 14/11/2007 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese con sede in Via Ciccarone 98/E del Comune di Vasto (CH), per il rilascio della concessione in sanatoria per derivare mediante cunicolo drenante dalla falda subalvea del fiume Sinello, in agro del comune di Gissi, l/sec. 15,00 di acqua, per uso industriale, con restituzione delle acque al corpo idrico del fiume.**

**ORDINANZA DI ISTRUTTORIA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda in data 14/11/2007, acqui-

sita al protocollo di questo Servizio al n. 2907 in data 14/11/2007, del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese con sede in Via Ciccarone 98/E del Comune di Vasto (CH), corredata del progetto a firma dell'Ing. Umberto Sgambati, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare acqua pubblica, per uso industriale, dal fiume Sinello, in agro del comune di Gissi (CH), nella misura di l/sec. 15,00, con restituzione delle acque al corpo idrico del fiume;

Preso atto:

1. del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Regionale di L'Aquila con nota n. RA/50720 dell'18.03.2010;
2. che con nota n. 81 del 13/01/2009, questo Servizio Procedente ha invitato l'Autorità Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento;
3. che da parte della medesima Autorità Concedente Regionale non è, a tutt'oggi, intervenuta alcuna pronunzia e che, pertanto, il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento;

Visto l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg. del 13.08.2007;

ORDINA

che la domanda pervenuta in data 14/11/2007 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese con sede in Via Ciccarone 98/E del Comune di Vasto (CH) sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti, sito nel comune di Chieti in via Asinio Herio n. 75 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 13/05/2010 al 11/06/2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del comune di Gissi (CH).

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.*

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza sul *B.U.R.A.*

Le osservazioni ed opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria sul *B.U.R.A.*, ovvero entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all'Albo Pretorio del comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito Abruzzo di L'Aquila;
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione LL.PP.;
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Aree Protette BB.AA. Storici ed Architettonici e Valutazione di Impatto Ambientale di L'Aquila;
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara;
- alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici e Storici per l'Abruzzo di L'Aquila;
- al Segretario dell'Autorità di Bacino della

Regione Abruzzo di L'Aquila;

- al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
- all'Istituto Ittiogenico di Roma;
- all'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- Al Comune di Gissi (CH);
- Al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese Co.A.S.I.V.

La conferenza dei servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13.08.2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 24/06/2010 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Gissi (CH) per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati alla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente - Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4, bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Arturo Cipolla tel. 0871/63612  
 - fax 0871/404092 e-mail  
[Arturo.cipolla@regione.abruzzo.it](mailto:Arturo.cipolla@regione.abruzzo.it).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Emidio Primavera**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,



CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DH7/315/Usi Civici:

**L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre civiche. Comune di ROCCARASO (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Vista la legge 1766/27;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 16;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che con la nota prot. 2199 datata 7.4.2010 il Comune di ROCCARASO (AQ) ha trasmesso la documentazione tendente ad ottenere l'autorizzazione a concedere terre civiche, così come individuate nell'elenco particellare approvato dal Comune medesimo con atto n. 27 datato 5.3.2010, a favore del Consorzio Forestale ALTO SANGRO con sede legale in ROCCA PIA(AQ) ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/88;

Dato atto che per il Comune di ROCCARASO è stata approvata la verifica demaniale;

Dato atto che i terreni di cui risulta autorizzabile la concessione a favore del Consorzio in parola sono esclusivamente quelli identificati con coltura attuale a bosco e contrassegnati con simbolo "A", nell'elenco particellare approvato dal Comune medesimo con atto n. 27 datato 5.3.2010;

Ritenuto, pertanto, di poter assegnare alla categoria "A" i terreni sopra richiamati, ai sensi dell'art. 11 della legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88, in quanto trattasi di terreni boschivi;

Dato atto che il Consorzio in parola è costituito da Comuni e della Soc. Coop. COLAFOR, soggetto che ha già operato nello specifico campo forestale anche mediante la realizzazione di interventi approvati dalla Regione Abruzzo;

Rilevato, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di ROCCARASO, che il Consorzio attiverà gli interventi mediante l'impiego di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione e dando attuazione a specifico atto di programmazione approvato dall'Amministrazione Comunale medesima, sulla base del quale deve essere commisurato il periodo di validità dell'affidamento in gestione;

Vista la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 sono state individuate le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste in materia di usi civici, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, ed integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009;

DETERMINA

- per quanto sopra esposto:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati con coltura attuale a bosco e contrassegnati con simbolo "A", nell'elenco particellare approvato dal Comune di ROCCARASO con atto n. 27 datato 5.3.2010;
- 2) di autorizzare il Comune di ROCCARASO a concedere, esclusivamente per le finalità

di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale ALTO SANGRO con sede legale in ROCCA PIA (AQ) con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di ROCCARASO; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a carico dell'Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il Consorzio deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio deve provvedere ad acquisire pedepedeuticamente alla realizzazione degli

interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell'Autorità Forestale Regionale; h) nell'atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l'esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di ROCCARASO, ed inoltre, l'atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

- 3) di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.* alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di ROCCARASO, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*-

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
FORESTE DEMANIO CIVICO  
ED ARMENTIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Gaetano Valente**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,

CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI  
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.05.2010, n. DH7/316/Usi Civici:

**L.R. n. 25/88. Comune di Avezzano (AQ)-  
Autorizzazione alla concessione terre civiche  
per attuazione P.S.R. Regione Abruzzo  
2007/2013-.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati in catasto come da planimetria allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2010 in agro del Comune di Avezzano;
- 2) di autorizzare il Comune di Avezzano a concedere le terre civiche a pascolo sopra richiamate a favore degli aventi diritto al fine di consentire agli stessi di accedere alle provvidenze di cui al P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013 per la durata degli impegni previsti negli specifici bandi attuativi delle diverse Misure;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del-

la L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Avezzano e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Avezzano; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Avezzano; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Avezzano con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di riservarsi l'eventuale autorizzazione, con successivi atti, di altre destinazioni delle terre di uso civico così come disposto con il Piano approvato con D.C.C. di Avezzano n. 24 del 14.4.2010.
- 6) di fare obbligo al Comune di Avezzano di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Avezzano, ai fini della concessione delle terre civiche in parola a pascolo per l'applicazione delle Misure attuative del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e

contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO  
**Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI  
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 04.05.2010, n. DH7/318/Usi Civici:

**L.R. n. 25/88. Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE  
FORESTALI, DEMANIO CIVICO  
ED ARMENTIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto come da elenco particellare allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2010 in agro del Comune di CIVITELLA ROVETO;
- 2) di autorizzare il Comune di CIVITELLA ROVETO a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate

a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di CIVITELLA ROVETO e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di CIVITELLA ROVETO; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di CIVITELLA ROVETO; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di CIVITELLA ROVETO con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 5) di fare obbligo al Comune di CIVITELLA ROVETO di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il dispo-

sto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di CIVITELLA RO-VETO, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
POLITICHE FORESTALI DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO  
**Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI  
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 04.05.2010, n. DH7/319/Usi Civici:

**L.R. n. 25/88. Comune di COLLELONGO (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche a pascolo per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE  
FORESTALI, DEMANIO CIVICO  
ED ARMENTIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi

degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di COLLELONGO come da elenchi particellari allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2010;

- 2) di autorizzare il Comune di COLLELONGO a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di COLLELONGO e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di COLLELONGO; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di COLLELONGO; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risolu-

zione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di COLLELONGO con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di COLLELONGO di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di COLLELONGO, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE  
FORESTALI DEMANIO CIVICO  
ED ARMENTIZIO  
**Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO*

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DH4/48:

**Violazione dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 595/2004, della Legge n. 119/2003 - art. 8, comma 3 e del D.M. 31/07/2003, art. 13,**

**“Obbligo di corretta tenuta della contabilità”  
Ditta ASSOCIAZIONE PRODUTTORI  
ZOOTECNICI D'ABRUZZO (A.PRO.ZOO)  
- Chieti - Campagne 2005/2006 e 2006/2007.  
Annullamento determinazioni dirigenziali n.  
DH4/31 e DH4/32 del 31.01.2009 e nuova  
rideterminazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 coordinato con la Legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Evidenziato che, rispettivamente con note nn. RA 7214 del 18 gennaio 2008 ed RA 123519 del 04 novembre 2008 - spedizione a mezzo raccomandata a/r - l'Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della ex Direzione Agricoltura - Pescara aveva notificato alla ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO la violazione del Reg. (CE) n. 595/04 - art. 24, della Legge n. 119/03 - art. 8, comma 3 del D. M. del 31 luglio 2003, art. 13 recante “Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità”;

Dato atto che il trasgressore aveva chiesto l'audizione entro i trenta giorni (25.11.2008) dalla notifica della comunicazione della violazione inviata con la richiamata nota RA 123519 del 04 novembre 2008 della ex Direzione Agricoltura foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, così come previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 689/91;

Rilevato che:

- la citata ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO,

con nota del 24.11.2008, acquisita agli atti in data 25.11.2008, con prot. RA 133363, aveva prodotto istanza di audizione nei termini di cui al comma 1, art. 18 della Legge n. 689/1981 al fine di tutelare la propria posizione giuridica;

- rispettivamente con note prot. n. RA 15085 ed RA 15092 entrambe datate 02.02.2009 venivano notificate, con Determinazioni n. DH4/31e n. DH4/32 entrambe del 30.01.2009, alla ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO l'irrogazione della sanzione amministrativa rispettivamente di € 3.000,00 (tremila/00) e di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- con successiva nota del 23.02.2009, acquisita agli atti in data 25.02.2009 con prot. RA 27471, la stessa presentava nuovamente richiesta di audizione al fine di ottenere una riduzione della citata sanzione;
- con ulteriore nota prot. n. 02/2010 datata 21.01.2010, acquisita agli atti in data 22.01.2010 con prot. n. 12988, la ditta in argomento, non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito alle precedenti richieste, riformulava formale richiesta di audizione al fine di ottenere la già richiesta riduzione della sanzione;
- che la ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO, pur avendo più volte avanzato formale richiesta di avvalersi del beneficio dell'audizione, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione, non ha potuto beneficiare di questo istituto;

Ravvisato che l'Amministrazione ha provveduto oltre i termini ragionevoli alla notifica del provvedimento di ingiunzione delle sanzioni relative all'illecito di cui alla nota datata 18.01.2008, campagna 2005/2006 avendola effettuata oltre un anno dopo l'avvenuta notifica della contestazione;

Constatato che, la ditta in argomento nella nota del 23.02.2009 non ha contestato l'ine-

sistenza degli addebiti rilevati a suo carico, considerandoli però errori non ascrivibili a volontà fraudolenta da parte della stessa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689 del 24.11.1981, è fatto obbligo alla Pubblica Amministrazione di concedere audizione alla ditta sanzionata, in merito alla violazione contestata;

Considerato che:

- tale comportamento dell'Amministrazione non ha consentito alla ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO di difendersi dagli addebiti di cui alla determinazione dirigenziale n. DH4/32 del 30.01.2009;
- entrambe le determinazioni dirigenziali non presentano sufficienti elementi di motivazione in relazione alle controdeduzioni della ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO;

Ritenuto che, alla luce delle motivazioni addotte con nota del 23.02.2009 dalla ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO si ritiene non equo l'importo della sanzione comminata rispetto alle violazioni amministrative rilevate e non motivate;

Rilevato, pertanto l'esigenza di adeguare le norme procedurali dell'Ente all'esercizio del potere di autotutela dichiarando l'invalidità dei provvedimenti amministrativi per le ragioni esposte;

Vista la Legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di annullare le determinazioni dirigenziali n. DH4/31 e DH4/32 entrambe del 30.01.2009;
2. di determinare l'importo delle sanzioni amministrative da irrogare per le violazioni relative alla campagna 2005/2006 ad € 1.000,00 (mille/00) e per le violazioni rela-

- tive alla campagna 2006/2007 ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), perché il soggetto è stato recidivo, ai sensi della normativa comunitaria, avendo commesso la stessa infrazione in modo consecutivo per due campagne;
3. di fare obbligo al trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione in questione sul conto corrente postale n. 208678 - ABI 7601 - CAB 3601, intestato a Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente atto;
  4. di fare obbligo alla ditta A.PRO.ZOO. D'ABRUZZO - Chieti di documentare alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Via Catullo n. 17 - 65127 Pescara, l'avvenuto pagamento, entro 10 (dieci) giorni successivi, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie della Giunta Regionale d'Abruzzo - Ufficio contabilità flussi finanziari per l'accertamento dell'incarico della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nel capitolo 35016/E - UPB 03.005.001 dello stato di previsione dell'entrata del corrente bilancio ad avvenuto pagamento;
  6. avverso la presente determinazione - ingiunzione, è ammessa opposizione dinanzi al giudice del luogo dove è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni

dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/81

7. di notificare il presente provvedimento alla ditta in questione.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**vacat**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Gaetano Valente**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E  
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE*

DETERMINAZIONE 05.05.2010, n. DH3/41:  
**Regione Abruzzo – Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013. Misura 1.1.1. Azione A) Formazione – Verifica rendiconti e liquidazione beneficiari – corsi: CIPAT ABRUZZO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella premessa che si intendono qui integralmente riportate

- di prendere atto della spesa rendicontata dal CIPAT ABRUZZO, relativa ai Corsi di formazione professionale Misura 1.1.1. Azione A) Formazione da 150 ore:

| N° | TITOLO                                                         | SEDE       |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | "Giovani imprenditori" e "Imprenditori agricoli professionali" | Pescara    |
| 2  | "Giovani imprenditori" e "Imprenditori agricoli professionali" | Vasto (CH) |



|   |                                                                |                 |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | "Giovani imprenditori" e "Imprenditori agricoli professionali" | Giulianova (TE) |
| 4 | "Giovani imprenditori" e "Imprenditori agricoli professionali" | Teramo          |

- di prendere atto della spesa rendicontata dal CIPAT ABRUZZO, relativa ai Corsi di formazione professionale Misura 1.1.1. Azione A) Formazione da 50 ore:

| N° | TITOLO                                                      | SEDE           |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 5  | "Gestione aziendale per le imprese Agricole"                | San Salvo (CH) |
| 6  | "Sicurezza per l'impresa agricola, autocontrollo e qualità" | Chieti         |
| 7  | "Sicurezza per l'impresa agricola, autocontrollo e qualità" | Vasto (CH)     |

- di prendere atto dei nominativi degli allievi che hanno positivamente superato l'esame finale e che hanno, pertanto, diritto al rimborso del 90% del contributo pagato, All. A) (composto da 7 pagine) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare, per il tramite dell'organismo pagatore AGEA,- l'importo del 90% della spesa sostenuta ai singoli allievi, beneficiari della misura, che hanno superato l'esame finale (All. "A"- composto da 7 pagine);
- di autorizzare il Servizio "Coordinamento e supporto Affari Generali e B.U.R.A." della Regione Abruzzo a pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul *B.U.R.A.* con

pubblicazione integrale degli elenchi dei beneficiari di cui all'All. A) (composto da 7 pagine);

- di rendere noto che il presente provvedimento pubblicato sul *B.U.R.A.* costituisce comunicazione agli interessati.

Allegati:

"A"(composto da 7 pagine) - Elenchi allievi beneficiari della misura.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

*Segue allegato*



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

ALLEGATO A 1

| Titolo Corso: "Giovani Imprenditori" ed "Imprenditore agricolo Professionale " |            |                                                    |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sede: Pescara                                                                  |            | Svolto da CIPAT Abruzzo s.r.l. - Pescara (150 ore) |                     |                               |
| N°                                                                             | COGNOME    | NOME                                               | CODICE FISCALE      | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                                              | DI MARCO   | DARIO LICINIO                                      | DMR DLC 59C04 D201C | 2.622,86                      |
| 2                                                                              | CANDELORO  | ROSETTA                                            | CND RTT 69M64 C632B | 2.622,86                      |
| 3                                                                              | CAVUTO     | LARA                                               | CVT LRA 71E59 E514J | 2.622,86                      |
| 4                                                                              | CIRULLI    | DANIELA                                            | CRL DNL 70D62 I526D | 2.622,86                      |
| 5                                                                              | ROSSETTI   | ROSANNA                                            | RSS RNN 54D57 Z103K | 2.622,86                      |
| 6                                                                              | DI BERTO   | LUCIANO                                            | DBR LCN 66T12 G482K | 2.622,86                      |
| 7                                                                              | DANELLI    | MARTINA                                            | DNL MTN 76R71 G482Z | 2.622,86                      |
| 8                                                                              | CATENARO   | GIANLUCA                                           | CTN GLC 67L30 G482K | 2.622,86                      |
| 9                                                                              | MARIANI    | ANDREA                                             | MRN NDR 78P28 A794U | 2.622,86                      |
| 10                                                                             | ZBRZEZNA   | AGNIESZKA                                          | ZBR GSZ 78D45 Z127M | 2.622,86                      |
| 11                                                                             | GALASSO    | DANIELE                                            | GLS DNL 82E03 C632E | 2.622,86                      |
| 12                                                                             | DE VITIS   | NADIA                                              | DVT NDA 72P62 E243L | 2.622,86                      |
| 13                                                                             | PETRONGOLO | SERENELLA                                          | PTR SNL 68E66 L248J | 2.622,86                      |
| 14                                                                             | SCIOLI     | SILVANO                                            | SCL SVN 74M14 E243Y | 2.622,86                      |
| 15                                                                             | RUGGIERI   | RICCARDO                                           | RGG RCR 66L29 G482O | 2.622,86                      |
| 16                                                                             | CARONE     | MAURO                                              | CRN MRA 72S26 L424L | 2.622,86                      |
| 17                                                                             | MINISSALE  | STEFANIA                                           | MNS SFN 77R55 C351V | 2.623,86                      |

5 MAG. 2010

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI)



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

ALLEGATO A 2

| Titolo Corso: "Giovani Imprenditori" ed "Imprenditore agricolo Professionale " |              |                                                    |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sede: Vasto                                                                    |              | Svolto da CIPAT Abruzzo s.r.l. - Pescara (150 ore) |                      |                               |
| N°                                                                             | COGNOME      | NOME                                               | CODICE FISCALE       | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                                              | MANZONE      | MARIELLA                                           | MNZ MLL 72P66 D803X  | 2.622,86                      |
| 2                                                                              | AURITI       | NICOLETTA                                          | RTA NLT 67M50 E243A  | 2.622,86                      |
| 3                                                                              | ZINNI        | ROSANNA                                            | ZNN RNN 68L69 B865R  | 2.622,86                      |
| 4                                                                              | TRAVAGLINI   | SONIA                                              | TVR SNO 80T62 A485L  | 2.622,86                      |
| 5                                                                              | GAETA        | ANNAMARIA                                          | GTA NMR 69D59 E435N  | 2.622,86                      |
| 6                                                                              | CAROSELLA    | LOREDANA                                           | CRS LDN 68E67 B865D  | 2.622,86                      |
| 7                                                                              | TOMA         | MIHAELA CRISTINA                                   | TMO MLC 71C64 Z129L  | 2.622,86                      |
| 8                                                                              | FRATTARELLI  | PIERLUIGI                                          | FRT PLG 52R26 A952K  | 2.622,86                      |
| 9                                                                              | GAVOTO       | ANTONIO                                            | GVT NTN 73L23 A080D  | 2.622,86                      |
| 10                                                                             | VERI'        | DARIO                                              | VRE DRA 77H10 E435P  | 2.622,86                      |
| 11                                                                             | DI RICO      | ANTONIO                                            | DRC NTN 57C18 I520I  | 2.622,86                      |
| 12                                                                             | IMPICCIATORE | ALESSANDRO                                         | MPC LSN 73P15 A485L  | 2.622,86                      |
| 13                                                                             | TIBERIO      | SILVANO                                            | TBR SVN 83R28 E435O  | 2.622,86                      |
| 14                                                                             | ULISSE       | AMEDEO                                             | LSS MDA 83M20 A485W  | 2.622,86                      |
| 15                                                                             | GALANTE      | ERNESTO                                            | GLN RST 68B10 B865C  | 2.622,86                      |
| 16                                                                             | BATTISTA     | DEVID                                              | BTT DVRD 80P10 E372S | 2.622,86                      |

25 MAG. 2010

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI



## GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

## ALLEGATO A 3

| Titolo Corso: "Giovani Imprenditori" ed "Imprenditore agricolo Professionale " |              |                                          |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sede: Giulianova                                                               |              | Svolto da CIPAT Abruzzo s.r.l. - Pescara |                      | (150 ore)                     |
| N°                                                                             | COGNOME      | NOME                                     | CODICE FISCALE       | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                                              | BUONASPEME   | BARBARA                                  | BNS BBR 71T592 H769G | 2.622,86                      |
| 2                                                                              | NICODEMI     | FRANCESCO                                | NCD FNC 71H20 H769P  | 2.622,86                      |
| 3                                                                              | TENAGLIA     | ENNIA                                    | TGN NNE 55L54 A044Z  | 2.622,86                      |
| 4                                                                              | FERRONI      | LOREDANA                                 | FRR LDN 73C68 E058S  | 2.622,86                      |
| 5                                                                              | D'EMILIO     | SONIA                                    | DML SNO 72R44 E058O  | 2.622,86                      |
| 6                                                                              | LUCIANI      | GABRIELE                                 | LCN GRL 73H09 F870L  | 2.622,86                      |
| 7                                                                              | FERRETTI     | TIBERIO                                  | FRR TBR 63S12 A488Q  | 2.622,86                      |
| 8                                                                              | MAIER        | ROBERT                                   | MRA RRT 65H25 Z102G  | 2.622,86                      |
| 9                                                                              | MORGAN       | ROSE MOON                                | MRG RMN 83H51 Z404D  | 2.622,86                      |
| 10                                                                             | D'EUGENIO    | CLAUDIA                                  | DGN CLD 65C57 L103D  | 2.622,86                      |
| 11                                                                             | RATALESCU    | NICOLITA                                 | RTL NLT 77R47 Z129M  | 2.622,86                      |
| 12                                                                             | SCOGNAMIGLIO | FRANCESCO                                | SCG FNC 67E15 G902D  | 2.622,86                      |
| 13                                                                             | CENTORAME    | M. ROSARIA                               | CNT MRS 67E55 L103H  | 2.622,86                      |
| 14                                                                             | FORCELLA     | GIUSEPPINA                               | FRC GPP 74R69 A488V  | 2.622,86                      |
| 15                                                                             | VASILESCU    | MIHAELA LOANA                            | VSL MLN67S57 Z129J   | 2.622,86                      |

5 MAG. 2010

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Giovanna ANGELOCCI)



## GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

## ALLEGATO A 4

| Titolo Corso: "Giovani Imprenditori" ed "Imprenditore agricolo Professionale " |             |                                                    |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sede: Teramo                                                                   |             | Svolto da CIPAT Abruzzo s.r.l. - Pescara (150 ore) |                     |                               |
| N°                                                                             | COGNOME     | NOME                                               | CODICE FISCALE      | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                                              | THOMPSON    | YVETTE PEACE                                       | THM YTT 75P49 Z114Z | 2.622,86                      |
| 2                                                                              | MIGLIORI    | ALFREDO                                            | MGL LRD 77C07 E058V | 2.622,86                      |
| 3                                                                              | POETA       | ELVIRA                                             | PTO LVR 85D70 L103Y | 2.622,86                      |
| 4                                                                              | FRANCESCONI | NADIA                                              | FRN NDA 72I41 E058G | 2.622,86                      |
| 5                                                                              | PERSEMOLI   | GIUDITTA                                           | PRS GTT 65S43 Z133T | 2.622,86                      |
| 6                                                                              | CASTIGLIONE | FILOMENA                                           | CST FMN 63M65 L103G | 2.622,86                      |
| 7                                                                              | CIANCI      | GIONATA                                            | CNC GNT 86M05 L103M | 2.622,86                      |
| 8                                                                              | DI MARCO    | CARMELA                                            | DMR CML 60H07 I741X | 2.622,86                      |
| 9                                                                              | GALLIZIA    | ANDREA                                             | GLL NDR66P29 G902Q  | 2.622,86                      |
| 10                                                                             | PIERSANTI   | BARBARA                                            | PRS BBR 74H63 L103P | 2.622,86                      |
| 11                                                                             | ROMUALDI    | ELSA                                               | RML LSE 68S46 H440W | 2.622,86                      |
| 12                                                                             | FERRI       | MARIA                                              | FRR MRA 73A59 L103T | 2.622,86                      |
| 13                                                                             | DI BERNARDO | LUCIANA                                            | DBR LCN 68T45 C750U | 2.622,86                      |
| 14                                                                             | PORTA ROSA  | MARIA VITTORIA                                     | PRT RMR 87A66 A488O | 2.622,86                      |
| 15                                                                             | PILATO      | NORINA                                             | PLT NRN 67A53 L424Y | 2.622,86                      |

5 MAG. 2010

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI



## GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

ALLEGATO A 5

| Titolo Corso: "Gestione Aziendale per le imprese Agricole" |             |                                  |                     |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sede: San Salvo                                            |             | Svolto da CIPAT ABRUZZO- Pescara |                     | (50 ore)                      |
| N°                                                         | COGNOME     | NOME                             | CODICE FISCALE      | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                          | PETRUCCI    | AMABILIA                         | PTR MBL 67L68 Z103G | 877,02                        |
| 2                                                          | PRACILIO    | ANTONIO                          | PRC NTN 83L14 C632W | 877,02                        |
| 3                                                          | PRACILIO    | VITTORIANO                       | PCR VTR 59E18 I148D | 877,02                        |
| 4                                                          | CHINNI      | ANTONIO                          | CHN NTN 69A03 I148F | 877,02                        |
| 5                                                          | CIAVATTA    | ANGIOLINA                        | CVT NLN 54B57 I148K | 877,02                        |
| 6                                                          | CILLI       | VIVIANA                          | CLL VVN 73T66 I148U | 877,02                        |
| 7                                                          | TRAVAGLINI  | TIZIANO                          | TRV TZN 66T21 I148I | 877,02                        |
| 8                                                          | CONTI       | SIMONA                           | CNT SMN 78A67 B833G | 877,02                        |
| 9                                                          | POTALIVO    | SILVANA                          | PTL SVN 55H68 F756L | 877,02                        |
| 10                                                         | IALACCI     | MARIA IVANA                      | LCC MVN 55M55 I148B | 877,02                        |
| 11                                                         | MARIOTTI    | AURELIA                          | MRT RLA 53S69 I148A | 877,02                        |
| 12                                                         | CHINNI      | TERESA                           | CHN TRS 49H47 I148I | 877,02                        |
| 13                                                         | DI PASQUALE | ANTONELLA                        | DPS>NNL 81A52 A485J | 877,02                        |
| 14                                                         | ANCORA      | RITA                             | NCR RTI 56H46 B853A | 877,02                        |
| 15                                                         | TOMEIO      | MARIA                            | TMO MRA 53T67 I148L | 877,02                        |

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI

7 MAG. 2010



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

ALLEGATO A 6

| Titolo Corso: "Sicurezza per l'impresa agricola, autocontrollo e qualità" |              |                                  |                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sede: Chieti                                                              |              | Svolto da CIPAT ABRUZZO- Pescara |                     | (50 ore)                      |
| N°                                                                        | COGNOME      | NOME                             | CODICE FISCALE      | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                                         | LORITO       | GIOVANNI                         | LRT GNN 76E29 G482B | 877,02                        |
| 2                                                                         | D'ALONZO     | TONY                             | DLN TNY 70H29 Z135L | 877,02                        |
| 3                                                                         | ROSCIOLI     | MAURO                            | RSC MRA 66E31 C632F | 877,02                        |
| 4                                                                         | MASCIARELLI  | MARIA ANTONIETTA                 | MSC MNT 56S70 H991P | 877,02                        |
| 5                                                                         | BIANCO       | ALFONSO                          | BNC LNS59R24 E235Y  | 877,02                        |
| 6                                                                         | MARTELLI     | ROBERTO                          | MRT RRT 46D11 H320D | 877,02                        |
| 7                                                                         | MARTELLI     | QUINTINO                         | MRT QTN 72L13 C632S | 877,02                        |
| 8                                                                         | MASCI        | PINO                             | MSC PNI 70M29 C632L | 877,02                        |
| 9                                                                         | MASCI        | PAOLO                            | MSC PLA 68R13 C632U | 877,02                        |
| 10                                                                        | MASCIANTONIO | TOMMASO                          | MSC TMS 76H28 E243V | 877,02                        |
| 11                                                                        | LUCCHITTI    | MARIA GABRIELLA                  | LCC MGB 72L49 E435M | 877,02                        |
| 12                                                                        | D'ACHILLE    | GIUSEPPE                         | DCH GPP 56H30 E243G | 877,02                        |
| 13                                                                        | DI SOMONE    | PIERA STEFANIA                   | DSM PST 66T63 G294K | 877,02                        |
| 14                                                                        | SISSA        | CATUSCIA                         | SSS CSC 78T63 D150P | 877,02                        |
| 15                                                                        | DI CAMPLI    | AMALIA PATRIZIA                  | DCM MPT 63D69 C114V | 877,02                        |
| 16                                                                        | TRAVAGLINI   | CLAUDIA                          | TRV CLD 81D53 A485P | 877,02                        |
| 17                                                                        | MEZZANOTTE   | MARIA GABRIELLA                  | MZZ MGB 54C61 C632R | 877,02                        |

5 MAG. 2010

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI)



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE  
CACCIA PESCA EMIGRAZIONE DH  
Servizio Sostegno Imprese Agricole  
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara  
Tel. 085 - 7672817 - 18

ALLEGATO A 7

| Titolo Corso: "Sicurezza per l'impresa agricola, autocontrollo e qualità" |              |                                           |                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sede: VASTO                                                               |              | Svolto da CIPAT ABRUZZO- Pescara (50 ore) |                      |                               |
| N°                                                                        | COGNOME      | NOME                                      | CODICE FISCALE       | IMPORTO DA LIQUID. (90%)<br>€ |
| 1                                                                         | BOSCHETTI    | LUCIANO                                   | BSC LNC 81E07 E372R  | 877,02                        |
| 2                                                                         | PASQUALE     | GIULIO                                    | PSQ GLI 49E22 D209E  | 877,02                        |
| 3                                                                         | COLAMEO      | RITA                                      | CLM RTI 69S68 E372B  | 877,02                        |
| 4                                                                         | MENNA        | RITA                                      | MNN RTT 62P57 E372Z  | 877,02                        |
| 5                                                                         | PECA         | NICOLA                                    | PCE NCL 64L01 E372L  | 877,02                        |
| 6                                                                         | PASCUCCI     | STEFANIA                                  | PSC SFN 57R66 G290K  | 877,02                        |
| 7                                                                         | DI TOTTO     | MICHELE                                   | DTT MHL 79D20 E372J  | 877,02                        |
| 8                                                                         | MORO         | LUCIO                                     | MRO LCU 39T13 E531K  | 877,02                        |
| 9                                                                         | DI SILVIO    | EMIDIO                                    | DSL MDE 65C04 D823N  | 877,02                        |
| 10                                                                        | D'ALESSANDRO | DONATELLA                                 | DLS DTL 73B59 G290V  | 877,02                        |
| 11                                                                        | D'ALOISIO    | CARLO                                     | DLS CRL 71P07 G290G  | 877,02                        |
| 12                                                                        | BUCCIARELLI  | LUCIANO                                   | BCC LCN 71R07 B865O  | 877,02                        |
| 13                                                                        | D'ERCOLE     | GIULIANO                                  | DRC GLU 75R01B G799F | 877,02                        |
| 14                                                                        | TRAVAGLINI   | LORENA                                    | TVR LRN 67S60 I148P  | 877,02                        |
| 15                                                                        | PETRÁGNANO   | ANNA MARIA                                | PTR NMR 61M60 E372M  | 877,02                        |

17 MAG 2010

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI)



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA  
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 29.04.2010, n. DG11/51:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare "ITTICA 2006 S.R.L." sede legale e stabilimento in S.S. n. 16, Km 396,200, n. 107 - comune di Martinsicuro (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni  
e le finalità di cui in narrativa -

1. di aggiornare l'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare della Ditta "ITTICA 2006 S.r.l." sede legale e stabilimento in S.S. n. 16, Km 396,200, n. 107 - comune di Martinsicuro (TE).;
2. di annullare e ritirare il provvedimento già citato in premessa della Regione Abruzzo n. DG11/180 del 26.11.2007;
3. di confermare allo stabilimento in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

**IT**  
**362 CSM**  
**CE**

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

**- Impianto: deposito frigorifero generale, categoria: 0 - attività generali;**

**- Impianto: centro di depurazione molluschi, categoria: 7 - molluschi bivalvi vivi;**

**- Impianto: centro di spedizione molluschi, categoria: 7 - molluschi bivalvi vivi;**

**- Impianto: locale di cernita e sezionamento, categoria: 8 - prodotti della pesca;**

La Sig.ra Trevisanato Angela Maria c.f. TRVNLM58R46Z614M, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuta a comunicare al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo - per il tramite della Az. ASL competente per territorio - eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

4. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. di Teramo che è incaricata di ritirare i precedenti provvedimenti autorizzativi;
6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VETERINARIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA  
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DG11/53:

**PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA REGIONE ABRUZZO.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto Il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55 “Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica”;

Vista l’O.M. del 12 aprile 2008 “Misure di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;

Vista La nota ministeriale del 11 gennaio 2010 n. DGSA-0330-P“ O.M. 12.04.2008 relativa alle misure sanitarie di eradicazione della MVS e di sorveglianza della PSC – prorroga misure;

Vista l’O.M. del 12 aprile 2008 “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”;

Visto Il D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”;

Vista l’O.M. 29 luglio 1982 “Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina”;

Visto il Decreto 1° aprile 1997 “Piano Nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina”;

Vista l’O.M. del 5 agosto 1999 “Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia

vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale e di sorveglianza per la peste suina classica sul territorio nazionale”;

Atteso che occorre provvedere a fornire indirizzi ai Servizi Veterinari delle Aziende A.A.SS.LL., circa gli interventi da effettuare sugli animali, per quanto attiene la MVS, la PSC e Malattia di Aujeszky;

Posto che con Decisione n. 2005/779/CE dell’8 novembre 2005 - relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la Malattia vescicolare dei suini in Italia – la Commissione Europea riconosceva la Regione Abruzzo “non indenne” alla MVS;

Vista la Decisione n. 2007/9/CE del 18 dicembre 2006 della Commissione Europea, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 2009/620/CE del 20 agosto 2009 “che modifica la decisione 2005/779/CE riguardo all’inclusione dell’Abruzzo nella lista delle regioni italiane indenni dalla malattia vescicolare dei suini”;

Ribadito pertanto, che la predetta Decisione 2009/620/CE ha dichiarato il territorio della Regione Abruzzo ufficialmente “indenne” dalla Malattia vescicolare dei suini ed ha inserito l’Abruzzo stesso, nell’elenco delle Regioni accreditate indenni da MVS;

Atteso che per effetto delle misure sopra richiamate è necessario applicare il piano di controllo e vigilanza già approvato con Deliberazione di G.R. n. 661 del 16.11.2009;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegato Piano di sorveglianza e controllo della malattia vescicolare dei suini (MVS), della peste suina classica (PSC) e della malattia di Aujeszky nella Regione Abruzzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in applicazione della DGR n. 661 del 16/11/2009;
2. di integrare con il piano approvato di cui al punto precedente il "Libro delle Regole Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ( PPRIC ) 2008-2010" approvato con Det. DG11/54 del 2008.
3. di affidare ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), le operazioni di prelievo dei campioni di sangue e dei relativi controlli come previsto nel predetto Piano;
4. di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, di effettuare gli esami sierologici come indicato nel Piano in parola;
5. che la trasmissione dei dati al Servizio Veterinario Regionale, venga effettuata con la cadenza periodica indicata nel Piano, su supporto informatico;
6. di trasmettere copia della presente determinazione ai Direttori Generali delle ASL, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", per la conseguente applicazione e al Competente Ministero della Salute;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2002;
8. di pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

*Segue allegato*

REGIONE  
ABRUZZO



## SERVIZIO VETERINARIO



PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA  
VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA  
CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA  
REGIONE ABRUZZO



PREMESSA

Notevole è stato l'incremento delle attività che i Servizi veterinari abruzzesi hanno dedicato, in questi ultimi 5 anni, per far sì che la Regione Abruzzo ritornasse ufficialmente indenne dalla Malattia vescicolare dei suini (MVS). Infatti, in seguito all'epidemia verificatasi nel corso degli anni 2004/2005 e alla successiva emanazione della Decisione 2005/779/CE, l'Abruzzo era attualmente compresa tra le Regioni non indenni alla MVS.

Al fine di riacquisire lo status di territorio "Accreditato indenne da MVS" la Regione Abruzzo, tramite la Determinazione Dirigenziale n.° DG/11/18 del 14.02.2006, emanò il *Programma Regionale di Sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini* al fine di intensificare i controlli, incentivare le verifiche, scoraggiare le pratiche commerciali scorrette e contrastare l'introduzione del virus, stabilendo un nuovo quadro di controlli dei Servizi Veterinari e di condotta degli stessi allevatori. Tale linea di condotta proseguì nel 2007 (determina n.° 67 del 26 marzo 2007) e nel 2008 (determina n.° 54 del 31/03/2008). Con decisione 620 del 20 agosto 2009 il territorio della Regione Abruzzo è stato riconosciuto dalla U.E. come "indenne" dalla MVS. Per tale motivazione è necessario adeguare al piano regionale di sorveglianza, già approvato con Determina DG/11/88 del 11 maggio 2009 che integra la Determina DG/11/54 del 31.03.2008 il "libro delle regole" che si intende sostituito per la parte specifica. Per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, è reso obbligatorio su tutto il territorio regionale un programma di controllo, al fine di ottenere allevamenti indenni per tale malattia e consentire quindi la libera movimentazione di suini verso Stati Membri o loro regioni di pari qualifica, elencati nell'allegato I della Decisione 2008/185/CE. Nelle pagine che seguono si illustra la procedura affinché le aziende suinicole abruzzesi possano ottenere tale qualifica.



## SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

### DEFINIZIONI


*Azienda* - qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati.

*Animale da allevamento o da produzione* - un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, o della specie suina diverso da quelli destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o ad un centro di raccolta, stalle di sosta ( permanenza in allevamento max 30 giorni) (animale da macello) e, in particolare destinato ad essere allevato,( permanenza in allevamento > 30 giorni) destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive.

*Allevamento da riproduzione* - allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione dei suinetti.

*Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso* - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti, nella medesima azienda, sono destinati prevalentemente all'ingrasso e, al termine del ciclo produttivo, movimentati verso un macello.

*Allevamento da riproduzione a ciclo aperto* - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso (siti 2 e 3) per l'ingrasso uso familiare (autoconsumo), per la riproduzione, per il macello, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna. Se le movimentazioni dei suini in tale comparto sono equiparate a quelle delle stalle di sosta, i controlli dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per le stalle di sosta: controllo mensile sierologico e virologico. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito almeno del referto sierologico.



*Allevamento da ingrasso* - allevamento di suini > a 5 capi (L.R. n. 1 del 09.01.2010 capo VI art. 25- B.U.R.A. str. n. 1 del 15.01.2010 ) in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da allevamenti.

Sito 3 - sono presenti suini in accrescimento, dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio, fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione.

Sito 2 - (fase intermedia di allevamento svezzamento/magronaggio) sono presenti suini in accrescimento destinati agli allevamenti da ingrasso (familiare, ingrasso sito 3 oppure ad altra azienda da ingrasso intermedio o per il macello . Se le movimentazioni dei suini in tale comparto sono equiparate a quelle delle stalle di sosta, i controlli dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per le stalle di sosta: controllo mensile sierologico e virologico. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito del referto.

*Stalla di sosta* - l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, come specificato all'art. 11 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello.

*Allevamento da autoconsumo* - allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di n. 5 suini (L.R. n. 1 del 09.01.2010 capo VI art. 25 B.U.R.A. str. n. 1 del 15.01.2010) in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

Le aziende suinicole sottoposte al Piano di sorveglianza sono quelle da riproduzione (dove è presente anche un solo riproduttore) a ciclo chiuso ed a ciclo aperto, le Aziende da ingrasso ( 300 aziende) e le stalle di sosta.

Le Aziende per autoconsumo non sono sottoposte a sorveglianza, tuttavia i suini devono provenire da Aziende accreditate (Mod. 4) e macellati per uso familiare (non entrano nel circuito commerciale).



CAMPIONAMENTI

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszky e sia per la Peste Suina Classica (compilando, per la parte corrispondente, l'allegato I).

I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per PSC, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

Le aziende sottoposte ai controlli previsti dal presente piano e le stalle di sosta, vengono sottoposte ai seguenti campionamenti:

*Aziende da riproduzione a ciclo chiuso*

- ✓ **Prelievi a cadenza annuale** ( con le stesse modalità previste per le aziende da riproduzione a ciclo aperto)

*Aziende a ciclo aperto*

- ✓ **Prelievi a cadenza semestrale** ( in ciascuna azienda devono essere prelevati campioni su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

| Numero capi in azienda | Numero capi da controllare        |
|------------------------|-----------------------------------|
| Fino a 10              | Tutti                             |
| 11                     | 10                                |
| 12                     | 11                                |
| 13 - 14                | 12                                |
| 15 - 16                | 13                                |
| 17 - 18                | 14                                |
| 19 - 20                | 15                                |
| 21 - 23                | 16                                |
| 24 - 26                | 17                                |
| 27 - 29                | 18                                |
| 30 - 34                | 19                                |
| 35 - 39                | 20                                |
| 40 - 46                | 21                                |
| Ecc. ecc.              | Vedi Allegato V (O.M. 12.04.2008) |





- ✓ prelievi a cadenza mensili di sangue e feci se si movimentano animali con frequenza elevata, questi allevamenti ( ingrasso sito 2 e riproduzione a ciclo aperto) vengono equiparati alle stalle di sosta. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito almeno del referto sierologico.  
( per il numero dei campionamenti vedi allegato IV)

*Aziende da ingrasso (siti 2 e 3)*

n° di aziende da campionare per ASL:

| ASL                       | N° di aziende presenti | N° AZIENDE DA CONTROLLARE | %           |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Avezzano-Sulmona-L'Aquila | 127                    | 64                        | 50.5        |
| Lanciano-vasto-Chieti     | 107                    | 54                        | 50.5        |
| Pescara                   | 86                     | 43                        | 50.5        |
| Teramo                    | 275                    | 139                       | 50.5        |
| <b>Tot.</b>               | <b>595</b>             | <b>300</b>                | <b>50.5</b> |

Le 300 aziende saranno individuate secondo il seguente criterio:

1. controllo del 50% delle aziende che hanno una elevata frequenza di movimentazione soprattutto da fuori regione;
2. controllo del 30% delle aziende di dimensioni industriali (con introduzioni di animali da U.E. in più cicli)
3. controllo del 20% altri.

per ogni Azienda dovrà essere controllato sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% ( con un intervallo di confidenza del 95%) ogni 6 mesi secondo la tabella sottoriportata. I servizi veterinari di sanità animale possono, per i prelievi da effettuare, richiedere la collaborazione del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. operante nei macelli.

| Numero capi in azienda | Numero capi da controllare |
|------------------------|----------------------------|
| <= 26                  | Tutti                      |
| 27 - 35                | 26                         |
| 35 - 55                | 35                         |
| 56 - 100               | 47                         |
| 101 - 600              | 56                         |
| > 600                  | 59                         |



*Aziende da ingrasso (siti 2)*

- ✓ prelievi mensili di sangue e feci se, si movimentano animali con frequenza elevata, questi allevamenti vengono equiparati alle stalle di sosta.  
Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito del referto.  
( per il numero dei campionamenti vedi allegato IV)

*Stalle di sosta*

**Prelievi mensili di sangue e feci** ( il controllo sierologico degli animali presenti nella stalla di sosta in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato IV; il controllo virologico viene effettuato su feci ambientali, da prelevare in ciascun locale di stabulazione degli animali.)  
I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione.  
in attesa degli esiti e' previsto il blocco della movimentazione.

QUALIFICA SANITARIA DI AZIENDA UFFICIALMENTE INDENNE DA MVS

Un'azienda, per essere accreditata per MVS deve essere registrata in BDN-BDR ed essere riconosciuta indenne per MVS ai sensi di quanto definito dall'Allegato II della O.M. del 12.04.2008 scaduta il 31.12.2009 e prorogata con nota ministeriale n. DGSA 330-P del 11.01.2010.

Mantenimento della qualifica:

- ✓ sono state effettuate le attività di controllo previste nel presente piano di sorveglianza con esito negativo;
- ✓ i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate;
- ✓ è registrata in banca dati e la relativa qualifica sanitaria è mantenuta aggiornata sui sistemi informativi nazionale e regionale

Sospensione della qualifica:



La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del suino è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorità competenti, siano rilevate irregolarità documentali, nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso.

Inoltre la qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare del suino è sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES;

Revoca della qualifica:

1. La qualifica di azienda accreditata per la malattia vescicolare del suino è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso il servizio veterinario della ASL dispone il sequestro della azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.
2. Se la sieropositività non è imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene revocata e il servizio veterinario della ASL applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia

GLI ALLEVAMENTI PRIVI DI QUALIFICA SANITARIA NON POSSONO MOVIMENTARE SUINI ANCHE SE DESTINATI DIRETTAMENTE AL MACELLO.

#### Procedura per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

Per riacquisire l'accreditamento:

a) le aziende con sieropositività multipla procedono al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato IV, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi.

Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;

b) le aziende presenti in zone di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV;

c) le aziende presenti in zone di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.

#### NORME DI BIOSICUREZZA

##### CAMPO DI APPLICAZIONE:

Per una razionalizzazione dei tempi di intervento, si procederà alle verifiche secondo le analisi del rischio delle AASSLL e comunque:

1. entro l'anno in corso per le stalle di sosta e per gli allevamenti che effettuano una movimentazione di animali da vita paragonabile alle stalle dei commercianti;
2. entro 24 mesi per gli allevamenti da riproduzione di tipo industriale;
3. entro 48 mesi per gli allevamenti rurali con pochi capi ( fino a 50) e con ciclo produttivo semplice ( acquisto e vendita (non prima di 30 giorni) in un solo ciclo annuale.

allevamenti da autoconsumo:

Vengono escluse dall'applicazione dei parametri di biosicurezza, indicati dall'allegato x dell'O.M. del 12.04.2009, le aziende da autoconsumo ( fino a 3 capi) in quanto gli animali, non venendo movimentati e non entrando quindi in circuiti commerciali, presentano un basso rischio di propagazione, sia in entrata ( in quanto non vengono introdotti animali) che in uscita ( macellazione in loco) di malattie infettive e diffuse.

## PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Su tutto il territorio regionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato:

- ⇒ profilassi igienico-sanitaria:
  - ↳ trasporti (pulizia e disinfezione del mezzo)
  - ↳ misure igieniche per il personale
  - ↳ controllo dei visitatori
  
- ⇒ vaccinazione pianificata di tutti i suidi allevati:
  - ↳ riproduttori (1)
  - ↳ ingrasso (2)

gli allevamenti di suini possono ottenere la qualifica di "indenne da malattia di Aujeszky quando:

- ↳ Viene attuato un programma di vaccinazione:

### PROGRAMMA VACCINALE

Sono utilizzati i vaccini inattivati deleti autorizzati all'immissione in commercio. La spesa per il vaccino è a carico del proprietario o detentore (art. 9 - D.M. 1 aprile 1997) le vaccinazioni possono essere effettuate anche da veterinari liberi professionisti, in tal caso devono darne comunicazione al Servizio veterinario della ASL. Qualora si verificano comprovate necessità territoriali che il veterinario libero professionista non può assolvere, il Servizio veterinario della ASL deve garantire l'adempimento della vaccinazione con proprio personale. ( art. 3 - D.M. 1 aprile 1997) La vaccinazione viene effettuata su:

- ✓ Allevamenti da riproduzione

| Età degli animali | numero di interventi | periodo |
|-------------------|----------------------|---------|
|-------------------|----------------------|---------|

|                        |   |                           |
|------------------------|---|---------------------------|
| Riproduttori adulti    | 3 | anno                      |
| Nuovi nati (60-90 gg.) | 2 | Dist. 3 - 4 settimane     |
| Verretti e scrofette   | 1 | Richiamo entro il 6° mese |

✓ Allevamenti da ingrasso

|                                                      |                      |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Età degli animali (60-90 gg.)                        | Numero di interventi | periodo                |
| Animali destinati alla macellazione oltre il 7° mese | 2                    | Distanza 3-4 settimane |
|                                                      | 1                    | Tra il 6°-7° mese      |

- ⊥ Non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi
- ⊥ Sono stati eseguiti 2 controlli sierologici a distanza di 28 giorni l'uno dall'altro per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E, con esito negativo, su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa 5% con un intervallo di confidenza del 95% secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

| numero riproduttori presenti | Numero campioni da prelevare |
|------------------------------|------------------------------|
| 7 - 27                       | 25                           |
| 28 - 37                      | 29                           |
| 38 - 55                      | 35                           |
| 56 - 100                     | 45                           |
| 101 - 600                    | 56                           |
| > 600                        | 57                           |

- ⊥ Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente

I proprietario o detentore dell'allevamento suino può richiedere al Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio, l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky, utilizzando il modello allegato al presente piano.

Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti sopra indicati e inserisce l'allevamento nel sistema S.I.V.R.A. (BDR) comunicando



in tal modo al Servizio veterinario regionale l'elenco delle Aziende accreditate.

Un allevamento di suini da riproduzione e da ingrasso mantiene la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando:

- ↓ Permangono le condizioni per cui non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia.
- ↓ Ogni 4 mesi vengono effettuati prelievi su riproduttori per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E, su un campione **statisticamente** significativo, seguendo le indicazioni della tabella sovrastante.
- ↓ Introduce suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

#### MONITORAGGIO SIEROLOGICO

Al fine di valutare l'andamento del programma, i suini sono sottoposti, ogni anno, a controllo sierologico a cura del Servizio veterinario di Sanità animale della ASL secondo le indicazioni di seguito riportate:

##### CAMPO DI APPLICAZIONE:

Vengono controllati gli allevamenti da riproduzione con più di 6 scrofe

##### NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE:

| Categorie animali    | Ciclo chiuso n. campioni | Ciclo aperto n. campioni |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| primipare            | 3                        | 3                        |
| pluripare            | 3                        | 3                        |
| Magroni 120 - 180 kg | 3                        | -                        |
| Grassi > 180 kg      | 3                        | -                        |

**PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC)**

Il programma di sorveglianza per la Peste suina classica prevede il controllo sierologico a campione di prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S. compilando, per la parte corrispondente, l'allegato I inserito nel presente piano

I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per PSC, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

#### FLUSSO DEI DATI

##### MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS):

Le aziende e gli allevamenti di suini devono essere registrati in BDN-BDR secondo le disposizioni dell'O.M. 12 aprile 2008 "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni."

I SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE DELLE AA.SS.LL.

Eseguono il programma di sorveglianza sopraindicato, inserendo i controlli in BDR alla voce "profilassi suina". Come previsto dal PPRIC e come più volte verbalizzato nelle riunioni svolte presso l'Assessorato regionale alla sanità. I controlli espletati dovranno essere comunicati, tramite registrazione, nel sistema informativo della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A. - BDR) disponibile al sito <http://sivra.regione.abruzzo.it>.

I prelievi, in ragione della tipologia di accertamento da eseguire, devono essere inviati all'I.Z.S. scortati dall'apposita modulistica, debitamente compilata; a tal proposito, si allega il modello (all. VI - O.M. 12 aprile 2008) facendo nuovamente presente che l'I.Z.S. competente non accetterà i campioni accompagnati da modelli non debitamente compilati o illeggibili (NB. La richiesta di esame per il monitoraggio della Malattia di Aujeszky deve essere specificata sul modello).



**SCADENSARIO PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI E DELLA PESTE SUINA CLASSICA (MVS) (PSC)**

Rilevazione dati:

I.° trimestre ( 31 marzo), II.° trimestre (30 giugno), III.° trimestre ( 30 settembre ), IV.° trimestre ( 31 dicembre)

Questo servizio non intenderà sollecitare, come spesso è avvenuto in passato in via ufficiale o per le vie brevi le AA.SS.LL. ma in caso di ritardi o irregolarità che potrebbero comportare penalizzazioni sul piano dei cofinanziamenti comunitari, si riserverà di inoltrare opportuna segnalazione in primis ai Direttori Generali delle ASL e poi alla Magistratura contabile. Si invita a non inviare pertanto nessun documento, via fax o in modo difforme da quanto previsto, allo scopo di non ingenerare confusione e appesantire ulteriormente l'ingente numero di documenti previsti per una opportuna rendicontazione.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E MOLISE

L'IZS trasmetterà quotidianamente via e-mail al Servizio veterinario regionale i referti analitici riguardanti la MVS, PSC e la Malattia di Aujeszky, nonché le relazioni trimestrali con i dati previsti dal Piano.

**MALATTIA DI AUJESZKY:**

I SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE DELLE AA.SS.LL.

Provvederanno ad aggiornare sul sistema informatizzato della regione (BDR) le aziende che hanno ottenuto la qualifica sanitaria o che ne mantengano le condizioni.

**PESTE SUINA CLASSICA (PSC):**

L' IZS di Teramo comunica al Servizio veterinario regionale il numero e l'esito dei controlli svolti ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di controllo.

Il Dirigente di Servizio  
Dr. Giuseppe Mancionelli

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 28.04.2010, n. DR4/66:

**Ditta PACIFICI Emidio e Figli S.n.c. – Via Fortunato Federici n. 11 – 67010 BARETE (AQ). Autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 208, comma 15, avente i seguenti identificativi: Frantoio ad urto R900 – N. di serie 89132-90132.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- 1) di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs 3.04.2006, n. 152 e della L.R. n. 45/07, la Ditta PACIFICI Emidio e Figli S.n.c. con sede legale in BARETE (AQ) via Fortunato Federici n. 11, all'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi, descritto in premessa avente i seguenti identificativi: Frantoio ad urto R900 – n. di serie 89132-90132.

La tipologia, la quantità dei rifiuti e le operazioni autorizzate sono individuate nella tabella che segue:

| Codici CER | Definizione                                                                                                                | Attività di recupero                                        | Quantità max/g |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 10 13 11   | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10  | <b>R5</b><br>(punto 7.1 del DM 5<br>Febbraio 1998 e s.m.i.) | 800 ton        |
| 17 01 01   | Cemento                                                                                                                    |                                                             |                |
| 17 01 02   | Mattoni                                                                                                                    |                                                             |                |
| 17 01 03   | Mattonelle e ceramiche                                                                                                     |                                                             |                |
| 17 08 02   | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01                                       |                                                             |                |
| 17 01 07   | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06                 |                                                             |                |
| 17 09 04   | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |                                                             |                |
| 20 03 01   | Rifiuti urbani non differenziati                                                                                           |                                                             |                |

- 2) di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competen-

te almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;

- 3) di precisare che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di recupero **R5** di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da svolgersi nel pieno ri-

spetto degli elaborati progettuali citati in premessa e nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. 05/02/98 e s.m.i. par. 7.1 nei limiti delle attività di recupero ammissibili indicate ai sottoparagrafi 7.1.3 dello stesso D.M. 05/02/98;

- 4) di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni per la gestione dell'impianto, dettate dall'ARTA – Dipartimento provinciale di L'Aquila, con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 1880 del 26/03/2010:

*“Omissis... si esprime **parere tecnico favorevole** alla richiesta di autorizzazione relativa all'esercizio di un impianto mobile per la triturazione di rifiuti inerti ai sensi del D.Lgs 152/06 – art. 208 – co. 15, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:*

- *Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 208, c. 15 del D.Lgs 152/06 e dalla D.G.R. n. 629 del 09/07/08;*
- *L'istanza formulata dalla Ditta non può essere considerata come comunicazione di campagna di attività, in quanto è carente di tutte le informazioni sito-specifiche necessarie alla valutazione della stessa;*
- *I codici CER da autorizzare sono quelli di seguito riportati, pertanto è escluso, a meno di specifiche comunicazioni relative a singole campagne di attività, il codice 200399 (che, peraltro, è riferito alle macerie indifferenziate e non ai rifiuti trattabili dall'impianto in esame):*
  - *101311: rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310*
  - *170101: cemento*

- *170102: mattoni*
- *170103: mattonelle e ceramiche*
- *170107: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*
- *170802: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*
- *170904: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*
- *200301: rifiuti urbani non differenziati*
- *Le materie prime secondarie ottenute dall'attività dell'impianto devono soddisfare la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/05;*
- *La caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso e delle MPS in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto dalla normativa specifica (D.M. 5/2/98, D.M. 186/2006 e Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/05), andranno comunque descritte dettagliatamente nell'ambito di ogni singola campagna di attività;*
- *Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere formulate nell'ambito dell'istruttoria relativa ad ogni singola campagna di attività.*

*Sono fatti salvi diritti di terzi, nulla osta, pareri ed autorizzazione da parte di altri Enti eventualmente previsti dalla Legge per il caso di specie”;*

- 5) di prescrivere il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17.12.2009 inerente: *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e*

dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;

6) di prescrivere il rispetto di quanto stabilito dall'art. 181 bis, co. 2, del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 inerente le “Materie, sostanze e prodotti secondari”;

7) di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:

a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b) almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché, una volta entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (l'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per la Categoria 7;

c) la comunicazione di cui al punto b) dovrà contenere:

- il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
- i dati specifici inerenti all'attività;

- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;

- le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);

- indicazione di un **Responsabile Tecnico** dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- copia delle garanzie finanziarie;

- qualora ricorrano i presupposti di cui alla DGR n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente lo studio di impatto ambientale;

d) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, del Comune e dell'ARTA nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

e) il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dalla

Provincia, dal Comune e dall'ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio, comunica le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente.

- f) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt 189, 190, 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);
- g) qualora l'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tal caso il termine di cui al punto b) resta sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;
- h) nell'esecuzione delle singole campagne, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "*D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Regione Abruzzo*", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento

costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

- 8) di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
  - a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
  - b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
  - c) per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*";
  - d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere pre-

- disposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e) per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997;
- f) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
- g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M. 16.02.1982);
- h) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
- j) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
- k) in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'ASL, competenti territorialmente;
- l) tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- m) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;
- 9) di stabilire altresì, che:
- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) è fatto salvo l'obbligo di ottemperare all'onere inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1° febbraio 2000;
- c) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in

relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

- d) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con **cadenza semestrale**, al Servizio Ambiente della Provincia di L'Aquila ed all'A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla **DGR n. 1399 del 29.11.2006**; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m);
- e) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07;
- f) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
- g) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento

di volturazione abbia esito negativo;

- h) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
- 10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
- 13) di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di L'Aquila, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all'ARTA – Direzione Centrale di Pescara, all'ASL di L'Aquila, al Comune di Barete (AQ), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 14) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Ditta PACIFICI Emidio e Figli S.n.c. con sede legale in via Fortunato Federici n. 11 – 67010 BARETE (AQ);
- 15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo.

**Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DR4/68:

**D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Ditta C.S.Q. di Mammarella Monica - Sede Legale: Via Reno, n. 3 - 65010 Spoltore (PE) – Proroga autorizzazione regionale N. DF3/43 del 20.05.2004 per l'esercizio di un impianto di recupero di materiale dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori suo non contenenti sostanze lesive dell'ozono e provenienti dalla propria attività e da terzi, ubicato nel Comune di Spoltore in Via Circolare PIP n. 6.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che

qui si intendono integralmente riportate,

1. DI PROROGARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, alla Ditta C.S.Q. (CENTRO SICUREZZA E QUALITA') di Mammarella Monica – Sede Legale Via Reno, n. 3 – 65010 Spoltore (PE) la Determinazione Dirigenziale n. DF3/43 del 20.05.2004, l'esercizio di un impianto di recupero di materia dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori uso non contenenti sostanze lesive dell'ozono, provenienti dalla propria attività e da terzi, ubicato nella zona industriale di Santa Teresa di Spoltore in Provincia di Pescara al foglio n. 36, particelle n. 559-563-567-570 della superficie di mq. 2030, e particelle 691-693-695 della superficie di mq 1.065, per attività e smaltimento e recupero, di cui alle fasi D15 e R13 degli Allegati B e C, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n.45 e s.m.i., la proroga dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1, è concessa per un periodo di **anni 10 (dieci)** dalla data del 12.04.2010;
3. DI STABILIRE che i codici CER ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere tecnico dell'A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Pescara, del prot. n. 2133/DIP del 12.04.2010, sono di seguito riportati:

#### POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO

| TIPO MATERIALE    | Codici CER      | Classificazione                                                                        | Potenzialità istantanea | Quantitativo annuo |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Estintori esausti | <b>16 05 09</b> | Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 | 2000 pz                 | 40.000 pz          |



|                     |                 |                                                                 |       |       |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Polvere             | <b>16 03 04</b> | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | 6 t   | 180 t |
| Rottami di ferro    | <b>19 12 02</b> | Materiali ferrosi                                               | 1,5 t | 100 t |
| Metalli non ferrosi | <b>19 12 03</b> | Metalli non ferrosi                                             | 0,2 t | 5 t   |
| Imballaggi misti    | <b>15 01 06</b> | Imballaggi in materiali misti                                   | 0,1 t | 1 t   |
| Plastica e gomma    | <b>19 12 04</b> | Plastica e gomma                                                | 0,2 t | 2 t   |

4. DI OBBLIGARE per quanto stabilito dalla suddetta nota dell'Arta, all'adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:

- 1) I luoghi ove vengono messi in riserva gli estintori destinati al disassemblaggio e le frazioni omogenee da questi recuperate per essere destinate all'industria del riciclaggio, siano provvisti di idonea copertura di protezione dalle piogge;
- 2) La Ditta si doti di una sezione per la pesatura degli estintori - o parti di essi - in ingresso, e riporti sul registro i dati di carico in termini di peso e non di pezzi;
- 3) I *big bags* che contengono frazioni residue della setacciatura della polvere esitata dagli estintori devono essere conservati in luogo separato dal magazzino-merci ed all'esterni di questo;
- 4) Tutte le sezioni di deposito dei rifiuti, in ingresso (messa in riserva) ed in uscita, compreso quelli di cui al precedente punto 2, devono essere dotati di cartelli indicanti i codici CER del rifiuto con l'aggiunta della specifica corrispondente denominazione completa;
- 5) La ditta attui la raccolta delle acque di prima pioggia (i primi 5 mm di precipitazione acque meteoriche scolanti dal

piazzale) ed il trattamento delle stesse con un dispositivo di disoleazione e di sedimentazione, fermo restando il recapito finale dello scarico così come autorizzato.

5. DI PRESCRIVERE, pertanto, alla luce della struttura dell'impianto, la traduzione dei pezzi degli estintori esausti in potenzialità sia istantanea che annua, da produrre entro quindici giorni (15 gg) dalla notifica del provvedimento autorizzativo; decorso inutilmente tale termine lo Scrivente Servizio provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di legge;
6. DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
7. DI PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impiantati e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
9. DI FARE SALVI eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, null osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
10. DI RICHIAMARE la Ditta C.S.Q. (CENTRO SICUREZZA E QUALITA') di Mammarella Monica, autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*), dell'art. 189 (*Catasto Rifiuti*), dell'art. 190 (*Registri di carico e scarico*) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (*Norme in materia ambientale*), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Spoltore (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
12. DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta

C.S.Q. (CENTRO SICUREZZA E QUALITA') di Mammarella Monica - Sede Legale Via Reno, n. 3 - 65010 Spoltore (PE)

13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*;

***Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -  
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'  
SPORTIVE  
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 06.05.2010, n. DB8/33:  
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti  
vincolati eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*Omissis*

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
**Dott. Carmine Cipollone**

*Segue allegato*



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2010

Pagina 1 di 2

| Tipo | Cod. Mecc. | Cap.   | Art. | Slr. Amm. | Data Alto | Organo | DBB | Descrizione                                                                                                                                             | Esecutività  |       | Esecutività Esecutiva |                 |
|------|------------|--------|------|-----------|-----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|
|      |            |        |      |           |           |        |     |                                                                                                                                                         | COMPETENZA   | CASSA | IN AUMENTO            | IN DIMINUIZIONE |
| S    | 02.02.009  | 12357  | 1    | DA.11.00  |           |        |     | INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004                                               | 65.389,54    |       | 65.389,54             |                 |
| S    | 02.02.006  | 12410  | 1    | DA.02.00  |           |        |     | ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA STATO                                                                                            | 435.259,89   |       | 435.259,89            |                 |
| S    | 02.02.006  | 12411  | 1    | DA.02.00  |           |        |     | ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA U.E.                                                                                             | 1.006.835,17 |       | 1.006.835,17          |                 |
| S    | 02.02.009  | 12433  | 1    | DF.05.00  |           |        |     | COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIMI E POP 89/93 - L.R. 28.7.98, N. 58                                                 | 43.683,14    |       | 43.683,14             |                 |
| S    | 12.01.001  | 81502  | 1    | DG.00.00  |           |        |     | QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA                                                          | 2.896.422,42 |       | 2.896.422,42          |                 |
| S    | 12.01.004  | 81519  | 1    | DG.07.00  |           |        |     | FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 662/96-                                          | 2.004.632,00 |       | 2.004.632,00          |                 |
| S    | 05.02.010  | 152187 | 1    | DR.01.00  |           |        |     | FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000                                                         | 1.068.017,43 |       | 1.068.017,43          |                 |
| S    | 05.02.001  | 152202 | 1    | DR.03.00  |           |        |     | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA - D.L. 269, ART. 32-BIS DEL 30-09-03 CONVERTITO CON L. 326 DEL 24-11-03        | 584.236,45   |       | 584.236,45            |                 |
| S    | 05.02.002  | 152316 | 1    | DC.12.00  |           |        |     | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L.11.06.1998, N. 180 CONVERTITO NELLA LEGGE 3.8.98N. 267 e della L. 179 del 31.07.02                      | 727.654,68   |       | 727.654,68            |                 |
| S    | 05.02.011  | 152388 | 1    | DC.12.00  |           |        |     | INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE ESUB-BACINI, SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART.31 L.18.5.89, N.183 E ART.9 L. 7.8.90, N.253- STUDI | 785.694,98   |       | 785.694,98            |                 |
| S    | 15.02.003  | 323700 | 1    | DB.08.00  |           |        |     | FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI                                                                | 9.617.825,70 |       | 9.617.825,70          |                 |



9.617.825,70



Regione Abruzzo  
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
 ESERCIZIO 2010

Pagina 2 di 2

| N° Alto        | 33         | Data Alto | 06/05/2010 | Organo    | DBB | Descrizione | Esecutività Esecutiva |                 |              |                 |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                |            |           |            |           |     |             | COMPETENZA            |                 | CASSA        |                 |
| Tipo           | Cod. Mecc. | Cap.      | Art.       | Str. Amm. |     |             | IN AUMENTO            | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO   | IN DIMINUIZIONE |
|                |            |           |            |           |     |             | 9.617.825,70          | 0,00            | 9.617.825,70 | 0,00            |
| TOTALI SPESA   |            |           |            |           |     |             | 9.617.825,70          | 0,00            | 9.617.825,70 | 0,00            |
| TOTALI ENTRATA |            |           |            |           |     |             | 0,00                  | 0,00            | 0,00         | 0,00            |



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -  
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'  
SPORTIVE  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 07.05.2010, n. DB8/34:  
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti  
regionali in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
**Dott. Carmine Cipollone**

*Segue allegato*



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2010

Pagina 1 di 1

| N° Alto        | 34         | Data Alto | 07/05/2010 | Organo    | DB8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esecutività Esecutiva |                 |            |                 |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|
|                |            |           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPETENZA            |                 | CASSA      |                 |
| Tipo           | Cod. Mecc. | Cap.      | Art.       | Str. Amm. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IN AUMENTO            | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |
| S              | 02.02.010  | 12484     | 1          | DF.05.00  | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI COMUNITARI E NAZIONALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 318.289,89            |                 | 318.289,89 |                 |
| S              | 02.02.010  | 12490     | 1          | DA.02.00  | ONERI PER INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI E DI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA                                                                                                                                                                                                                                | 16.825,15             |                 | 16.825,15  |                 |
| S              | 10.02.002  | 92390     | 1          | DB.05.00  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI DI MORRO D'ORO E ATRI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00             |                 | 50.000,00  |                 |
| S              | 05.02.012  | 152105    | 1          | DC.12.00  | CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DI ABITATI - L. 9 LUGLIO 1908, N. 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.434,24             |                 | 34.434,24  |                 |
| S              | 05.02.010  | 152189    | 1          | DR.03.00  | INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER ALTRE IPOTESI DI RISCHIO - L.R. 27 DICEMBRE 2002, N. 34.                                                                                                                                                                                                                                            | 11.780,81             |                 | 11.780,81  |                 |
| S              | 05.02.005  | 272421    | 1          | DA.15.00  | LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA, PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, PER FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -. | 106.900,00            |                 | 106.900,00 |                 |
| S              | 15.02.003  | 323500    | 1          | DB.08.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 538.230,09      |            | 538.230,09      |
| TOTALI SPESA   |            |           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 538.230,09            | 538.230,09      | 538.230,09 | 538.230,09      |
| TOTALI ENTRATA |            |           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |



DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
SERVIZIO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO  
LOCALE SU GOMMA E SU FERRO

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DE10/5:

**Attuazione D.G.R. n. 76 del 25/02/09 avente ad oggetto "Ristrutturazione autolinea società Paolibus S.r.l. Linea Scanno – Sulmona - Roma (AQ/04/08)". Approvazione differimento sperimentazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con la D.G.R. n. 76 del 25/02/09 avente ad oggetto "Ristrutturazione autolinea Società Paolibus S.r.l. Linea Scanno – Sulmona – Roma "(AQ/04/08) prevedeva:

- il ripristino delle corse da Sulmona per Roma alle ore 18,00 e da Roma per Sulmona alle ore 19,00 in via sperimentale fino al 30/04/2009 con obbligo di rendicontazione dei flussi di traffico settimanalmente;
- la modifica di tipologia delle corse n. 2 e n. 3 da feriali a lunedì – venerdì;
- la istituzione delle corse domenicali n. 7 e n. 8;
- la soppressione dell'esercizio fra Scanno e Sulmona del servizio in essere in quanto nello stesso tratto i servizi vengono garantiti dai collegamenti già esercitati dalla Società A.R.P.A. S.p.A., che facendo coincidenza a Sulmona con i servizi Paolibus s.r.l., ripristinano a tutti gli effetti i collegamenti Scanno - Roma.

Inoltre si dava atto che l'autorizzazione alla ristrutturazione non determinava il superamento del limite delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale alla data del 01/01/1998 e pertanto non comportava oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Dato atto che, la D.G.R. n. 76 del 25/02/09,

avente ad oggetto "Ristrutturazione autolinea società della Paolibus s.r.l. linea Scanno – Sulmona – Roma" (AQ/04/08), è stata notificata in data 5 maggio 2009 all'azienda interessata, in quanto a seguito della soppressione del Servizio DE6 già responsabile della materia, si è determinato una carenza di competenza che è stata risolta in data 20 aprile 2009, per un ritardo da parte del Servizio Personale aggravato dall'evento sismico del 6.4.09, con l'assegnazione della materia al servizio DE2 che pertanto, successivamente a tale data, ha provveduto alla notifica della D.G.R. ed alla relativa istruttoria;

Dato atto che la deliberazione di cui sopra, pur regolarmente notificata non poteva essere attuata in quanto, dall'esame congiunto dei programmi di esercizio della linea Sulmona – Roma della Paolibus s.r.l. (allegata alla D.G.R. n. 76 del 25/02/09) e della linea Scanno – Sulmona dell'A.R.P.A. S.p.A., (come da istanza del 20 febbraio 2009 n.424 acquisita al protocollo regionale con il n. 1672 del 23.2.2009) è stato viceversa evidenziato che le modifiche proposte non realizzavano a pieno le coincidenze su alcune corse ed è stato pertanto necessaria una nuova istruttoria in merito;

Dato atto che per ovviare a tale situazione è stata svolta un'attività istruttoria che ha portato alla necessità di apportare alcune modifiche di orari per migliorare il sistema delle coincidenze ed anche all'evidente necessità, a causa dello slittamento delle procedure verificatosi a seguito delle necessarie modifiche ai programmi di esercizio sopra descritti, di differire la data di inizio della sperimentazione delle corse da Sulmona per Roma delle 17,15 e da Roma per Sulmona delle ore 19,00 (previste dalla D.G.R. n.76 del 25/02/09) e il termine della sperimentazione al 31.12.2009;

Dato atto che con Determina N. 111/2009/DE2 si provvedeva quindi ad approvare le variazioni di orario ed i nuovi programmi di esercizio presentate dalla società

ARPA S.p.A., con nota in data 17 agosto 2009 acquisita al protocollo regionale al n. 91515, e dalla società Paolibus s.r.l., con nota in data 25 agosto 2009 acquisita al protocollo regionale al n. 93736 al fine di permettere la coincidenza tra le corse della linea Scanno – Sulmona con quelle della linea Sulmona – Roma della Paolibus s.r.l.; ed inoltre si approvava la richiesta di variazione del termine della sperimentazione, relativa alle corse da Sulmona per Roma alle 17,15 e da Roma per Sulmona alle 19,00, al 31 dicembre 2009;

Dato atto che con Determina N. 162 del 29/12/2009/DE2 si provvedeva ad autorizzare la richiesta del differimento del termine della sperimentazione sull'autolinea Scanno-Sulmona-Avezzano-Roma (AQ/04/08) relativa alle corse da Sulmona per Roma alle 17,15 e da Roma per Sulmona alle 19,00 al 31 marzo 2010, sulla base della richiesta della società Paolibus s.r.l. in data 17 dicembre 2009, acquisita al protocollo regionale al n. R.A. 155222 in data 22 dicembre 2009;

Dato atto che successivamente con Determina N. 01/2010/DE5 si provvedeva ad autorizzare la richiesta del differimento del termine della sperimentazione sull'autolinea Scanno-Sulmona-Avezzano-Roma (AQ/04/08) relativa alle corse da Sulmona per Roma alle 17,15 e da Roma per Sulmona alle 19,00 AL 30 APRILE 2010;

Vista la nota in data 22 APRILE 2010 della società Paolibus s.r.l., acquisita al protocollo regionale al n. 78864 DE2 con la quale si richiede il differimento del termine della sperimentazione sull'autolinea Scanno-Sulmona-Avezzano-Roma (AQ/04/08) relativa alle corse da Sulmona per Roma alle 17,15 e da Roma per Sulmona alle 19,00 sino al 30 GIUGNO 2010.

Vista la L.R. 77/99;

Dato Atto della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

**DETERMINA**

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1 di autorizzare la richiesta del differimento del termine della sperimentazione sull'autolinea Scanno-Sulmona-Avezzano-Roma (AQ/04/08) relativa alle corse da Sulmona per Roma alle 17,15 e da Roma per Sulmona alle 19,00 dal 30 APRILE 2010 sino al 30 GIUGNO 2010.
- 2 di notificare la presente determinazione alla Società "ARPA S.p.a." con sede in Chieti, alla Società Paolibus s.r.l. con sede a L'Aquila, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti e Mobilità ed al Servizio Economico Finanziario e Controllo di Gestione – loro sedi;
- 3 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi**

### PARTE III

#### AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

**Piano Particolareggiato i variante convenzionato – ZONA "I" – sottozona A/R per il recupero di un'area degradata in località Le Vallocchie. Ditta PENTA Srl. Approvazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  
URBANISTICA – EDILIZIA**

**RENDE NOTO**

Che il Piano Particolareggiato i variante convenzionato – ZONA "I" – sottozona A/R per il recupero di un'area degradata in località Le Vallocchie. Ditta PENTA Srl., è stato defini-



tivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 de 03.02.2010.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
**Arch. Antonio Peschi**

COMUNE DI CHIETI (CH)  
*VI SETTORE*

*1° Servizio – Pianificazione Territoriale e SIT*

**Deposito della “Bozza di Rapporto Ambientale” inerente: Modifiche cartografiche e riarticolazione delle funzioni del PRUSST “La Città lineare della Costa”. Attuazione dell’intervento da realizzarsi in Chieti e Cepagatti finalizzato alla realizzazione di aree per insediamenti produttivi e di servizio zona “C” del Progetto individuato con i nn. 8-94”.  
Ditta proponente: Pinti Carmen ed altri.  
Autorità procedente: Comune di Chieti.**

#### AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO CHE:

- a seguito della Conferenza dei Servizi del 30.12.2009 è stata dichiarata l’assoggettabilità a V.A.S. della procedura;
- presso il VI Settore “Programmazione e

valorizzazione del territorio” del Comune di Chieti, sito in Viale Amendola n. 53, sono depositati a libera visione del pubblico, durante le ore d’Ufficio, la “Bozza di Rapporto Ambientale” e gli atti relativi al PRUSST;

- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 del 16.01.2008 la “Bozza di Rapporto Ambientale” (prot. 22069 del 27.03.2010) è altresì depositata presso gli Uffici della Task-Force dell’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo in L’Aquila, Via L. Da Vinci n. 1 e presso la Provincia di Chieti, Settore Ambiente, P.zza M.Venturi n. 4, fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul *BURA*, termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni e/o opposizioni.

I termini per la presentazione delle osservazioni, istanze, proposte o contributi, sono perentori.

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni depositate, l’Ente si pronuncerà motivatamente con specifico provvedimento.

Chieti, 30.04.2010

IL FUNZIONARIO TECNICO  
**Arch. Lucia Morretti**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
**Arch. Enzo Paolini**

## COMUNE DI PESCINA (AQ)

## Graduatoria definitiva Bando 2002.

LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI CON SEDE C/O IL COMUNE DI AVEZZANO NELLA RIUNIONE N° 26 DEL 18-03-2010 VISTO IL BANDO DI CONCORSO 2002. INDETTO DAL COMUNE DI PESCINA - HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PREVIO SORTEGGIO TRA I CONCORRENTI A PARITA' DI PUNTEGGIO EFFETTUATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IN SEDUTA PUBBLICA - EX ART 9 L.R.96/96 -

| N° | Nominativo             | L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive |     |     |     |     |     |       | L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive |       |     |     |   | Totale punteggio |  |   |
|----|------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------|-------|-----|-----|---|------------------|--|---|
|    |                        | a-1                                        | a-2 | a-3 | a-4 | a-5 | a-6 | b-1.1 | b-1.2                                     | b-2.1 | b-3 | b-4 |   |                  |  |   |
| 1  | TOMASSINI SANDRO       | 2                                          | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       | 5   |     |   |                  |  | 9 |
| 2  | PARISSE ANTONIO        |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   | 4                |  | 6 |
| 3  | SIDLOSCHI DOINITA      | 2                                          | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 6 |
| 4  | FERRANTE GIUSEPPE      | 1                                          | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     | 2   |   |                  |  | 5 |
| 5  | PROSIA EDMONDO         |                                            | 3   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 5 |
| 6  | SPORTAUOLO ROSALIA     |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 4 |
| 7  | PARISSE RENATO         |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 4 |
| 8  | CAMBISE GIANNI         |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     | 2   |   |                  |  | 3 |
| 9  | CAPUZZA LAMBERTO       |                                            | 3   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 3 |
| 10 | PAOLITTI VINCENZA      |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 3 |
| 11 | IULIANELLA STEFANIA    |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 3 |
| 12 | PECCÉ FABIOLA          |                                            |     |     |     |     |     |       |                                           |       |     | 1   |   |                  |  | 2 |
| 13 | CICCHETTI FILOMENA     |                                            |     |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     | 2 |                  |  | 2 |
| 14 | RUGGERI BERARDINO      |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 2 |
| 15 | DI GENOVA TONINO       |                                            |     |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 2 |
| 16 | MINCONE ISABELLA       |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 2 |
| 17 | PIZZOFERRATO BERARDINA |                                            |     |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 2 |
| 18 | ANSELMI ERNESTINA      |                                            |     |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 2 |
| 19 | CALABRESE ANTONIO      |                                            | 2   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   | 2                |  | 2 |
| 20 | SIMBOLI PASQUALE       |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 1 |
| 21 | DI SALVATORE URBANO    |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 1 |
| 22 | CERASANI MAURIZIO      |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 1 |
| 23 | TOCCI GIUSEPPE         |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 1 |
| 24 | BERARDI CARLO          |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 1 |
| 25 | RUGGERI CINZIA A.      |                                            | 1   |     |     |     |     |       |                                           |       |     |     |   |                  |  | 1 |

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
(dott. Mario Pinelli)

LL/II

LA RESPONSABILE del Servizio



ESCLUSO PER RINUNCIA: PERA VENANZIO

ESCLUSA EX ART. 26 LEGGE 513/77: CICCHETTI MARIA

DECEDUTO: COLLI GIAMPIERO

ESCLUSA IN DIFETTO DEL REQUISITO ART. 2 L.R. 96/96 LETTERA f: IULIANELLA PASQUINA

ESCLUSI POICHE' ASSEGNATARI DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: DI MASCIO BERARDINA -  
FRACASSI ANTONELLA - GENTILE RENATO WALTER - MORELLI FILIPPO - ODORISIO GIOVANNI - PARISE GUIDO -  
ZAZZARA MARIA PIA - DI STEFANO STEFANO - VACCARI STEFANO - SIMONETTI MARCO.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
(dott. Mario Pinelli)

LL/II

Il Responsabile del Servizio  
PAOLO ANTIDORMI



COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (CH)


**Graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al Bando di concorso del 01.12.2008.**

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P.  
 Art. 7 L.R. 96/96 - presso L' Azienda Territoriale per l' Edilizia Residenziale di Lanciano

| GRADUATORIA DEFINITIVA COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO - Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di ERP del 01/12/2008 | Condizioni soggettive Art. 8 - A |                  |         |                              |                           |                     | Condizioni oggettive Art. 8 - B |                              |                                     |                        |                      | TOTALE PUNTI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                                      | Reddito art.21 L.457/78          | Nucleo familiare | Anziani | Famiglie di nuova formazione | Per presenza handicappati | Emigrati e profughi | Punti max 5                     | Alloggio in baracche, stalle | Coabitazione unico nucleo familiare | Alloggio sovraffollato | Alloggio antigienico |              |
| CLASSIFICATO                                                                                                                         | A1                               | A2               | A3      | A4                           | A5                        | A6                  | B1.1                            | B1.2                         | B2                                  | B3                     | B4                   |              |
| 1° MARCUCCI AURO                                                                                                                     | 2                                | 4                |         |                              |                           |                     |                                 |                              |                                     |                        |                      | 5            |
| 2° TESTA MICHELE                                                                                                                     | 2                                | 2                |         |                              |                           |                     |                                 |                              |                                     |                        |                      | 4            |
| 3° BEHARI ADRIANO                                                                                                                    | 1                                | 1                |         |                              |                           |                     |                                 |                              |                                     |                        |                      | 2            |
| 4° FACCHI DANIELE                                                                                                                    |                                  |                  |         |                              |                           |                     |                                 |                              |                                     |                        |                      | 0            |
| LARNE' DOMENICO                                                                                                                      | Escluso - decesso richiedente    |                  |         |                              |                           |                     |                                 |                              |                                     |                        |                      |              |

La presente graduatoria definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2009.

Lanciano, li 28 ottobre 2009



## COMUNE DI SCAFA (PE)

**Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2010 – Costruzione fabbricato ad uso artigianale con annessa abitazione in C.da Collemulino n. 31 in variante allo strumento urbanistico - Ditta Marangoni Manuela – D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000 Art. 5.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Ditta Marangoni Manuela con sede in Scafa C.da Collemulino, ha presentato richiesta di Permesso di Costruire per costruzione fabbricato ad uso artigianale con annessa abitazione in C.da Collemulino n.31 in variante allo strumento urbanistico, presso lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP di Pescara in data 14/09/2009, acquisita al prot. n. 1850;
- con nota in data 14.09.2009 Prot. n. 1860 acquisita al n. 6944 del Ns. protocollo generale in data 16.09.2009, il S.U.A.P. ha comunicato l'avvio del procedimento per la richiesta in argomento ai sensi dell'art. 5 comma 4° del vigente Regolamento del S.U.A.P. e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 447/98;
- in data 09/11/2009, 16/12/2009 ed in data 29.03.2010, si sono tenute rispettivamente presso il S.U.A.P. di Pescara, la 1<sup>a</sup>, la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per l'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti terzi quali: il Servizio Tecnico ed Urbanistico del Comune di Scafa; il Servizio Tecnico del Territorio (ex Genio Civile); il Servizio Urbanistica (SUP) della Provincia di Pescara; il Servizio Azienda U.S.L. di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – Sportello Unico per le Attività Produttive (Sanità Pubblica);
- con nota Prot. n. 553 del 30.03.2010 acqui-

sita al n. 2455 del protocollo generale in data 02.04.2010, il R.U.P. del SUAP constatato che, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, ha chiuso il Verbale di Conferenza Servizi;

Rilevato altresì che nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in merito.

Visto il vigente regolamento S.U.A.P.;

Visto il D.P.R. 447/98 e in particolare gli articoli 4 e 5;

Visto altresì il DPR 440/2000;

Rilevato che allo stato attuale la proposta progettuale deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, in quanto le determinazioni positive delle conferenze dei servizi costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico.

Tenuto presente il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato :

Presenti n. 13; Votanti n. 13;

Favorevoli n. 13; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

Esito proclamato dal Presidente.

## DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla Ditta Marangoni Manuela con sede a Scafa in C.da Collemulino, concernente costruzione fabbricato ad uso artigianale con annessa abitazione in C.da Collemulino n. 31, come da progetto allegato ed alle condizioni di cui alle conferenze dei

Servizi;

3) disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*

Successivamente;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito:

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato :

Presenti n. 13; Votanti n. 13;

Favorevoli n. 13; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

Esito proclamato dal Presidente.

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lg.vo n. 267/2000 (TUEL).

IL VICE-PRESIDENTE  
**Chiacchia Gianni**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott.ssa M. Carmela Ricucci**

---

COMUNE DI SILVI (TE)  
*Area Tecnica – Servizio Urbanistica*

**PIANO di LOTTIZZAZIONE CON-  
VENZIONATA – COMPARTO EDIFICA-**

**TORIO - SUB COMPARTO A “Panorama  
Costruzioni”.**

#### AVVISO DI DEPOSITO

**Il Responsabile del Servizio Urbanistica** ai sensi degli Art. 20, 21 e 23 della Legge regionale n. 18/83 nel testo vigente **RENDE NOTO** che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli Atti ed Elaborati relativi all'Adozione del **PIANO di LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA – COMPARTO EDIFICATORIO – SUB COMPARTO A “Panorama Costruzioni”** di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.03.2010, esecutiva a termini di legge;

#### AVVERTE

- Che durante il periodo di Deposito, della durata di giorno 30 (trenta) interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, chiunque può prendere visione, e che nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque abbia interesse può presentare Osservazioni in merito;
- Le Osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, saranno dichiarate improcedibili dal Consiglio Comunale.

Silvi, 26 Maggio 2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
**Ing. Nazzareno Ferrante**

## COMUNE DI TOLLO (CH)

**Bando di concorso generale n. 2 per l'assegnazione di alloggi E.R.P.. Graduatoria definitiva.**

## COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P.

ART. 7 L.R. 25/10/1996 N. 96


**GRADUATORIA DEFINITIVA – COMUNE DI TOLLO – BANDO 20/8/2009**

| N.             | RICHIEDENTE         | Condizioni soggettive                                          |    |    |    |    |    | Condizioni Oggettive * |      |    |    | Totale |    |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------------------------|------|----|----|--------|----|
|                |                     | Punti                                                          |    |    |    |    |    | Punti                  |      |    |    | Punti  |    |
|                |                     | A1                                                             | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1.1                   | B1.2 | B2 | B3 |        | B4 |
| 1              | Scarpello Nadia     | 2                                                              | 3  |    |    |    |    |                        |      |    |    |        | 5  |
| 2              | Stroe Violetta      | 2                                                              | 2  |    |    |    |    |                        |      |    |    |        | 4  |
| 3              | Lombardi Emilio     | 2                                                              | 1  |    |    |    |    |                        |      |    |    |        | 3  |
| 4              | D'Alessandro Amalia |                                                                |    | 2  |    |    |    |                        |      |    |    |        | 2  |
| 5              | Frezza Lina         |                                                                |    |    |    |    |    |                        |      |    |    |        | 0  |
| 6              | Ionescu Camelia     |                                                                |    |    |    |    |    |                        |      |    |    |        | 0  |
| 7              | Di Mascio Vincenzo  |                                                                |    |    |    |    |    |                        |      |    |    |        | 0  |
| <b>ESCLUSI</b> |                     |                                                                |    |    |    |    |    |                        |      |    |    |        |    |
| 1              | Primavera Simonetta | Reddito annuo del nucleo familiare superiore al limite vigente |    |    |    |    |    |                        |      |    |    |        |    |
| 2              | Paris Enzo          | Per carenza di documentazione                                  |    |    |    |    |    |                        |      |    |    |        |    |



Avverso la suddetta graduatoria ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge

Chieti, li 9/04/2010

IL PRESIDENTE  
(Dott. Brizio Montinaro)



Per copia conforme  
Visto: 22 APR. 2010  
Il Funzionario Incaricato  
Il responsabile del servizio  
(Genn. Antonio Savini)

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO  
E MOLISE

**Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,370 Km in località "Passo Pinciero", tra il Comune di Atessa (CH) e Scerni (CH), rif. pratica DNI/CH/180220.**

L'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Chieti - Via Auriti, 1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.1999 n. 132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica aerea in media tensione, a 20000 Volt, della lunghezza di circa 0,370 Km per alimentante una nuova cabina su palo MT/BT, necessario per la connessione alla rete Enel dell'impianto di Produzione da fonte eolica della "*Mediterranean Energy Corporation S.r.l.*".

La costruzione interesserà la località Passo Pinciero, tra il Comune di Atessa (CH) e Scerni (CH).

In particolare l'intervento consisterà nella realizzazione di circa 0,370 km di elettrodotto in conduttore nudo aereo di rame della sezione 3x35 mm<sup>2</sup> più una cabina su palo MT/BT, da collegare all'elettrodotto aereo esistente, autorizzato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. 04-DN/2 del 08.01.2002.

Ai sensi degli Art. 5 della sopra citata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli

aventi interesse alla Provincia di Chieti - Servizio Attività Tecniche Territoriali, Uffici ex Genio Civile - Via Asino Herio, 75 - Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio dei Comuni interessati per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

31 Marzo 2010

IL RESPONSABILE  
**Donato Marrone**

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO  
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO  
E MOLISE

**Costruzione linea elettrica MT a 20 kV in cavo aereo e interrato per allaccio nuova cabina elettrica MT/BT denominata "Monte TRE C" in loc. Aremogna nel Comune di Roccaraso (AQ). Pratica n. 230/D - iter 140240.**

L'Enel Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area territoriale Centro - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, Via della Bufalotta n. 255 - 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.1999 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT a 20 kV in cavo aereo e interrato per allaccio nuova cabina elettrica MT/BT denominata "Monte TRE C" in loc. Aremogna nel Comune di Roccaraso (AQ). Pratica n. 230/D - iter 140240.



Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile – Servizio Genio Civile - Via Mazara, 26 di Sulmona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

L'aquila, 03-05-2010

REFERENTE PLA-DAQ  
**Mauro Adeante**

---

RENIT D S.R.L. - GIULIANOVA (TE)

**Realizzazione di elettrodotto a servizio del campo fotovoltaico denominato "Di Luca" nel territorio di Montenerodomo (CH).**

AVVISO PUBBLICO

La Ditta RENIT D s.r.l., con sede in Giulianova (TE), Traversa N. Sauro 1, P. IVA 01721510673

DA' NOTIZIA

di aver trasmesso alla Provincia di Chieti, Servizio Ex Genio Civile, al comune di Montenerodomo (CH), al ministero Sviluppo-Comunicazioni un progetto di costruzione e esercizio di elettrodotto MT a 20kV in cavo interrato e linea aerea con annessa cabina BT/MT di campo ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 83/88 così come modificata dalla Legge Regionale 132/99.

L'intervento è localizzato su terreni "DI LUCA" del comune di Montenerodomo (CH), con riferimento catastale Fg 3, Particelle 219,

224, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253 e prevede la realizzazione di elettrodotto interrato per una lunghezza di circa 25 metri ed aereo per circa 900 metri su area di proprietà e su strada provinciale, per il collegamento alla rete elettrica MT di impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 2.530 kWp e di cabina BT/MT di campo.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche dell'impianto sono depositate presso il comune interessato e sono a disposizione nelle ore di ufficio di chiunque intenda prenderne visione.

Ai sensi della citata Legge, Articoli 5-6-7-11 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'impianto dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla provincia di Chieti Settore Urbanistica e Difesa del suolo, in Piazza Monsignor Venturi n. 4, 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

RENIT D SRL  
**firmato**

---

JER-06 S.R.L. (BZ)

**Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 5.016 kW in località Monteverde Basso, comune di "Cellino Attanasio" (TE).**

**AVVISO AL PUBBLICO  
PROCEDIMENTO DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.  
(Ai sensi dell'art. 20 del  
D.Lgs 04/2008 e ss.mm.ii)**

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leo-

nardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il Progetto di seguito specificato:

### **PROPONENTE**

Il Sottoscritto GABRIELE SOLINAS in qualità di Proponente, Amministratore Unico della Società JER – 06 S.r.l., Partita IVA 02639750211, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ) Via L. Negrelli n. 13/C CAP 39100

### **OGGETTO**

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 5.016 kW in località Monteverde Basso, comune di “Cellino Attanasio” provincia di Teramo da connettere alla rete del Distributore Locale ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19.02.2007.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Allegato IV al D.Lgs. 16.01.2008 n.4 “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano”, punto 2) “Industria Energetica ed Estrattiva” comma c) “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”.

### **LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO**

L’area oggetto dell’intervento è localizzata nella Provincia di Teramo, nel Comune di Cellino Attanasio, località Monteverde Basso, su fondo agricolo di estensione pari a 13,9 ettari distinto al Catasto Terreni al foglio n.1 particelle n. 5 e 93. L’intervento non interesserà altri comuni.

### **DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO**

Il progetto prevede l’installazione di n. 22.800 Moduli fotovoltaici del tipo policristallino. L’impianto sarà suddiviso in cinque sotto campi denominati “1”, “2”, “3”, “4” e “5” per

una estensione complessiva di circa 13,9 Ettari. I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture di sostegno di tipo fisso. Le suddette strutture saranno realizzate in profili di alluminio ancorate su supporti in acciaio zincato direttamente infissi nel terreno. Non sono previsti plinti di fondazione. E’ altresì prevista la realizzazione di cabine di trasformazione poste in campo e di cabine di consegna energia da parte del Distributore Locale nonché la realizzazione degli elettrodotti di connessione alla rete elettrica.

Sono previste nel progetto opere di mitigazione quali la messa a dimora di siepi lungo il perimetro dell’impianto e la colorazione delle cabine e della recinzione in tinte non impattanti.

L’energia producibile attesa è di 6,187 milioni di kilowattora/anno, pari al consumo equivalente di circa 2.800 famiglie e consentirà di evitare l’emissione in atmosfera di circa 3.250 tonnellate di CO2 l’anno.

### **UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

Direzione Parchi, Territorio, Energia - Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull’opera.

JER - 06 S.R.L.  
Via L. Negrelli, 13/C  
39100 – Bolzano (BZ)  
**Gabriele Solinas**

## **AVVISO AGLI ABBONATI**

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

**N.B.** Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

**“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.**

### **Prezzo di vendita del singolo bollettino**

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

## **AVVISO AGLI UTENTI**

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila  
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila  
c/o Palazzo Silone - Container 3**

**centralino: 0862 3631**

**Tel. 0862/363474**

**Fax. 0862 363574**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>**

**e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**